

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 21 LUGLIO 2015

n. 104



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1393

Restituzione somme P.O. FESR 2007-2013. Regolarizzazioni contabili e variazione al Bilancio di previsione anno 2015 ai sensi degli artt. 42 e 72 della L.R. n. 28/2001 e art. 14 della L.R. n. 53/2014.

Pag. 31267

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1394

Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 per assegnazione statale quote a destinazione vincolata: Delibera CIPE n. 14/2015 in materia di Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

Pag. 31276

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1395

L.r. n. 28/2001, art. 42, comma 1. Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Puglia. Istituzione Capitolo di entrata e relativa UPB e Capitolo di spesa: L.r. 1 agosto 2014, n.34 “Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali”.

Pag. 31278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1396

Prelevamento dal capitolo 1110010 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine” ed impinguamento dei capitoli 1121052 e 1122074 per il pagamento della rata in scadenza il 06/08/2015 in favore di Deutsche Bank AG London e Merrill Lynch International Bank Limited (MLIB) Dublin per il prestito obbligazionario regionale di € 870 MLN. Ruoli di spesa n. 234 e n. 239.

Pag. 31280

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1397

Concorso delle regioni a statuto ordinario al contenimento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2015. Articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Quinto provvedimento.

Pag. 31282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1398

Legge regionale 5/2/2013 n. 4 - Alienazione bene ex O.N.C. di cui alla deliberazione n. 1601 del 23.10.2006.

Pag. 31285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1399

Determinazioni in merito ad alcuni rapporti costituiti tra Regione Puglia ed InnovaPuglia s.p.a. in ambito P.O. FSE.

Pag. 31287

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1400

L.R. n. 28 del 16.11.2001, Art. 42, 2° comma - Variazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 per compensazione tra il capitolo 511080 e il capitolo 511017 afferenti la stessa U.P.B. 09.01.04.

Pag. 31290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1401

Integrazione della DGR 1271 del 27 maggio 2015. Modifica della lettera c) del nono punto.

Pag. 31292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1402

PO Puglia FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Approvazione dell'Aggiornamento al Piano delle attività, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, e della Modifica delle Direttive di attuazione del Fondo.

Pag. 31294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1403

LSU ratifica convenzione Regione - INPS anno 2015.

Pag. 31346

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1404

Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013 “E.N.P.I. - Med cbc” Progetto E.H.P.P.C. VARIAZIONE DI BILANCIO.

Pag. 31353

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1405

Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013 "I.P.A. ADRIATIC cbc" Progetto ECO-SEA. Modifica e Integrazione Delibera G.R. 2480/2013. Variazione di Bilancio.

Pag. 31355

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1406

Programmazione Comunitaria 2014/2020 "Obiettivo - Cooperazione territoriale Europea" Capitoli Bilancio Regionale 1083550 "spese correnti finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relative al Progetto BIG" e 1083551 "spese correnti finanziate dal Fondo di Rotazione relative al progetto BIG" Variazione di Bilancio ai sensi della l.r. 28/2001 - art. 42 comma 2 - e s.m. e i.

Pag. 31359

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1407

Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel Porto di Taranto, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182 del 24 Giugno 2003 n. 182 - Approvazione.

Pag. 31361

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1408

Risorse ex art. 7, co.29 e 31 L.R. 30 Dicembre 2011 n.38. Spacchettamento del capitolo 611087 ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Pag. 31524

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1409

Variazione di bilancio 2015 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione attività in materia di controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il miglioramento genetico del bestiame svolta a livello periferico dalle Associazioni degli allevatori - Decreti Ministero Agricoltura, Alimentazione e Foreste n. 10937 e 110938 del 28/05/2015.

Pag. 31525

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1410

Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 27/05/2015. Approvazione delle "Linee Guida per il Parco della Ricerca e Sperimentazione finalizzata alla prevenzione e al contenimento del complesso del disseccamento rapido dell'Olivo (codiro)".

Pag. 31527

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1393

Restituzione somme P.O. FESR 2007-2013. Regolarizzazioni contabili e variazione al Bilancio di previsione anno 2015 ai sensi degli artt. 42 e 72 della L.R. n. 28/2001 e art. 14 della L.R. n. 53/2014.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile di Struttura Supporto alla gestione finanziaria del PO FESR 2007-2013 e confermata dal dirigente del Servizio Attuazione del Programma, Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, riferisce quanto segue

Premesso che:

- con Decisione C(2007) 5726 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato il P.O. FESR 2007/2013 e con Decisione C(2011)9029 del 01/12/2011 ne ha approvato la successiva proposta di modifica; rispettivamente, con Deliberazione n. 146 del 12/02/2008 e n. 2941 del 29/12/2011, la Giunta regionale ha preso atto delle succitate Decisioni della Commissione europea;
- con Decisione C(2012) 9313 del 06/12/2012, la Commissione europea ha approvato ulteriori modifiche al Programma e con Deliberazione n. 28 del 29/01/2013 la Giunta Regionale ha preso della succitata Decisione;
- con Decisione C(2014) 9373 del 04/12/2014, la Commissione europea ha approvato ulteriori modifiche al Programma e con Deliberazione n. 465 del 17/03/2015 la Giunta Regionale ha preso della succitata Decisione
- con Deliberazione n. 165 del 17/02/2009 la Giunta Regionale ha preso d'atto dei criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013 approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 22/02/2008;
- con la stessa Deliberazione di G.R. n. 165/2009 è stato approvato, tra l'altro, l'atto di indirizzo con-

cernente le procedure di gestione del Programma;

- con Deliberazione di G.R. n. 92 del 26/01/2011 è stata nominata l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 nella persona del dirigente del Servizio Attuazione del Programma.

Rilevato che:

- il Servizio Bilancio e Ragioneria, con note prot. AOO_116 n. 6794 del 12.05.2015 e prot. AOO_116/183 del 13 gennaio 2015, ha comunicato di aver provveduto all'emissione delle reversali d'incasso riportate nell'allegato 1 imputate al capitolo di entrata 6153300 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione";
- con le note suddette il Servizio Ragioneria richiede la regolarizzazione contabile delle reversali emesse imputando le somme al capitolo in entrata di bilancio regionale ai sensi della vigente Legge di contabilità Regionale n. 28/01 e s.m.i. e in particolare gli artt. 42 (Variazione al bilancio) e n. 72 (recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione).

Considerato che:

- che con L.R. n. 53 del 23/12/2014 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia" al comma 1 dell'art. 14, la Giunta Regionale è stata autorizzata ad effettuare variazioni di bilancio nell'ambito dei vincoli di destinazione specifici stabiliti da Programmi Comunitari e Nazionali.
- che l'art. 72 comma 1 della L.R. n. 28/01 dispone che i rimborsi di somme già erogate dalla Regione a favore di soggetti pubblici o privati, relative a spese con vincolo di destinazione, comprese le eventuali quote di cofinanziamento regionale, vengano introitati in capitoli di entrata a sé stanti e stanziati sul versante della spesa attraverso la riassegnazione ai capitoli di bilancio di originaria provenienza.
- Trattandosi di fondi con destinazione di vincolo si può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 1, legge regionale n. 28 del 16/11/2001 e art. 14 comma 1, legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53, alla variazione amministrativa al corrente Bilancio di previsione nei termini di competenza e cassa, mediante iscrizione ai rispettivi

capitoli di parte entrata e di parte spesa della complessiva somma di € 2.235.920,30.

- La tabella Allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione, riporta il primo elenco dei rimborsi, perfezionati in entrata a valere su alcune Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013, avvenuti a causa della mancata utilizzazione, totale o parziale, da parte dei beneficiari, con i rispettivi estremi contabili e la suddivisione per quote di cofinanziamento.
- L'Allegato 2, anch'esso parte integrante del presente provvedimento, dettaglia invece le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2015, sul versante dell'entrata (tab. 1) e della spesa (tab. 2), con riferimento ai capitoli di pertinenza della quota comunitaria e statale per le Linee di Intervento alle quali riassegnare le risorse rimborsate, per la successiva riutilizzazione nel rispetto delle condizioni previste dalla norma e dall'attivazione del programma in argomento.
- La compartecipazione finanziaria della Regione risultante solo per i progetti riguardanti gli Assi II-III e VI, ammontante a € 35.106,30 viene regolarizzata attraverso l'imputazione e relativa variazione in aumento dei capitoli di entrata 3065028, 2037215, 2032351 così come riportato nell'Allegato 3, specificando a riguardo che i capitoli parte spesa indicati sono di cofinanziamento regionale ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 4/2008 - Allegato C e s.m.i..
- E' altresì necessario che anche la quota regionale venga vincolata in aderenza alle previsioni di cui all'art. 72 comma 1 della delle legge regionale n. 28/01 e s.m.i., con aumento dello stanziamento dei corrispondenti capitoli di spesa 1095101, 785050 e 215010 e resa disponibile con successivo atto amministrativo sui capitoli di spesa di competenza.

Per tutto quanto su esposto si propone di:

- operare le variazioni al bilancio di competenza 2015 come da allegati n. 2, 3 al fine di rendere nuovamente disponibili, sui capitoli delle Linee di Intervento del PO FESR 2007-2013 di originaria pertinenza, le risorse finanziarie non utilizzate dai beneficiari e restituite alla Regione, comprese le quote regionali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 42 comma 6 bis e 72 della L.R. n. 28/01, nonché dall'art. 14 L.R. 53/2014.

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 42 comma 6 bis e 72 della L.R. n. 28/01, nonché art. 14 L.R. 53/2014 regolarizzazione contabile delle somme restituite, introitate e tuttora sussistenti sul cap. di entrata 6153300 "*Somme rimosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione*" con le seguenti variazioni al bilancio 2015:

1. per quanto concerne la quota comunitaria e statale:

VARIAZIONE IN AUMENTO

Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2015, in termini di competenza e cassa;

Parte entrata

somme recuperate con imputazioni ai capitoli di entrata di cui all'Allegato n. 2 - Tabella n. 1 parte integrante della presente deliberazione

Parte spesa

somme recuperate con imputazioni ai capitoli di spesa di cui all'Allegato n. 2 - tabella n. 2 parte integrante della presente deliberazione

2. con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale:

VARIAZIONE IN AUMENTO

Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2015, in termini di competenza e cassa;

Parte entrata

somme recuperate con imputazioni ai capitoli di entrata di cui all'Allegato n. 3 parte integrante della presente deliberazione

Parte spesa

somme recuperate con imputazioni ai capitoli di entrata di cui all'Allegato n. 3 parte integrante della presente deliberazione.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di competenza

della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettere a), d) e k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile di Struttura Supporto alla gestione finanziaria del PO FESR 2007-2013 e dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse e di quanto ripor-

tato in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di apportare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 72 della L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 L.R. 53/2014, le variazioni in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2015 riportate negli Allegati 2, 3 parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato al Servizio Ragioneria di effettuare le regolarizzazioni contabili delle somme rimborsate di cui all'Allegato 1 e le registrazioni di cui agli Allegati 2, 3 parti integranti del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale a norma dell'art 42 della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
RESTITUZIONI ALLA REGIONE
ALLEGATO n. 1 - Importi rimborsati da regolarizzare

SERVIZIO (1)	LINEA DI INTERVENTO (2)	AZIONE	BENEFICIARIO (3)	N. IMPEGNO-ANNO (4)	N. REVERSALE DI ENTRATA (5)	IMPORTO TOTALE (7)	SOMME RESTITUITE				DI CUI QUOTA REGIONE (11)
							DI CUI QUOTA U.E. (8)	DI CUI QUOTA STATO (9)	TOTALE U.E.-STATO (10)	DI CUI QUOTA REGIONE (11)	
Ricerca Industriale e Innovazione	1.1	1.1.2	UNICA PROTEZIONE	31/04/2014	4908/14	38.584,32	22.696,66	15.887,66	38.584,32	0,00	0,00
Ricerca Industriale e Innovazione e Competitività dei sistemi produttivi	1.1	1.1.1	ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	4194/2014	7018/14	72.075,00	42.397,06	29.677,94	72.075,00	0,00	0,00
Ricerca Industriale e Innovazione	1.1	1.1.2	T.E.M. TRADE E MARKETING SRL	5014/2014	8086/14	134.437,50	79.080,88	55.356,62	134.437,50	0,00	0,00
			Totale linea di intervento			245.096,82	144.174,60	100.922,22	245.096,82	0,00	0,00
Ricerca Industriale e Innovazione	1.2		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE	6605/2014	9792/14	29.544,42	17.379,07	12.165,35	29.544,42	0,00	0,00
			Totale linea di intervento			29.544,42	17.379,07	12.165,35	29.544,42	0,00	0,00
Ricerca Industriale e Innovazione	1.4	1.4.1	GOMMA SERVICE SRL	6600/2014	9789/14	32.043,57	18.849,16	13.194,41	32.043,57	0,00	0,00
Ricerca Industriale e Innovazione	1.4	1.4.1	NEWAGE INTIMO SRL	5585/2014	8851/14	33.374,81	19.632,24	13.742,57	33.374,81	0,00	0,00
			Totale linea di intervento			65.418,38	38.481,40	26.935,98	65.418,38	0,00	0,00
Servizio Risorse Idriche	2.1	2.1.1	Acquedotto Pugliese SpA	4579/2014	7480/14	36.495,85	21.468,15	15.027,70	36.495,85	0,00	0,00
Servizio Risorse Idriche	2.1	2.1.1	Acquedotto Pugliese SpA	4574/2014	7474/14	67.350,55	39.617,97	27.732,58	67.350,55	0,00	0,00
Servizio Risorse Idriche	2.1	2.1.5	COMUNE DI CAPURSO	3866/2014	6390/14	8.495,23	0,00	0,00	8.495,23	0,00	0,00
			Totale linea di intervento			112.341,63	61.086,12	42.760,28	103.846,40	8.495,23	8.495,23
Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria	3.2	3.2.1	ONLUS VILLA GIOVANNI XXIII	4375/2014	7215/14	29.631,40	17.430,24	12.201,16	29.631,40	0,00	0,00
Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria	3.2	3.2.1	ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI	2942/2014	4615/14	221.250,00	130.147,06	91.102,94	221.250,00	0,00	0,00
Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria	3.2		IL FILO DI ARIANNA COPERATIVA SOCIALE ARL	4473/2014	7330/14	750.000,00	441.176,47	308.823,53	750.000,00	0,00	0,00
Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria	3.2	3.2.1	PROVINCIA DI BARI	4086/2014	6911/14	17.915,66	0,00	0,00	17.915,66	0,00	17.915,66
			Comune di San Marzano di San Giuseppe	2569/2014	4259/14	15.874,18	9.337,75	6.536,43	15.874,18	0,00	0,00
						1.018.797,06	588.753,76	412.127,64	1.000.881,40	17.915,66	17.915,66
						15.874,18	9.337,75	6.536,43	15.874,18	0,00	0,00

(importi in Euro)

REGIONE PUGLIA
PO FSR 2007-2013
RESTITUZIONI ALLA REGIONE
ALLEGATO n. 1 - Importi rimborsati da regolarizzare

(Importi in Euro)

SERVIZIO (1)	LINEA DI INTERVENTO (2)	AZIONE (3)	BENEFICIARIO (4)	N. IMPEGNO-ANNO (5)	M. REVERSALE DI ENTRATA (6)	SOMME RESTITUITE					DI CUI QUOTA REGIONE (11)
						IMPORTO TOTALE (7)	DI CUI QUOTA U.E. (8)	DI CUI QUOTA STATO (9)	TOTALE U.E. - STATO (10)		
Servizio Beni Culturali	4.2	4.2.1	ARCIDIOCESI BARI BITONTO DIOCESI DI MOLIFETTA RUVO DI PUGLIA GIOVINAZZO TERLIZZI	3580/2014 3793/2014	5902/14 6297/14	3.275,81 176,35	1.926,95 103,74	1.348,86 72,61	3.275,81 176,35	0,00 0,00	0,00 0,00
Servizio Beni Culturali	4.2	4.2.1	ARCIDIOCESI BARI BITONTO	3882/2014	6434/14	3.120,52	1.835,60	1.284,92	3.120,52	0,00	0,00
Servizio Beni Culturali	4.2	4.2.1	COMUNE CANOSA DI PUGLIA	4481/2014	7339/14	37.440,00	22.023,53	15.416,47	37.440,00	0,00	0,00
			Totale Linea di intervento			59.886,86	35.227,56	24.659,30	59.886,86	0,00	0,00
Assetto del Territorio	4.4	4.4.1	COMUNE DI RODI GARGANICO	2793/2014	4401/14	17.608,70	10.358,06	7.250,64	17.608,70	0,00	0,00
Assetto del Territorio	4.4	4.4.1	COMUNE DI RODI GARGANICO	2794/2014	4402/14	5.347,74	3.145,73	2.202,01	5.347,74	0,00	0,00
			Totale Linea di intervento			22.956,44	13.503,79	9.452,65	22.956,44	0,00	0,00
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.2	MADOGAS SRL INFISSI D'ARTE SRL - RESTITUZIONE PARZIALE XIV RATA	5707/2014	9023/14	460.000,00	270.588,24	189.411,76	460.000,00	0,00	0,00
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	INFISSI D'ARTE SRL - RESTITUZIONE PARZIALE XIII RATA	5662/2014	8967/14	466,58	233,29	163,30	396,59	69,99	69,99
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	INFISSI D'ARTE SRL - RESTITUZIONE PARZIALE XII RATA	5022/2014	8096/14	466,58	233,29	163,30	396,59	69,99	69,99
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	INFISSI D'ARTE SRL - RESTITUZIONE PARZIALE XI RATA	4048/2014	6886/14	466,58	233,29	163,30	396,59	69,99	69,99
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	INFISSI D'ARTE SRL - RESTITUZIONE PARZIALE X RATA	3309/2014	5133/14	466,58	233,29	163,30	396,59	69,99	69,99
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	LOPERFIDO PALMA	2668/2014	4332/14	466,58	233,29	163,30	396,59	69,99	69,99
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	AGRILAND DEI F.LLI LANDOLFO SNC	3463/2014	5445/14	424,12	212,06	148,44	360,50	63,62	63,62
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	PIILEGO ANTONIO INFISSI	3442/2014	5425/14	318,46	159,23	111,46	270,69	47,77	47,77
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	CENTRO SALUS CARMELA MADONNA SAS	3621/2014 3718/2014	5986/14 6083/14	150,85 22.891,97	75,43 11.445,99	52,80 8.012,19	128,22 19.458,17	22,63 3.433,80	22,63 3.433,80
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	GAETECNO SRL	3993/2014	6791/14	45,00	22,50	15,75	38,25	6,75	6,75
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	RAHO 1963 SRL	5132/2014	8257/14	2.543,02	1.271,51	890,06	2.161,57	381,45	381,45

REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
RESTITUZIONI ALLA REGIONE
ALLEGATO n. 1 - Importi rimborsati da regolarizzare

(Importi in Euro)

SERVIZIO (1)	LINEA DI INTERVENTO (2)	AZIONE	BENEFICIARIO (3)	N. IMPEGNO-ANNO (4)	N. REVERSALE DI ENTRATA (5)	SOMME RESTITUITE					DI CUI QUOTA REGIONE (11)
						IMPORTO TOTALE (7)	DI CUI QUOTA U.E. (8)	DI CUI QUOTA STATO (9)	TOTALE U.E. - STATO (10)	DI CUI QUOTA REGIONE (11)	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	SALERNO SANTE	5013/2014	8084/14	3.152,98	1.576,49	1.103,54	2.680,03	472,95	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	OMBRELLIFICIO CICCARESE	6586/2014	9787/14	4.401,06	2.200,53	1.540,37	3.740,90	660,16	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	G&G SRL - VI RATA	5664/2014	8970/14	208,23	104,12	72,88	177,00	31,23	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	G&G SRL - V RATA	5023/2014	8100/14	208,23	104,12	72,88	177,00	31,23	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	G&G SRL - IV RATA	4085/2014	6907/14	208,23	104,12	72,88	177,00	31,23	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	G&G SRL - III RATA	3469/2014	5461/14	208,23	104,12	72,88	177,00	31,23	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	G&G SRL - II RATA	3250/2014	5081/14	208,23	104,12	72,88	177,00	31,23	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.4	G&G SRL - I RATA	2788/2014	4395/14	208,23	104,12	72,88	177,00	31,23	
Ricerca Industriale e Innovazione e Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.1	ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	4194/2014	7018/14	139.300,00	81.941,18	57.358,82	139.300,00	0,00	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.5	EUROPULIZIE SRL XVII RATA	3863/2014	6379/14	1.535,43	0,00	0,00	0,00	1.535,43	
Competitività dei sistemi produttivi	6.1	6.1.5	EUROPULIZIE SRL	2667/2014	4330/14	1.533,52	0,00	0,00	0,00	1.533,52	
Internazionalizzazioni	6.3	6.3.2	Totale linea di intervento Ministero dello Sviluppo Economico		14436/09	42.000,00	24.705,88	259.899,00	631.183,28	8.695,41	
TOTALE LINEA DI INTERVENTO						42.000,00	24.705,88	17.294,12	42.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE						2.235.920,30	1.294.596,47	906.217,53	2.200.814,00	35.106,30	

Il Responsabile di Struttura
Supporto alla gestione finanziaria del PO FESR 2007-2013
(Monica Donata Caliaffa)

Il Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013
(Pasquale Orlando)

REGIONE PUGLIA

PO FESR 2007-2013

RESTITUZIONI ALLA REGIONE (III elenco)

ALLEGATO n. 2

Variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2015 per la reiscrizione della quota UE - Stato


Tabella n. 1 - ENTRATA

(Senza segno le variazioni in aumento)


(Importi in Euro)

BILANCIO	U. P. B.	CAPITOLO	Codifica Piano dei conti finanziario	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
Vincolato	4.3.27	2052000	E.4.03.14.01.001	TRASFERIMENTI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 -QUOTA U.E. OBIETTIVO CONVERGENZA.	1.294.596,47	1.294.596,47
	4.3.28	2052400	E.4.03.10.01.001	TRASFERIMENTI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 -QUOTA STATO OBIETTIVO CONVERGENZA.	906.217,53	906.217,53
TOTALE					2.200.814,00	2.200.814,00

Il Responsabile di Struttura
Supporto alla gestione finanziaria del PO FESR 2007-2013
(Monica Donata Caiassa)



Il Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013
(Pasquale Orlando)



REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013

RESTITUZIONI ALLA REGIONE (III elenco)

ALLEGATO n. 2

Variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2015 per la reiscrizione della quota UE - Stato


Tabella n. 2 - SPESA

(Senza segno le variazioni in aumento)


(Importi in Euro)

BILANCIO	TIPOLOGIA DI SPESA	U. P. B.	CAPITOLO	Missione e Programma	Codifica piano dei conti finanziario	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
Vincolato	C/Capitale	2.9.9	1151010	14.5	U.2.03.03.03.000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI INTERVENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA DELLE IMPRESE (QUOTA UE - STATO)	245.096,82	245.096,82
		2.9.9	1151020	14.5	U.2.03.03.03.000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI INTERVENTO 1.2 RAFFORZAMENTO POTENZIALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO DELLA REGIONE A SERVIZIO DELLE IMPRESE (QUOTA UE - STATO)	29.544,42	29.544,42
		2.9.9	1151040	14.5	U.2.03.03.03.000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI INTERVENTO 1.4 INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE PMI (QUOTA UE - STATO)	65.418,38	65.418,38
		2.9.9	1152010	9.9	U.2.03.01.02.000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.1 INTERVENTI PER LA TUTELA, L'USO SOSTENIBILE E IL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE (QUOTA UE - STATO)	103.846,40	103.846,40
		2.9.9	1153020	13.8	U.2.03.01.02.000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE III LINEA DI INTERVENTO 3.2 PROGRAMMA D I INTERVENTI PER LA INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE E SOCIOSANITARIA TERRITORIALE (QUOTA UE - STATO)	1.000.881,40	1.000.881,40
		2.9.9	1154020	5.3	U.2.03.01.02.000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENTO 4.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (QUOTA UE - STATO)	59.886,86	59.886,86
		2.9.9	1154040	5.3	U.2.03.01.02.000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI INTERVENTO 4.4 INTERVENTI PER LA RETE ECOLOGICA (QUOTA UE - STATO)	22.956,44	22.956,44
		2.9.9	1156010	14.5	U.2.03.03.03.000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE III LINEA DI INTERVENTO 6.1 INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE UE - STATO)	631.183,28	631.183,28
		2.9.9	1156030	14.5	U.2.03.03.03.000	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VI LINEA DI INTERVENTO 6.3 INTERVENTI PER IL MARKETING TERRITORIALE E PER LA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI E DELLE IMPRESE (UE - STATO)	42.000,00	42.000,00
TOTALE							2.200.814,00	2.200.814,00

Il Responsabile di Struttura
Supporto alla gestione finanziaria del PO FESR
(Monica Donata Caiuffa)



Il Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013
(Pasquale Orlando)



REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
RESTITUZIONI ALLA REGIONE (III elenco)
ALLEGATO n. 3
Regolarizzazione della quota regionale

ENTRATA


(Importi in Euro)

BILANCIO	U. P. B.	CAPITOLO	Codifica piano dei conti finanziario	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
Autonomo	3.4.1	3065028	E.3.05.02.03.002	RIMBORSO E RECUPERI DI QUOTE DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI COMUNITARI E STATALI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	8.495,23	8.495,23
Vincolato	2.1.17	2037215	E.2.01.1.01.001	TRASFERIMENTI STATALI FONDO REGIONALE POLITICHE SOCIALI L. 328/2000	17.915,66	17.915,66
Vincolato	4.3.6	2032351	E.4.03.10.01.001	FONDO UNICO REGIONALE ART. 19 COMMA 6 D.LVO N. 112/98	8.695,41	8.695,41
TOTALE					35.106,30	35.106,30


SPESA

BILANCIO	U. P. B.	CAPITOLO	Missione e Programma	Codifica piano dei conti finanziario	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
Autonomo	9.1.5	1095101	9.9	U.2.03.01.02.000	QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI E DELLE RELATIVE RETI INFRASTRUTTURALI DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FESR	8.495,23	8.495,23
Vincolato	5.2.1	785050	12.10	U.1.04.04.01.000	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - (L. N. 328/2000) - AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE DI INIZIATIVA REGIONALE (ART. 18 COMMA 2).	17.915,66	17.915,66
Vincolato	2.3.2	215010	14.5	U.2.03.03.03.000	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI NEL SETTORE INDUSTRIA E INDUSTRIA ENERGETICA DI CUI ALLA L.R. 10/2004. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE VI P.O. FESR 2007-2013.	8.695,41	8.695,41
TOTALE					35.106,30	35.106,30	

Il Responsabile di Struttura
 Supporto alla gestione finanziaria del PO FESR 2007-2013
 (Monica Donata Caiaffa)



Il Dirigente del Servizio
 Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013
 (Pasquale Orlando)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1394

Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 per assegnazione statale quote a destinazione vincolata: Delibera CIPE n. 14/2015 in materia di Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnico-Amministrativa NVVIP, confermata dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma Dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto segue:

L'art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede la costituzione, da parte delle Amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici per garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi di ogni singola amministrazione.

La Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 4 - in attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 - prevede all'art. 1 che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia è istituito in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale presso l'attuale Servizio Attuazione del Programma

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1821 del 02.08.2011 è stato istituito il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia, sulla base delle Direttive precedentemente emanate con D.G.R. n. 2445/2010

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 20.02.2015 sono state approvate le nuove Direttive per la costituzione del Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti pubblici della Regione Puglia

Il CIPE - tenuto conto dell'esigenza di assicurare continuità nel finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di Valutazione quale condizione necessaria per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali ad esse demandate - con propria Deliberazione n. 14/2015 ha provveduto alla ripar-

tizione ed assegnazione nell'annualità 2015 a favore delle Amministrazioni centrali e regionali di risorse relative agli anni 2013 e 2014.

Alla Regione Puglia, con detta Deliberazione n. 14/2015, il CIPE ha assegnato le somme di Euro 213.847,00 per l'anno 2013 e di Euro 205.827,00 per l'anno 2014, per un totale pari ad Euro **419.674,00** per il finanziamento delle attività 2013-2014 del NVVIP della Puglia.

Al fine di addivenire con l'esatta imputazione e consentire l'erogazione dei fondi per le finalità per le quali sono stati assegnati dal CIPE, occorre procedere all'iscrizione in bilancio delle dotazioni finanziarie dei capitoli di entrata e di uscita, relative alle suddette assegnazioni vincolate, ammontati ad Euro **419.674,00**

Per effetto di quanto sopra, si propone di apportare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 45 del 30.12.2013 e dell'art. 42 della L.R. n. 28 del 16.11.2001, le opportune variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della Regione Puglia, in relazione alla predetta assegnazione statale del CIPE in materia di Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

1) Accertamento di maggiori entrate

Accertamento di maggiori entrate le risorse da iscrivere nel Bilancio Regionale 2015 - Parte SPESA che trovano copertura con lo stanziamento da iscrivere nel Bilancio 2015 - Parte ENTRATA. Le somme sono accertate giusta Deliberazione n.

14/2015 con cui il CIPE ha provveduto alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Amministrazioni centrali e regionali di risorse per lo svolgimento delle attività istituzionali del NVVIP. Detto documento costituisce titolo giuridico che supporta il credito oggetto della richiesta di accertamento contabile ai sensi di quanto previsto al punto 3.6 c) del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 s.m.i, concernente le modalità di accertamento delle entrate correlate a "contributi a rendicontazione" da parte dell'Amministrazione statale.

2) Spacchettamento dei seguenti capitoli di spesa:

CNI 1082052 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 7, L. 144 DEL 17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETO L. DEL 31/12/1999. Collaborazioni coordinate e a progetto". UPB 2.9.6 - Missione e Programma 01.12 - Codifica da Piano dei Conti finanziario: U. 1.03.02.12.003

CNI 1082053 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 7, L. 144 DEL 17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETO L. DEL 31/12/1999. Contributi sociali a carico dell'ente" UPB 2.9.6 - Missione e Programma 01.12 - Codifica da Piano dei Conti finanziario: U.1.01.02.01.000

collegati al capitolo originario 1082055 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 7, L. 144 DEL 17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETO L. DEL 31/12/1999 ". UPB 2.9.6 - Missione e Programma 01.12 - Codifica da Piano dei Conti finanziario: U.1.03.02.10.002.

2) Apportare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 14 della L.R. 53/2014, le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2015 in termini di competenza e di cassa di seguito riportata:

VARIAZIONE IN AUMENTO

Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2015, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione sull'armonizzazione contabile e relativi principi contabili:

PARTE I - ENTRATA (Assegnazione Statali a destinazione vincolata)

- Variazione in aumento

UPB 2.1.22

Cap. 2038055 ASSEGNAZIONE STATALE (U.P.B. 2.1.22) PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 7, L. 144 DEL 17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETO L. DEL 31/12/1999

Codifica da piano dei conti integrato E.2.01.01.01.000

Competenza	+ euro 419.674,00
Cassa	+ euro 419.674,00

Si attesta che l'importo di euro 419.674,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo, ed è esigibile come di seguito indicato:

Importo totale	€ 419.674,00
Esercizio n	€ 419.674,00
Esercizio n+1	€ _____
Esercizio n+2	€ _____
Oltre, specificare singole annualità	€ _____

Debitore: Presidenza del Consiglio dei Ministri

PARTE II - USCITA (Assegnazione Statali a destinazione vincolata)

- Variazione in aumento:

Cap. 1082055 SPESE PER L'ATTUAZIONE (U.P.B. 2.9.6) DELL'ART. 1, COMMA 7, L. 144 DEL 17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETO L. DEL 31/12/1999

Unità Previsionale di Base (U.P.B.): 2.9.6

Bilancio Vincolato

Titolo 1: Spese Correnti

Missione e Programma: 01.12

Codifica da Piano dei Conti Integrato: U.1.03.02.10.002

Competenza	+ euro 302.992,00
Cassa	+ euro 302.992,00

CNI 1082052 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 7, L. 144 DEL 17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETO L. DEL 31/12/1999. Collaborazioni coordinate e a progetto". UPB 2.9.6 - Missione e Programma 01.12 - Codifica da Piano dei Conti finanziario: U. 1.03.02.12.003

Competenza	+ euro 90.000,00
Cassa	+ euro 90.000,00

CNI 1082053 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 7, L. 144 DEL 17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETO L. DEL 31/12/1999. Contributi sociali a carico dell'ente" UPB 2.9.6 - Missione e Programma 01.12 - Codifica da Piano dei Conti finanziario: U.1.01.02.01.000

Competenza	+ euro 19.032,00
Cassa	+ euro 19.032,00

Cap. 1082058 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 7 L. 144 DEL 17/05/1999 - NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI. DECRETO DEL 31/12/1999" - spese per il pagamento dell'imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

Unità Previsionale di Base (U.P.B.): 2.9.6

Bilancio Vincolato

Missione e Programma: 01.12

Codifica da Piano dei Conti Integrato:

U.1.02.01.01.000

Competenza + euro **7.650,00**

Cassa + euro **7.650,00**

La presente variazione di bilancio è proposta nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui al comma 463 dell'articolo unico della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e delle disposizioni contenute nella D.G.R. n° 841 del 23/04/2015.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. a)

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnico-Amministrativa NVVIP, confermata dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale

Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2) di operare le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa, sul versante dell'entrata

e della spesa, al bilancio di previsione 2015 secondo quanto previsto nella sezione degli adempimenti contabili;

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1395

L.r. n. 28/2001, art. 42, comma 1. Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017 della Regione Puglia. Istituzione Capitolo di entrata e relativa UPB e Capitolo di spesa: L.r. 1 agosto 2014, n.34 "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali".

Il Presidente della Giunta Regionale on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata da Responsabile A.P. "Governance del Sistema delle Autonomie Locali" e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Enti Locali, riferisce.

La legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 "Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali" in attuazione della legislazione nazionale sull'esercizio associato delle funzioni comunali, promuove il massimo grado di integrazione tra i comuni, incentiva l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi tra i comuni, disciplina l'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni di piccole dimensioni demografiche, favorisce, in particolare, la fusione di comuni, lo sviluppo delle Unioni di comuni e le convenzioni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti.

Con l'adozione della citata L.r. n.34/2014 il processo concertativo intrapreso dalla Regione Puglia in ordine all'incentivazione delle politiche associative è risultato conforme alle intese sancite dalla Conferenza Unificata con atto n.936 del 1° marzo

2006, art.4 dettate per la partecipazione al riparto e alla gestione delle risorse statali destinate, per l'anno di riferimento, al finanziamento degli enti risultanti dalla fusione dei Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.

La Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2015 ha individuato le Regioni alle quali sono state assegnate le risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale; tra le altre è ricompresa la Regione Puglia per la quale è stato disposto un contributo per l'anno 2015 pari ad € 1.886.628,63.

Il Bilancio di previsione dalla Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con la l.r. 23 dicembre 2014, n. 53 non ha previsto l'istituzione di appositi capitoli su cui appostare le risorse destinate all'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni.

Conseguentemente si rende necessario, ai sensi del comma 1, art. 42 della L.r. n.28/01 ss.mm.ii., apportare le opportune variazioni al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, istituendo i capitoli di entrata nella U.P.B. 2.1.47 e di spesa nella U.P.B. 08.02.01:

Copertura finanziaria di cui alla L.r. n. 28/2001 ss.mm. e ii e D.lgs. n.118/2011 ss.mm. e ii.

La presente deliberazione comporta variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa.

VARIAZIONE DI BILANCIO

Parte Entrata in termini di competenza e cassa

Variazione in aumento

U.P.B. di nuova istituzione materia di Enti Locali".
"Assegnazioni in Capitolo di entrata di nuova istituzione denominato: "Trasferimenti correnti da Ministero dell'Interno: Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 - Contributo unione 2015 - L.r. n. 34/2014" = € 1.886.628,63.

Classificazione Piano dei Conti Finanziario E 2.01.01.01.001

SIOPE 2116 "Altri trasferimenti correnti da Stato".
Si attesta che l'importo di euro € 1.886.628,63 corrisponde all'accreditamento di risorse assegnate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni, Direzione Centrale Finanza Locale, Ufficio interno - per l'attuazione delle Politiche dell'Associazionismo.

Le somme trovano copertura con provvisorio di entrata n.2046 del 20.05.2015 del Banco di Napoli S.p.A. che in qualità di Tesoriere Regionale ha richiesto l'emissione della relativa reversale di incasso.

Parte Spesa in termini di competenza e cassa

Variazione in aumento

U.P.B. 08.02.01

Capitolo di spesa di nuova istituzione 1760 denominato: "Contributi ai comuni per l'esercizio associato di compiti e funzioni - L.r. n. 34/2014" = € **1.886.628,63.**

Missione 18

Programma 01

Classificazione Piano dei Conti Finanziario 1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unione dei Comuni

SIOPE 1536 "Altri trasferimenti correnti a Unione dei Comuni".

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 4, lett. k) della L.r. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;

2. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;

3. di operare le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione

2015 come indicato nella sezione copertura finanziaria;

4. di demandare al Servizio Ragioneria le regolizzazioni contabili di cui al presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1396

Prelevamento dal capitolo 1110010 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" ed impinguamento dei capitoli 1121052 e 1122074 per il pagamento della rata in scadenza il 06/08/2015 in favore di Deutsche Bank AG London e Merrill Lynch International Bank Limited (MLIB) Dublin per il prestito obbligazionario regionale di € 870 MLN. Ruoli di spesa n. 234 e n. 239.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Debito e Rendicontazione, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria riferisce:

Premesso che:

In data 6 febbraio 2003 la Regione Puglia procedette all'emissione di un prestito obbligazionario per un importo nominale di € 600 MLN (per ripiano disavanzi sanitari 2000 e pregressi) quotato presso la borsa di Lussemburgo per il cui collocamento la Merrill Lynch International venne nominata quale Arranger e Lead Manager.

In data 6 febbraio 2004 la Regione Puglia procedette all'emissione di una seconda tranche del prestito obbligazionario per un importo nominale di € 270 MLN (per rifinanziamento mutuo Crediop).

Il 28 gennaio 2004 la Regione Puglia, la Merrill Lynch International e la Merrill Lynch Capital Mar-

kets Bank Limited stipularono un nuovo Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund dell'importo complessivo di Euro 870 MLN, pari alla somma delle due emissioni, iscritte in bilancio nei ruoli di spesa n. 234 e 239, con scadenza 6 febbraio 2023.

In base al contratto:

- Merrill Lynch si impegna a versare semestralmente un tasso semestrale variabile pari all'euribor 6 mesi +0,40% sul capitale nozionale di 870 MLN;
- La Regione Puglia si impegna a pagare a sua volta a Merrill Lynch un tasso fisso pari al 5,09 sul capitale nozionale residuo, ammortizzato linearmente, nell'ipotesi che il tasso Euribor 6 mesi si mantenga sotto le "barriere" del 5,15% (fino al 6 agosto 2012) e del 5,45% successivamente. Nel caso di superamento delle sopraccitate "barriere", la quota interessi verrebbe calcolata su un tasso pari all'Euribor 6 mesi +0.35%;
- Le quote capitali vengono versate in un conto indisponibile per la Regione Puglia (Sinking fund).

CONSIDERATO che il Servizio Bilancio e Ragioneria deve provvedere il 06/08/2015 al pagamento di complessivi € 28.833.633,33, di cui € 22.105.263,16 per quote capitali da versare al Sinking fund ed € 6.728.370,17 per differenziali interessi su Swap in favore di Merrill Lynch ed € 2.322.900,00 per interessi sul prestito obbligazionario in favore di Deutsche Bank AG London;

CHE per il pagamento degli interessi sul prestito obbligazionario e sul collegato contratto derivato sono stati previsti in bilancio, a valere sui capitoli 1121051, 1122071, 1121052 e 1122074, stanziamenti complessivamente sufficienti per l'anno 2015, pari a € 18.827.642,10 che, tuttavia, richiedono variazioni compensative tra gli stessi, per effetto dell'oscillazione del tasso euribor a 6m che agisce in senso opposto sulla misura degli interessi sul debito rispetto ai differenziali interessi sul derivato a parità di esborso complessivo;

VISTO il comma 2, dell'art. 42 della legge regionale 28/2001 in base al quale la Giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria;

VISTO l'art. 49 della L.R. 28/2001 e s.m.i. "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" che consente il prelievo delle somme necessarie ad integrare gli stanziamenti di competenza e cassa delle U.P.B. riguardanti spese a carattere obbligatorio che si rivelino insufficienti;

VISTO che il capitolo 1110010 del bilancio 2015 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art. 49, L.R. n. 28/2001)" presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con legge regionale n. 53 del 23 dicembre 2014;

RITENUTO di dover procedere per quanto innanzi evidenziato, al fine di consentire l'adozione della determinazione dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della rata in scadenza il 06/08/2015 del prestito obbligazionario sopra riportato in favore di Merrill Lynch e Deutsche Bank AG London, al prelievo dal capitolo 1110010 UPB 6.2.1 che presenta sufficiente disponibilità della somma di € 744.626,00 da destinare all'impingamento dei capitoli 1121052 (€ 513.535,17) e 1122074 (€231.090,83) entrambi collocati nella U.P.B. 6.2.3., come riportato nella seguente sezione:

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Esercizio finanziario 2015 - U.P.B 6.2.3

Capitolo 1121052 "Contratto di interest rate swap stipulato con Merrill Lynch relativo al sottostante prestito obbligazionario di € 600 milioni. Flussi differenziali netti di interessi in uscita su swap di tasso" + € 513.535,17

Missione 13, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 07; Conto finanziario U.1.07.06.01.001 "Flussi periodici netti in uscita"

Capitolo 1122074 "Contratto di interest rate swap stipulato con Merrill Lynch relativo al sottostante prestito obbligazionario di € 270 milioni. Flussi differenziali netti di interessi in uscita su swap di tasso" + € 231.090,83

Missione 50, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 07;

Conto finanziario U.1.07.06.01.001 "Flussi periodici netti in uscita"

Totale + € 744.626,00

Esercizio finanziario 2015 - U.P.B 6.2.1

Capitolo 1110010 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (Art. 49, l.r. 28/2001)".
- € 744.626,00

Missione 20, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 10; Conto finanziario U.1.10.01.01.001 "Fondi di riserva"

Le suddette variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, comportano integrazioni sui capitoli 1121052 e 1122074, rispettivamente, per € 513.535,17 ed € 231.090,83

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k), della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia, Assessore al Bilancio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Debito e Rendicontazione e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

2. di approvare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110010 del bilancio 2015 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" della somma di € 744.626,000 e la contestuale iscrizione sui capitoli di spesa 1121052 e 1122074, rispettivamente, di € 513.535,17 e di € 231.090,83;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1397

Concorso delle regioni a statuto ordinario al contenimento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2015. Articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Quinto provvedimento.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio e dall'Ufficio Entrate, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - commi da 460 a 478 dell'unico articolo - ridefinisce le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario con riferimento agli esercizi 2015 e successivi concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, ai sensi del comma 463 le regioni:
"Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;*
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di*

ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati".

Con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della regione Puglia.

Il comma 7 dell'articolo 4 della predetta legge regionale autorizza la Giunta regionale a stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno ed al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 qualora necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della regione Puglia dalle norme statali.

Con deliberazione 23 aprile 2015, n. 841, la Giunta regionale ha emanato indirizzi generali finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2015 che fosse coerente con il perseguimento del rispetto dei saldi finanziari di cui al citato comma 463, articolo unico, della legge n. 190/2014.

Al punto 3 del deliberato della predetta deliberazione, la Giunta regionale ha stabilito che, con riferimento ai dati di entrata e di spesa rilevati alla data del 30 giugno 2015 si provvederà, in relazione alla effettiva realizzazione dei flussi di entrata ed all'eventuale esito del procedimento di revoca della interruzione dei pagamenti sul programma operativo FESR 2007-2013 adottato dalla Commissione europea, all'aggiornamento dei dati di previsione ed alla formulazione, con nuova deliberazione, di ulteriori specifici indirizzi in ordine alla destinazione degli eventuali spazi finanziari che si manifestino disponibili.

Nelle more della attivazione e della conclusione del predetto procedimento di verifica, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di spesa si rende necessario ripartire tra le aree di coordinamento e strutture autonome limitati spazi finanziari, ai fini del pareggio di bilancio, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa.

In relazione inoltre all'avanzamento temporale della gestione, si rende necessario elevare dal 40% al 70% la percentuale di spesa autorizzata con riferimento ai capitoli elencati nell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 841/2015 facendo comunque salve le maggiori autorizzazioni già concesse con precedenti deliberazioni. Nell'ambito delle spese di funzionamento, in relazione alla natura delle stesse, sono da autorizzare per l'intero importo indicato nel predetto allegato "A" le spese relative ai capitoli 3480, 3482 e 3660 della Upb 06.05.01.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto di indirizzo alle strutture regionali in ordine alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2015.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 la presentedeliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2015 ed al perseguimento del rispetto dei saldi finanziari di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 190/2014 per lo stesso anno.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio, dal dirigente dell'Ufficio Entrate e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al

Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

2. di autorizzare, in relazione ai vincoli di cui al comma 463, articolo unico, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. pareggio di bilancio), impegni e pagamenti nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascuna area di coordinamento/struttura autonoma come indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento. Ciascuna area di coordinamento/struttura autonoma provvede, con proprio provvedimento, al riparto degli stessi tra le strutture dipendenti. Con riferimento alle autorizzazioni di competenza le strutture regionali dovranno prioritariamente destinare le disponibilità concesse per il finanziamento di interventi tesi al contrasto della povertà e al disagio sociale, al sostegno dell'occupazione, in particolare giovanile, al diritto allo studio ed all'istruzione universitaria, alla mobilità, ecc.

3. di autorizzare la spesa dei capitoli elencati nell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2015, n. 841 nel limite del 70% degli importi ivi indicati. Sono fatte salve le maggiori autorizzazioni già concesse con precedenti deliberazioni. Sono inoltre autorizzate per l'intero importo indicato nel predetto allegato "A" le spese relative ai capitoli 3480, 3482 e 3660 della Upb 06.05.01.

4. di formulare indirizzo alle strutture regionali, al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l'accumulo di residui passivi, di sostenere in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà provvedersi all'impegno delle spese solo in corrispondenza dell'avvenuta attribuzione delle autorizzazioni di competenza e di cassa acchè sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia.

6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1 ALLA DGR N. _____ /2015			
AREA	DECLARATORIA	COMPETENZA	CASSA
AREA 0	Strutture Autonome	500.000,00	500.000,00
AREA 1	Area Politiche per lo Sviluppo Rurale	4.000.000,00	1.500.000,00
AREA 2	Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione	4.000.000,00	1.500.000,00
AREA 3	Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana	4.000.000,00	1.500.000,00
AREA 4	Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	4.000.000,00	1.500.000,00
AREA 5	Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità	4.000.000,00	1.500.000,00
AREA 6	Area Finanza e Controlli	1.000.000,00	1.000.000,00
AREA 8	Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione	250.000,00	300.000,00
AREA 9	Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche	4.000.000,00	1.500.000,00
TOTALE		25.750.000,00	10.800.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1398

Legge regionale 5/2/2013 n. 4 - Alienazione bene ex O.N.C. di cui alla deliberazione n. 1601 del 23.10.2006.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla sede provinciale di Foggia del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

con D.P.R. 31 marzo 1979 "Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti (ONC)", all'art. 1 è stato stabilito che: "I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma¹⁰ del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616";

la suddetta tabella A comprende, tra l'altro, H cosiddetto fondo M.A.F. (Ministero Agricoltura e Foreste) denominato "Montegrosso" in agro del Comune di Andria;

la quota 144 del suindicato fondo, riportata al Catasto Terreni di Andria al foglio 132 particella 601 e 306 rispettivamente di ha. 4.00.03 e ha. 1.29.11, con Atto notarile del 16/07/1947 (registrato ad Andria il 4 agosto 1947 al n. 123 mod. 1 vol. 141 atti Pubblici) fu concessa dall'ex ONC, con impegno di vendere e trasferire, al sig. Novelli Vincenzo (fu Savino);

con delibera n.1601 del 23.10.2006 la Giunta regionale ha autorizzato l'alienazione della quota 144 in questione agli eredi del suddetto concessionario, signori Acquaviva Michele (nato il 27/10/1946), Acquaviva Vincenzo (nato a 12/09/1949), Acquaviva Cristina (nata il 15/09/1951) e Acquaviva Riccardo (nato il 10/02/1956);

con contratto di compravendita datato 15.12.2006, (reg. a Barletta in data 11 gennaio 2007 al n. 181 e trascritto alla Conservatoria dei registri di Trani al n. 752/529 in data 12 gennaio 2007), la quota 144 è stata definitivamente trasferita agli aventi diritto innanzi citati (eredi);

con lettera datata 07.04.2014, i richiamati signori Acquaviva hanno fatto presente che nell'atto di vendita, per mero errore, non è stata compresa la casa colonica, nonostante fosse già esistente al momento della sottoscrizione del rogito, come, peraltro, lo era ancor prima, in quanto anch'essa oggetto dell'originaria concessione;

la casa colonica insiste su terreno di sedime derivato dal frazionamento della suddetta particella 601, e, pertanto, già interamente di proprietà degli interessati, per cui alla Regione residua esclusivamente la proprietà superficiale;

infatti, il fabbricato oggetto del presente provvedimento è attualmente identificato al Catasto Fabbricati di Andria al foglio 132 - particella 1007- sub. 1 - cat. F/2 (unita collabenti), in ditta "Regione Puglia proprietaria superficiale per 1/1 e i sig. Acquaviva proprietari per l'area in regime di comunione beni".

Accertato che effettivamente il fabbricato rurale in questione era parte integrante del compendio immobiliare oggetto di trasferimento, in quanto costitutivo dell'originario atto di concessione.

Evidenziato che:

- il prezzo di vendita del compendio immobiliare è stato determinato dal Ministero del Tesoro che, con nota 49756 del 3/5/2006, nel comunicare alla Regione l'avvenuto saldo dell'intera somma da parte del sigg. Acquaviva, autorizzava il suo trasferimento di proprietà;
- pertanto, si può affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, considerata la preesistenza del fabbricato, che il prezzo così come stabilito e corrisposto, comprendesse anche l'acquisto dello stesso immobile, formalmente non avvenuto solo ed esclusivamente per mero errore del rogito notarile, così da risultare la Regione Puglia ancora proprietaria superficiale;
- diversamente opinando, il mantenimento, da parte dell'Amministrazione, della sola proprietà superficiale di un fabbricato rurale ubicato nell'ambito di una piccola azienda agricola privata, sarebbe un'ipotesi oltremodo irragionevole e priva di qualsiasi convenienza pratica.

Rilevato che per sanare la situazione giuridica prefigurata, occorre procedere alla sottoscrizione di

un ulteriore atto notarile, integrativo dell'originario rogito, e riguardante esclusivamente il passaggio della proprietà superficaria del solo fabbricato dalla Regione ai sigg. Acquaviva.

Precisato che il trasferimento non comporta alcuna transazione economica, avendo gli interessati, come innanzi riferito, già corrisposto l'intera somma per l'acquisto del compendio immobiliare nella sua reale e complessiva consistenza (terreni più fabbricato rurale).

In relazione a quanto innanzi espresso, con il presente atto l'Assessore referente propone alla Giunta regionale di:

- confermare l'autorizzazione al trasferimento della proprietà superficaria del cespite in premessa identificato, già disposta con precedente atto deliberativo n. 1601 del 23.10.2006.
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto integrativo dell'originario rogito notarile di trasferimento, da stipularsi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi attualmente l'immobile;
- dare atto che tutte le spese connesse al trasferimento di proprietà (catastali, notarili, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico dei soggetti acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che dal trasferimento non deriva alcun introito a favore della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell'art. 22 della L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del presente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nel modo di legge;

DELIBERA

- di confermare l'autorizzazione al trasferimento, già disposta con delibera di Giunta regionale n.1601 del 23/10/2006, della proprietà superficaria, in favore degli aventi diritto (eredi Acquaviva), del cespite identificato al Catasto Fabbricati di Andria al foglio 132 - particella 1007 - sub. 1 - cat. F/2 (unità collabenti), in ditta "Regione Puglia proprietaria superficaria per 1/1 e i sigg. Acquaviva proprietari per l'area in regime di comunione";
- nominare il dirigente pro tempore del Servizio Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco (18/09/1953), quale rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto integrativo dell'originario rogito notarile di trasferimento, da stipularsi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi attualmente l'immobile;
- dare atto che tutte le spese connesse al trasferimento di proprietà (catastali, notarili, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico del soggetti acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che dal trasferimento non deriva alcun introito a favore della Regione Puglia.
- di disporre la pubblicazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1399

Determinazioni in merito ad alcuni rapporti costituiti tra Regione Puglia ed InnovaPuglia s.p.a. in ambito P.O. FSE.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE, Dott.ssa Giulia Campaniello, d'intesa con il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, Dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto segue:

1) InnovaPuglia s.p.a., Società a capitale interamente regionale, svolge, in base al suo statuto, compiti e funzioni di supporto tecnico alla PA Regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT, nonché di supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione.

Con la Deliberazione n. 1404 del 4 luglio 2014, questa Giunta ha approvato nuovo schema di convenzione destinato a regolare secondo modalità univoche tutti i rapporti costituiti o costituendi con InnovaPuglia, convenzione poi in effetti sottoscritta dalle parti in data 11 luglio 2014.

In attuazione della Deliberazione n. 1404/2014, l'Area per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione, con Determinazione n. 10 del 9 settembre 2014, ha inoltre provveduto ad adottare alcune misure necessarie ad assicurare la conformità dei progetti in corso alle modalità stabilite nella nuova Convenzione sottoscritta, contestualmente operando la richiesta ricognizione dei progetti in corso con InnovaPuglia.

Da tale ricognizione è risultato che il Servizio Autorità di Gestione PO FSE ha in corso di svolgimento e/o consuntivazione interventi realizzati in collaborazione con InnovaPuglia quale Ente in house della Regione, discendenti dalla Deliberazione di Giunta n. 751/2009.

Questa Giunta, quindi, con la Deliberazione n. 25 del 2015 ha disposto la prosecuzione, da parte di InnovaPuglia, sino a conclusione, degli interventi in corso in ambito FSE, in conformità alle previsioni tutte contenute nella nuova Convenzione quadro sottoscritta in data 11 luglio 2014.

2) Con particolare riferimento ad uno degli inter-

venti ancora in corso, ovvero il progetto denominato MIR 2007-2013 ("Sviluppo, conduzione e manutenzione del sistema MIR 2007-2013", rep. 010711 del 6/10/2009), la seconda fase del quale è destinata a concludersi il 31 dicembre 2015, la stessa predetta Deliberazione di questa Giunta ha ravvisato la necessità di sottoscrivere con InnovaPuglia s.p.a. apposito atto integrativo del progetto in essere, in funzione della necessaria rimodulazione dello stesso in aderenza al mutato quadro operativo di riferimento.

InnovaPuglia s.p.a., previ gli opportuni incontri di ordine tecnico con i referenti del competente Servizio Autorità di Gestione PO FSE, ha presentato a tale Servizio nuovo Piano Operativo, in rimodulazione, relativo al progetto suindicato (ora, per esteso, denominato "Sistema di monitoraggio e valutazione degli impatti delle politiche di sviluppo regionale - FSE [MIR2007-2013]"), con termine finale individuato al 31 luglio 2015.

Tale piano, in conformità, in particolare, con il disposto dell'art. 12 della Convenzione quadro, contiene tra l'altro la rimodulazione del quadro economico previsionale: per il periodo sino al 31 dicembre 2013, sulla base dei costi consolidati alla data detta, secondo i termini ed i parametri contenuti nell'Allegato B della Convenzione medesima; per il periodo successivo, secondo gli appositi termini e parametri contenuti nell'Allegato A della stessa Convenzione.

Sempre in coerenza con le predette disposizioni, lo stesso Piano prevede una limitata componente differenziale di oneri, relativi in particolare ai costi effettivi del personale ed alle spese generali, da porsi a carico del bilancio ordinario, per un valore complessivo stimato, per l'intero periodo detto, pari ad € 75.998,09.

3) Situazione sotto tale ultimo profilo analoga si presenta con riferimento ad altri progetti in ambito FSE affidati dalla Regione ad InnovaPuglia - già definiti o ancora in corso di svolgimento - per i quali anche sussiste una componente strutturale di oneri non sostenibile con le risorse del POR e quindi da porsi a carico del bilancio ordinario.

Si tratta più esattamente dei progetti individuati nella sotto estesa tabella, nella quale anche vengono indicati i rispettivi dati di riferimento (ivi compresi quelli relativi al progetto già sopra menzionato - rif. nota di InnovaPuglia prot. n.150417002 del 17/04/2015).

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Proroga	Impono Iva inclusa	Rendicontato a Tariffa	Rendicontato Costi UE	Da Rendicontare a Tariffa	Da Rendicontare Costi UE	Quota a Carico Regionale
Sviluppo, conduzione e manutenzione sistema MIR 2007-2013- Codice INP011/2009 - P.O. FSE	01-feb-09	31-dic-10	30-giu-11	817.836,60	817.836,60	674.004,38			143.832,22
Ritorno al Futuro 1	07-gen-09	31-dic-09		122.440,00			122.440,00	84.140,64	38.299,36
POR 2007-2013, Asse IV - Capitale Umano: Avviso n. 18/2009 Ritorno al Futuro - Assistenza Tecnica	28-feb-10	31-dic-10		44.866,32			44.866,32	30.957,76	13.908,56
Sperimentazione del sistema di gestione digitale di supporto all'attuazione, realizzazione e monitoraggio dei diversi interventi previsti nel Piano straordinario per il lavoro in Puglia - 2011	01-feb-11	31-dic-12	31-dic-13	1.195.287,00	1.195.502,26	932.361,76			262.925,24
Sperimentazione del sistema di gestione digitale dei procedimenti amministrativi connessi al Fondo Sociale Europeo - periodo 2007/2013 - FOSED	01-giu-12	30-ott-15		4.846.423,18	1.667.825,12	1.321.136,28	3.178.598,06	2.928.598,06	596.688,84
Sistema di monitoraggio e valutazione degli impatti delle politiche di sviluppo regionale- FSE (MIR2007-2013)	01-lug-11	31-dic-15		903.743,07	444.319,72	384.071,87	459.423,35	15.750,24	75.998,09
									1.131.652,31

Inoltre, al fine di procedere alla predisposizione di una convenzione integrativa con InnovaPuglia per la "gestione telematica dei procedimenti amministrativi afferenti alla gestione del Fondo Sociale Europeo", per i seguenti ambiti di rilievo:

- Accreditamento per i servizio per il Lavoro;
- Interventi di contrasto alla dispersione scolastica ed inclusione sociale;
- Interventi formativi attuati attraverso i "voucher" o le "borse di studio";
- Interventi formativi e di accompagnamento al lavoro in favore di occupati, disoccupati e inoccupati;

con nota prot. n. A00_AdGFSE-0012353 del 11/06/2015 e stata segnalata ad InnovaPuglia la necessita di estendere i servizi di:

1. assistenza alle procedure telematiche e di help desk utenti specificamente dedicati alla gestione delle informazioni relative al bandi telematici di prossima emanazione.
2. Supporto al processo di dematerializzazione dei procedimenti interni all'amministrazione.

InnovaPuglia, con nota prot. n. 150611013 del 11/06/2015 (acquisita agli atti del Servizio con nota prot. n. A00_AdGFSE-0012413 del 11/06/2015) ha riscontrato tale richiesta per un valore complessivo di € 170.000,00.

4) Occorre dunque autorizzare il Servizio Autorità di Gestione PO FSE ad assumere gli atti di impegno e di spesa, a valere sul bilancio ordinario, necessari

a far fronte agli oneri suindicati, pari complessivamente ad € 1.131.652,31 + 170.000,00 = € 1.301.652,31, previa sottoscrizione con InnovaPuglia s.p.a., con riferimento al progetto "Sistema di monitoraggio e valutazione degli impatti delle politiche di sviluppo regionale - FSE [MR2007-20131" e al progetto di "gestione telematica dei procedimenti amministrativi afferenti alla gestione del FSE", di apposito atto integrativo - così come previsto nella già citata Deliberazione n. 25 del 2015 - per la formalizzazione dell'accordo circa l'adozione del Piano Operativo in rimodulazione dinanzi menzionato.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore, propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di autorizzare il Servizio Autorità di Gestione PO FSE, ferma ogni altra precedente autorizzazione, ad operare, ai fini indicati in premessa, attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, nel limite massimo € 1.301.652,31, previa sottoscrizione con InnovaPuglia s.p.a., con riferimento al progetto "Sistema di monitoraggio e valutazione degli impatti delle politiche di sviluppo regionale - FSE [MIR2007-20131" e al progetto di "gestione telematica dei procedimenti amministrativi afferenti alla gestione del FSE", di apposito atto integrativo sempre in premessa indicato.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Spacchettamento del seguente capitolo:

CNI 1151001 "SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 - ASSE I SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (QUOTA REGIONE) E PER I SERVIZI INFORMATIVI REGIONALI!. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETA' IN HOUSE"
UPB 2.9.9

Missione e Programma: 14.05

Codifica da Piano dei conti finanziario:
U.2.03.03.01.001

collegato al capitolo originario 1151000 "SPESE PER LIATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 - ASSE I SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (QUOTA REGIONE) E PER I SERVIZI INFORMATIVI REGIONALI."

UPB 2.9.9

Missione e Programma: 14.05

Codifica da Piano dei conti finanziario:
U.2.04.23.03.000

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto pan i complessivamente a 1.301.652,31 si provvederà con le risorse da iscrivere nel Bilancio Regionale 2015 - Parte SPESA che trovano copertura con lo stanziamento come di seguito riportato:

Reiscrizione sulla competenza e cassa del bilancio 2015 di Economie Vincolate anno di formazione 2011 del capitolo 1151000 "originario 1151000 "SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 - ASSE I SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (QUOTA REGIONE) E PER 1 SERVIZI INFORMATIVI REGIONALI."

Missione e Programma 14.05.

Codifica da Piano dei Conti finanziario:
U.2.04.23.03.000

mediante prelievo dal Fondo delle Economie Vincolate e reiscrizione sul capitolo

CNI 1151001 "SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 - ASSE I SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (QUOTA REGIONE) E PER I SERVIZI INFORMATIVI REGIONALI!. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETA' IN HOUSE"

UPB 2.9.9

Missione e Programma: 14.05

Codifica da Piano dei conti finanziario:
U.2.03.03.01.001 per € 1.301.652,31

La reiscrizione delle economie vincolate b conforme all'art. 42 comma 6 bis della L.R. n. 28/2001.

La presente variazione di bilancio e proposta nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui al comma 463 dell'articolo unico della L. 190/2014 (Legge di stabilita 2015) e delle disposizioni contenute nella D.G.R. n° 841 del 23/04/2015

Al prelievo, iscrizione ed impegno di spesa, provvederà entro il corrente esercizio, il Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, ferma ogni altra precedente autorizzazione, ad operare, ai fini indicati in premessa, attraverso propri provvedimenti, nel limite massimo di € 1.301.652,31, previa sottoscrizione, dell'atto integrativo sempre in premessa indicato.

L'Assessore relatore, Alba Sasso, di concerto con la Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, Giulia Campaniello, e con il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, Dott. Pasquale Orlando, sulla base de/le risultanze istruttorie, propone alio Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di operare la variazione compensativa al bilancio regionale prevista dalla I.R. n. 28/2001 e ss.m.ii. per rendere disponibili, secondo quanto previsto

dalla circolare n. 8 del 12/05/2015 del Servizio Bilancio e Ragioneria, l'importo di € 1.301.652,31 sul capitolo di spesa CNI 1151001 "SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 - ASSE I SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (QUOTA REGIONE) E PER I SERVIZI INFORMATIVI REGIONALI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE " UPB 2.9.9 Missione e Programma: 14.05 Codifica da Piano dei conti finanziario: U.2.03.03.01.001 collegato al capitolo originario 1151000 "SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 - ASSE I SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (QUOTA REGIONE) E PER I SERVIZI INFORMATIVI REGIONALI." UPB 2.9.9 Missione e Programma: 14.05 Codifica da Piano dei conti finanziario: U.2.04.23.03.000

- di autorizzare il Servizio Autorità di Gestione PO FSE, ferma ogni altra precedente autorizzazione, ad operare, ai fini indicati in premessa, attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento, nel limite massimo di € 1.301.652,31, previa sottoscrizione, con riferimento al progetto "Sistema di monitoraggio e valutazione degli impatti delle politiche di sviluppo regionale - FSE MR2007-2013 1" e al progetto di "gestione telematica dei procedimenti amministrativi afferenti alla gestione del FSE", dell'atto integrativo sempre in premessa indicato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1400

L.R. n. 28 del 16.11.2001, Art. 42, 2° comma - Variazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 per compensazione tra il capitolo 511080 e il capitolo 511017 afferenti la stessa U.P.B. 09.01.04.

L'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità,

Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL e ai Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Esproprio e Contenziosi LL. PP., dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e dal Direttore di Area Ing. Antonello Antonicelli riferisce quanto segue:

A seguito della realizzazione della strada regionale n. 6 risultano essere stati causati dei danni ad un fondo di proprietà della signora Intraversato da Canosa di Puglia per cui la stessa ha avanzato richieste di risarcimento.

di fatto tra la Regione Puglia e la predetta Signora si è instaurato un contenzioso e, precisamente

- 1) Cont. n. 786/10/CA - FR - Tribunale di Canosa - Intraversato Nunzia / Regione Puglia - Risarcimento danni. Nuova strada regionale n. 6 ad un fondo rustico causati dalla realizzazione della S. R. n. 6 - 1° lotto -

Su richiesta del Servizio regionale ai LL. PP. l'Ufficio di Coordinamento SS. TT. PP., espletate le necessarie indagini ed i necessari accertamenti, con relazione in data 27.10.2010 prot. n. 94988, comunicava che, effettivamente, in caso di abbondanti precipitazioni meteoriche ed in considerazione della pendenza e della natura delle carreggiate stradali confinanti con il fondo rustico della Signora Intraversato viene a crearsi un canale naturale di deflusso lungo le medesime sedi stradali che, in assenza di alcuna opera di regimentazione delle acque, determina l'allagamento ed il conseguente ristagno di acqua del fondo in questione con compromissione delle coltivazioni presenti.

Vista la situazione di fatto come riferita dal predetto Ufficio, il Servizio regionale ai LL. PP., già in data 08.11.2010 con nota prot. n. 97483, non ravvisando ragioni di opportunità di resistere nel giudizio proponeva una soluzione bonaria della controversia atteso che accanto alla responsabilità della Regione, risultavano appalesate anche quelle della Provincia di Bari e ciò in ordine alla carente manutenzione.

Infatti veniva chiamata in causa la Provincia di

Bari per la ipotizzata corresponsabilità nei danni causati al fondo della Sign.ra Intraversato nella misura rispettivamente del 70% per l'Ente Regione e del 30% per l'Ente Provincia di Bari. Successivamente la provincia si costituiva nel giudizio eccedendo la propria legittimazione passiva;

Da parte del Servizio regionale ai LL. PP., con più note in atti venne proposta una soluzione bonaria della controversia, nella misura sopra prospettata. Senonchè da parte del GOT del Tribunale di Trani veniva nominata apposita CTU che, quantificava in € 12.000, 00, i danni subiti dalla Signora Intraversato Nunzia;

Nel frattempo il perdurare della situazione causava ulteriori danni al citato fondo tal che, la proprietaria, Sign.ra Intraversato, citava in giudizio la Provincia BAT, subentrante detentrica della strada, che si è costituita in giudizio respingendo ogni addebito e chiedendo la chiamata in causa della Regione;

2) Per questo secondo contenzioso n. 1203 gli ulteriori danni subiti venivano quantificati in € 7.500,00

Atteso quanto sopra, nella circostanza che i danni subiti dalla Signora Intraversato potevano essere stati consequenziali alla realizzazione e non alla gestione della strada regionale n. 6 e, allo scopo di evitare ulteriori spese legali e/o procedurali, induceva il Servizio regionale ai LL. PP., a ribadire all'Avvocatura regionale - giusta nota in data 05.12.2014 n. 32517 - la disponibilità a transigere per intero quanto spettante in favore della Signora Intraversato, da valutarsi questo a cura dell'Avvocatura medesima,

A questo punto l'Avvocatura regionale con mail in data 29.01.2015 ha inoltrato al Servizio regionale ai LL. PP. la proposta transattiva formulata dalla Signora Intraversato Nunzia inerente i contenziosi in oggetto indicati nella quale si manifestava la volontà della stessa signora a definire tutte le controversie pendenti, dichiarandosi disponibile a rinunciare agli atti e all'azione intrapresa con i citati due giudizi a fronte del pagamento della omni comprensiva somma di € 20.000,00 (euro Ventimila/00) in cui sarebbero ricompresi sia la sorte capitale (il

danno ammontava ad € 12.000,00 già nel Luglio scorso, sia le spese di CTU, € 4.368,80, sia le spese e competenze legali di entrambi i ridetti giudizi) e la compensazione di entrambi i giudizi.

La disponibilità a transigere in tale misura veniva accolta favorevolmente dal Servizio Regionale ai LL. PP. il quale con nota in data 18.02.2015 diretta all'Avvocatura Regionale significava di poter avviare gli atti per la definizione di tali contenziosi non appena concluse le procedure amministrative per reperire le necessarie risorse finanziarie.

Per quanto innanzi esposto appare conveniente per l'amministrazione regionale procedere al pagamento del predetto importo tramite transazione con la controparte, abbandonando in tal modo i contenziosi di che trattasi.

Senonchè attualmente il pertinente capitolo 511017 "oneri derivanti da definizione transattiva di contenzioso amministrativi e giurisdizionali conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di OO. PP. di competenza regionale" prevede una previsione di competenza pari ad € 0,000 per cui nella considerazione che:

La L. R. 23,12.2014, n. 53, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e il Bilancio pluriennale 2015-2018 della Regione Puglia, assegna al Servizio Lavori Pubblici la responsabilità amministrativo-contabile, tra gli altri, del capitolo 511080 e del capitolo 511017 afferenti la medesima U. P. B. 09. 01.04 consegue la necessità di dotare il pertinente capitolo 511017 del necessario importo prelevando la spesa necessaria dal cap. 511080 "spese per sorte capitale conseguente a sentenze passate in giudicato, di soccombenza della regione in contenziosi relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale" che prevede una previsione di competenza pari ad € 29.729,60

Pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 2°, della predetta L. R. n. 53/2014, si propone alla Giunta regionale, l'approvazione di una variazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 attraverso l'incremento e la Contestuale riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, degli stanziamenti

dei capitoli sopra citati afferenti, tra l'altro la medesima U. P. B. 09.01.04, dando in tal modo al cap. 511017 la necessaria copertura finanziaria per procedere agli adempimenti dovuti disponendo quindi quanto appresso:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

U.P.B. 9.1.4- Cap. 511080 - € 20.000,00

Variazione in aumento

U.P.B. 9.1.4- Cap. 511017 + € 20.000,00

Sezione copertura finanziaria di cui alla L. R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni

Il presente provvedimento costituisce una variazione di Bilancio, tanto in termini di competenza che di cassa, deliberata ai sensi dell'art. 42, comma 2°, della L. R. 28/01 come segue:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

- U.P.B. 9.1.4- Cap. 511080 - € 20.000,00

Variazione in aumento

- U.P.B. 9.1.4- Cap. 511017 + € 20.000,00

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4, lett. k) della L. R. n. 7/97, l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile la P. O. e dai Dirigenti competenti in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

Di approvare una variazione di Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 attraverso l'incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, degli stanziamenti dei capitoli di seguito specificati:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

- U.P.B. 9.1.4- Cap. 511080 - € 20.000,00

Variazione in aumento

- U.P.B. 9.1.4- Cap. 511017 + € 20.000,00

Di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L. R. n. 28/2001

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1401

Integrazione della DGR 1271 del 27 maggio 2015. Modifica della lettera c) del nono punto.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1271 del 27 maggio 2015 sono state emanate disposizioni inerenti, tra l'altro, le modalità di erogazione, in favore delle imprese esercenti servizi regionali automobilistici e ferroviari, delle somme destinate alla compensazione dei minori ricavi da traffico derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 30 c. 1 e dal rilascio di titoli di viaggio gratuiti di cui all'art. 30 c. 3 della LR 18/2002 prevedendo quanto segue: "Ciascuna società assicura il costante e continuo monitoraggio dell'andamento del rilascio dei titoli di viaggio agevolati. Al raggiungimento del 70% della quota spettante programmata, la

società provvede a darne comunicazione al Servizio competente, indicando anche la presunta data di esaurimento della suddetta quota spettante. La società provvede alla sospensione del rilascio di titoli di viaggio agevolati al raggiungimento della quota spettante programmata. La società è tenuta a garantire ogni forma di preventiva e tempestiva comunicazione all'utenza finalizzata ad evitare disagi derivanti dalla sospensione del rilascio di titoli agevolati."

Al fine di evidenziare i compiti in capo alle strutture regionali competenti a valle della comunicazione da parte delle società del raggiungimento della soglia del 70% della quota spettante programmata, con l'obiettivo di scongiurare gli effetti sull'utenza derivanti dalla eventuale sospensione nel corso dell'esercizio annuale del rilascio di titoli di viaggio agevolati si propone di integrare la Deliberazione di Giunta Regionale 1271 del 27 maggio 2015 modificando come segue la lettera c) del nono punto del deliberato:

"Ciascuna società assicura il costante e continuo monitoraggio dell'andamento del rilascio dei titoli di viaggio agevolati. Al raggiungimento del 70% della quota spettante programmata, la società provvede a darne comunicazione al Servizio competente, indicando anche la presunta data di esaurimento della suddetta quota spettante. Il Servizio competente, con l'obiettivo di scongiurare gli effetti sull'utenza derivanti dalla eventuale sospensione nel corso dell'esercizio annuale del rilascio di titoli di viaggio agevolati, pone in essere le iniziative volte alla eventuale rimodulazione della spesa programmata sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale dando comunicazione dei relativi esiti alle società di trasporto"

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.28/2001 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e alla Mobilità;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto e dal Dirigente del Servizio Gestione del Trasporto Pubblico Locale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di modificare come segue la lettera c) del nono punto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1271 del 27 maggio 2015:

"Ciascuna società assicura il costante e continuo monitoraggio dell'andamento del rilascio dei titoli di viaggio agevolati. Al raggiungimento del 70% della quota spettante programmata, la società provvede a darne comunicazione al Servizio competente, indicando anche la presunta data di esaurimento della suddetta quota spettante. Il Servizio competente, con l'obiettivo di scongiurare gli effetti sull'utenza derivanti dalla eventuale sospensione nel corso dell'esercizio annuale del rilascio di titoli di viaggio agevolati, pone in essere le iniziative volte alla eventuale rimodulazione della spesa programmata sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale dando comunicazione dei relativi esiti alle società di trasporto";

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1402

PO Puglia FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità - Approvazione dell'Aggiornamento al Piano delle attività, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, e della Modifica delle Direttive di attuazione del Fondo.

Gli Assessori al Lavoro, Politiche per il Lavoro Leo Caroli e al Diritto allo Studio e alla Formazione Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione e dall'Autorità di Gestione del PO Puglia FSE 2007/2013, riferiscono:

con Delibera di Giunta Regionale n. 2934 del 22/12/2011 è stato istituito lo strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nella forma del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia assegnando una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 30.000.000,00;

con detta Delibera di Giunta Regionale n. 2934 del 22/12/2011 è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento, mediante il quale è disciplinata la gestione ed il funzionamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia;

con la succitata Delibera di Giunta Regionale n. 2934 del 22/12/2011 la Regione ha individuato la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto delegato per le attività di gestione del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, gestito in regime di contabilità separata; con Delibera di Giunta Regionale n. 892 del 9/5/2012, è stato modificato lo schema di Accordo di Finanziamento ed è stato approvato il Piano delle attività, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione;

l'Accordo di finanziamento, corredato dell'Allegato 1) "Direttive di Attuazione", è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 23/05/2012;

con Delibera di Giunta Regionale 18 ottobre 2013, n. 1969 si è proceduto al Rifinanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia con l'assegnazione di una ulteriore dotazione finanziaria

pari ad € 12.000.000,00, all'approvazione dell'Aggiornamento al Piano delle attività, e alla Modifica delle Direttive di attuazione del Fondo.

con Delibera di Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 2694 si è proceduto ad un ulteriore rifinanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, all'Approvazione dell'Aggiornamento al Piano delle attività, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, e alla Modifica delle Direttive di attuazione del Fondo.

Puglia Sviluppo ha pubblicato un primo Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 16/05/2013, per consentire l'accesso ai finanziamenti da parte delle microimprese operative;

a seguito dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale 18 ottobre 2013, n. 1969, Puglia Sviluppo ha pubblicato un secondo Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 21/11/2013;

in ragione degli indirizzi del Comitato di Coordinamento del Fondo, Puglia Sviluppo ha pubblicato un terzo Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25/09/2014;

a seguito dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 2694, Puglia Sviluppo ha pubblicato un quarto Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 26/02/2015;

le Direttive di attuazione del Fondo, agli Artt. 14 e 15, disciplinano le modalità di Incasso del finanziamento e le cause di Revoca del finanziamento;

il Comitato di Coordinamento della Misura, nella seduta del 21 gennaio 2015 ha determinato di rinominare la Misura "Microcredito d'Impresa della Puglia" con la seguente nuova denominazione: "MicroPrestito d'Impresa della Puglia";

il Comitato di Coordinamento della Misura, nella medesima seduta del 21 gennaio 2015 ha richiesto che siano adottati gli opportuni provvedimenti da parte della Regione Puglia al fine di disciplinare le modalità di costituzione di apposite riserve sul

fondo per le posizioni creditorie in sofferenza nonché al fine di disciplinare nel dettaglio le condizioni alle quali Puglia Sviluppo procederà al recupero del credito prevedendo altresì la possibilità di definire le posizioni mediante la sottoscrizione di atti transattivi, o di non proseguire nelle attività di recupero nell'ipotesi in cui risulti che il creditore sia incapiente, al fine di evitare un inutile dispendio di risorse a carico dell'Amministrazione;

sulla base delle determinazioni del Comitato di Coordinamento, Puglia Sviluppo ha prodotto un nuovo Piano delle Attività che recepisce gli aggiornamenti precedenti e indica la costituzione di apposite riserve sul fondo per le posizioni creditorie in sofferenza nonché disciplina nel dettaglio le condizioni alle quali Puglia Sviluppo procederà al recupero del credito;

il nuovo Piano delle Attività è stato approvato con procedura per consultazione scritta dei componenti del Comitato di Coordinamento della misura Microcredito.

Il nuovo Piano delle attività del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, redatto in conformità con quanto disposto dell'art. 43, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Visto il nuovo Piano delle attività del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, allegato e parte integrante della presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Gli Assessori al Lavoro, Politiche per il Lavoro Leo Caroli e al Diritto allo Studio e alla Formazione Alba Sasso, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione degli assessori al Lavoro, Poli-

tiche per il Lavoro Leo Caroli e al Diritto allo Studio e alla Formazione Alba Sasso;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la relazione degli assessori al Lavoro, Politiche per il Lavoro Leo Caroli e al Diritto allo Studio e alla Formazione Alba Sasso;

2. di rinominare la Misura "Microcredito d'Impresa della Puglia" con la seguente nuova denominazione: "MicroPrestito d'Impresa della Puglia";

3. di modificare come di seguito le Direttive di attuazione del Fondo Microcredito d'impresa della Puglia, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 2934, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 dell'11 gennaio 2012, come modificate con Delibera di Giunta Regionale 18 ottobre 2013, n. 1969 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 06 novembre 2013 e con Delibera di Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 2694 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 27 gennaio 2015:

- a. il comma 3 dell'Art. 14 è modificato come segue "3. Nel caso di mancato pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali, di grave inadempienza della impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., nel caso di fallimento della stessa, si procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento. In tutti i casi previsti dal successivo art. 15, Puglia Sviluppo S.p.A. attiverà la procedura di revoca del finanziamento concesso.";
- b. al comma 1 dell'Art. 15 è abrogata la locuzione "oltre a quelli indicati nel precedente Art. 14"

4. di approvare l'allegato "Piano delle attività del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia - Maggio 2015";

5. di dare mandato all'Autorità di Gestione del PO

Puglia FSE 2007-2013 di concerto con il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro di notificare a Puglia Sviluppo - ai sensi dell'Art. 16, comma 2, dell'Accordo di finanziamento già sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo il 23/05/2012 - le modifiche alle Direttive di attuazione del Fondo introdotte con la presente deliberazione;

6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Regione Puglia

Puglia sviluppo

Puglia Sviluppo SpA
Azionista Unico
Regione Puglia

**PIANO DELLE ATTIVITA' DEL FONDO
MICROCREDITO D'IMPRESA DELLA PUGLIA**

- PO FSE PUGLIA 2007-2013 -

Maggio 2015

Indice

0 – Premessa
1 – Il mercato delle imprese e criteri e condizioni per finanziare i progetti
1.1 – Analisi di contesto e strategie di promozione dello strumento
1.1.1 – Iniziale analisi di contesto sul mercato delle imprese
1.1.2 – Previsioni e strategia di intervento del fondo
1.1.3 – Attività di Informazione e Comunicazione
1.1.4 Collaborazione con la Rete dei Nodi per l’animazione del Piano Straordinario per il Lavoro
1.2 – Criteri e condizioni per finanziare i progetti
1.2.1 – Beneficiari dei finanziamenti del Fondo
1.2.2 – Istruttoria sulla valutazione delle istanze di finanziamento
1.2.3 – Ammissione a finanziamento e Attività di Assistenza Tecnica
1.2.4 – Controlli sui finanziamenti ai destinatari finali
2 – Bilancio d’esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria
3 – Comitato di coordinamento dello strumento di ingegneria finanziaria
4 – La proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria
5 – Gli azionisti
6 – Lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria
7 – Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull’indipendenza del personale dirigente
8 – Struttura organizzativa dello strumento di ingegneria finanziaria e sistema dei controlli interni
9 – Giustificazione e utilizzo del contributo del Fondo Microcredito
10 – Politica relativa all’uscita dagli investimenti a favore di imprese
11 – Disposizioni di liquidazione
12 – Indirizzi sulla gestione dello strumento di ingegneria finanziaria
12.1 – Gestione del portafoglio del Fondo Microcredito
12.2 – Classificazione dei crediti
12.3 – Gestione dei ritardi
12.4 – Procedure di recupero del credito e contenzioso
12.5 – Comunicazione Bilancio preventivo annuale
12.6 – Redazione del Rapporto Semestrale ed Annuale di avanzamento
12.7 – Rendicontazione dei costi sostenuti nell’anno precedente
12.8 – Standard di costi unitari
12.9 – Spese direttamente imputate al Fondo
12.9 – Modello time-sheet mensile

0 – Premessa

La misura MicroPrestito d'impresa della Puglia è attuata da Puglia Sviluppo S.p.A. ai sensi delle Direttive di attuazione del Fondo approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 n. 2934, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 dell'11/01/2012, modificate con Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2013 n. 1969, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 06/11/2013.

Le attività sono svolte da Puglia Sviluppo in ragione di quanto disposto dall'Accordo di Finanziamento redatto, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 dell'11/01/2012, sottoscritto in data 23/05/2012.

La Misura ha preso avvio con la pubblicazione dell'Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16/05/2013. Successivamente si è proceduto alla pubblicazione di un secondo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 21/11/2013 e di un terzo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 25/09/2014.

Nel corso dell'attuazione della Misura sono pervenute numerose istanze dal territorio tese a consentire l'accesso ai finanziamenti del Fondo Microcredito anche alle imprese operanti nel settore del commercio.

Inoltre i parametri di "non bancabilità" previsti dalle Direttive di attuazione del Fondo, con particolare riferimento al fatturato annuale non superiore a € 120.000, costituivano un impedimento per l'accesso ai finanziamenti del Fondo ad un numero rilevante di imprese che, pur superando tale limite di fatturato, avevano oggettiva difficoltà di accesso al credito bancario.

Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario adeguare il Piano di Attività del Fondo Microcredito d'impresa della Puglia, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi prefissati, mediante l'adeguamento della sua strategia di intervento e mediante una nuova configurazione dei requisiti di ammissibilità delle domande, anche alla luce delle indicazioni e delle istanze pervenute dal territorio.

Con Delibera di Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 2694 si è proceduto ad un ulteriore rifinanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, all'Approvazione dell'Aggiornamento al Piano delle attività, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, e alla Modifica delle Direttive di attuazione del Fondo.

A seguito dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 2694, Puglia Sviluppo ha pubblicato un quarto Avviso per la presentazione delle istanze di

finanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 26/02/2015.

Il presente documento, pertanto, aggiorna l'intero Piano delle attività del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

La Misura "Microcredito d'Impresa della Puglia", in conformità con le determinazioni assunte dal Comitato di Coordinamento della Misura, nella seduta del 21 gennaio 2015 assume la seguente nuova denominazione: "MicroPrestito d'Impresa della Puglia".

1 – Il mercato delle imprese e criteri e condizioni per finanziare i progetti

1.1 – Analisi di contesto e strategie di promozione dello strumento

1.1.1 – Iniziale analisi di contesto sul mercato delle imprese

Come registrato dalla Svimez, la recessione mondiale avviatasi nel 2008 ha comportato ripercussioni dirette sull'economia nazionale ed ha avuto un impatto sociale particolarmente pesante sui redditi e sull'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia. Confutando le aspettative, i piccoli segnali di ripresa registrati nei primi mesi del 2010 non hanno condotto ad un miglioramento dei parametri di misurazione della crescita che nel corso del 2011 si sono attestati su livelli di sostanziale stagnazione. Le stime per il 2011 confermano le tendenze in atto: "indebolimento generale della ripresa, un tasso di sviluppo per tutto il Paese inferiore a quello dei partner europei, un peggior andamento del PIL delle regioni meridionali: 0,1% al Sud contro lo 0,8% al Centro-Nord.

Le prime valutazioni effettuate dalla Svimez ipotizzano per il 2012, in un quadro di recessione, un ulteriore ampliamento del divario tra Nord e Sud, con un differenziale negativo di circa mezzo punto al Sud rispetto alla media nazionale che dovrebbe segnare una flessione del PIL di oltre l'1%"¹.

Per il 2012 anche le previsioni di Prometeia per Unioncamere indicano una contrazione del PIL regionale (dello 0,8%) e degli investimenti fissi (dello 0,9%), mentre la disoccupazione raggiungerebbe un livello pari al 13,4%.

Con riferimento ai dati relativi all'occupazione il contesto economico regionale pugliese ha, tuttavia, manifestato tendenze meno negative rispetto a quelle che hanno caratterizzato il resto del Mezzogiorno. Ciò probabilmente anche grazie alle misure di sostegno anticicliche adottate dalla Regione Puglia in termini di incentivi alle imprese e mediante l'attuazione del Piano Straordinario per il Lavoro. Infatti, già nell'ultimo trimestre del 2010 si sono manifestati segnali positivi che hanno visto un incremento del numero degli occupati pari all'1,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Particolarmente gravi, seppur con piccoli segnali di miglioramento, rimangono i dati occupazionali dei giovani tra i 15 e i 34 anni. Da un'elaborazione Banca d'Italia² su dati Istat emerge che in Puglia nel 2010 il 33,2% dei giovani in tale fascia di età non aveva un'occupazione né svolgeva attività di studio o di formazione.

¹ Nota SVIMEZ su Ripresa economica e ruolo del Mezzogiorno – Dicembre 2011

² Rapporto annuale Banca d'Italia "Economie regionali – L'economia della Puglia" – Giugno 2011

Rispetto alla partecipazione femminile al mercato del lavoro la stessa indagine pone in evidenza l'influenza delle politiche regionali che ha consentito di ridurre l'incidenza negativa della crisi congiunturale sull'occupazione femminile. Tra il 2004 e il 2010 il divario tra il tasso di occupazione maschile e il tasso di occupazione femminile si è ridotto quasi del 3%.

Il contesto economico di crisi manifestatasi sul territorio della Regione Puglia è, come detto, il portato di una crisi internazionale che ha preso avvio a causa del default di importanti gruppi bancari multinazionali. La crisi del credito che ne è derivata ha gravemente inciso sulla capacità delle imprese di accedere al mercato dei capitali che ha inasprito sensibilmente le condizioni e i criteri di accesso al credito. In particolare, gli effetti dell'irrigidimento dei parametri di concessione del credito nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia hanno accresciuto le difficoltà delle imprese nell'affrontare nuovi investimenti. Difficoltà che, per motivi facilmente desumibili, attanagliano ancor di più le microimprese e, in generale, gli imprenditori che operano in condizioni di svantaggio.

Particolarmente significativo, in proposito è il dato evidenziato da Unioncamere³ in merito al numero delle imprese che, disponendo di una propria linea di credito, si sono viste recapitare richieste di "rientro" da parte delle banche con cui intrattenevano rapporti. Il dato evidenzia che nel corso del 2010 la percentuale più elevata delle imprese che hanno avuto richieste di rientro da parte della banca con cui hanno rapporti (il 14,1%) ha riguardato la macroarea delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria.

Tale tendenza è confermata dalla Banca d'Italia che nell'aggiornamento congiunturale del Novembre 2011 rileva come nell'anno sia "proseguito il deterioramento della qualità del credito delle imprese, con consistenti flussi di nuove sofferenze e incagli"⁴.

Con riferimento alla più generale domanda di credito la recente rilevazione Istat ha evidenziato che:

- il 53,3% delle aziende ha dichiarato la volontà di chiedere finanziamenti nei prossimi tre anni, con percentuali superiori al 60% per le imprese giovani ad alta crescita, per quelle ad alta crescita, per le imprese attive nelle costruzioni e per quelle con un numero di addetti compresi nella fascia 100-249;
- il 29,9% delle aziende del settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche dichiara, invece, che richiederà finanziamenti nel prossimo triennio.

Dai dati Bankitalia (aggiornamento Novembre 2011) le nuove sofferenze nei prestiti alle imprese si attestano al 2,8% (dato stabile da dicembre 2009), mentre CRIF ha rilevato a

³ Unioncamere – Istituto Guglielmo Tagliacarne "Monitoraggio sull'accesso al credito delle imprese italiane" - 2010.

⁴ Bankitalia – Aggiornamento congiunturale - L'economia della Puglia – Novembre 2011.

giugno 2010 per il Sud un tasso di sofferenze pari al 9,4% ed un tasso di decadimento pari al 4,62% (in 180 giorni) rispetto al 8,96% ed al 4,07 % a livello nazionale.

Con riferimento all'accesso al mercato dei capitali non si può sottacere che in Puglia, come in altre regioni meridionali, sussistono altri ostacoli allo sviluppo economico, che hanno un impatto diretto sulla possibilità di accesso al credito delle imprese e acquiscono nei periodi di crisi il peggioramento del rapporto delle aziende con il mercato dei capitali. In proposito, rappresenta una grave criticità l'economia criminale, che attraverso il fenomeno dell'usura, interviene nell'acquisire il controllo illegale di attività legali con un'incidenza che nel commercio è stimata pari al 19% (dati SOSIMPRESA) ed evidenzia per la Puglia una media del 10% delle denunce per estorsione nel contesto nazionale.

1.1.2 – Previsioni e strategia di intervento del fondo

Come previsto, l'avvio dell'operatività della Misura è stato preceduto da un ampio programma d'informazione e comunicazione realizzato attraverso interventi promozionali e di comunicazione su base regionale, in linea con il piano di comunicazione adottato per il FSE, al fine di assicurare elevata identificabilità dell'azione posta in essere e al fine di evitare sovrapposizioni con analoghe iniziative nel settore del microcredito messe in atto da altri soggetti. Tale programma di comunicazione è stato preceduto da una fase di confronto con gli attori economici che ha consentito di rendere l'attuazione della misura e la strategia comunicativa più aderente alle effettive esigenze del territorio.

Tutta l'attività propedeutica è stata suddivisa in tre distinte fasi:

1. Sensibilizzazione e Ascolto
2. Informazione
3. Assistenza all'orientamento

Dagli incontri con gli operatori economici, con le Associazioni imprenditoriali, con le Pubbliche Amministrazioni Locali è emerso con grande evidenza un diffuso fabbisogno di accesso ai finanziamenti espresso da microimprese operanti nel settore del commercio per la realizzazione di nuovi investimenti e per l'acquisto di merci.

Tale esigenza, manifestata dagli operatori attraverso le associazioni imprenditoriali e segnalata dalle Pubbliche Amministrazioni Locali, trova riscontro in numerose indagini tra le quali si segnala il rapporto della Banca d'Italia sull'Economia della Puglia 2014, che ha evidenziato una contrazione dei prestiti di banche e società finanziarie alle imprese del settore commerciale pari all'1,5% nel 2012 e pari al 3,1% nel corso del 2013, con una riduzione di circa 350 milioni di euro nei due anni considerati. E' ragionevole ipotizzare che tale contrazione abbia penalizzato maggiormente le microimprese, che tradizionalmente manifestano maggiori difficoltà nell'accesso al credito.

Lo stesso studio della Banca d'Italia evidenzia una contrazione anche del credito al consumo negli ultimi due anni pari allo 0,7% del reddito disponibile. Tale contrazione ha certamente inciso sul settore commerciale in termini di ricavi delle imprese, aggravando ulteriormente la condizione di difficoltà che si è manifestata a seguito della situazione di crisi economica.

La difficoltà di accesso al credito mette a rischio la sopravvivenza delle imprese stesse e genera gravissimi impatti occupazionali in termini di mantenimento dell'occupazione attuale (degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti). Ancor più gravi gli impatti in termini di occupabilità, in particolare giovanile. L'impossibilità di accedere al credito, infatti, impedisce alle microimprese di effettuare nuovi investimenti e, di conseguenza, l'assenza dei nuovi investimenti incide sulle possibilità di nuova occupazione.

Nel corso dell'attuazione della Misura si è potuto constatare che la limitazione all'accesso ai finanziamenti da parte di imprese operanti nei settori esclusi, prevista dalla normativa di attuazione del Fondo, è risultata essere causa di assenza di requisiti per quasi il 20% degli operatori economici che hanno avuto accesso alle informazioni sulla misura attraverso il portale regionale Sistema Puglia. Ulteriori cause significative di assenza dei requisiti si sono rivelate il superamento del limite di fatturato di 120.000 euro per oltre il 10% dei soggetti e la forma giuridica di S.r.l. per il 9% dei soggetti che hanno avuto accesso al portale regionale Sistema Puglia.

La tabella che segue rappresenta le statistiche riferite alla compilazione di un questionario di autovalutazione, disponibile online, e compilato da oltre 10.000 utenti, al mese di dicembre 2014.

QUESTIONARI		
Totale questionari compilati	10.196	
Con esito negativo	6.459	63,3%
Con esito positivo	3.737	36,7%
Ripartizione rispetto al requisito mancante		
L'impresa non è operativa da almeno 6 mesi	1.550	24,0%
L'impresa opera in uno dei settori esclusi	1.292	20,0%
L'impresa non può contare su un garante morale	775	12,0%
L'impresa ha avuto negli ultimi 12 mesi ricavi superiori a 10.000,00 euro mensili	646	10,0%
La forma giuridica non è tra quelle ammesse dall'Avviso	581	9,0%
L'impresa o gli amministratori sono sottoposti ad azioni esecutive (o protesti)	388	6,0%
L'impresa ha in corso programmi di investimento agevolati o la restituzione di finanziamenti agevolati con altri aiuti pubblici	388	6,0%
L'impresa ha più di 10 addetti	323	5,0%
L'impresa ha avuto negli ultimi 12 mesi liquidità superiore a 50.000,00 euro	194	3,0%
L'impresa ha avuto negli ultimi 12 mesi immobilizzazioni materiali superiori a 200.000,00 euro	194	3,0%
L'impresa ha avuto negli ultimi 12 mesi la concessione di finanziamenti o mutui superiori a 30.000,00 euro	129	2,0%

Dati aggiornati al 10 dicembre 2014

L'analisi degli esiti dei questionari compilati ha messo in luce, con grande evidenza, i seguenti aspetti principali:

1. il fabbisogno espresso dal territorio per l'accesso ai finanziamenti del microcredito è molto elevato, oltre 10.000 utenti hanno completato la compilazione del questionario;
2. rispetto al requisito che penalizza maggiormente i potenziali utenti per l'accesso al microcredito la Regione Puglia ha già attivato una specifica misura di incentivo;
3. l'appartenenza ad uno dei settori non ammissibili rappresenta il secondo tra i requisiti che impediscono l'accesso ai finanziamenti del Fondo;
4. tra i requisiti di "non bancabilità" il limite di fatturato rappresenta il vincolo maggiore per l'accesso ai finanziamenti;
5. la forma giuridica di s.r.l. ordinaria rappresenta un ulteriore rilevante vincolo per l'accesso ai finanziamenti.

Alla luce di quanto sopra si è ritenuto che l'ammissibilità delle imprese appartenenti al settore del commercio, associata all'innalzamento del limite di fatturato ad € 240.000 e all'ammissibilità delle imprese costituite nella forma di società a responsabilità limitata, potesse generare **un incremento del numero delle domande presentate**, come successivamente illustrato. Tale nuovo limite di fatturato consente all'azione di rimanere nel campo di applicazione della definizione di microimpresa contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto [Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003].

Inoltre, dato il periodo di crisi profonda si è resa necessaria un'apertura della misura al settore del commercio, settore che maggiormente incontra le resistenze del sistema bancario istituzionale.

Da un'analisi effettuata sulla base dei dati di Movimprese sulle imprese attive nel 2013, risultano in Puglia n. 196.290 imprese attive nei settori target del Fondo Microcredito; di queste, il 95,20% hanno meno di 10 dipendenti (rientrando nella classificazione dimensionale di microimprese) per un numero di 186.868 imprese. Applicando a tale numero un tasso di mortalità prudenziale del 32% (ottenuto moltiplicando per il tasso di mortalità ragionevolmente stimabili in base ai dati Movimpresa del 2013) si può stimare in 126.997,14 le imprese target attualmente attive.

L'analisi effettuata a giugno 2011, con i parametri di ammissibilità inizialmente individuati, stimava in 26.538 le imprese target, delle quali risultano aver presentato domanda di accesso ai finanziamenti del Fondo n. 1.220 imprese, con una incidenza percentuale sul target pari al 4,60%.

Applicando tale incidenza del 4,60% al nuovo target di 126.997,14 imprese, si potrebbero stimare in 5.838 le domande che potranno pervenire.

La tabella che segue rappresenta la stima aggiornata a dicembre 2014 delle erogazioni previste, a seguito della riconfigurazione dei criteri di ammissibilità delle istanze con l'inclusione dei settori attualmente esclusi e con l'innalzamento del limite di fatturato per il criterio di non bancabilità.

Nuova stima erogazioni Microcredito con la nuova configurazione di ammissibilità			Fonte
Attive nei settori target	196.290,00	A	Movimpresa: Imprese attive nel 2013
Tasso di incidenza imprese con meno di 10 dipendenti	95,20%	B	ISTAT
Attive nei settori target con meno di 10 dipendenti	186.868,08	C=A*B	
Ipotesi tasso di mortalità 32%	126.997,14	D=C*68%	
Incidenza imprese potenziali percettori	4,60%	E	
Imprese potenzialmente partecipanti	5.838	F=D*E	
Tasso di ammissibilità	47,27%	G	Puglia Sviluppo
Imprese potenzialmente ammesse	2.759,76	H=F*G	
Decurtazione precauzionale numero imprese ammesse	100,00	I	Assunzione precauzionale
Imprese potenzialmente ammesse al netto della decurtazione precauzionale	2.659,76	L=H-I	
Contributo ammesso medio	22.312,41	M= Arrotondamento (L)	Puglia Sviluppo
Stima con commercio	59.345.635,10	N=L*M	
Arrotondamento	59.000.000,00	O= Arrotondamento (N)	

Le ipotesi formulate al fine di delineare le strategie previsionali di intervento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia consentono di confermare la medesima ripartizione tra domande provenienti da imprese già operative per provincia delle domande di finanziamento che perverranno al Fondo (così come determinata nelle precedenti versioni del Piano delle Attività del Fondo).

Provincia	Ripartizione %	Numero domande previsto
BARI	39,88%	2.328
BRINDISI	9,72%	568
FOGGIA	19,09%	1.114
LECCE	19,62%	1.145
TARANTO	11,70%	683
TOTALE	100,00%	5.838

1.1.3 – Attività di Informazione e Comunicazione

Al fine di promuovere la diffusione delle iniziative, sostenute dalla Regione Puglia, atte a favorire l'accesso al credito attraverso il Fondo Microcredito, Puglia Sviluppo spa prevede di continuare a porre in essere un'ampia strategia d'Informazione e Comunicazione del "Fondo Microcredito d'impresa della Puglia" attraverso interventi promozionali e di comunicazione su base regionale, da realizzarsi in collaborazione con la Regione Puglia, in linea con il piano comunicazione adottato per il FSE, al fine di assicurare elevata identificabilità dell'azione posta in essere e al fine di evitare sovrapposizioni con analoghe iniziative nel settore del microcredito poste in essere da altri soggetti attuatori (singole province, enti caritatevoli, banche etc.).

Puglia Sviluppo informa i potenziali soggetti destinatari dell'azione attraverso:

- informazione sui principali quotidiani su base regionale;
- incontri pubblici di informazione e promozione del microcredito da effettuarsi sul territorio regionale e diversificata a seconda della tipologia di destinatari coinvolti;
- pubblicità sui portali dedicati della Regione Puglia: www.sistema.puglia.it, pianolavoro.regione.puglia.it e sul sito della società: www.pugliasviluppo.it attraverso la creazione di una specifica sezione riservata alle informazioni riguardanti il Fondo Microcredito. Nei siti è, inoltre, sempre fruibile in download tutta la modulistica e la documentazione ufficiale prodotta e disponibile al pubblico;
- collaborazioni con le organizzazioni, diffuse a livello regionale, che (senza fini di lucro) perseguano, tra gli altri, obiettivi di promozione dell'autoimprenditorialità, di sviluppo delle micro imprese, promozione del lavoro e dell'occupazione (in particolare giovanile, femminile o di soggetti svantaggiati), il contrasto al fenomeno dell'usura.

La ridefinizione delle condizioni di ammissibilità ai finanziamenti del Fondo comporta la necessità di attivare incontri con le Associazioni imprenditoriali e con le Amministrazioni Locali al fine di consentire al territorio di prendere atto della nuova configurazione del Fondo e di diffondere una corretta informazione in ordine alla ammissibilità delle istanze.

Inoltre, è necessario realizzare incontri con gli sportelli informativi già attivi per veicolare informazioni e documenti utili all'offerta di servizi di assistenza in favore degli utenti.

1.1.4 Collaborazione con la Rete dei Nodi per l'animazione del Piano Straordinario per il Lavoro

In data 11/01/2011 la Regione Puglia ha presentato il Piano Straordinario per il Lavoro 2011, che prevede interventi mirati a favorire l'innalzamento dei livelli occupazionali di quella parte della forza lavoro che presenta percentuali o prospettive di occupazione più basse e, dall'altra, salvaguardare l'occupazione attraverso la valorizzazione del capitale umano, inteso come strumento per migliorare la competitività del sistema delle imprese. Tra le varie misure del Piano Straordinario del Lavoro, la Misura n. 8 riguarda le iniziative che saranno attuate mediante il Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia.

Considerato che la numerosità delle azioni programmate e degli attori coinvolti dal Piano ha richiesto l'apporto di expertise differenziate, esterne all'Amministrazione, per la diffusione delle informazioni sulle varie opportunità offerte dal Piano la Regione Puglia ha attivato una Rete di servizi, che coinvolge diversi attori, al fine di dare attuazione agli interventi programmati in un'ottica di co-qualificazione delle risorse presenti sul territorio. Tale rete denominata "Rete dei Nodi per l'animazione del Piano del Lavoro":

- coinvolge un sistema territoriale inclusivo di tutti gli attori coinvolti dal Piano del Lavoro regionale, in grado di favorire le relazioni fra di essi nella finalità prioritaria di garantire la crescita occupazionale e professionale dei cittadini;
- assicura una copertura capillare dei servizi informativi grazie alla presenza di nodi info orientativi disseminati su tutto il territorio regionale;
- assicura una equità informativa a tutti i potenziali destinatari delle azioni per garantire loro l'accesso ai singoli interventi;
- fornisce un'assistenza di prossimità ai destinatari che assicura la scelta più appropriata al singolo caso nel rispetto dei tempi e dei processi innovativi messi in campo.

In ragione della sua capillare diffusione territoriale e della sua qualificazione tecnica la Rete dei Nodi per l'animazione del Piano del Lavoro rappresenta, per la diffusione delle informazioni sul Fondo Microcredito d'impresa della Puglia, il principale punto di contatto con tutti i potenziali beneficiari e, grazie alla specializzazione delle risorse coinvolte, offre a tutti i soggetti interessati oltre a servizi di orientamento e prima informazione anche servizi di supporto in termini di assistenza e punti di accesso ad Internet per la compilazione delle domande preliminari di accesso ai finanziamenti del Fondo.

In ragione delle rilevanti differenze che caratterizzano i singoli "nodi" della rete e, in ragione della necessità di assicurare ai soggetti interessati un supporto qualificato e indipendente si è proceduto in collaborazione con la Regione Puglia ad identificare tra tutti gli organismi da coinvolgere per la promozione dello strumento selezionandoli tra quelli di diretta emanazione pubblica (CCIAA, Provincie, Comuni, ecc.), facenti capo direttamente alle parti sociali (Associazioni degli imprenditori, organizzazioni sindacali, enti paritetici, ecc.), a enti di culto

o ad altre strutture che possano garantire servizi di informazione indipendenti. L'elenco dei nodi della rete che divenuti punti informativi diretti per l'accesso ai finanziamenti del Fondo è pubblicato sui siti Internet della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo.

1.2 – Criteri e condizioni per finanziare i progetti

1.2.1 – Beneficiari dei finanziamenti del Fondo

Come previsto dall'Art. 2 delle Direttive di attuazione i soggetti beneficiari del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia sono le microimprese (così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003):

Alla luce delle modifiche introdotte con la Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 2694 sono considerate imprese non bancabili le imprese che soddisfino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- non dispongono di liquidità per un importo superiore a € 50.000 (Voce IV Attivo dello Stato Patrimoniale);
- non dispongono di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000 (Voce IV Attivo dello Stato Patrimoniale);
- non generano un fatturato annuale superiore a € 240.000 (ovvero non presentano una media mensile di fatturato superiore ad € 20.000);
- non hanno beneficiato di altri finanziamenti esterni o mutui negli ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a € 30.000.
- Sono ammissibili alle agevolazioni le società a responsabilità limitata ordinarie.

1.2.2 – Istruttoria sulla valutazione delle istanze di finanziamento

L'istanza di finanziamento è preceduta dalla presentazione di una domanda preliminare redatta e inviata per via telematica secondo gli schemi e le modalità riportate in specifici Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo.

Solo ove dalla verifica di esaminabilità della domanda preliminare risultino essere rispettati i requisiti di accesso ai finanziamenti del Fondo è possibile procedere alla presentazione dell'istanza di finanziamento del Fondo. In caso contrario la domanda preliminare è dichiarata non esaminabile e, pertanto, decaduta.

Le istanze di finanziamento sono presentate a Puglia Sviluppo S.p.A. secondo gli schemi e le modalità riportate in specifici Avvisi pubblici. Puglia Sviluppo S.p.A. procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria finalizzata a verificare l'ammissibilità delle istanze di finanziamento.

L'esame istruttorio a cui vengono sottoposte le istanze di finanziamento è volto all'accertamento dell'ammissibilità delle stesse, mediante una verifica delle seguenti aree di valutazione:

Area di valutazione	Punteggio	
a. Competenze professionali dei richiedenti in rapporto al programma di investimento e di spesa.	Minimo 0	Massimo 10
b. Cantierabilità dell'iniziativa.	Minimo 0	Massimo 10
c. Validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa in riferimento alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto.	Minimo 0	Massimo 10

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, emerga un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.

Durante la fase istruttoria è previsto un colloquio, con ogni proponente, che ha la finalità di valutare la fattibilità del progetto rispetto alle competenze maturate dall'impresa e alle prospettive di mercato.

Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, si avvale di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il mutuo concesso dal fondo.

Nei casi in cui la verifica istruttoria si chiuda con un esito di inammissibilità, Puglia Sviluppo S.p.A. adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento.

1.2.3 – Ammissione a finanziamento e Attività di Assistenza Tecnica

Puglia Sviluppo, sulla base delle iniziative istruite positivamente, provvede periodicamente ad adottare i provvedimenti di ammissione a finanziamento delle stesse e, successivamente, a sottoscrivere il contratto di finanziamento con i beneficiari ammessi. È parte integrante del contratto di finanziamento anche il piano di ammortamento del finanziamento con evidenza delle singole rate.

In caso di mancata stipula del contratto di finanziamento (per rinuncia del beneficiario, decadenza de termini per la sottoscrizione, ecc.), Puglia sviluppo revoca l'affidamento concesso e archivia il fascicolo.

Per tutte le iniziative ammissibili, Puglia Sviluppo eroga servizi di assistenza tecnica finalizzati a supportare il beneficiario nel corso della fase di avvio dell'iniziativa, con lo scopo di affiancare l'impresa nel percorso di costituzione della propria iniziativa imprenditoriale o di avvio del progetto agevolato, al fine ultimo di contribuire alla sostenibilità delle iniziative finanziate.

L'assistenza tecnica ha una durata massima di 24 mesi a partire dal provvedimento di ammissione a finanziamento.

1.2.4 – Controlli sui finanziamenti ai destinatari finali

Puglia Sviluppo, procede ai controlli sui finanziamenti concessi dal Fondo ai destinatari finali in conformità con quanto indicato nel Manuale dei controlli di Primo livello del Programma Operativo regionale 2007-2013 Fondo Sociale Europeo e in ragione di quanto disposto dalle proprie procedure interne. In ogni caso Puglia Sviluppo procede alla verifica amministrativa su tutti i destinatari dei finanziamenti del Fondo mediante controlli documentali con la compilazione di specifiche check list. All'esito delle verifiche, nel caso in cui siano rilevate irregolarità o difformità nelle spese dei destinatari finali Puglia Sviluppo invia ai destinatari una comunicazione (Preavviso di rettifica di spese) contenente gli importi rettificati, le motivazioni delle rettifiche e la richiesta di rimborso al fondo con indicazione delle modalità di rimborso. Tale comunicazione è inviata al proponente ai sensi dell'art. 10 bis. L. 241/90 e succ. mod.

A seguito dell'invio dei preavvisi di rettifica di spese, i destinatari finali possono:

- rimborsare al Fondo le spese rettificate;
- presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti ai fini della valutazione di ammissibilità delle spese rettificate;
- riservarsi di presentare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ulteriore documentazione afferente spese ammissibili sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa.

In quest'ultima ipotesi le nuove spese sostenute dal destinatario finale sono oggetto di analoga verifica documentale.

Ulteriori verifiche in ordine alla conformità alle norme comunitarie e nazionali delle spese liquidate sono effettuate attraverso verifiche in loco su base campionaria di singole operazioni in corso. Il campionamento è effettuato in conformità con quanto previsto nel Manuale dei controlli di Primo livello del Programma Operativo regionale 2007-2013 Fondo sociale Europeo.

A seguito delle verifiche il finanziamento può quindi essere rideterminato rispetto a quanto inizialmente concesso oppure revocato completamente. Qualora l'importo (oppure l'oggetto) della spesa ritenuta non ammissibile, e quindi decurtata dal programma rendicontato, renda l'intera operazione non ammissibile, Puglia Sviluppo procede con l'attivazione del procedimento di revoca.

2 – Bilancio d'esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria

Lo strumento finanziario è costituito presso la società *in house* Puglia Sviluppo.

Il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, nonché dalle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione costituisce l'Allegato 1 al presente Piano delle Attività. Nel seguito si forniscono gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2014.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

		31/12/2014		31/12/2013	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A)	CREDITI VERSO I SOCI		0		0
B)	IMMOBILIZZAZIONI				
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B.I.1	Costi di impianto e ampliamento		1.141		1.854
B.I.3	Diritti di brevetti industr. e di util. opere dell'ing.		1.944		7.966
B.I.7	Altre		13.943		22.004
Totale	IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		17.028		31.824
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	Terreni e fabbricati		9.165.033		9.342.278
B.II.2	Impianti e macchinario		101.898		215.662
B.II.4	Altri beni materiali		77.435		61.029
Totale	IMMOBILIZZAZ. MATERIALI		9.344.366		9.618.969
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
B.III.1	Partecipazioni		7.829		7.829
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese	7.829		7.829	
B.III.2	Crediti		14.865		15.159
B.III.2.d	Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	14.865 0		15.159 0	
Totale	IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE		22.694		22.988
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			9.384.088		9.673.781
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
C.II.1	Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	542.413	542.413	1.420.597	1.420.597
C.II.4	Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	4.818.793	4.818.793	3.996.953	3.996.953
C.II.4-bis	Crediti tributari		192.800		85.002
C.II.4-ter	Imposte anticipate		225.754		187.349
C.II.5	Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	194.296	194.296	106.593	106.593
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		5.974.056		5.796.494
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
C.IV.1	Depositi bancari e postali di cui: depositi vincolati a termine	1.500.000	3.244.012	0	2.721.641
C.IV.1.1.1	Depositi bancari vincolati all'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria		278.402.880		141.918.419
C.IV.1.1.2	c/Fondo di Controgaranzia	42.381.291		41.471.181	
C.IV.1.1.3	c/Fondo di Tranché Cover	20.485.597		20.331.315	
C.IV.1.1.4	c/Fondo Microcredito	53.509.183		41.817.780	
C.IV.1.1.5	c/Fondo Internazionalizzazione	12.256.154		12.528.217	
C.IV.1.1.6	c/Fondo Start-up/NIDI	24.635.033		25.769.926	
C.IV.1.1.7	c/Fondo Finanziamento del Rischio	100.981.065		0	
C.IV.1.1.8	c/Fondo mutui PMI Tutela dell'Ambiente	24.154.558		0	
C.IV.3	Denaro e valori in cassa		2.908		160
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE		281.649.800		144.640.221
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			287.623.856		150.436.715
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
D	Altri ratei e risconti attivi		19.458		19.246
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			19.458		19.246
TOTALE ATTIVO			297.027.402		160.129.741

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

		AL 31/12/14		AL 31/12/13	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I	Capitale		3.499.541		3.499.541
A.IV	Riserva legale		235.693		219.477
A.VII	Altre riserve (con distinta indicazione)		5.535.205		5.535.206
A.VII.a	Riserva da contributi	5.535.205		5.535.205	
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		1.277.779		969.672
A.IX	Utile (perdita dell'esercizio)		148.215		324.323
TOTALE PATRIMONIO NETTO			10.696.433		10.548.219
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.2	Per imposte, anche differite		2.979		2.979
B.3	Altri fondi		435.079		360.254
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			438.058		363.233
C)	TRATTAM. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.137.184		1.021.147
D)	DEBITI				
D.4	Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		0		0
D.5	Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	0	53.490	0	53.490
D.6	Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	53.490	2.161.479	53.490	2.158.658
D.7	Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	2.161.479	890.204	2.158.658	804.848
D.11	Debiti verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	890.204	278.645.936	804.848	142.155.019
D.12	Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	102.145.013	81.050
D.13	Debiti verso istit.di prev.e di sicurezza soc. esigibili entro l'esercizio successivo	0	458.990	81.050	423.248
D.14	Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	458.990	1.453.583	423.248	1.340.160
TOTALE DEBITI			283.663.682		147.016.473
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E	Altri ratei e risconti passivi		1.092.046		1.180.669
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI			1.092.046		1.180.669
TOTALE PASSIVO			297.027.402		160.129.741

CONTI D'ORDINE

		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
K.3	Altri conti d'ordine		84.812		112.670
TOTALE CONTI D'ORDINE			84.812		112.670

CONTO ECONOMICO

		31/12/14		31/12/13	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		167.089		1.091.814
A.5	Altri ricavi e proventi		7.067.419		5.770.533
	di cui contributi per Strum. ing. Finanziaria	1.965.559		765.204	
	di cui contributi in conto esercizio	4.885.034		4.794.304	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		7.234.508		6.862.347
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6	Costi per mater.prima, sussid. cons.e merci		32.168		25.009
B.7	Costi per servizi		1.712.034		1.369.423
B.8	Godimento di beni di terzi		46.880		56.468
B.9	Costi per il personale		4.515.187		4.169.371
B.9.a	Salari e stipendi	3.353.417		3.037.753	
B.9.b	Oneri sociali	941.566		924.587	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	220.204		207.031	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		406.334		420.433
B.10.a	Ammortamento delle immobilizz. Immater.	19.989		20.951	
B.10.b	Ammortamento delle immobilizz. materiali	313.845		354.482	
B.10.d	Sval.cred.compr.nell'att. circ.e disp.liquide	72.500		45.000	
B.12	Accantonamenti per rischi		56.000		91.825
B.14	Oneri diversi di gestione		156.212		142.982
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		6.926.815		6.275.511
	Differenza tra valore e costi della produzione		307.693		586.836
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.16	Altri proventi finanziari		14.307		39.542
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	14.307		39.542	
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		-2.444		-3.202
	TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		11.863		36.340
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.19	Svalutazioni		0		0
	TOT.RETT.DI VALORE DI ATTIV.FINANZ.		0		0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORD.				
E.20	Proventi straordinari		8.906		11.221
E.21	Oneri straordinari		-13.057		-40.518
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.		-4.151		-29.297
	Risultato prima delle imposte		315.405		593.879
22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-167.189		-269.556
	Utile (perdita) dell'esercizio		148.215		324.323

2.2 -Dati previsionali

Le attività a valere sul Fondo Microcredito comportano una remunerazione per Puglia Sviluppo necessaria alla copertura dei costi sostenuti per la gestione stessa. In particolare, ai sensi della vigente normativa comunitaria (Regolamento CE 1828/2006) le commissioni non possono superare, su una media annua, il 4% della dotazione per il Fondo destinato agli strumenti di microcredito in favore di microimprese.

I costi sostenuti per la gestione del Fondo saranno rendicontati alla Regione Puglia.

Per quanto concerne la remunerazione della liquidità alla data di redazione del presente documento, si ritiene ragionevole individuare quale limite inferiore per la remunerazione della liquidità, il tasso Euribor 3 mesi + 0,35%.

Lo sviluppo dei dati patrimoniali ed economici relativi alla gestione operativa del fondo è stato sviluppato sulla base dei seguenti parametri:

Dotazione precedente del Fondo	€ 42.000.000,00
Ulteriore dotazione a seguito della riconfigurazione dei criteri di ammissibilità	€ 17.000.000,00
Dotazione totale del Fondo	€ 59.000.000,00
Arco temporale di finanziamento in annualità	5
Preammortamento in anni	0,5
Importo minimo del finanziamento	€ 5.000,00
Importo massimo del finanziamento	€ 25.000,00
Valore medio del finanziamento per singolo progetto (*)	€ 22.312,41
Tasso di interesse applicabile: fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008)	0,31%
Numero di progetti finanziabili (*)	2.660
Numero medio di imprenditori ed addetti per progetto (*)	2,5
Occupazione mantenuta e/o sviluppata(*)	6.650
Percentuale di quota capitale in restituzione per anno	20%
Costi massimi di funzionamento annui a carico del fondo (art. 43 Reg. CE 1828/06)	4%
Perdita attesa all'anno successivo all'erogazione (PD=35% LGD =85%) ⁵ (*)	29,75%
Tasso di mora (D.M. 12 Dicembre 2011)	2,50%
Remunerazione della liquidità	1,35%

(*) Dati previsionali.

Nella tabella seguente si riportano le ipotesi di sviluppo e il piano previsionale per il Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia relative nel rimanente periodo di eleggibilità della spesa.

	2014	2015	TOTALE
N. progetti finanziati	438	2.222	2.660
Consistenza iniziale Fondo*	€ 41.818	€ 49.431	
Ulteriore stanziamento	€ 17.000		
Valore totale finanziamenti deliberati/erogati	-€ 9.437	-€ 49.573	-59.010
Rientro prestiti erogati 2014			
Rientro prestiti erogati 2015			

⁵ PD = Probably Default - Probabilità di insolvenza; LGD = Loss Given Default - perdita conseguente all'insolvenza

Costi di funzionamento	-€ 700	-€ 1.000	-€ 1.700
Saldo finale fondo	€ 48.681	-€ 1.142	
Remunerazione della liquidità	€ 750	€ 700	€ 1.450
Consistenza finale del Fondo	€ 49.431	-€ 442	
(*) Al netto delle competenze spettanti per il 2013			

3 - Comitato di coordinamento dello strumento di ingegneria finanziaria

In conformità con quanto previsto dalle Direttive di attuazione del Fondo, le funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica in itinere sul funzionamento del Fondo sono demandate ad un Comitato di coordinamento composto da cinque rappresentanti della Regione Puglia: Autorità di Gestione FSE, Autorità di Gestione FESR, Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione, il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e il Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, e dal Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.a.

Il Comitato, nella sua prima seduta ha nominato il Presidente scelto tra i componenti.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni si tengono presso la sede di Puglia Sviluppo S.p.A. o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Le riunioni sono convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei componenti del Comitato stesso. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno quattro componenti. Per la validità delle decisioni assunte dal Comitato è richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi dai presenti prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Presidente stabilisce gli argomenti da portare all'ordine del giorno delle sedute.

La redazione dei verbali viene effettuata a cura della Segreteria messa a disposizione da Puglia Sviluppo S.p.A.. I verbali debbono essere approvati al più tardi nella riunione del Comitato successiva a quella a cui si riferiscono.

Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può essere attivata dal Presidente se le circostanze lo richiedono. I documenti e le eventuali proposte da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati per posta elettronica. In tal caso entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di invio della documentazione, i componenti devono trasmettere, via posta elettronica, il parere di competenza o eventuali osservazioni. La proposta si intenderà approvata in caso di mancata espressione dei pareri di competenza ovvero in assenza di osservazioni.

4 – La proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria

Lo strumento di ingegneria finanziaria è costituito presso la società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A..

Puglia Sviluppo è una società per azioni di cui la Regione Puglia dispone della partecipazione totalitaria e sulla quale esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi della vigente normativa civilistica.

La *mission* della società, definita nello statuto adottato ad aprile 2009, è quella di favorire i processi di sviluppo locale mediante l'espletamento di attività di interesse generale, delegate dalla Regione Puglia.

L'operatività della società ed i relativi sistemi di *governance*, sono conformi alla disciplina della Legge 248/2006 (cd Decreto Bersani) con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 13.

Inoltre, l'attuale assetto proprietario, il sostanziale rapporto di delegazione organica con l'unico Azionista (Regione Puglia), l'esercizio delle attività di direzione e controllo, nonché l'esclusività dell'oggetto sociale, qualificano la società ai fini degli affidamenti *in house providing*.

L'operatività della società si colloca prioritariamente nel quadro normativo definito dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile; trova applicazione la disciplina civilistica del socio unico e dell'assoggettamento all'altrui direzione e coordinamento, recepite nell'ambito dello statuto sociale.

La disciplina civilistica è integrata dalle seguenti disposizioni:

- Legge 248/2006 (cd Decreto Bersani) con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 13, in materia di esclusività dell'oggetto sociale;
- D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) per quanto concerne i contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere;
- Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Principi statuiti nella Giurisprudenza comunitaria, con particolare riferimento all'evoluzione successiva alla sentenza Teckal in materia di *in house providing*.

La cornice normativa di riferimento è stata integrata dalle disposizioni contenute nella Legge Regionale 26 dell'8 agosto 2013, articolo 25, in materia di esercizio delle funzioni di coordinamento, programmazione e controllo sulle società partecipate; rilevano inoltre i contenuti regolamentari adottati con DGR 810/2014 e DGR 812/2014, di approvazione rispettivamente delle "Direttive in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale" e delle "Linee di indirizzo per le società controllate e le società *in house* della Regione Puglia".

Infine, con lo scopo di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza ai portatori di interessi istituzionali, Puglia Sviluppo ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D.Lgs. 231/01 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Il rapporto con la Regione Puglia per l'esecuzione dei compiti e attività delegate nell'ambito della Programmazione FESR e FSC, è conforme alla disciplina in house providing. Detta qualificazione sussiste anche con riferimento alla recente Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio sugli appalti pubblici (che abroga la Direttiva 18/2004 e che recepisce i principi statuiti dalla Giurisprudenza comunitaria nell'ultimo decennio) di seguito elencati:

- controllo analogo;
- prevalenza delle attività in favore dell'Amministrazione controllante (si fa rilevare che Puglia Sviluppo esegue attività esclusivamente in favore della Regione Puglia);
- totale partecipazione pubblica al capitale.

L'assetto societario è inoltre allineato rispetto alle previsioni normative richiamate nell'articolo 4 del DL 95/2012, che stabilisce alcune prescrizioni per le società in house. A tal proposito, si fa rilevare che il comma 1 (cessione o liquidazione delle società con determinati parametri di fatturato) è stato abrogato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il comma 8 è tuttora vigente e prevede che l'affidamento diretto è ammesso a favore delle società a totale partecipazione pubblica, da parte delle amministrazioni e enti controllanti.

5 - Gli azionisti

Il capitale sociale di Puglia Sviluppo S.p.A. è pari a € 3.499.540,88 diviso in numero 115.521 azioni nominative.

Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Puglia quale unico azionista.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Ciascuna azione dà diritto ad un solo voto.

Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi, per un periodo eccedente i cinque anni.

6 - Lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria

Puglia Sviluppo ha oggetto sociale esclusivo, potendo espletare le seguenti attività unicamente in favore, per conto e su richiesta del socio unico Regione Puglia:

- realizzazione di attività di interesse generale in favore della Regione Puglia;
- promozione, nel territorio della regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti;
- sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;

- progettualità dello sviluppo.

Puglia Sviluppo è amministrata da un Amministratore Unico.

Per disposizione statutaria, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità.

Il controllo sulla gestione spetta al collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2403, c.1, c.c..

Le funzioni di controllo sono affidate ad organi esterni ed interni.

Nell'ambito dei controlli esterni rilevano:

- il socio Unico **Regione Puglia**, che esercita le attività di Direzione e controllo ai sensi della vigente normativa civilistica (articoli 2497 e seguenti c.c.) e delle disposizioni statutarie. In particolare, la Regione Puglia esercita su Puglia Sviluppo il controllo preventivo sui seguenti atti:

- a) bilanci di previsione o budget annuale;
- b) affidamento del servizio di tesoreria;
- c) alienazione e acquisto di immobili;

La Giunta Regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati conseguiti da Puglia Sviluppo in relazione alle materie di competenza. Inoltre, la Regione Puglia svolge attività di verifica, sulle attività delegate a Puglia Sviluppo, sia attraverso interventi di audit che attraverso richieste di informazioni e chiarimenti;

- il **Collegio sindacale**, cui spetta il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 2403, comma 1 c.c.. In particolare, il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Puglia Sviluppo e sul suo concreto funzionamento;
- la **Società di revisione**, esercita il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c. In particolare le verifiche espletate dalla società di revisione riguardano:
 - nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale;
 - la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e la conformità alle norme che lo disciplinano.

L'incarico è stato conferito per il triennio 2012/2014 alla società Deloitte SpA;

- l'**Organismo di Vigilanza**, cui è affidata la supervisione dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/01. Al fine di poter svolgere la propria attività, l'Organismo ha libero accesso a qualunque tipo di documentazione aziendale, agli uffici e luoghi di lavoro nonché contatti con dipendenti e fornitori.

Puglia Sviluppo, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 sin dall'esercizio 2004.

Le finalità del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo sono riferite alla predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione dei principi di controllo; esso è stato formulato sulla base dei protocolli e delle linee guida emanate da Confindustria sulla scorta delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia in virtù del disposto del D.M. 26 giugno 2003, n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") e finalizzate alla costituzione di un valido sistema di controllo preventivo.

In ottemperanza agli obblighi assunti, in quanto società soggetta al controllo del socio unico Regione Puglia, in tema di prevenzione alla corruzione e di trasparenza amministrativa secondo quanto prescritto dalla Legge n. 190/2012 e dal D. lgs. 33/2013, Puglia Sviluppo ha provveduto a nominare, con atto dell'Amministratore Unico del 27/1/2014, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Integrità.

Tale organo, nell'esercizio delle sue funzioni, onde poter svolgere al meglio le attività assegnate ai fini dell'attuazione del Piano di prevenzione per la corruzione adottato dalla Società si avvale del supporto di altre risorse interne, in collegamento funzionale, individuate con Ordine di Servizio dell'AU.

In ragione delle competenze di verifica e controllo svolte rispettivamente dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Integrità, i due Organismi debbono attuare tra loro una costante collaborazione. Pertanto, possono essere previsti incontri congiunti - anche su richiesta di uno o di entrambi gli Organismi - al fine di assicurare il coordinamento delle azioni svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Inoltre, i flussi informativi tra l'Odv ed il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Integrità riguardano scambi reciproci di informazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione comunica all'Organismo di Vigilanza:

- le informazioni in suo possesso -in ragione delle attività svolte per la prevenzione dei fenomeni corruttivi - ritenute rilevanti al fine di verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello;
- il Piano di Prevenzione alla Corruzione (comprensivo dell'allegato piano per la trasparenza e l'integrità), elaborato dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione comprese le revisioni e gli aggiornamenti periodici;
- le risultanze delle attività svolte dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione nel corso dell'anno (a titolo esemplificativo: atti, verbali, attività formative svolte in materia, ecc...);
- eventuali notizie di reato e/o segnalazioni pervenute al Responsabile della Prevenzione.

alla Corruzione, che possano avere un impatto sull'osservanza del Modello e/o del Codice Etico;

- l'Organismo di Vigilanza, a sua volta, fornisce al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza e l'Integrità:

- le informazioni acquisite in sede di verifica e controllo dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati 231 e dell'osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo adottati dalla società – per quanto rilevanti ai fini dell'indagine sugli impatti corruttivi in Azienda e del Piano di Prevenzione alla Corruzione
- il Modello Organizzativo, il Codice Etico e l'elenco dei reati presupposto 231 individuati in Azienda e progressivi aggiornamenti;
- le risultanze delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel corso dell'anno (a titolo esemplificativo: atti, verbali, attività formative svolte in materia, ecc...);
- eventuali notizie di reato e/o segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza, in presunta violazione del Modello e/o del Codice Etico, che incidono sul sistema di prevenzione dei rischi corruttivi e sull'efficacia del Piano di Prevenzione alla Corruzione.

Eventuali comunicazioni tra l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza e l'Integrità o indirizzati a tali Organismi potranno essere effettuate utilizzando le seguenti email:

- odvpugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it (per le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza);

- anticorruzione.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it (per le comunicazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza e l'Integrità).

7 - Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza e deve essere scelto secondo uno dei seguenti criteri:

- esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali o di insegnamento universitario o di ricerca in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di Puglia Sviluppo;
- funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività di Puglia Sviluppo;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli di Amministrazione di altre società. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate da parte dei rappresentanti dei soci amministrazioni pubbliche. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra, possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli di Amministrazione di altre società.

La carica di Amministratore non può essere ricoperta da colui che:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto ad una delle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera b), n. I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto ovvero dal Collegio Sindacale in caso di Amministratore Unico.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministrare:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al punto 7.3, lettera b);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 7.3, lettera c), con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione, ovvero dal Collegio Sindacale in caso di Amministratore Unico, iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle predette cause.

di sospensione. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'amministratore non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni, nelle ipotesi previste dalle lettere sub c) e d).

8 - Struttura organizzativa dello strumento di ingegneria finanziaria e sistema dei controlli interni


Tutte le attività operative connesse con la promozione dello strumento, l'istruttoria delle domande di finanziamento, la concessione dei finanziamenti, le verifiche sulla corretta realizzazione delle spese per investimento e gestione sono attribuite alle competenze dell'Area Autoimprenditorialità e Autoimpiego di Puglia Sviluppo S.p.A.

Nell'ambito di tale Area le attività operative sono affidate ad un gruppo di lavoro di risorse professionalizzate con specifica pluriennale esperienza nella gestione di strumenti in favore dell'autoimpiego e della creazione di impresa. Il gruppo di lavoro è coordinato da un Program Manager. Il dimensionamento e gli specifici ruoli attribuiti alle singole risorse nell'ambito del gruppo di lavoro sono definiti dal Program Manager di concerto con il Direttore di Area anche in ottemperanza con quanto previsto dalle esigenze di separazione dei ruoli ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché con quanto specificato nelle procedure interne.

La gestione dei processi amministrativi e contabili afferenti il Fondo è affidata all'Area Amministrazione Bilancio e Finanziamento del Rischio di Puglia Sviluppo S.p.A che, a tal fine:

- cura la gestione del Fondo istituito ai sensi dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Regione Puglia;
- effettua il monitoraggio della disponibilità dei fondi necessari ad effettuare le erogazioni;
- effettua i pagamenti a valere sul Fondo;
- cura i rapporti con la Banca tesoriera;
- gestisce i rapporti con i mutuatari morosi, effettuando le opportune azioni di sollecito e di recupero, fino all'eventuale trasferimento del rapporto al Legale per la gestione del relativo contenzioso;
- predispone le situazioni debitorie individuali dei mutuatari, curando l'aggiornamento dei piani di ammortamento ed elaborando analisi riepilogative.

Si riporta di seguito l'organigramma della società.



* Responsabile dell'Anticorruzione, trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012 (Determina dell'AU del 27/01/2014).

La Regione Puglia garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE 1828/2006 e in linea con quanto riportato nel "Manuale dei controlli di primo livello del PO FESR Puglia 2007-2013" dell'Autorità di Gestione.

La Regione Puglia garantisce i controlli di stabilità delle operazioni e le verifiche previste dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall'articolo 57 del Reg. CE 1083/2006 successivamente all'erogazione delle agevolazioni.

La Regione Puglia effettua, con cadenza almeno annuale, i controlli su Puglia Sviluppo S.p.A. finalizzati a verificare l'esistenza di contabilità separata, il rispetto della Pista di Controllo e degli obblighi previsti nell'Accordo di finanziamento sottoscritto fra le parti.

Con specifico riferimento al sistema dei controlli interni di Puglia Sviluppo, al fine di mantenere un corretto assetto dei controlli, i compiti e le responsabilità relative alla gestione delle attività saranno assegnati nel rispetto della separazione dei compiti, in particolare è previsto che:

- le attività di erogazione dei finanziamenti saranno disposte dai soggetti delegati alla verifica sul corretto utilizzo dei conti correnti, presso cui sono depositate le somme, e a cui non sono attribuiti compiti nelle fasi di istruttoria e di delibera;
- le attività di rilevazione dei ritardi dei pagamenti e di andamenti anomali dei crediti saranno di competenza dell'Area Amministrazione, Bilancio e Finanziamento del Rischio attraverso strumenti informatici e flussi informativi inviati dalla Banca Tesoriera;

- la gestione dei pre-contenziosi e contenziosi con i beneficiari verrà effettuata dall'unità preposta al contenzioso e a Legali.

Il sistema di controllo interno è definito come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne della Società.

I controlli di linea rappresentano il presidio **di primo livello** nell'ambito del sistema dei controlli interni. La responsabilità dei controlli di linea è attribuita ai Responsabili delle Aree Operative per le attività svolte dagli addetti di ciascuna Area e al Direttore Generale che assicura il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace commisurato ai rischi connessi con l'operatività aziendale.

Per le attività connesse alla gestione del Fondo, relativamente ai controlli di primo livello, Puglia Sviluppo:

- predisporrà, in accordo con la Regione Puglia, le procedure operative per lo svolgimento dei compiti assegnati per la gestione delle iniziative nelle quali sono descritte le attività ed i controlli di competenza di ciascuna Area per la corretta esecuzione dei compiti assegnati;
- si doterà di applicativi informatici gestionali, integrati con il sistema contabile, attraverso i quali gestire e registrare le attività connesse alla concessione e gestione del credito (fasi di istruttoria, delibera, erogazione, gestione incassi e scaduti);
- definirà con la Banca Tesoriera accordi di servizio per la tempestiva rilevazione dei flussi finanziari relativi agli incassi delle rate dei finanziamenti concessi, al fine di monitorare l'andamento dei crediti e rilevare i segnali di deterioramento.

I controlli di gestione (secondo livello) sono quelli orientati alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi, di verifica del rispetto dei limiti assegnati alle funzioni operative, di coerenza nel perseguire gli obiettivi di rischio/rendimento. L'Area Amministrazione, Bilancio e Finanziamento del Rischio avrà il compito di monitorare e controllare le attività svolte dall'Area Autoimprenditorialità e Autoimpiego attraverso l'elaborazione di budget, consuntivi, forecast e analisi di cash flow e assicurando l'elaborazione delle rendicontazioni previste.

Per le attività connesse alla gestione della misura sono previsti report e flussi informativi al vertice aziendale finalizzati a:

- monitorare l'utilizzo del Fondo mutui e delle consistenze per sovvenzioni dirette nel rispetto delle disponibilità e dei vincoli di destinazione previsti dalla Regione Puglia;
- descrivere l'andamento dei crediti attraverso le classificazioni definite dalla normativa vigente per gli Intermediari Finanziari (incagli e sofferenze);

- monitorare gli impieghi della liquidità, sia in termini di rendimento che di rischio, ed il rispetto dei limiti stabiliti nella convenzione sottoscritta con la Banca Tesoriera.

I controlli interni di Audit sono quelli orientati all'individuazione di andamenti anomali, violazioni di procedure e/o regolamentazioni e, più in generale, a valutare la funzionalità del complessivo sistema di controllo interno.

Le competenze in materia di Internal Audit sono state assegnate all'Area Audit, Trasparenza, Sicurezza e Formazione, inserita a riporto diretto, quale tecnostruttura, dell'Amministratore Unico. Il Responsabile dell'Area è stato nominato anche Responsabile dell'Anticorruzione, Trasparenza e Integrità ai sensi della legge 190/2012.

In particolare, con Disposizione Organizzativa n. 1/2014 adottata dall'A.U., alla suddetta Area Operativa sono stati demandati i seguenti compiti:

- Assicura, in sintonia con il sistema di prevenzione della corruzione (L. 190/2012), la trasparenza dell'attività amministrativa ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
- Attraverso il coordinamento con l'outsourcer, assicura il presidio del sistema di controllo interno;
- fornisce supporto all'Amministratore Unico nell'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01;
- Supporta il datore di lavoro negli adempimenti relativi alla sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- Assicura l'applicazione delle disposizioni di legge per la tutela dei dati personali presenti negli archivi gestiti dalla Società in collaborazione con le Aree interessate;
- Supporta l'Organo esecutivo nell'analisi dei fabbisogni formativi / addestrativi e cura la realizzazione dei programmi formativi / addestrativi.

Come si evince dalla declaratoria organizzativa, il presidio del sistema di controllo interno è assicurato dall'Area Audit, attraverso il coordinamento con l'outsourcer. A tal proposito si evidenzia che con cadenza annuale, ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'outsourcer, di concerto con il Responsabile dell'Area Audit, Trasparenza, Sicurezza e Formazione, propone all'AU il "Programma delle verifiche di audit" dell'anno in corso.

Il documento dovrà: indicare quali processi saranno oggetto di verifica; descrivere i criteri di campionamento da adottare per l'effettuazione delle verifiche, prevedere un cronoprogramma mensile/settimanale delle attività da svolgere.

Al fine dell'individuazione dei processi da assoggettare a verifica, l'outsourcer effettua una ricognizione delle procedure operative ed organizzative vigenti.

L'outsourcer dovrà verificare un minimo di 17 procedure all'anno.

Per l'individuazione delle procedure da esaminare, l'outsourcer dovrà tenere conto dei seguenti criteri e priorità:



- a) Verifiche su commesse in affidamento dalla Regione Puglia con avvio più recente (anche attraverso analisi della Convenzione con la Regione Puglia e dei vari Accordi di finanziamento, timesheet, ecc.);
- b) verifiche su procedure e/o processi che non sono stati assoggettati ad audit nell'anno precedente;
- c) verifiche a campione sulle procedure operative relative alle attività svolte da Puglia Sviluppo in qualità di Organismo Intermedio, indicate nell'ultima Convenzione sottoscritta con la Regione Puglia;
- d) Verifiche a campione sulle procedure operative riguardanti la gestione degli Strumenti Finanziari;
- e) Verifica a campione sulle procedure organizzative centrali;
- f) Follow-up su quanto riscontrato nel corso delle verifiche dell'anno precedente riguardanti eventuali azioni di miglioramento e/o integrazioni suggerite anche da apportare nelle successive revisioni delle procedure.

Ai fini della determinazione del cronoprogramma per ciascuna verifica dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri:

1. Complessità del processo da assoggettare a verifica;
2. Numero di risorse addette all'espletamento della verifica.

Una volta selezionato il campione da assoggettare a verifica, l'outsourcer procederà con la richiesta della documentazione relativa al suddetto campione.

Nel contempo, l'outsourcer elabora il documento nel quale sono esplicitati i criteri di campionamento adottati per la selezione del campione, che verrà successivamente allegato alla check list di controllo.

L'outsourcer elabora, quindi, apposite Check-list di controllo in relazione alle procedure esaminate, alle quali dovrà allegare le evidenze documentali relative alle verifiche.

Qualora i dati ricevuti necessitino di ulteriori integrazioni necessarie al completamento delle verifiche avviate, l'outsourcer dovrà richiederle sempre a mezzo e-mail.

A conclusione di ciascun audit effettuato, l'outsourcer redige il Memorandum sulle verifiche svolte contenente le informazioni sul lavoro svolto e l'indicazione di eventuali criticità e/o azioni di miglioramento da attuare. Il documento insieme alle check list di controllo dovranno essere trasmessi per e-mail in formato PDF al Responsabile dell'Area Audit, Trasparenza, Sicurezza e Formazione.

Il documento dovrà fornire almeno le informazioni riguardanti l'obiettivo della verifica, il contenuto del lavoro svolto e le relative conclusioni.

A conclusione di tutte le verifiche annuali, l'outsourcer predisponde, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il Rapporto finale delle verifiche di Audit, nel quale confluiscono sia le attività di audit effettuate nel corso dell'anno con indicazione delle metodologie di campionamento, di espletamento delle verifiche, e di eventuali rilievi e azioni correttive da

intraprendere. Il documento dovrà essere inviato al Responsabile dell'Area Audit, Trasparenza, Sicurezza e Formazione che lo propone all'AU.

L'outsourcer dovrà conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione in originale delle verifiche effettuate e dovrà rendere disponibile alla società la suddetta documentazione in formato PDF.

9 – Giustificazione e utilizzo del contributo del Fondo

Microcredito

Con nota AOO_137/07/06/2011/0016981 l'Autorità di Gestione del PO FSE Puglia 2007-2013 Obiettivo Convergenza ha avviato una procedura scritta con la quale si estendono le modalità di attuazione del PO FSE 2007-2013 attraverso il ricorso agli strumenti di ingegneria finanziaria che risulta coerente con le finalità del PO FSE e la strategia dell'Asse 2 "Occupabilità", volta al conseguimento di livelli di occupazione più elevati e di migliore qualità. Gli strumenti di ingegneria finanziaria prevedono azioni, finalizzate a promuovere l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, rivolte a tutti i soggetti interessati all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro ed anche al mantenimento degli attuali posti di lavoro tramite il sostegno alle imprese esistenti.

L'attivazione degli strumenti di ingegneria finanziaria aumenta la flessibilità della gestione del Fondo Sociale Europeo attraverso la costituzione di fonti finanziarie durevoli e rotative che si rigenerano con la restituzione delle risorse impegnate.

L'attivazione degli strumenti di ingegneria finanziaria è finalizzata, in particolare, al miglioramento dell'accesso al credito da parte di microimprese per la realizzazione di nuovi investimenti.

Come si è già avuto modo di evidenziare, la difficoltà di accesso al credito mette a rischio la sopravvivenza delle imprese stesse e genera gravissimi impatti occupazionali in termini di mantenimento dell'occupazione attuale (degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti). Ancor più gravi gli impatti in termini di occupabilità, in particolare giovanile. L'impossibilità di accedere al credito, infatti, impedisce alle microimprese di effettuare nuovi investimenti e, di conseguenza, l'assenza dei nuovi investimenti incide sulle possibilità di nuova occupazione.

In linea con l'art. 45 del Regolamento CE 1828/2006, gli strumenti di ingegneria finanziaria non saranno applicati alle imprese in difficoltà così come definite dagli orientamenti comunitari per il salvataggio.

Tali strumenti si inseriscono tra le azioni che la Regione Puglia pone in essere per fronteggiare la crisi occupazionale locale.

10 – Politica relativa all’uscita dagli investimenti a favore di imprese

Eventuali finanziamenti in forma di prestito rimborsabile a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013 saranno erogati da Puglia Sviluppo S.p.A. fino al 31.12.2015, data ultima di ammissibilità della spesa dello stesso PO, salvo eventuali proroghe da parte della Commissione Europea.

Ai sensi dell’art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006, alla chiusura del PO FESR Puglia 2007-2013 la spesa ammissibile corrisponde al totale di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato dal Fondo e dai costi di gestione ammissibili.

Fino al termine del 31 dicembre 2015 non sarà possibile svincolare le somme impegnate. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite per iscritto.

Le risorse restituite al Fondo in relazione ai piani di ammortamento delle operazioni di prestito rimborsabile, sono immediatamente riutilizzabili da Puglia Sviluppo per le medesime finalità, fino al 31/12/2015.

Le risorse restituite al Fondo, in relazione ai piani di ammortamento delle operazioni di prestito rimborsabile, sono riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite di Puglia Sviluppo, per nuove operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese, nelle modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in linea con le previsioni dei Regolamenti UE 1301/2013 e 1303/2013.

11 – Disposizioni di liquidazione

Le risorse disponibili sul Fondo alla data del 31/12/2015, al netto del flusso delle risorse di ritorno cumulato fino al 31/12/2015, saranno rimborsate all'Autorità di Gestione in unica soluzione entro il 31/01/2016. Per risorse di ritorno si intendono gli interessi attivi e le restituzioni correlate ai piani di ammortamento (utilizzabili ai sensi dell'articolo dell'art. 78, paragrafo 7, comma 1 del Reg. CE n. 1083/2006). Le risorse disponibili costituiscono spesa non ammissibile alla data di chiusura del P.O. FSE 2007-2013, ai sensi dell'art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006.

Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a gestire le somme a disposizione rinvenienti dal finanziamento con contabilità separata.

12 – Indirizzi sulla gestione dello strumento di ingegneria finanziaria

12.1 – Gestione del portafoglio del Fondo Microcredito

La gestione del portafoglio finanziamenti erogati a valere sulle risorse a disposizione del Fondo Microcredito avviene con contabilità separata da quella di Puglia Sviluppo e tramite un Sistema Informativo gestionale dedicato che contiene, per ogni singolo beneficiario del finanziamento:

- l'anagrafica completa;
- il piano di ammortamento;
- le date di registrazione e valuta delle operazioni di erogazione;
- le date e gli importi delle rate rimborsate;
- l'ammontare del capitale residuo.

Per ogni singolo Beneficiario è possibile, inoltre, estrarre un estratto conto periodico contenente le informazioni relative alle date e agli importi pagati, al capitale residuo a scadere e all'ammontare delle rate insolute.

L'erogazione del finanziamento avviene tramite bonifico bancario in un'unica soluzione successivamente alla stipula del contratto di finanziamento.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento Puglia Sviluppo:

- effettua le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di ammissione, delle condizioni previste dal contratto di finanziamento, nonché delle disposizioni di legge e provvede a predisporre la nota tecnica di erogazione;
- predisporre la disposizione di bonifico bancario;
- predisporre la comunicazione di erogazione al Beneficiario;
- sottoscrive la proposta di erogazione e l'ordine di Bonifico;
- autorizza l'invio alla Banca e al beneficiario.

Al termine della procedura di erogazione documentazione prodotta è archiviata nel fascicolo e è alimentato/implementato il Sistema Informativo (presentazione del piano di ammortamento, dell'importo e delle date di scadenza delle singole rate).

Successivamente all'erogazione, Puglia Sviluppo invia a scadenze predeterminate alla Banca tesoriera i tracciati record relativi alle rate da incassare.

Nei tracciati sono indicate le coordinate del beneficiario da addebitare, l'importo delle rate e le date di scadenza.

La "Banca tesoriera" fornisce il flusso elettronico di ritorno con l'evidenza del buon esito dell'operazione. Il flusso è recepito automaticamente dal Sistema Informativo mediante le registrazioni contabili e le registrazioni nel Gestionale dedicato relative all'Estratto conto del singolo beneficiario.

Tutta la documentazione acquisita e prodotta nella fase di gestione viene conservata all'interno di apposito fascicolo, anche elettronico, intestato a ciascun beneficiario.

12.2 – Classificazione dei crediti

Puglia Sviluppo effettuerà la classificazione dei crediti secondo il seguente schema:

- **crediti in bonis:** sono costituiti da posizioni caratterizzate dall'assenza di elementi negativi relativi al beneficiario regolare nei versamenti;
- **sofferenze:** il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Società.
- **inadempienze probabili ("unlikely to pay"):** la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della Società circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione è operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. "in bianco" (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza⁶. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze : a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda⁷. In quest'ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il

⁶ Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare.

⁷ Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico⁸ del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività in bonis⁹. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua ad essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate.

- **Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate:** esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che sono scadute o sconfinanti.

Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo¹⁰. In particolare, nel caso di esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore¹¹. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute¹², modalità che seguono le regole stabilite nell'art. 1193 c.c.¹³ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato¹⁴.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre

⁸ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

⁹ Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero ad essere classificate tra quelle deteriorate.

¹⁰ Nel caso di sconfinamenti verificatisi dopo la concessione di un "extra-fido", il calcolo dei giorni di scaduto decorre dalla data di concessione dell'extra-fido.

¹¹ Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

¹² Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.

¹³ L'art. 1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

¹⁴ Ad esempio, se un cliente ha un mutuo con rate scadute e non pagate da 190 giorni e uno sconfinamento che dura da 100 giorni, l'esposizione complessiva verso il cliente va, convenzionalmente, classificata come scaduto da 190 giorni.

precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione¹⁵.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Puglia Sviluppo individuerà come "crediti deteriorati" le seguenti categorie:

- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- inadempienze probabili;
- attività finanziarie in sofferenza.

Puglia Sviluppo gestirà:

- i crediti in bonis e i crediti scaduti e/o sconfinanti deteriorati e provvederà ad un aggiornamento costante delle situazioni contabili dei crediti, provvedendo alla corretta imputazione e alla tempestiva registrazione delle singole partite di credito e dei relativi incassi;
- le posizioni che presentano maggiore complessità ed, in particolare, gli inadempimenti probabili;
- i crediti in sofferenza, attivandosi per la tutela giudiziale e stragiudiziale delle posizioni.

La rilevazione delle **posizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate** si basa sulla disciplina di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015.

Puglia Sviluppo definisce le modalità di rilevazione delle posizioni scadute anche attraverso la parametrizzazione del sistema informativo verificando l'allineamento con le disposizioni di vigilanza vigenti.

La classificazione delle **inadempienze probabili** è effettuata nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministratore Unico.

I principali elementi che, a titolo esemplificativo, producono una classificazione a inadempienza probabile sono:

- le posizioni di credito che presentano rate scadute per le quali è stata inviata la comunicazione di Decadenza del Beneficio del Termine (DBT);
- le esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.

¹⁵ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

Puglia Sviluppo definisce trimestralmente l'elenco delle posizioni da sottoporre all'organo competente per l'eventuale classificazione a inadempienza probabile.

Le posizioni che presentano maggiori criticità, ovvero quelle per le quali le attività stragiudiziali di recupero del credito non abbiano dato esito positivo, sono classificate a **sofferenza**.

L'Area competente definisce l'elenco delle posizioni da sottoporre all'ufficio legale per l'eventuale classificazione a sofferenza e l'avvio delle procedure di recupero del credito.

Le attività finanziarie deteriorate classificate a inadempimenti probabili possono rientrare **in bonis** solo a seguito di un periodo di monitoraggio necessario ad accertare la stabilità della nuova condizione del beneficiario dei finanziamenti.

In particolare, l'Area competente predispone periodicamente l'elenco delle posizioni per le quali i segnali di anomalia rilevati e che hanno comportato la classificazione ad inadempimento probabile vengono meno e lo sottopone all'approvazione dell'Organo Deliberante per il rientro in bonis della posizione.

Le posizioni dei beneficiari classificate a sofferenza possono rientrare ad inadempimento probabile solo a seguito di un periodo di monitoraggio al fine di accertare l'effettivo superamento da parte del soggetto debitore del periodo di insolubilità. L'Area competente propone il passaggio ad inadempimento probabile della posizione da sottoporre all'approvazione dell'Organo Deliberante.

Per i crediti per cassa classificati a sofferenza, il rientro ad inadempimento probabile non può essere proposto prima che siano trascorsi almeno 6 mesi nel quale l'Area competente ha accertato la stabilità della nuova condizione del beneficiario inadempiente attraverso la definizione di un piano di rientro puntualmente rispettato dallo stesso. La proposta è presentata all'Organo Deliberante.

12.3 – Gestione dei ritardi

Puglia Sviluppo riceve i flussi informativi periodici dalla Banca Tesoriera del Fondo e rileva mensilmente i ritardi di pagamento dandone comunicazione, per mezzo dell'Area competente, all'Ufficio Contenzioso.

L'ufficio Contenzioso, sulla base dei dati ricevuti, predispone la lettera di sollecito da inviare alle imprese beneficiarie che risultano avere delle rate insolute e la sottopone alla firma del Responsabile.

12.4 – Procedure di recupero del credito e contenzioso

L'Area competente predispone trimestralmente gli elenchi dei crediti:

- scaduti;
- incagliati;
- in sofferenza.

Qualora l'inadempimento si protragga e il beneficiario risulti inadempiente in relazione al pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali, l'Area, a seguito di una preliminare valutazione della pratica, predispone la proposta di avvio delle azioni legali per il recupero del credito e la sottopone all'approvazione dell'Organo deliberante che conferirà conseguente incarico a professionista legale esterno selezionato nell'ambito dell'Albo istituito, presso la società, mediante Avviso Pubblico o valuta la possibilità di affidare la gestione agli uffici di Puglia Sviluppo.

Detto legale, analizzato il relativo dossier, procederà in ogni caso all'invio di sollecito / diffida nei confronti del beneficiario inadempiente e trasmetterà alla società un'articolata relazione in merito.

All'interno di quest'ultima, esaminata e valutata la situazione economica e patrimoniale del beneficiario medesimo e le conseguenti concrete possibilità di recupero, il legale incaricato esprimerà proprio motivato parere in ordine alle azioni da intraprendere, specificando, in particolare, se l'avvio e/o la prosecuzione delle attività di recupero in via giudiziale risulti verosimilmente destinata - tenuto conto degli elementi documentali acquisiti - a rimanere improduttiva o comunque obiettivamente non conveniente sotto il profilo del rapporto costi / possibilità di recupero.

L'azione di recupero non potrà in ogni caso mai arrestarsi senza una motivata decisione, a riguardo, dell'Organo deliberante.

Nella stessa relazione il legale potrà altresì rappresentare, illustrandone adeguatamente possibili profili di convenienza, eventuali ipotesi di accordo transattivo con il beneficiario atte a pervenire al rientro parziale dall'esposizione.

In caso di proposta transattiva ricevuta dal beneficiario dopo l'avvio delle azioni legali di recupero, il professionista incaricato redigerà specifico parere scritto in merito alla medesima proposta e la trasmetterà all'Area per la valutazione definitiva.

In caso di assenza di ipotesi transattive o di valutazione negativa delle ipotesi sottoposte, verranno intraprese e/o proseguite le azioni legali maggiormente opportune.

In caso di valutazione positiva delle dette proposte transattive, l'Area predisporrà l'atto transattivo da sottoporre all'approvazione definitiva dell'organo deliberante.

12.5 – Comunicazione Bilancio preventivo annuale

Entro il 30 settembre di ogni anno Puglia Sviluppo predispone il bilancio preventivo annuale riportante la previsione dei costi relativi alle operazioni del "Fondo Microcredito" riferiti all'anno in questione e lo trasmette per l'approvazione agli uffici delegati della Regione Puglia.

12.6 – Redazione del Rapporto Semestrale ed Annuale di avanzamento

Contabilmente il Fondo viene gestito con apposite contabilità separate, nell'ambito di sezionali dedicati del libro giornale.

Il raccordo tra la contabilità di Puglia Sviluppo e la contabilità dei Fondi avviene attraverso dei conti di debito (per Puglia Sviluppo) che altro non rappresentano se non l'ammontare delle disponibilità contabili e monetarie di ciascun fondo.

Annualmente verrà predisposto un bilancio indicante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Fondo; semestralmente verrà realizzato un rendiconto finanziario afferente ai principali movimenti registrati nella gestione del Fondo.

Le somme spettanti a Puglia Sviluppo verranno fatturate e addebitate alla apposita disponibilità del Fondo.

Periodicamente viene predisposta una Relazione che descrive sinteticamente quelli che sono stati i movimenti finanziari significativi del periodo di riferimento.

La Relazione sintetica è composta dai seguenti documenti:

- prospetto dei flussi finanziari e degli impegni;
- relazione esplicativa del prospetto flussi finanziari e impegni;
- prospetti riepilogativi del calcolo dei compensi o delle spese addebitate;
- fatture relative ai compensi discendenti dai prospetti o al ribaltamento dei costi sostenuti;
- estratto conto delle disponibilità, riassunto scalare e calcolo degli interessi.

Alla Relazione sarà allegata una lettera di comunicazione interessi con la quale viene comunicato l'ammontare degli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo.

Il prospetto dei flussi finanziari prende in considerazione le consistenze all'inizio del semestre, il flusso netto e le consistenze finali, mettendo in evidenza, raggruppati per classi, quelli che sono stati i movimenti finanziari del semestre di riferimento, partendo dalla disponibilità contabile all'inizio del semestre e concludendo con la disponibilità contabile al fine del semestre. Il prospetto si conclude con l'ammontare degli impegni per finanziamenti concessi ma ancora da erogare.

La Relazione ha lo scopo di descrivere i movimenti finanziari effettuati durante il semestre ed evidenziati numericamente nel Prospetto flussi finanziari.

Un'ulteriore informazione riguarda l'ammontare degli impegni e il numero di beneficiari a cui gli stessi si riferiscono.

I prospetti riepilogativi hanno lo scopo di evidenziare analiticamente alcune informazioni sintetiche della relazione e del prospetto Flussi. I principali prospetti sono quelli dedicati alla descrizione dei compensi/ristorno di costi spettanti a Puglia Sviluppo.

Altri prospetti informativi sono quelli riguardanti la specifica dei finanziamenti erogati, degli impegni assunti e ogni altra informazione possa essere utile a meglio descrivere l'andamento economico-finanziario del Fondo.

Per quanto attiene ai rapporti di finanziamento verranno evidenziati, per ogni pratica in essere, l'ammontare del credito a scadere, l'ammontare delle rate scadute, suddivise per capitale e interessi, e l'esposizione complessiva.

Dai prospetti sopra descritti discendono i compensi spettanti a Puglia Sviluppo.

Tali compensi verranno fatturati a "Autorità di Gestione FSE PUGLIA 2007-2013 - nella persona di Campanello Giulia - Via Corigliano, 1 - Z.I. Bari.

Alle relazioni si allega l'estratto conto sulle disponibilità del Fondo. Tale documento riporta tutte le movimentazioni del fondo contabilizzate per data di registrazione con evidenza della valuta di riferimento. Tutte le operazioni vengono riassunte nello scalare per valuta, dal quale vengono calcolati i cosiddetti numeri creditori/debitori (capitale per giorni).

Le movimentazioni riportate nell'estratto conto sono fedelmente riportate anche nel partitario contabile delle disponibilità. Ottenuti i numeri si determinano gli interessi maturati sul conto corrente.

La relazione annuale è composta dai seguenti documenti:

- **Situazione Patrimoniale** che evidenzia le attività e le passività del Fondo.
Le attività sono generalmente formate dall'ammontare delle disponibilità, dai crediti verso i beneficiari per rientri di finanziamenti (mutui, rate scadute, ecc.), crediti in contenzioso, altre attività (crediti verso Puglia Sviluppo per interessi, altri crediti).
Le passività sono generalmente formate dal Fondo di dotazione (formato dalle assegnazioni e rimborsi della Regione e degli avanzi e disavanzi d'esercizio), eventuali fondi di svalutazione crediti, altre passività (debiti verso Puglia Sviluppo per compensi, debiti verso erario per ritenute da versare, fatture da ricevere altre passività). I conti d'ordine evidenziano gli impegni ad erogare fondi o a stipulare contratti.
- **Conto Economico** che evidenzia le spese e i proventi di competenza del Fondo.
Le spese sono formate da commissioni e provvigioni passive per l'attività di gestione, consulenze tecniche e legali, sopravvenienze passive e ribaltamento di costi di Puglia Sviluppo.
I proventi sono composti da interessi attivi su giacenze, interessi di mora e sopravvenienze attive. Dalla differenza fra i proventi e le spese scaturisce l'avanzo o il disavanzo economico.
- **Relazione Annuale** che ha lo scopo di meglio evidenziare le risultanze numeriche rappresentate nei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, dando una breve descrizione per ogni singola voce di quelli che sono stati i dati e i fatti più significativi del periodo. E' corredata degli allegati che hanno lo scopo di esplicitare alcuni aggregati di bilancio, in particolar modo l'ammontare dei crediti suddivisi per importi a

scadere e importi scaduti (interessi di mora, spese e quant'altro), nonché l'elenco dei beneficiari per finanziamenti ancora da erogare.

12.7 – Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno precedente

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno precedente, le stesse possono afferire a spese ammissibili direttamente imputabili al Fondo o al ristoro di costi di gestione del Fondo.

12.8 – Standard di costi unitari

I costi e le spese di gestione riconosciuti al gestore del fondo non potranno superare il limite stabilito dall'Art. 43 (4) del Regolamento CE 1828/2006 secondo i criteri di ammissibilità previsti dal Regolamento CE n. 1081/2006, dal Regolamento CE 396/2009.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento 396/2009 che modifica l'art. 11.3 lett.(b) del regolamento FSE e dell'art. 2 comma 9 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, in linea con quanto disposto nella nota della 17 Commissione Europea COCOF/09/0025/04-EN del 28/01/2010, nel caso di sovvenzioni, e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'AdG, è possibile fare ricorso a semplificazioni che prevedono, tra le altre, la riconoscibilità dei costi a tasso fisso, calcolati applicando tabelle standard di costi unitari.

Tali costi definiti in anticipo, sulla base di un calcolo derivante dall'applicazione di un metodo equo, giusto e verificabile, sono considerati per principio assimilabili ai costi reali, pertanto ammissibili al finanziamento del FSE.

Per la gestione dello strumento di ingegneria finanziaria Microcredito d'Impresa della Puglia si utilizza il costo standard giornata/uomo.

Di seguito sono esplicitati i criteri di calcolo utilizzati al fine di prevenire alla determinazione del costo standard giornata uomo basato sui costi storici di Puglia Sviluppo S.p.A. Detto standard è differenziato sulla base di costi afferenti a tre distinti livelli di professionalità del personale impegnato nella gestione del fondo così come rappresentati nella tabella successiva. I livelli sono determinati in ragione del profilo professionale delle risorse e dei livelli di inquadramento previsti dal contratto di lavoro utilizzato da Puglia Sviluppo S.p.A. (CCNL Aziende del Credito – ABI).

Tab. Livelli professionali

Livello	Profilo	Livello di inquadramento
Program manager (PM)	Appartengono a questa categoria le risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie e della	Dirigente, Quadro direttivo

	operatività dello strumento di ingegneria finanziaria mediante apporti tecnici ad elevato contenuto specialistico e di rilevante livello qualitativo.	di 3° e 4° Livello
Senior Professional (SP)	Appartengono a questa categoria le risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa, nonché in grado di promuovere innovazioni di processo e dotati di competenze specifiche ed elevata professionalità.	Quadro direttivo di 1° e 2° Livello, 3ª area prof.le 3° e 4° livello
Junior Professional (JP)	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili di funzione, dotati di capacità professionali specifiche o anche non specialistiche.	2ª area prof.le, 3ª area prof.le 2° livello

Il costo standard giornata uomo Full Time Equivalent (FTE) è formato da elementi di costo diretti ed indiretti.

Gli elementi diretti comprendono le seguenti voci:

- retribuzione annua lorda
- oneri previdenziali
- oneri assicurativi obbligatori e contrattuali
- maggiorazione per Imposta Regionale sulle Attività Produttive IRAP

La sommatoria degli Elementi diretti relativi alle Retribuzioni delle risorse per ciascun livello professionale (ER_{xx}) diviso il numero delle risorse (n_{xx}) genera il Costo Medio Annuo diretto per il livello professionale considerato.

Al fine di pervenire al Costo Standard Diretto (CSD_{xx}) il costo medio annuo è rapportato al divisore 216,14 che rappresenta la media annua dei gironi lavorativi.

$$\frac{ER_{xx}}{N_{xx}} \cdot \frac{1}{216,14} = CSD_{xx}$$

Gli elementi indiretti comprendono le seguenti voci:

- personale di struttura
- servizi
- consumi di materiali
- affitti e noleggi
- imposte indirette

Per pervenire alla determinazione dei costi indiretti imputabili alle attività di cui alla gestione del Fondo il totale di detti costi (TCI) è ripartito in base al numero delle risorse rispetto al numero delle giornate lavorative generando così il Costo Standard Indiretto per giornata uomo (CSI).

$$CSI = \frac{CTI \ 2.048.000}{15.000} = 136,53$$

La somma algebrica del Costo Standard Diretto (CSD) e del Costo standard Indiretto (CSI) per ciascun livello professionale consente di determinare il Costo Standard Giornata Uomo (FTE): $CSD_{xx} + CSI = FTE_{xx}$

Tab. Criterio di calcolo del costo standard

Livello	Criterio di calcolo del Costo Standard Diretto	Costo standard gg/uomo (FTE)
		$CSD_{PM} + CSI$

Program manager (PM)	$\frac{ER_{PM} 445.209}{n_{PM} 3} \cdot \frac{1}{216,14} = CSD_{PM} 686,61$	686,51 + 163,53 = FTE _{PM} € 823,14 che si arrotonda a € 825
Senior Professional (SP)	$\frac{ER_{SP} 458.261}{n_{SP} 6} \cdot \frac{1}{216,14} = CSD_{SP} 353,37$	CSD _{SP} + CSI 353,37 + 163,53 = FTE _{SP} € 489,905 che si arrotonda a € 490
Junior Professional (JP)	$\frac{ER_{JP} 404.375}{n_{JP} 8} \cdot \frac{1}{216,14} = CSD_{JP} 233,86$	CSD _{JP} + CSI 233,86 + 163,53 = FTE _{JP} € 370,39 che si arrotonda a € 370

Le risorse della Società sono costituite dal personale operante con vincolo di subordinazione presso Puglia Sviluppo SpA con contratto a tempo determinato, indeterminato o di somministrazione.

Tutti i dipendenti impegnati nella gestione dello strumento di ingegneria finanziaria compilano un documento riepilogativo delle giornate di attività, "timesheet" (allegato), e lo inviano con cadenza trimestrale all'Area Amministrazione, Bilancio e Controlli, che ne verifica la corretta compilazione mediante riscontro con il Libro Unico del Lavoro.

Espletata tale verifica, l'Area provvede ad imputare le giornate indicate sui timesheet nel software gestionale.

I costi esterni sono registrati in regime di contabilità separata e vengono rendicontati sulla basi di appositi sezionali di contabilità.

Completata la fase di imputazione, il programma genera i Report Trimestrali, riepilogativi delle giornate e dei costi di trasferta maturati sulle singole commesse; tali Report vengono inviati ai Responsabili di Commessa ai fini del riscontro della coerenza degli stessi rispetto ai risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

Sulla base delle conferme formulate dal Responsabile di Commessa, si procede alla validazione dei dati; il completamento della fase di validazione non consente più di apportare rettifiche ai dati di periodo.

I documenti di rendicontazione generati dal programma vengono allegati alle relazioni semestrali della società.

Il principio di rendicontazione adottato è quello di cassa.

Per la rendicontazione dei costi basati sullo standard giornate uomo la Puglia Sviluppo produce un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
- numero delle giornate effettuate;
- descrizione sintetica delle attività svolte con riferimento a progetti e azioni;
- Timesheet delle risorse impegnate;
- costo complessivo delle attività svolte.

Il documento giustificativo delle attività del personale interno è costituito da report delle attività svolte.

Gli importi esposti nelle tabelle precedenti, vanno intesi come importo massimo rendicontabile per categorie omogenee di dipendenti. Essi sono stati determinati in base ad una stima preventiva del costo pieno (diretto e indiretto) della giornata lavorativa per le medesime categorie omogenee di dipendenti. Il parametro è definito come mero criterio di stima dei costi (comprensivi della ripartizione dei costi indiretti) essendo esclusa la possibilità di conseguire margini di profitto da parte di Puglia Sviluppo.

Considerato che la struttura dei costi della società nel medio periodo è dinamica, ai fini della rendicontazione delle attività, alla fine di ciascun esercizio, la Società determina i costi standard per l'anno successivo e verifica la copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti, mediante confronto con le giornate/uomo computate in base ai parametri definiti nella tabella che precede. Ove tale computo si rivelasse superiore ai costi diretti e indiretti sostenuti per l'attuazione delle attività, si adegua il parametro di rendicontazione, riducendolo fino a ristabilire l'equilibrio tra costi effettivamente sostenuti e costi standard. In tal modo la rendicontazione delle attività non genera margini di utile, essendo la medesima finalizzata alla mera copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti.

Come detto i costi esterni sono registrati in regime di contabilità separata e vengono rendicontati sulla basi di appositi sezionali di contabilità.

12.9 – Spese direttamente imputate al Fondo

Le spese direttamente imputabili al Fondo, non ricomprese nei parametri di costo utilizzati per la definizione del costo standard devono rispettare i requisiti di ammissibilità e di inerenza specifica. Le stesse sono documentate attraverso documenti con valenza fiscale intestati direttamente a: Fondo Microcredito FSE c/o Puglia Sviluppo spa – Via delle Dalie Z. I. Modugno (BA) C.F. e P. IVA 01751950732.

Il regime di rendicontazione relativo ai costi direttamente imputati al fondo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi e consulenze specifiche per la realizzazione delle attività previste nella gestione del Fondo;

- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento degli obiettivi della Convenzione;
- azioni di comunicazione e promozione;
- viaggi e spese di missione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;

Per i costi relativi alle suddette voci la Società fornisce un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Dalla rendicontazione risulta il totale delle altre voci di costo per ciascuna delle voci di costo suddette.

Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dal contratto/lettera d'incarico e dalla fattura /ricevuta.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno della Società.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1403

LSU ratifica convenzione Regione - INPS anno 2015.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. sig.ra Monfreda Maria Luisa, verificata dal dirigente dell'Ufficio dr. Giuseppe Lella e confermata dal Dirigente del Servizio Lavoro Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

L'art. 78 della legge 23/12/00 n. 388, al comma 2 prevede la stipula di convenzione annuale tra Ministero del Lavoro e Regione per assicurare le risorse necessarie alla copertura dell'ASU e dell'ANF ai lavoratori socialmente utili nonché per il sostegno ai processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

il successivo comma 3 prevede, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, il trasferimento alle Regioni della responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie;

Che il Ministero del Lavoro in data 28.01.2015 ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione relativa all'anno 2015 che prevedeva il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad €8.433.792,12 per n. 1101 unità che alla data del 1° gennaio 2015 risultavano compresi nel bacino regionale Isu; detta convenzione è stata ratificata con provvedimento di Giunta n. 455 del 17.03.2015;

Che per la materiale erogazione del sussidio spettante ai lavoratori socialmente utili occorre altresì stipulare apposita convenzione con l'INPS i cui costi sono a totale carico del Ministero;

Che con determinazione n.19 del 23.04.2015, il Presidente dell'INPS ha approvato lo schema di convenzione tipo per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs. n.81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione;

Che in data 15.05.2015 l'INPS, rappresentato dal Direttore Regionale della Puglia dr. Giovanni Di Monde e la Regione Puglia, rappresentata dall'As-

sessore al Lavoro Leo Caroli, hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, su base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. -ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98- propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di ratificare la convenzione REGIONE PUGLIA-INPS allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Servizio Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;
- di disporre la pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art.42 co.7 della L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale per la Puglia, Dott. Giovanni Di Monde

e

la Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore al Lavoro Leo Caroli il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Puglia, Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Bari, codice fiscale 80017210727 nella sua qualità di Assessore

PREMESSO CHE

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare :
 - l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
 - l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:
 - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

- il comma 2, lettera b) che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse necessarie a garantire a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui al sopracitato art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari a 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili (ASU) e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF);
 - il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo sociale per Occupazione e Formazione;
-
- visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;
 - viste la nota Ministeriale n.8390 del 30.12.2014 con la quale l'Istituto è stato autorizzato a procedere all'anticipazione degli assegni ASU e ANF a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, nelle more delle sottoscrizioni, per i mesi di gennaio e febbraio 2015, delle convenzioni Ministero/Regioni, ai sensi del citato articolo 78;
 - viste le relative richieste di anticipazione delle somme di cui sopra avanzate all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla Regione Puglia;
 - vista la Convenzione stipulata in data 28 gennaio 2015 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma complessiva di euro 8.433.792,12(ottomilioniquattrocentotrentatremilasettecentonovantadue

/12) per assicurare, nell'annualità 2015, la copertura dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2015 erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (FSOF) di pertinenza della Regione Puglia, pari a n. 1101 lavoratori come risulta nella predetta convenzione;

- visto il decreto direttoriale n 9/II/2015 di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla Regione Puglia la somma complessiva di euro 8.433.792,12 che graverà: per euro 8.380.459,68 (somma da erogare a titolo di assegno ASU e ANF) sul capitolo 2230 -PG5, e per euro 53.332,44 (somme da corrispondere all'Istituto per i costi di gestione) sul capitolo 4358 - PG1 del corrente esercizio finanziario;
- considerato che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione in parola, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia hanno affidato all'INPS il compito di erogare l'assegno ASU e ANF - con le risorse finanziarie a tal fine allo stesso trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione - si rende necessaria al riguardo la stipula di un'apposita Convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia;
- considerato, altresì, che l'art. 4 della Convenzione Ministero del Lavoro/Regioni ha espressamente previsto l'obbligo delle Regioni a far sottoscrivere, nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web mettendo in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A. e a comunicare a quest'ultima l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività;
- preso atto che l'Istituto dedicherà alle informazioni connesse allo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione apposita sezione dei

propri archivi informatici al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;

- visto lo schema di Convenzione tipo, approvato dal Presidente dell'Istituto con determinazione n. 19 del 23 aprile 2015 per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- preso atto che il servizio oggetto della Convenzione non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

CONVENGONO:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. Considerato che:
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che la stessa Società ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **www.monitoraggiolsu.it**;
 - sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori socialmente utili;
 - in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.

3. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà all'INPS – tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione Puglia. si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento, l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione, per l'anno 2015, pari ad euro di € 24,22 (ventiquattro/22) per semestre, per ciascun lavoratore; tale costo sarà posto a carico del FSOF, come previsto nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le predette Regioni.
4. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è pari ad euro 580,14 *pro capite* mensili in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, in misura pari al 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati + ANF.
5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della Convenzione Ministero/Regione, nonché dei costi di gestione da corrispondere all'INPS, saranno trasferite all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione.
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia, in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, nominano con atto separato l'INPS

quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione da parte dell'INPS è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel precedente art. 3, nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza e non eccedenza e alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003, nonché osservando tutte le istruzioni fornite dal Ministero e dalla Regione a partire da quelle contenute nell'Atto di designazione.

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi di cui alla presente convenzione sono quelle definite nell'art. 3 e comunque i trattamenti avverranno nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.

7. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
8. La presente convenzione ha validità dall' 1.1.2015 al 31.12.2015.

per l'INPS

per la REGIONE

FIRMA DIGITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1404

Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013 "E.N.P.I. - Med cbc" Progetto E.H.P.P.C. VARIAZIONE DI BILANCIO.

L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce quanto segue.

Premesso che:

con la Programmazione in atto (2007/2013) l'Unione Europea ha istituito un nuovo strumento finanziario - E.N.P.I. - con cui implementare le attività di Cooperazione di vicinato e partenariato;

lo strumento succitato finanzia il P.O. "E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme" al quale è eleggibile direttamente, l'intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane che affacciano sul Mar Mediterraneo, ai Paesi U.E. e ai Paesi della sponda Sud dello stesso bacino;

come noto, lo Stato Italiano ha inserito i Programmi Operativi di cui all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013, nel Quadro Strategico Nazionale, recependo in modo integrale le nuove politiche Comunitarie, che individuano i P.O. di Cooperazione quali strumenti basilari per la Coesione e l'Integrazione dei Territori;

a seguito di tale decisione, lo Stato ha previsto che, contrariamente a quanto avveniva per l'Iniziativa INTERREG, tutti i programmi operativi dell'Obiettivo Cooperazione siano finanziati solo con Risorse Comunitarie (F.E.S.R. - I.P.A. - E.N.P.I.) e con Risorse Nazionali (F d R - L. 183/1987) eliminando la quota di cofinanziamento che veniva richiesta alle Regioni;

il Programma di Cooperazione "E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme", per decisione della Commissione Europea, è affidato alla gestione della Regione Sardegna;

a seguito del Bando pubblicato dall'Autorità di Gestione del P.O., la Regione Puglia - Area Per lo Sviluppo Rurale - ha presentato in qualità di Project Partner, unitamente ai partner:

1. IAM-B di Valenzano (Bari) in qualità di Lead Partners;

2. Livorno Port Authority (Livorno)
 3. Ministry of Agriculture of Lebanon;
 4. Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut (Lebanon)
 5. Ministry of Agriculture the Hashemite - Kingdom of Jordan
 6. Jordan Exporters and Producers Association for Fruit and Vegetables (Kingdom of Jordan).
- il progetto denominato "E.H.P.P.C.- Med".

il Comitato di Sorveglianza del P.O. ha ritenuto ammissibile a finanziamento ed ha approvato il progetto "E.H.P.P.C.- Med".

l'importo complessivo del Finanziamento concesso al progetto ammonta a € 1.400.000,00, di cui € 127.142,25 coprono le attività progettuali da porre in essere da parte della regione Puglia, come evincesi dal Grant Contract, sottoscritto dal L.P. - IAM-B di Valenzano (BA) e dalla Regione Sardegna - Autorità di Gestione del Programma E.N.P.I. med c.b.c. 2007/20136 - controfirmato dai partner progettuali.

Di tutto quanto sopra la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 2498 del 28/11/2014.

Con l'atto citato in precedenza la Giunta Regionale ha autorizzato il Servizio Bilancio ad effettuare la necessaria Variazione di Bilancio, propedeutica all'implementazione delle attività Progettuali, provvedendo ad iscrivere i capitoli necessari sia in Entrata che in Spesa.

Tutto ciò premesso:

considerato che in sede di implementazione delle attività progettuali l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ha rilevato la necessità di variare la consistenza finanziaria di alcuni dei capitoli di spesa afferenti il progetto E.H.P.P.C., come da formale comunicazione del Dirigente Responsabile per il progetto;

viste le circolari n. 3 e 5 2015 del Servizio Bilancio e Ragioneria, e preso atto delle disposizioni e chiarificazioni ivi contenute, il Servizio Mediterraneo, individuato con atti di Giunta Regionale n. 1017/2009 e 837/2012 quale struttura regionale responsabile per gli adempimenti finanziari rivenienti dall'approvazione e ammissione a finanzia-

mento dei Progetti di cui all'Obiettivo U.E. Cooperazione Territoriale Europea - Variazioni di Bilancio e iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa - e titolare della U.P.B. 04.02.01 nella quale sono allocati i capitoli in argomento, si trova nelle condizioni di dover Istituire i nuovi capitoli di spesa per le esigenze operative del Servizio Pesca come da formale richiesta del R.U.P. di progetto.

l'Assessore al Mediterraneo propone alla Giunta Regionale:

1. di autorizzare il Servizio Ragioneria alla variazione di Bilancio Compensativa come indicato nella parte copertura finanziaria:

COPERTURA FINANZIARIA

Apportare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 comma 6-bis della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 14 comma 2 della L.R. 53/14 le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2015 in termini di competenza e cassa:

1) Rimodulazione ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 53/14 e del comma 6-bis dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 con eliminazione dei residui

attivi e delle corrispondenti economie vincolate come di seguito riportato.

RIDUZIONE DEI RESIDUI

Parte entrata - U.P.B. 02.01.30

Cancellazione per insussistenza dei residui attivi - anno 2014 - relativi al capitolo 2130024 **"Trasferimenti correnti da IAM-B di Valenzano (BA). - Lead Partner del progetto E.H.P.P.C. - Med - P.O. c.t.e. E.N.P.I. - Med c.b.c 2007/2013 - per € 31.757,20 (cod. SIOPE 2117)**

Cancellazione per insussistenza dei residui attivi - anno 2014 - relativi al capitolo 2130025 **Trasferimenti correnti da Regione Sardegna - Autorità di Gestione P.O. E.N.P.I. - Med finanziati dal Fondo di Rotazione (Stato) relative all'attuazione del progetto ""E.H.P.P.C. - Med"" - P.O. "E.N.P.I. cbc 2007/2013 ", per € 3.528,58 cod. SIOPE 2153**

Parte spesa

Eliminazione per insussistenza delle Economie Vincolate da residui di stanziamento anno 2014 relative ai seguenti capitoli di spesa:

UPB	Capitolo di spesa	Missione e Programma	Codifica da Piano dei conti finanziario	Variazione in diminuzione
04.02.01	1083639	19.2	U.01.01.01.01	11.057,20
04.02.01	1083643	19.2	U.01.01.01.01	1.228,58
04.02.01	1083641	19.2	U.01.03.03.02	20.700,00
04.02.01	1083645	19.2	U.01.03.03.02	2.300,00
TOTALE				35.285,78

VARIAZIONE IN AUMENTO

Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2015, in termini di competenza e cassa a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione sull'armonizzazione contabile e relativi principi contabili;

Parte entrata - UPB 02.01.30

capitolo 2130024 **"Trasferimenti correnti da IAM-B di Valenzano (BA). - Lead Partner del progetto E.H.P.P.C. - Med - P.O. c.t.e. E.N.P.I. - Med c.b.c 2007/2013 - per € 31.757,20 (cod. SIOPE 2117)**

capitolo 2130025 **Trasferimenti correnti da Regione Sardegna - Autorità di Gestione P.O. E.N.P.I. - Med finanziati dal Fondo di Rotazione (Stato) relative all'attuazione del progetto ""E.H.P.P.C. - Med"" - P.O. "E.N.P.I. cbc 2007/2013 ", per € 3.528,58 cod. SIOPE 2153**

Parte spesa - U.P.B. 04.02.01

UPB	Capitolo di spesa	Missione e Programma	Codifica da Piano dei conti finanziario	Variazione in aumento
04.02.01	1083640	19.2	U.01.03.03.10	31.757,20
04.02.01	1083644	19.2	U.01.03.03.10	3.528,58
TOTALE				35.285,78

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011, gli impegni dovranno essere imputati Nel corrente esercizio finanziario

Qualora si verificasse l'inesigibilità delle somme, ai fini del pareggio di bilancio, il dirigente responsabile della gestione della specifica entrata comunicherà la ricorrenza di tale evenienza. Ai sensi di quanto deliberato con atto giuntale n. 841/2015.

Con successivi provvedimenti saranno autorizzati i pagamenti nel rispetto dei vincoli di cui al comma 463 dell'articolo unico della L. n. 190/2014.

I provvedimenti di Prelevamento dal Fondo delle Economie Vincolate, Iscrizione ai capitoli di nuova istituzione, Impegno e le susseguenti liquidazioni saranno effettuati, come da dispositivo di cui alla delibera G.R. n. 837 del 02/05/2012, dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Mediterraneo e dal Direttore dell'Area per la Promozione del territorio, dei Saperi e dei talenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria a procedere alla necessaria variazione di Bilancio come indicato nella parte copertura finanziaria;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P

4. di inviare il presente atto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l.r. 53/2014, al Consiglio Regionale.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1405

Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013 "I.P.A. ADRIATIC cbc" Progetto ECO-SEA. Modifica e Integrazione Delibera G.R. 2480/2013. Variazione di Bilancio.

L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce:

premessato che:

La riforma dei Fondi Strutturali Comunitari relativi al F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), al F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), e al Fondo di Coesione, e con l'istituzione di due nuovi strumenti finanziari: I.P.A (Strumento di Preadesione). - per il sostegno ai paesi di via di Adesione e/o preadesione all'Unione - ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) - per il sostegno al partenariato euro mediterraneo - ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell'unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Nelle distinte sezioni dell'Obiettivo Cooperazione: Transfrontaliera, Transnazionale, Interregionale, vi sono numerosi Programmi Operativi.

La Regione Puglia, nello specifico della Cooperazione Transnazionale, è territorio eleggibile al P.O.

Programma "Mediterraneo Interno", finanziato dal FESR, al pari delle Regioni Italiane e delle zone costiere degli Stati Membri dell'Unione Europea: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Inghilterra.

Questa Giunta, con deliberazione n. 1017/2009, ha già provveduto a prendere atto della partecipazione della Regione Puglia agli Spazi di Cooperazione e ha dettato le indicazioni relative alla "Governance" complessiva dell'Obiettivo Cooperazione in Regione, affidando la responsabilità dell'implementazione delle attività di programmazione dei vari P.O. al Servizio Mediterraneo.

I programmi di Cooperazione, per gli Stati Membri, sono cofinanziati dal *Fondo Europeo di Sviluppo Regionale* ed hanno come priorità: Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e integrazione delle popolazioni transfrontaliere.

Con la Programmazione in atto (2007/2013), inoltre, l'Unione Europea ha istituito un nuovo strumento finanziario - I.P.A. - con cui implementare le attività di Cooperazione con i Paesi in preadesione all'Unione oppure candidati all'ingresso nell'U.E.

Lo strumento succitato finanzia il *P.O. I.P.A./ADRIATIC cbc.* al quale è eliggibile direttamente, o come aree in deroga (provincia di Taranto), l'intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Marche; Abruzzo; Molise, e agli Stati di Slovenia; Grecia; Croazia; Albania; Montenegro; Bosnia Erzegovina e Serbia;

Come noto, lo Stato Italiano ha inserito i Programmi Operativi di cui all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013, nel Quadro Strategico Nazionale, recependo in modo integrale le nuove politiche Comunitarie, che individuano i P.O. di Cooperazione quali strumenti basilari per la Coesione e l'Integrazione dei Territori.

A seguito di tale decisione, lo Stato ha previsto che, contrariamente a quanto avveniva per l'Iniziativa INTERREG, tutti i programmi operativi dell'Obiettivo Cooperazione siano finanziati solo con Risorse Comunitarie (F.E.S.R. - I.P.A. - E.N.P.I.) e con Risorse Nazionali (F d R - L. 183/1987) eliminando la quota di cofinanziamento che veniva richiesta alle Regioni.

Il Programma di Cooperazione "*I.P.A./ADRIATIC cbc.*", per decisione della Commissione Europea è affidato alla gestione della Regione Abruzzo "

A seguito del Bando pubblicato dall'Autorità di Gestione del P.O., la Regione Puglia - Area Sviluppo Rurale / Servizio Caccia e Pesca -, ha presentato in qualità di Project Partners,, unitamente a partners Italiani, dell'Albania e della Croazia: il progetto denominato "ECO-SEA" il cui L.P. è la "Regione Veneto.

il Comitato di Sorveglianza del P.O. ha ritenuto ammissibile a finanziamento ed ha approvato il progetto "ECO- SEA".

L'importo complessivo del Finanziamento concesso al progetto ammonta a € 3.193.921,75, di cui € 532.400,00 coprono le attività progettuali da porre in essere da parte della regione Puglia, come evincesi dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement sottoscritti tra Lead Partners e Projects Partners depositati agli atti dell'Area Sviluppo Rurale / Servizio Caccia e Pesca e, in copia, del Servizio Mediterraneo;

Per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale tale attività risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 85% dal *F.E.S.R.* e per il 15% dal *F. d. R.*;

considerato:

Che il progetto è ormai in fase di avanzata implementazione;

Che il Servizio Pesca, per la realizzazione delle attività tecnico / scientifiche di propria responsabilità, ha stipulato apposita convenzione con A.R.P.A.-Puglia

Che le attività in argomento riconducibili al Work Package n. 4: azioni 4.2; 4.3; e Work Package n. 5 - azione 5.4 - prevedono rispettivamente:

azione 4.2 - attività di *restocking* della vongola comune

azione 4.3 - utilizzo di aree marittime già date in concessione alla mitilicoltura in cui posizionare strutture artificiali per il ripopolamento ittico e per incentivare la biodiversità;

azione 5.4 - utilizzo di uno strumento automatizzato per l'incalzamento a corda continua in sostituzione della plastica;

tutto ciò premesso e considerato:

RILEVATO che la Giunta Regionale con atto n.

2480/2013 ha preso atto dell'avvenuta approvazione, e ammissione a finanziamento sulle risorse di cui al P.O. c.t.e. 2007/2013 I.P.A. / ADRIATIC c.b.c., del progetto ECO- SEA di cui il Servizio Pesca e project partner progettuale, procedendo alla Variazione di Bilancio necessaria per l'iscrizione dei capitoli in Entrata:

- n. 2130012 "trasferimenti diretti (risorse U.E. FESR/IPA) da Regione Veneto Lead Partners di progetto – relative al progetto ECOSEA – P.O. I.P.A. ADRIATIC c.b.c. per € 452.540,00" per la quota di risorse U.E.
 - n. 2130013 "trasferimenti diretti da Regione Abruzzo Autorità di Gestione del P.O. I.P.A. ADRIATIC c.b.c. (risorse C.P.N.) relative al progetto ECOSEA per € 79.860,00" per la quota di risorse del cofinanziamento Nazionale (Stato);
- e in Spesa – classificati in base alla normativa dettata dal D.Lgs. 118/2011 nel Bilancio Regionale;

RILEVATO, altresì, che le risorse iscritte ai capitoli di spesa afferenti il progetto ECO-SEA vengono gestite per il tramite del capitolo 1110060;

CONSIDERATO che in fase di implementazione delle attività progettuali il partenariato di progetto ha deliberato di affidare alla Regione Puglia - Servizio Pesca - un'azione pilota tesa al ripopolamento da vongole delle acque marine prospicienti il Gargano;

RILEVATO che per le nuove attività previste in capo al Servizio Pesca non c'è un aumento del budget della Regione Puglia ma si procede tramite una rimodulazione del budget originario, prevedendo in Bilancio e i capitoli di spesa atti a finanziare le infrastrutturazioni e le attrezzature/macchinari che è necessario acquisire per realizzare le nuove attività.

VISTE le circolari n. 3 e 5 2015 del Servizio Bilancio e Ragioneria, e preso atto delle disposizioni e chiarificazioni ivi contenute, il Servizio Mediterraneo, individuato con atti di Giunta Regionale n. 1017/2009 e 837/2012 quale struttura regionale responsabile per gli adempimenti finanziari rivenienti dall'approvazione e ammissione a finanziamento dei Progetti di cui all'Obiettivo U.E. Cooperazione Territoriale Europea - Variazioni di Bilancio

e iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa -e titolare della U.P.B. 04.02.01 nella quale sono allocati i capitoli in argomento, si trova nelle condizioni di dover Istituire i nuovi capitoli di spesa per le esigenze operative del Servizio Pesca come da formale richiesta del R.U.P. di progetto.

l'Assessore al Mediterraneo

VISTA il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;

VISTA la l.r. n. 53/2014

VISTA la legge regionale 28/2001 e s.m. e i. - art. 42 -

propone alla Giunta Regionale:

Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA - parte Spesa - iscritti al Titolo "2"** e afferenti le Risorse di cui al cofinanziamento **FESR/IPA** del progetto ECO-SEA

Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA - parte spesa - iscritti al Titolo "2"** e afferenti le Risorse di cui al cofinanziamento **Fondo di Rotazione** del progetto ECO-SEA;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

SPACCHETTAMENTO CAPITOLI DI SPESA

U.P.B. 04.02.01

Parte II^a SPESA - Bilancio Vincolato -

C.N.I. 1083815 "Spese d'Investimento finanziate dallo strumento U.E. IPA. relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **impianti e macchinari** - cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.1.4.** collegato al capitolo **1083595**

C.N.I. 1083816 "Spese d'Investimento finanziate dallo strumento U.E. IPA. relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **impianti e macchinari** - cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.1.4.** collegato al capitolo **1083596**

- C.N.I. 1083817** "Spese d'Investimento finanziate dallo strumento U.E. IPA. relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **attrezzature** - cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.1.5.** collegato al capitolo **1083598**
- C.N.I. 1083818** "Spese d'Investimento finanziate dallo strumento U.E. IPA. relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **Fauna - Materiale naturale non prodotto**- cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.2.2.** collegato al capitolo **1083598**
- C.N.I. 1083819** "Spese d'Investimento finanziate dallo strumento U.E. IPA. relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **Fauna - Materiale naturale non prodotto**- cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.2.2.** collegato al capitolo **1083599**
- C.N.I. 1083820** "Spese dirette finanziate dal Fondo I.P.A. relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 " **ACQUISTO ALTRI SERVIZI n.a.c.** " - cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.1.3.2.99** collegato al capitolo **1083600**;
- C.N.I. 1083821** "Spese d'Investimento finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **impianti e macchinari** - cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.1.4.** collegato al capitolo **1083601**
- C.N.I. 1083822** "Spese d'Investimento finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **impianti e macchinari** - cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.1.4.** collegato al capitolo **1083602**
- C.N.I. 1083823** "Spese d'Investimento finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **attrezzature** - cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.1.5.** collegato al capitolo **1083604**
- C.N.I. 1083824** "Spese d'Investimento finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **Fauna - Materiale naturale non prodotto**- cod.

d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.2.2.** collegato al capitolo **1083604**

- C.N.I. 1083825** "Spese d'Investimento finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 per acquisto **Fauna - Materiale naturale non prodotto**- cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.2.2.2.2.** collegato al capitolo **1083606**
- C.N.I. 1083826** "Spese dirette finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 " **ACQUISTO ALTRI SERVIZI n.a.c.** " - cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.1.3.2.99** collegato al capitolo **1083603**
- C.N.I. 1083827** "Spese dirette finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) relativo all'Attuazione del Progetto ECO-SEA - P.O. c.t.e. I.P.A. - ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 " **ACQUISTO ALTRI SERVIZI n.a.c.** " - cod. d.lgs. 118/2011 **19.2.1.3.2.99** collegato al capitolo **1083605**

I provvedimenti di Prelevamento dal Fondo delle Economie Vincolate, Iscrizione ai capitoli di nuova istituzione, Impegno e le susseguenti liquidazioni saranno effettuati, come da dispositivo di cui alla delibera G.R. n. 837 del 02/05/2012, dal Dirigente del Servizio Pesca.

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del Servizio Mediterraneo e dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare le Variazioni in Bilancio come indicato nella parte **COPERTURA FINANZIARIA**;
- Di dare atto che le spese oggetto del presente atto e i residui iscritti ai capitoli originari, trovano copertura, nella parte ENTRATA del Bilancio Regionale, al capitolo 2130012 e 2130013 e che tale Entrate sono state regolarmente accertate;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P
- di inviare il presente atto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l.r. 53/2014, al Consiglio Regionale.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1406

Programmazione Comunitaria 2014/2020 "Obiettivo - Cooperazione territoriale Europea" Capitoli Bilancio Regionale 1083550 "spese correnti finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relative al Progetto BIG" e 1083551 "spese correnti finanziate dal Fondo di Rotazione relative al progetto BIG" Variazione di Bilancio ai sensi della l.r. 28/2001 - art. 42 comma 2 - e s.m. e i.

L'Assessore al Mediterraneo, Prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce:

La Commissione delle Comunità Europee, con Decisione n. C(2008) 1132 def. del 28-3-2008, ha adottato il Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea "Grecia-Italia 2007-2013" ai fini dell'intervento strutturale comunitario del Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Grecia ed in Italia per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013.

Questa Giunta, con atto n. 1315 del 15/07/2008, ha preso atto del Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea "Grecia- Italia 2007-2013" e, con atto n. 1017 del 16/06/2009, ha nominato il Servizio Mediterraneo, Organismo responsabile dell'attuazione a livello nazionale del Programma.

Con successiva Deliberazione n. 1871 del 13/10/2009, questa Giunta ha provveduto ad approvare la Variazione di Bilancio necessaria per l'iscrizione dei capitoli sia in Entrata che in Spesa dedicati all'attività del Programma.

A seguito del Bando per progetti strategici pubblicato dall'Autorità di Gestione greca il 22 marzo 2013, con scadenza iniziale del 7 maggio 2013, successivamente prorogata al 17 maggio 2013, questa Giunta, con atto n. 1140 del 18/06/2013, ha preso atto delle proposte progettuali -che coinvolgono la Regione Puglia, in qualità di Capofila o Partner di progetto- candidate all'ammissione a finanziamento al Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia 2007-2013.

Successivamente, il Comitato di Sorveglianza del Programma -nella sessione del 15 e 16 luglio 2013, tenutasi in Italia a Monopoli (BA)- ha provveduto ad approvare la lista dei progetti ammissibili a finanziamento con le risorse di cui al P.O..

Il Servizio Assetto del Territorio - **Ufficio Parchi e tutela della biodiversità** della Regione Puglia è Project Partner del progetto, approvato in quella sede, denominato "**BIG - Migliorare governance e sostenibilità delle aree protette rurali e costiere e contribuire all'implementazione delle disposizioni della rete Natura 2000 in Italia ed in Grecia**" in partenariato con la Regione della Grecia Occidentale, la Regione dell'Epiro, l'Università delle Isole Ioniche, l'Istituto di Educazione Tecnologica (TEI) delle Isole Ioniche, la Provincia di Brindisi, l'Università del Salento, l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, e con Lead Partner la Regione delle Isole Ioniche.

L'importo complessivo del finanziamento concesso al progetto ammonta a **€ 4.000.000,00**, di cui **€ 450.000,00** coprono le attività progettuali da porre in essere da parte del Servizio Assetto del Territorio - **Ufficio Parchi e tutela della biodiversità**

della Regione Puglia, così come si evince dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement sottoscritti tra Lead Partner e Projects Partners e depositati presso il Servizio Assetto del Territorio - **Ufficio Parchi e tutela della biodiversità** della Regione Puglia e, in copia, presso il Servizio Mediterraneo.

Per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale tale attività risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 75% dal F.E.S.R. e per il 25% dal F. d. R.

QUESTA Giunta con deliberazione n. 2108 del 11/11/2013, ha preso atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto BIG, autorizzando, tra l'altro, la necessaria variazione di Bilancio con l'istituzione degli appositi capitoli di spesa: **1083550** per la quota di spesa finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; **1083551** per la quota di spesa finanziata dal Fondo di Rotazione;

Con deliberazione n. 439 del 13/03/2015 è stato autorizzato il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione dal 1083801 al 1083812 collegati ai capitoli n. 1083550 e n. 1083551;

In fase di implementazione del Progetto, l'Ufficio Parchi ha già adottato atti di impegno di spesa per un totale di:

- a) € 193.133,34 sul capitolo 1083550;
- b) € 64.377,78 sul capitolo 1083551;
- c) € 37.500,00 sul capitolo di spesa 1083803 derivante dal cap. 1083550;
- d) € 12.500,00 sul capitolo di spesa 1083809 derivante dal cap. 1083551;
- e) € 3.115,03 sul capitolo di spesa 1083805 derivante dal cap. 1083550
- f) € 1.038,34 sul capitolo di spesa 1083811 derivante dal cap. 1083551
- g) € 49.500,00 sul capitolo di spesa 1083804 derivante dal cap. 1083550
- h) € 16.500,00 sul capitolo di spesa 1083810 derivante dal cap. 1083551
- i) € 1.875,00 sul capitolo di spesa 1083801 derivanti dal cap. 1083550
- j) € 625,00 sul capitolo di spesa 1083807 derivanti dal cap. 1083551

Le risorse residue da impegnare ammontano, pertanto, a € 69.835,51

In virtù delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, la classificazione dei suddetti capitoli non consente la piena operatività dell'**Ufficio Parchi e tutela della biodiversità** in quanto non è possibile adottare atti di impegno di spesa e/o atti di liquidazione di spesa nel rispetto del Piano Integrato dei Conti di cui alla succitata normativa;

Viste le circolari n. 3 e 5 del 2015 del Servizio Bilancio e Ragioneria, e preso atto delle disposizioni e chiarificazioni ivi contenute, il Servizio Mediterraneo, individuato con atti di Giunta Regionale n. 1017/2009 e 837/2012 quale struttura regionale responsabile per gli adempimenti finanziari rivenienti dall'approvazione e ammissione a finanziamento dei Progetti di cui all'Obiettivo U.E. Cooperazione Territoriale Europea - Variazioni di Bilancio e iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa - e titolare della U.P.B. 04.02.01 nella quale sono allocati i capitoli in argomento, si trova nelle condizioni di dover Istituirei nuovi capitoli di spesa per le esigenze operative dell'Ufficio Parchi - Project Partner del Progetto BIG.

Tutto ciò premesso, l'Assessore al Mediterraneo:

VISTA il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;

VISTA la l.r. n. 53/2014

VISTA la legge regionale 28/2001 e s.m. e i.- art. 42 -

propone alla Giunta Regionale:

- Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA** collegati al capitolo originario **1083550**;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA** collegati al capitolo originario **1083551**;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

VARIAZIONE DI BILANCIO

C.N.I. 1083828 "Spese dirette finanziate dal

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo all'Attuazione del Progetto BIG - P.O. c.t.e. Grecia / Italia 2007/2013 "LAVORO FLESSIBILE " - cod. d.lgs. 118/2011 19.2.1.3.2.12. collegato al capitolo 1083550

C.N.I. 10838296 "Spese dirette finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo all'Attuazione del Progetto BIG - P.O. c.t.e. Grecia / Italia 2007/2013 "CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE " - cod. d.lgs. 118/2011 19.2.1.1.2.1. collegato al capitolo 1083550

C.N.I. 1083830 "Spese dirette finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo all'Attuazione del Progetto BIG - P.O. c.t.e. Grecia / Italia 2007/2013 " IRAP" - cod. d.lgs. 118/2011 19.2.1.2.1.1. collegato al capitolo 1083550

C.N.I. 1083831 "Spese dirette finanziate dal Fondo di Rotazione relativo all'Attuazione del Progetto BIG - P.O. c.t.e. Grecia / Italia 2007/2013 " LAVORO FLESSIBILE " - cod. d.lgs. 118/2011 19.2.1.3.2.12. collegato al capitolo 1083551

C.N.I. 1083832 "Spese dirette finanziate dal Fondo di Rotazione relativo all'Attuazione del Progetto BIG - P.O. c.t.e. Grecia / Italia 2007/2013 " CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE " - cod. d.lgs. 118/2011 19.2.1.1.2.1. collegato al capitolo 1083551

C.N.I. 1083833 "Spese dirette finanziate dal Fondo di Rotazione relativo all'Attuazione del Progetto BIG - P.O. c.t.e. Grecia / Italia 2007/2013 " IRAP " - cod. d.lgs. 118/2011 19.2.1.2.1.1. collegato al capitolo 1083551

I provvedimenti di Prelevamento dal Fondo delle Economie Vincolate, Impegno, e le susseguenti liquidazioni saranno effettuati, come da dispositivo di cui alla delibera G.R. n. 837 del 02/05/2012, dal Dirigente dell'Ufficio Parchi.

L'Assessore al Mediterraneo, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del Servizio Mediterraneo e dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA** collegati al capitolo n. 1083550;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati nella parte **COPERTURA FINANZIARIA** collegati al capitolo n.1083551;
- Di dare atto che le spese oggetto del presente atto e i residui iscritti ai capitoli originari, trovano copertura, nella parte ENTRATA del Bilancio Regionale, ai capitoli 213000 e 213001 e che tale Entrate sono state regolarmente accertate;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.
- di inviare il presente atto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l.r. 53/2014, al Consiglio Regionale.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1407

Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel Porto di Taranto, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182 del 24 Giugno 2003 n. 182 - Approvazione.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente

Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Gestione dei Rifiuti, confermata dal dirigente *ad interim* dell'Ufficio e convalidata dal dirigente *ad interim* del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue l'Ass. Giannini.

PREMESSO CHE:

l'art. 5 del Decreto Legislativo 24 Giugno 2003 n. 182, "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico" prevede che l'Autorità Portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabori un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dia comunicazione alla regione competente per territorio, che valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti;

il Decreto Legislativo n. 182/2003 prevede inoltre che il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti almeno ogni tre anni e comunque in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto;

in data 07.06.2012 si è svolto presso l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente un incontro di coordinamento tra le Autorità Portuali, le Autorità Marittime, il Servizio Ecologia e il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia per la definizione della procedura di elaborazione e valutazione dei Piani di raccolta e gestione dei rifiuti di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 182/2003 al fine di fornire chiarimenti sulla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

con nota prot. n. 1340/SG/SIC del 07.02.2013 l'Autorità Portuale di Taranto presentava al Servizio Ecologia della Regione Puglia, Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, autorità competente per la VAS, istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il *Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel Porto di Taranto*, con allegata la seguente documentazione:

- nota prot. n. 3881 del 19.6.12 del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, Ufficio Gestione dei Rifiuti, con allegato il verbale della suddetta riunione del 07.6.12;

- nota prot. n. 334/SG/SIC del 10.1.13, con la quale la stessa Autorità trasmetteva all'Ufficio Gestione dei Rifiuti il rapporto preliminare ambientale per l'assoggettabilità a VAS;

- rapporto preliminare ambientale per la assoggettabilità a VAS;

con nota prot. n. 2789/SG/SIC del 20.03.13, l'Autorità Portuale di Taranto inviava all'autorità competente la seguente documentazione integrativa:

- piano di raccolta e di gestione dei rifiuti con i relativi allegati;

- parere favorevole del Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima con nota n. 7249 del 22.12.09;

- parere favorevole della locale Capitaneria di porto, espresso con nota n. 16.03.00/28428 del 23.12.09;

con nota prot. n. 3593 del 10.4.13 l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, individuava i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 44/12, comunicando loro la pubblicazione della documentazione ricevuta sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente e chiedendo di inviare entro 30 giorni eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS; con la stessa nota l'Ufficio invitava l'Autorità Portuale a trasmettere copia dell'Atto Amministrativo di formalizzazione della proposta di piano ed eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA;

con nota prot. n. 3593 del 10.04.2013 è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti individuati;

CONSIDERATO CHE:

con Determinazione n. 233 del 01.08.2014 del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS, pubblicata sul B.U.R.P. n. 126 del 11.09.2014, è stata disposta l'esclusione del Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel Porto di Taranto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che si rispettino le prescrizioni contenute nella citata determinazione dirigenziale;

con nota prot. n. 2402 del 09.03.2015 il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, Ufficio Gestione dei Rifiuti, al fine di proseguire l'iter approvativo del Piano, ha chiesto all'Autorità Portuale di Taranto di adeguare lo stesso alle prescrizioni formulate nella citata D.D. n. 233/2014;

nella suddetta nota, a beneficio dell'Autorità Portuale, sono stati puntualmente indicati:

- gli elaborati progettuali da integrare;
- le caratteristiche da prevedere per le strutture destinate a raccolta, deposito preliminare e stoccaggio dei rifiuti; gli accorgimenti gestionali da rispettare;
- le misure di mitigazione da prevedere per le fasi di cantiere;
- gli obblighi di pubblicazione in capo all'Autorità Portuale;
- le integrazioni da apportare al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria tecnica volta all'approvazione del Piano;

VISTO CHE:

- l'Autorità Portuale di Taranto, con nota prot. n. 6587 del 30.04.2015, acquisita al protocollo del Servizio col n. 4641 del 18.05.2015, trasmetteva al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica il Piano adeguato alle prescrizioni contenute nella D.D. n. 233 del 01.08.2014 di non assoggettabilità a VAS e alle richieste formulate con nota prot. n. 2402 del 09.03.2015, con i relativi allegati;
- l'Ufficio Gestione dei Rifiuti del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica ha accertato l'adeguamento del piano e degli elaborati alle prescrizioni formulate;

RITENUTO NECESSARIO approvare il *Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel Porto di Taranto*, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003 ss.mm.ii. (allegato A) come presentato ed integrato da parte dell'Autorità Portuale di Taranto a seguito dell'iter istruttorio di cui alla premessa;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Gestione dei Rifiuti, dal Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, nonché dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- di approvare il *Piano di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel Porto di Taranto* di ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182 del 24 Giugno 2003 n. 182 (Allegato A);
- di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità Portuale di Taranto a cura del Servizio proponente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO



Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto

Documento redatto ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 182/2003

Rev. 3 in data 30/04/2015

*Responsabile : Giuseppe LECCE
Collaborazione : ing. Tiziana STEA*

Premessa

L'Autorità Portuale di Taranto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. 182/03 ha redatto, nel corso dell'anno 2004, il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1189, in data 06/08/2005.

A seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale n. 269, in data 17/11/2005 che detta le procedure semplificate per la gestione degli *slops*, delle acque di sentina e delle morchie, si è reso necessario un aggiornamento di detto piano eseguito anche ai sensi del co.6 del predetto art. 5 che prevede un aggiornamento del piano *“almeno ogni tre anni, e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto”*.

Mantenendo inalterati i principi che hanno ispirato la precedente versione di questo piano, si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi ed i dati con quelli relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Inoltre, è stata analizzata la gestione ed il trattamento di tutte le diverse tipologie di rifiuti prodotti e raccolti nell'ambito portuale completando le parti che nella precedente versione non era stato possibile approfondire per la mancanza delle procedure semplificate relative alla gestione degli *slops*, delle acque di sentina e delle morchie.

Introduzione

A tutela dell'ambiente si è sviluppata una politica dell'Unione Europea caratterizzata essenzialmente da tre principi: l'accesso pubblico alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale ed il principio di "*chi inquina paga*".

I primi due principi derivano dalla Convenzione di Aarhus, che riconosce al pubblico i diritti di accesso alle informazioni, di partecipazione al processo decisionale e di accesso alla giustizia.

I principi enunciati sono stati sanciti mediante diverse direttive emanate dall'Unione Europea. Tali norme sono state, poi, recepite dal nostro paese con l'emanazione di leggi afferenti suddetta materia.

Nello scenario italiano, la materia ha avuto uno dei suoi pilastri fondamentali nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 con il quale furono recepite le più importanti direttive europee in tema di rifiuti quali la 91/156/CEE sui rifiuti, la 91/689/CEE per i rifiuti pericolosi e la 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi.

Il decreto suddetto si fondava sui predetti principi di carattere generale al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti e di ottenere così il rispetto dell'ambiente. In primo luogo imponeva il divieto a chiunque avesse detenuto rifiuti di abbandonarli, dando l'obbligo di provvedere al loro smaltimento e/o recupero nelle varie forme previste dal decreto stesso a seconda del tipo di detentore e/o produttore.

Detta norma ribadiva, inoltre, che la gestione dei rifiuti costituisce una attività di pubblico interesse ed aveva l'obiettivo di indicare come priorità la riduzione della produzione degli stessi. In questa ottica ~~perseguita~~ ~~perseguiva~~ la

valorizzazione dei rifiuti prodotti favorendo il recupero, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti rispetto al loro smaltimento.

Nel corso del 2006 è entrato in vigore il D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, recante il titolo “*Norme in materia ambientale*” noto anche come Testo Unico ambientale o Codice dell’Ambiente, il quale ridisciplina alcuni importanti settori del diritto ambientale precedentemente oggetto di legislazioni distinte:

- valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale (Parte II);
- difesa del suolo, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche (Parte III);
- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Parte IV);
- tutela dell’aria e riduzioni delle emissioni in atmosfera (Parte V);
- danno ambientale (Parte VI).

Il predetto decreto legislativo, che è entrato in vigore il 29 aprile 2006 (ad eccezione della parte II), ha espressamente abrogato alcune normative ambientali tra cui, in particolare, il predetto D. Lgs. 22/97, il D. Lgs. 152/99 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento ed il D.P.R. 203/88 in materia di tutela dell’aria mantenendo, comunque, inalterati i principi ispiratori della precedente normativa ambientale.

Il divieto di abbandono dei rifiuti in ambito portuale, in realtà, era già da tempo vigente. Infatti, il Codice della Navigazione, approvato con R. D. n. 327, in data 30 marzo 1942, prevede all’art. 71 (Divieto di getto di materiali) che “*nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie*” mentre l’art. 77 (Rifiuti di bordo) del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328, in data 15 febbraio 1952, prevede che “*è vietato di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto in mare aperto ad una distanza inferiore a quella stabilita dal Comandante del Porto*”.

Questi principi sono stati ripresi anche dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Taranto n. 261/00 (All. 1), in data 23 novembre 2000, nella quale viene ribadito, all'art. 5, *“il divieto di gettare o abbandonare rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura nelle aree demaniali marittime di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto”*. Divieto riaffermato anche dall'Ordinanza di questa Autorità Portuale n. 04/97 (All. 2), in data 6 marzo 1997, in cui è previsto, all'art. 1, *“in tutto il territorio della Circostrizione territoriale dell'Autorità Portuale l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”*.

Per la complessità dell'argomento esistono, ovviamente, altre norme che regolamentano la gestione dei diversi tipi di rifiuti, molte delle quali di derivazione comunitaria, attraverso le quali l'Unione Europea ha reso incisivo il principio secondo cui *“chi inquina paga”*.

Quest'ultimo principio risulta anche fra i più importanti sanciti con la direttiva che l'Unione Europea ha emanato per regolamentare l'attività di gestione dei rifiuti nei luoghi destinati all'approdo delle navi: i porti.

La Direttiva di che trattasi è la *“2000/59/CE del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”*, che è stata recepita dall'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

Sono chiari i principi a cui si ispira e l'obiettivo della stessa che è, peraltro, esplicitato nell'articolo 1. *“La presente direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli*

impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino”.

Partendo da queste preliminari considerazioni la norma si sviluppa, considerando anche il suo recepimento in ambito nazionale, attraverso alcuni punti fondamentali che si possono sintetizzare in:

- i rifiuti prodotti dalla nave, compresi i residui del carico, sono considerati rifiuti ai sensi della vigente normativa ambientale e sono quindi sottoposti al regime amministrativo conseguente;
- tutti i porti devono elaborare ed applicare un piano adeguato che, stando alle indicazioni contenute nell'allegato I del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, partendo da un'analisi ed una valutazione dei bisogni delle navi che normalmente approdano in porto arriva alla descrizione degli impianti, delle procedure operative ed amministrative esistenti e del sistema di tariffazione. Nel piano, inoltre, devono essere individuate eventuali deficienze degli impianti portuali e le procedure per le consultazioni permanenti di tutte le parti interessate;
- i porti devono essere dotati di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico, in funzione della classificazione del porto ovvero della loro qualità e quantità in base al traffico registrato nell'ultimo triennio;
- il Comando della nave deve effettuare apposita notifica all'Autorità Marittima e Portuale ove istituite;
- qualsiasi nave che, indipendentemente dalla bandiera, fa scalo o che opera in un porto dello stato, deve conferire i propri rifiuti in idonei impianti di raccolta;
- la struttura tariffaria deve rispondere al principio di *“chi inquina paga”* ed alla necessità di disincentivare lo sversamento e lo scarico in mare.

Nello stesso D. Lgs. 182/03 sono state individuate le Amministrazioni/Enti che, in ambito nazionale, sono interessate all'applicazione della normativa stessa e che sono principalmente le seguenti:

1. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

2. le Regioni;
3. le Autorità Portuali che assumono la veste di “Autorità competente”;
4. l’Autorità Marittima;
5. gli Uffici di Sanità Marittima.

Per quanto riguarda le competenze delle Autorità Portuali, di particolare importanza, ai fini del presente elaborato, è il comma 1 dell’art 5 del D. Lgs. 24/06/2003, n°182 che prevede che “ *...l’Autorità Portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell’Ufficio di Sanità Marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio.* ”

Detto piano deve essere altresì, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, “*aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia dei rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto*”.

L’Autorità Portuale di Taranto è interessata alla regolamentazione della gestione di tutti i diversi tipi di rifiuti prodotti in ambito portuale e, pertanto, i principi enunciati e le considerazioni finora svolte saranno applicati non solo ai rifiuti prodotti dalle navi ma anche a quelli che vengono prodotti e gestiti in tutto l’ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

Per questo si ritiene utile che il presente piano affronti, nella sua interezza, la gestione ed il trattamento delle diverse tipologie di rifiuti prodotti e raccolti nell’ambito portuale. Poiché, però, essi presentano specificità e caratteristiche differenti tra loro, risulta opportuno che la loro trattazione sia svolta separatamente fra rifiuti prodotti a terra e prodotti a bordo delle navi e, per questi ultimi, parallelamente per rifiuti solidi e liquidi.

Normativa di riferimento

(in ordine cronologico)

Per il conferimento dei rifiuti, in ambito portuale, si ha come riferimento la seguente normativa:

- **Codice della navigazione;**
- **Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;**
- **Marpol 73/78 del 2 novembre 1973** *“Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse da idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2.11.1973”* ratificata con legge 29 settembre 1980;
- **Legge 28 gennaio 1994, n° 84** *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;
- **Decreto Ministeriale** *“Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale”* pubblicato in G.U. n. 275 del 24/11/1994;
- **Ordinanza n° 04/97**, in data 06.03.1997 dell'Autorità Portuale di Taranto;
- **Direttiva 2000/59/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
- **Ordinanza n° 261/2000** come modificata con l'ordinanza n° 173/2002, in data 03.08.2002 della Capitaneria di Porto;
- **Decreto Interministeriale 22 maggio 2001** (Ministeri Sanità ed Ambiente);
- **D. Lgs. 24 giugno 2003, n° 182** *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”*;
- **Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269** *“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”*;

- **D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152** *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- **Regolamento di sicurezza del Porto di Taranto;**
- **Decreto Ministeriale dell’1/07/2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,** *“Recepimento della Direttiva 2007/71/CE, che modifica l’allegato II della Direttiva 2000/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico”*;
- **Decreto Ministeriale Ambiente 17 Dicembre 2009,** *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” e successive modificazioni ed integrazioni;*
- **D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205,** *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*.

Definizioni

Si ritiene utile avere a disposizione il seguente glossario dei termini utilizzati nel presente elaborato per il diverso significato che a volte detti sostantivi assumono in normative diverse o nel linguaggio comune:

Porto: un luogo o area geografica cui sono state apportate migliorie ed aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto (*art. 2 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 182/03*).

Nave: Unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti (*art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 182/03*).

Peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi (*art. 2 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 182/03*).

Imbarcazioni da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative (*art. 2 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 182/03*).

Autorità competente: per il porto di Taranto l'Autorità Portuale.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi (*art. 183 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 152/06*).

Rifiuti prodotti dalle navi: i rifiuti, comprese le acque reflue ed i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina (*art. 2 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 182/03*).

Residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne, e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (*slop*) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o i suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuori uscite (*art. 2 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 182/03*).

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura (*art. 183 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 152/06*).

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto (*art. 183 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 152/06*).

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero (*art. 183 c. 1 lett. f) del D. Lgs. 152/06*).

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto (*art. 183 c. 1 lett. g) del D. Lgs. 152/06*).

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto (*art. 183 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 152/06*).

Impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave e dai residui del carico (*art. 2 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 182/03*).

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla medesima parte quarta (*art. 183 c. 1 lett. l) del D. Lgs. 152/06*).

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

oppure

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

(art. 183 c. 1 lett. m) del D. Lgs. 152/06).

Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.

Come anticipato, per avere un quadro completo della situazione dei rifiuti all'interno del porto di Taranto, la cui competenza si estende dalla riva sinistra del fiume Tara al castello Aragonese si ritiene utile comprendere nella pianificazione sia quelli che sono prodotti all'interno delle aree portuali che quelli prodotti dalle navi. Per le specificità e le notevoli differenze esistenti nelle responsabilità dei produttori e nel trattamento dei rifiuti si svilupperanno separatamente le due diverse fattispecie. In particolare, si procederà all'analisi anche dei rifiuti prodotti presso il Porticciolo turistico di Taranto.

1. Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

La mole dei traffici nazionali ed internazionali sviluppatasi nel Porto di Taranto negli ultimi anni fa intuire il motivo per cui questa Autorità Portuale e la locale Autorità Marittima hanno posto la massima attenzione alle problematiche ambientali del Porto di Taranto ed in particolare alla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

A riprova di quanto è stato affermato, si prenda in considerazione l'Ordinanza n° 261/2000, in data 23.11.2000 della Capitaneria di Porto di Taranto, come modificata con Ordinanza n° 173/2002, in data 03.08.2002 della medesima Autorità Marittima, che si può ritenere un punto di riferimento, in ambito locale, nella gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi. L'Ordinanza persegue quest'obiettivo dettando le disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti originati da navi e quelle relative all'eliminazione ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere prodotti dalle navi, comprese le unità da pesca, da diporto ed i galleggianti, nell'ambito del Circondario Marittimo di Taranto.

L'art. 5 dell'Ordinanza precitata fa suo il principio secondo cui *“chi inquina paga”* prevedendo il *“divieto di gettare o abbandonare i rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura nelle aree demaniali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto”*. Ai fini della raccolta differenziata, l'art. 7 dispone che i rifiuti devono essere suddivisi per tipologia già a bordo della nave.

All'art. 6 prevede l'obbligo del conferimento degli stessi statuendo che *“le navi devono conferire i propri rifiuti alla ditta che effettua il relativo servizio, entro ventiquattro ore dall'arrivo in porto o in rada, qualora, all'arrivo, siano trascorse meno di ventiquattro ore dall'ultimo documentato conferimento,Il conferimento va invece effettuato immediatamente dopo l'arrivo, qualora siano trascorse più di ventiquattro ore dall'ultimo conferimento”*.

L'art. 9 dispone, inoltre, che *“il comando di bordo deve registrare le operazioni connesse all'eliminazione dei rifiuti e conservare, nell'archivio di bordo, la documentazione comprovante l'avvenuto ritiro dei rifiuti da parte della ditta incaricata, al fine di consentire il controllo e la verifica dell'osservanza delle presenti disposizioni”*.

L'art. 11, infine, prevede che *“nell'ambito del porto di Taranto l'affidamento dell'esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti ad apposita ditta è di competenza dell'Autorità Portuale.....”* e ciò anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 84/94 e del Decreto Ministeriale *“Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale”* pubblicato in G.U. n. 275 del 24/11/1994.

Conformemente a quanto previsto, si è sviluppata l'azione amministrativa di quest'Ente che ha appaltato il servizio di rifiuti al fine di assicurare una corretta e funzionale raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi.

L'esistenza di detta normativa locale e della conseguente conforme organizzazione del servizio, non ha sollevato, ovviamente, dall'assolvimento degli obblighi normativi che prevedono la formalizzazione della pianificazione della raccolta e della gestione dei rifiuti.

La norma prevede che nell'elaborazione del piano si debba tenere conto dei rifiuti conferiti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto. Tali dati sono noti essendo rilevabili dalle registrazioni dei rifiuti degli anni precedenti comunicate dalle società che gestiscono il servizio. I dati raccolti per le valutazioni e per le considerazioni presenti in questo piano sono, come già anticipato, quelli relativi al quinquennio comprendente gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

I rifiuti, che possono essere conferiti e smaltiti dalle strutture ricettive, possono essere classificati nelle seguenti tipologie:

- 1) prodotti dalla nave;
- 2) residui del carico che sono costituiti da un qualunque materiale contenuto all'interno delle stive o delle cisterne del carico e che vi è rimasto al termine delle operazioni di scarico e di pulizia.

A loro volta i rifiuti prodotti dalla nave si suddividono in:

- a) rifiuti speciali assimilabili agli urbani RSAU (tipo cucina,...diversi da residui del carico);
- b) acque reflue;
- c) acque di sentina;
- d) associati al carico.

Analogamente i rifiuti del carico si possono classificare in:


- a) *slop* (acque di lavaggio);
- b) acque di zavorra qualora venute a contatto con carico;

c) eccedenze.

Passando ad analizzare la fase della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti si deve subito precisare che è da considerarsi impianto portuale qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto atta a ricevere i rifiuti delle navi ed i residui del carico, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento. Gli impianti, mobili o fissi, devono essere adeguati alla quantità ed alla qualità dei rifiuti che, in base alla classificazione del porto o in relazione al traffico registrato, possono essere scaricati dalle navi.

Le strutture devono altresì permettere un rapido conferimento dei rifiuti o dei residui, garantendo, comunque, elevati standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo in applicazione alle migliori tecnologie disponibili. Ogni porto deve essere dotato di impianti e di servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i loro residui, con oneri a carico del gestore.

Al fine dell'affidamento dei servizi di raccolta e di ritiro dei rifiuti in ambito portuale l'Autorità Portuale di Taranto, anche al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali definiti nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della ISO 14001:2004, ha implementato una procedura nella quale sono stati inseriti i criteri ambientali minimi secondo i quali procedere alla stesura degli elaborati progettuali propedeutici per l'indizione della gara ad evidenza pubblica. Nella definizione di tali criteri si prevede di recepire le indicazioni riferibili ai "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'Azione Nazionale per gli acquisti verdi.

Attualmente nel Porto di Taranto opera la Nigromare S.r.l. che svolge attività di ritiro, trattamento e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi mercantili. Tale attività è rivolta ai rifiuti solidi e/o liquidi, speciali e pericolosi e non, confezionati in colli, ricompresi nella tipologia prodotti dalla  dei residui

del carico in qualità di concessionario a seguito di svolgimento di gara ad evidenza pubblica. La Nigromare S.r.l. è concessionaria con contratto d'appalto Rep. n. 570, in data 31 ottobre 2014 del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi per il periodo 01/09/2014 al 31/08/2018.

L'attività di raccolta e di gestione delle acque di sentina e morchie delle navi mercantili delle acque di sentina viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 68 del Cod. Nav. in quanto in corso di perfezionamento l'iter per l'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica.

Il piano, per essere redatto in conformità all'allegato I del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, deve comprendere:

- a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;
- b) la descrizione della tipologia della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;
- d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;
- f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;
- g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

- h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;
- i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;
- j) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;
- k) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;
- l) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;
- m) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;
- n) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta ;
- o) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;
- p) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Utilizzando il predetto schema, si procederà nella trattazione dei singoli argomenti analizzandoli parallelamente per i due settori di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi esistenti nel porto di Taranto:

1. rifiuti solidi e/o liquidi, speciali e pericolosi e non, confezionati in colli, ricompresi nella tipologia dei rifiuti prodotti dalla nave, con esclusione dei rifiuti liquidi e/o solidi alla rinfusa della tipologia prodotti dalla nave e residui del carico (Rifiuti vari).
2. acque di sentina e morchie delle navi mercantili (*Slop*, acque di lavaggio, etc..).

Per quanto concerne la definizione di ambito portuale che interessa lo sviluppo del presente piano, appare necessario precisare preliminarmente che la circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità Portuale va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004 (vedasi planimetria allegata).

Si precisa che, sebbene il Porto di Taranto - inteso in senso geografico - comprenda anche importanti installazioni militari, non sarà affrontata, in questa sede, la problematica dei rifiuti prodotti dalle navi militari in quanto dette attività sono esplicitamente escluse dall'applicazione della norma ai sensi dell'art. 3 comma a) del D. Lgs. 182/03.

A tal fine si allega la seguente planimetria del Porto di Taranto dalla quale si evince che:

Area Demaniale Marittima	3.291.163 mq
Area non Demaniale Marittima	508.837 mq
Banchine	9,736 ml
Area banchine	194.720 mq
Area piazzali	3.089.425 mq
Aree in concessione	2.041.750 mq
Aree libere	1.249.413 mq

Da un punto di vista funzionale le caratteristiche del porto si distinguono in due componenti:

- a. il porto commerciale, che comprende la Calata 1, il 1° sporgente e la Calata 2 ad est, oltre al Polisettoriale con la Calata 5 all'estremità ovest;
- b. il porto industriale, i cui accosti sono in concessione a società industriali e che include gli sporgenti n. 2, 3, 4 e 5, le calate 3 e 4, oltre al Pontile Petrolifero.

In ogni caso l'organizzazione del Porto Mercantile e delle sue pertinenze può essere utilizzata e/o mutuata dalle strutture militari ancorché con regole e tariffe adeguate alle specifiche tipologie di rifiuti e necessità operative delle unità che le utilizzano.

Come anticipato, la prima fase, propedeutica alla redazione di questo piano, è stata quella di raccogliere informazioni relative al numero ed ai diversi tipi di navi che utilizzano il porto distinguendole secondo le quantità e le tipologie dei rifiuti conferiti alle strutture ricettive esistenti.

Il successivo *step* è stato quello di studiare i dati statistici al fine di individuare il numero di navi che normalmente stazionano in porto, il numero di navi approdate nel porto, la loro stazza e le merci trasportate. Attraverso tutti questi elementi si è quindi valutato il quantitativo di rifiuti conferiti e sono state sviluppate delle previsioni.

Per quanto detto, si ritiene utile anticipare in questa fase del piano l'indicazione della tipologia e della quantità dei rifiuti trattati all'interno dell'area portuale anche se tale argomento - nell'allegato I del decreto 24 giugno 2003, n. 182, - è previsto al punto i).

a) La tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;

a.1) RIFIUTI VARI

Si riporta nella tabella la descrizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti ritirati negli ultimi 6 anni:

C.E.R.	Denominazione	Quantità (in tonnellate)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	0,14	360	2.376	6.163	11.913	8.279
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	/	0	150	0	0	0
130403*	Acque di sentina	/	0	558	0	0	0
150110*	Contenitori sporchi di pittura	4,5	6.689	7.937	5.540	16.640	17.576
150202*	Materiale filtrante da bonifica	2,22	5.298	44.356	44.399	61.011	39.273
160107*	Filtri d'olio	/	189	1.759	1.734	10.403	7.412
160601*	Batterie al piombo	/	0	844	3.571	1.621	1.749
180103*	Rifiuti alimentari extra-U.E.	10,106	3.847	4.432	3.982	3.116	3.029
200121*	Tubi fluorescenti	/	57	568	1.206	1.754	1.108
200133*	Batterie ed accumulatori	/	96	403	582	1.849	633
	totale	16.966	16.536	63.383	67.177	108.307	79.059

C.E.R.	Denominazione	Quantità (in tonnellate)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
080318	Toner di stampa esauriti	0	0	0	26	1.002	478
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	0	2.460	0	0	0	0
120112		0	0	0	0	0	1.200
120199	rifiuti non specificati altrimenti	0	0	0	0	0	6.140
150101	Imballaggi in carta e cartone	0	300	0	0	0	0
150102	Imballaggi di plastica	0	1.400	0	0	0	0
150103	Imballaggi di legno	0	200	0	0	0	0
150106	Imballaggi in materiali misti	0	0	0	620	0	0

160103	Pneumatici fuori uso	0	0	540	0	0	0
160119	plastica	680	13	0	0	0	0
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	340	0	0	0	0	0
160509	Sostanze chimiche di scarto	0	0	0	0	102	0
170201	Legno	0	620	0	0	0	03
170405	Ferro ed acciaio	0	700	860	700	2.470	3.700
170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	0					1.540
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	234,47	342,34	0	0	0	0
190899	Liquido non specificato	0	5.000	0	0	0	0
190906	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	0	0	900	0	0	0
200101	Carta e cartone	0	6.005	82.770	21.248	21.938	17.740
200102	Vetro	0	220		0	0	0
200136	Apparecchiature elettriche fuori uso	0	0	120	215	3.157	9.281
200138	legno	0	1.000	6.400	3.100	1.670	1.000
200139	plastica	0	4.330	58.168	18.895	26.742	16.070
200141	Cenere	0	660	5.375	5.068	14.605	8.184
200301	Rifiuti urbani non differenziati e assimilabili	439.974	295.263	186.530	380.640	293.004	273.820

	totale	441.228,47	318.513,34	341.663	430.486	364.690	339.153
--	---------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Per la gestione dei rifiuti pericolosi raccolti usualmente nel porto di Taranto negli ultimi anni che sono:

- a. 150202* Materiale filtrante da bonifica;
- b. 160107* Filtri d'olio;
- c. 160601* Batterie al piombo;
- d. 180103* Rifiuti alimentari extra-U.E.;
- e. 200121* Tubi fluorescenti;
- f. 200133* Batterie ed accumulatori.

Il concessionario ha, indicato per ogni tipologia gli impianti di recupero e di smaltimento presso i quali saranno conferiti i rifiuti e prodotto copia autenticata delle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti relative ai centri di smaltimento e/o recupero e dichiarazione di accettazione dei rifiuti prodotti nella esecuzione delle attività oggetto della concessione per la durata della stessa.

Il Concessionario si è impegnato, altresì, a produrre - ogni qual volta si dovessero gestire rifiuti diversi da quelli sopraindicati - tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del soggetto incaricato dello smaltimento/recupero.

a.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Nei diagrammi seguenti si riporta l'andamento del ritiro delle acque di sentina censito negli ultimi sei anni in base al numero di navi ed ai metri cubi di rifiuti che sono stati ritirati.

E' opportuno far rilevare come, per la non obbligatorietà del servizio di ritiro degli *slop* nel periodo in esame, il numero di interventi eseguito nei due settori analizzati risulti notevolmente diverso essendo dell'ordine delle migliaia

per i rifiuti solidi vari e dell'ordine delle decine/centinaia per le acque di sentina e morchie.

La tabella seguente riporta i dati numerici – forniti dalla locale Capitaneria di Porto aggiornati fino al 2011 in quanto gli anni successivi non sono stati elaborati in quanto la documentazione è su supporto cartaceo – da cui è stato possibile trarre le informazioni necessarie per tracciare i diagrammi seguenti:

Anno	Totale interventi	Rifiuti prelevati (in m ³)
2008	324	3.696,47
2009	234	2.574,77
2010	261	2.563,687
2011	220	1.870,938

fig. 2 – ritiro rifiuti e numero di interventi effettuati negli anni 2008-2011

Anno	Deroghe
2008	1.413
2009	1.411
2010	1.846
2011	1.194
2012	1.637
2013	1.362

fig. 3 numero di deroghe concesse dalla locale Capitaneria di Porto negli ultimi sei anni




fig. 3 andamento ritiro acque di sentina negli anni 2008-2011




fig. 4 andamento numero di interventi negli anni 2008-2011

b) La valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;

I dati raccolti indicano che negli ultimi 6 anni ci sono stati i seguenti approdi:

2008: 2.367 numero navi arrivate;

2009: 1.563 numero navi arrivate;

2010: 1.836 numero navi arrivate;

2011: 2.060 numero navi arrivate;

2012: 1.690 numero navi arrivate;

2013: 1.361 numero navi arrivate;

Tali dati individuano un picco del numero di navi arrivate nel porto di Taranto nell'anno 2011 mentre la quantità dei rifiuti conferiti, di cui, evidentemente, la quota preponderante è costituita dai "Rifiuti speciali assimilabili agli urbani" e dai "Rifiuti alimentari extra-U.E.", risulta avere un andamento costante delle quantità relative sia ai rifiuti urbani che di quelli extra U.E..

Sulla base dei dati statistici sopra riportati si ritiene di poter stimare costante il flusso dei rifiuti per il futuro triennio.

b.1) RIFIUTI VARI

Pertanto, in relazione al traffico di navi consolidato nel Porto di Taranto, alla tipologia delle navi commerciali ed agli ormeggi ed ancoraggi utilizzati, si ritiene, sentiti i gestori del servizio, e data l'assenza di segnalazioni di eventuali inadeguatezze da parte della utenza portuale, che un sistema/impianto per il ritiro e la raccolta dei rifiuti idoneo a soddisfare le esigenze di smaltimento dei rifiuti debba essere costituito da almeno:

- nr. 3 motobarche attrezzate per il ritiro via mare di rifiuti solidi e liquidi, confezionati in colli, con motore di potenza non inferiore a 90 hp, abilitato al trasporto di merci pericolose ex articolo 12 del D.P.R. 134/05 (almeno: classe 4 per “scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione” C.E.R. 130205; classe 6.1 per “medicinali scaduti o inutilizzabili” C.E.R. 180109; classe 6.2 per “rifiuti alimentari extra-U.E.” C.E.R. 180103; classe 8 per “batterie ed accumulatori” C.E.R. 200133) dotati di cassoni idonei amovibili, impermeabili e con copertura, di reti parascintille ai tubi di scarico dei motori ed efficaci parabordi per le operazioni con navi cisterne, di impianto radio VHF con licenza di esercizio RTF;
- nr. 1 bettolina attrezzata per il ritiro via mare di acque nere conferite alla rinfusa;
- nr. 2 autocompattatori o autoveicoli attrezzati con compattatore semplice per il ritiro via terra e per il trasporto dei rifiuti a impianto di smaltimento autorizzato;
- nr. 1 autospurgo attrezzato per il ritiro via terra dei rifiuti liquidi alla rinfusa e successivo trasporto per conferimento a impianto di smaltimento autorizzato;
- nr. 1 mezzo per trasporto ADR per il trasferimento dei rifiuti a rischio infettivo.

Tutti i mezzi utilizzati per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti devono garantire l'adozione di tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri e che almeno il 30% degli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere omologati con categoria "Euro 5" oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

b.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 recante il titolo: *"Regolamento attuativo degli art. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate"*, gli slops, le acque di sentina e le morchie non sono più assoggettabili alla deroga di cui alla legge 27/02/04 n. 47 art. 10-bis co. 1 e, di conseguenza, sono da considerarsi rifiuti. Da ciò consegue che, ai sensi del D. Lgs. 182/03 l'Autorità competente è l'Autorità Portuale. Inoltre, il D.M. 14 novembre 1994 recante il titolo *"Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale"*, individua la gestione dei residui del carico e delle acque di sentina e di lavaggio generato dalle navi quale servizio di interesse generale.

In relazione al traffico di navi consolidato nel Porto di Taranto, alla tipologia delle navi commerciali ed agli ormeggi ed ancoraggi utilizzati, per lo svolgimento del servizio è necessario essere in possesso, all'atto della partecipazione alla gara, per la durata della concessione almeno dei sottoelencati mezzi:

a) n. 2bettoline attrezzate per il ritiro via mare dei rifiuti liquidi con una capacità di stoccaggio di almeno 120 mc cadauna e dotata di un proprio impianto di aspirazione, costituito da una pompa con portata di almeno 40 mc/h e tubazioni flessibili idonee alle alte temperature e pressioni. La disponibilità di tali

mezzi potrà essere dimostrata mediante la proprietà o mediante contratti registrati di locazione, leasing, noleggio etc.;

b) n. 1 mezzo per trasporto ADR e/o cisterna per il trasferimento dei rifiuti dall'approdo all'impianto di stoccaggio/recupero realizzato in ottemperanza alla normativa ADR per il trasporto di merci pericolose ed in conformità alla normativa vigente sulla raccolta – smaltimento di rifiuti pericolosi oggetto del servizio di cui alla presente gara almeno per quelli classificati con codice CER 13.04.03 altri oli di sentina della navigazione. Tale mezzo dovrà essere di proprietà e dovrà essere riportato sull'autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006.

Il Concessionario deve avere la disponibilità di impianto di trattamento degli slops, delle acque di sentina, delle acque di zavorra e delle morchie.

c) Descrizione della tipologia dell'impianto di raccolta esistente e relativa capacità;

c.1) RIFIUTI VARI

Il sistema/impianto portuale attualmente è costituito da:

- a. nr. 3 motobarce per navigazione interna, equipaggiante con cassoni/cassonetti di raccolta differenziata di rifiuti solidi e/o liquidi imballati in sacchetti o fusti ed attrezzature varie per il trasbordo via mare;
- b. nr. 1 bettolina con serbatoio di raccolta di capacità mc 30 ed equipaggiata con pompa di travaso, manichette ed attrezzature varie per il trasbordo di rifiuti liquidi alla rinfusa via mare;
- c. nr. 2 autocompattatori per il ritiro via terra da navi di rifiuti speciali assimilabili agli urbani indifferenziati e trasporto a impianto discarica;
- d. nr. 2 automezzi equipaggiati con costipatore semplice per il ritiro via terra da navi di rifiuti solidi urbani indifferenziati e trasporto ad impianto di discarica;

- e. nr. 1 automezzo telonato adeguato alle norme ADR per il ritiro da navi via terra di rifiuti pericolosi e trasporto ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati;
- f. nr. 1 autospurgo attrezzato con autorizzazione specifica per espurgo pozzi neri e trasporto con cisterna di capacità massima di mc 10;
- g. un impianto di autoclavaggio per il trattamento di sterilizzazione dei residui e dei rifiuti alimentari prodotti dalle navi provenienti da paesi extra U.E., in ottemperanza alle ordinanze del Ministero della Sanità del 21/04/1999 e del 10/05/1973.

c.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Gli impianti per la gestione delle acque di sentina, esistenti nel porto di Taranto, sono quelli di proprietà delle società autorizzate ad operare ai sensi dell'art. 68 del Cod. Nav..

Ciò nelle more dell'affidamento della concessione del servizio di che trattasi. .

I mezzi in dotazione indicati dalle società sono i seguenti:

1. per la Le.De. Società Armatoriale S.p.A.:

a. nr. 1 bettolina denominata "*Cielo Azzurro II*", che ha una capacità di stoccaggio di circa 120 mc ed è dotata di un proprio impianto di aspirazione, costituito da una pompa monovite con portata di circa 40 mc/h e tubazioni flessibili idonee alle alte temperature e pressioni;

2. per la Morfini S.p.A.,:

a. n. 1 M/C denominata "*Solaria*" che ha una capacità di stoccaggio di circa 2528 mc distribuiti sulle 10 cisterne presenti a bordo della stessa ed è dotata di impianto di aspirazione.

Entrambe le Società provvedono a portare i rifiuti ritirati a bordo delle navi presso impianti di smaltimento autorizzati.

d) L'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;

d.1) RIFIUTI VARI

In ambito portuale esiste un impianto di autoclavaggio per il trattamento di sterilizzazione dei residui e dei rifiuti alimentari prodotti dalle navi provenienti da paesi extra U.E., in ottemperanza alle ordinanze del Ministero della Sanità del 21/04/1999 e del 10/05/1973.

Il suddetto impianto è stato realizzato in un'area, allo scopo individuata ed attrezzata all'interno dell'area portuale di Taranto, (all. 9), in cui viene effettuata la sterilizzazione dei rifiuti alimentari prima del loro smaltimento finale. L'impianto è costituito da un capannone a struttura metallica delle dimensioni 10 m x 16 m ed h=5,0 m, la creazione di tramezzature interne in muratura portante di laterizio da cm. 30, per operare le necessarie compartimentazioni. L'opificio ha una superficie lorda di 160 m² ed è circondato da una vasta area asfaltata e recintata. Al suo interno, oltre all'area di lavoro ed al relativo impianto, sono state realizzate tre zone, rispettivamente destinate a servizi (bagni e spogliatoi), alle apparecchiature per il trattamento del vapore ausiliare alla camera di autoclavaggio ed al deposito temporaneo dei rifiuti trattati.

L'impianto è corredato di tecnologie adeguate ed è costruito ed implementato con procedure di esercizio idonee a prevenire rischi per la popolazione e l'inquinamento ambientale. E' un sistema con tecnologia sviluppata per una efficace neutralizzazione batterica dei residui e dei rifiuti alimentari, generati sulle navi provenienti da paesi *extra* U.E., ed inoltre è corredato di tutti i sistemi atti a prevenire ogni rischio di emissione e diffusione in ambiente di sostanze pericolose, inquinanti ed infettive.

L'impianto (la pompa) di autoclavaggio è costituito da una struttura modulare prefabbricata in acciaio inox, con dimensioni di ingombro 3.0x2.1 metri ed altezza da terra di 3.0 metri. Il modulo è suddiviso in due zone adibite rispettivamente a:

- camera di sterilizzazione (autoclave) orizzontale, con caricamento a pavimento, di volume utile 3.5 m³;
- vani attrezzati per l'alloggiamento delle macchine, apparecchiature di servizio e strumentazione per l'esercizio ed il controllo dell'impianto.

L'impianto descritto ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dall'Amministrazione Provinciale di Taranto ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 con provvedimento di Giunta n. 197 in data 5/12/2001, rinnovata ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 152/2006, con comunicazione del 22/12/2006, prot. n. 0060812, è certificato ISO 14001 ed è in possesso della registrazione EMAS.

Nell'ambito della stessa area di esercizio del predetto impianto, il Concessionario ha richiesto modifica ed integrazione dello stesso con attività di stoccaggio e trattamento di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non, prodotti dalle navi. Detto impianto è da considerarsi quale intervento migliorativo delle operazioni relative al trattamento dei rifiuti pur non essendo lo stesso da considerarsi come indispensabile per l'espletamento del servizio di che trattasi. La modifica di che trattasi è stata subordinata alla accettazione delle sottototate condizioni:

- 1. tutti i serbatoi ed i contenitori presenti all'interno dell'impianto siano dotati di adeguati sistemi di abbattimento degli odori, di bacini di contenimento dimensionati ai sensi di legge per il contenimento delle eventuali perdite, nonché degli strumenti di misurazione e di allarme, sia sonoro che visivo;*
- 2. venga garantita la presenza di personale qualificato adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza al verificarsi di eventuali incidenti;*

3. *il concessionario metta in atto tutte le misure di mitigazione proposte nella documentazione agli atti;*
4. *l'esercizio dell'impianto avvenga nel pieno e totale rispetto delle BAT e BREFs applicabili all'impianto di che trattasi e delle norme di settore;*
5. *la gestione delle eventuali terre e rocce da scavo avvenga in conformità alla vigente normativa; stesso dicasi per la gestione delle acque meteoriche e di processo;*
6. *ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 è opportuno che il concessionario rediga il Piano di Monitoraggio degli impatti; tale Piano dovrà essere approvato dall'ARPA Puglia. Ad ogni buon conto, si specifica che il piano deve in primis garantire la verifica, nelle diverse fasi realizzazione, esercizio, ecc., dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli delle emissioni, rumorosità, ecc.) nonché il controllo degli effetti, nello spazio e nel tempo, sulle componenti ambientali;*
7. *il concessionario dovrà produrre all'ARPA Puglia, con cadenza almeno annuale, e comunque in occasione di ampliamenti o modifiche che determinano una variazione significativa del livello di rumore, uno studio di impatto acustico firmato e timbrato da tecnico abilitato e competente in acustica, redatto ai sensi della L 447/1995, della L.R.3/2002 e di ogni altra normativa applicabile in materia che, partendo dai c.d. "valori di fondo", individui anche i possibili ricettori ambientali e che dimostri il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia (DPCM 01/03/1991); è fatto salvo l'adempimento da parte di codesta Società di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 3/2002;*
8. *il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;*

9. le strumentazioni effettuate per effettuare i campionamenti ed i controlli devono essere periodicamente mantenuti a cura del Gestore, tenuti in perfetta efficienza e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;

10. qualunque anomalia di funzionamento od interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, controllo e monitoraggio tali da non garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in piena efficienza di tali impianti;

11. al termine della vita utile dell'impianto, il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla completa dismissione dello stesso, ripristinando lo stato dei luoghi, previa caratterizzazione dell'area.

Al fine di limitare i potenziali impatti si suggerisce di prescrivere i seguenti adeguamenti al progetto:

1. il trasferimento dei rifiuti dalla nave all'impianto venga sempre ed esclusivamente eseguito mediante contenitori chiusi;
2. l'area di impianto sia coperta;
3. i rifiuti siano sempre movimentati e stoccati in contenitori chiusi;
4. il raggruppamento preliminare [D13] sia eseguito esclusivamente in idoneo ambiente dedicato, chiuso e dotato di sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria interna;
5. il trattamento chimico – fisico [D9] sia eseguito esclusivamente in idoneo ambiente dedicato chiuso e dotato di sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria interna;
6. tutte le aree di impianto, con relative dotazioni e sistemi tecnologici, siano adeguatamente rappresentate al livello progettuale richiesto ed opportunamente dimensionate;
7. per ogni operazione da eseguirsi sui rifiuti sia prevista una specifica procedura che dettagli le operazioni di trasferimento dalla nave all'impianto, le operazioni di deposito, quelle di trattamento, quelle di stoccaggio, quelle di movimentazione, quelle di conferimento a terzi;

8. *con riferimento ai punti 1-7 sia fatto esplicito riferimento alle migliori tecniche disponibili e siano descritte le scelte progettuali, le soluzioni adottate, i processi, i presidi e le procedure antinquinamento;*
9. *sia predisposto un idoneo programma di monitoraggio degli impatti prodotti dalle attività e per la verifica del rispetto delle prescrizioni espresse per la compatibilità ambientale dell'opera.*

d.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Si è ritenuto necessario individuare in porto un'area dedicata in cui le barche possano scaricare i rifiuti in cisterne fisse o mobili di stoccaggio per il successivo trasporto a destinazione finale. A tal fine l'Autorità Portuale ha in corso un'analisi dei siti disponibili tra cui, in particolare, si sta valutando l'idoneità dell'area posizionata alle spalle della calata IV, individuata nella planimetria allegata (all. 13), da attrezzarsi per le suddette attività.

e) La descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

Normalmente la raccolta dei rifiuti avviene via mare con mezzi nautici al fine di garantire la sicurezza delle operazioni portuali che si svolgono in banchina. Operando via mare si evitano interferenze potenzialmente pericolose per gli operatori. Qualora le condizioni meteo marine lo impediscano, il ritiro avviene via terra sotto bordo delle navi con mezzi stradali.

In generale devono comunque essere garantiti i seguenti accorgimenti gestionali:

- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o profondi;
- lo stoccaggio separato dei rifiuti da recuperare dai rifiuti destinati allo smaltimento e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

e.1) RIFIUTI VARI

1) raccolta differenziata rifiuti via mare

Lo scopo della presente procedura è fornire le istruzioni della procedura di ritiro e raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani con motobarca via mare delle navi commerciali ed il loro conferimento in discarica e/o recupero con mezzi di trasporto stradale.

Ad inizio turno lavorativo, il conducente con l'operatore ecologico valuta le condizioni meteo-marine esistenti al momento e, se compatibili con le prescrizioni di sicurezza per il traffico portuale, definite dall'ordinanza della Capitaneria di Porto, avvia le operazioni di raccolta e di trasporto rifiuti via mare, secondo le indicazioni del programma giornaliero elaborato dalla Società che gestisce il servizio.

Il conduttore dopo aver controllato e verificato l'equipaggiamento di sicurezza di dotazione di bordo, le attrezzature necessarie al servizio e i cassoni di raccolta (minimo n. 6), avvia la motobarca, disormeggiandola dal pontile del cantiere, e si dirige verso il porto mercantile per accostare le navi da servire.

L'operatore ecologico, tramite scalandrone o biscaglina, si trasferisce a bordo della nave munito delle attrezzature di lavoro e dei documenti obbligatori e si presenta al comandante o suo delegato per informarlo del ritiro rifiuti. Ricevuto il benestare, l'operatore ecologico effettua un preventivo sopralluogo nella zona della nave, dedicata al deposito dei rifiuti, per accertarsi delle condizioni di imballaggio e dell'effettiva differenziazione per tipologia, in ottemperanza all'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 116/94 e valuta con la miglior precisione possibile la quantità in volume per ciascuna tipologia di rifiuti.

L'operatore ecologico dà conferma al conduttore dell'accertamento effettuato e indica la posizione più idonea per l'accostamento della motobarca alla nave per il trasbordo dei rifiuti.

Il conduttore accosta la motobarca nel punto indicato e predispone il sacco a doppia apertura o il fusto con coperchio per agganciarlo alla corda, filata dall'operatore ecologico da bordo nave.

L'operatore ecologico predispone il fusto e/o sacco di trasbordo in modo da trasferire all'interno una per volta le singole tipologie di rifiuti, assicurando in chiusura la bocca di scarico del sacco o il coperchio del fusto.

L'operatore ecologico provvede a filare il fusto e/o sacco pieno di rifiuti sulla motobarca, mentre il conduttore provvede al trasferimento dei rifiuti dal sacco/fusto nel cassone di raccolta, dedicato alla tipologia di rifiuti in fase di trasbordo.

Eventuali altre tipologie di rifiuti, depositate in modo differenziato nell'area di stoccaggio delle navi (stracci e indumenti protettivi, batterie ed accumulatori, apparecchiature elettriche, imballaggi vuoti di pitture, vernici, solventi, oli) devono essere riprese, trasbordate e raccolte separatamente in idonei contenitori dedicati ed identificati.

Completato il trasbordo dei rifiuti il conduttore sgancia dalla fune e libera il sacco/fusto, sistemandolo sulla motobarca e l'operatore ecologico recupera la corda da bordo nave.

L'operatore ecologico si presenta dal comandante della nave o suo delegato per conferma dell'avvenuto ritiro dei rifiuti, consegna i sacchetti in PET di ricambio e richiede il visto di conferma sul modulo del "Bollettino Comprovante" in triplice copia, debitamente compilato in ogni sua parte.

L'operatore ecologico rilascia la prima copia del "bollettino comprovante", recupera tutte le attrezzature di lavoro e si trasferisce sulla motobarca.

Esaurita la raccolta dei rifiuti dalle navi, riportate nel programma giornaliero, il conduttore dirige la motobarca verso il cantiere ormeggiandola al pontile.

I cassoni pieni delle varie tipologie di rifiuti vengono trasbordati dalla motobarca sul pontile del cantiere per mezzo di una gru elettrica, installata in testata al pontile.

I rifiuti, costituiti della frazione organica, vengono trasferiti nell'automezzo compattatore o auto compattatore con ribaltamento del cassone e trasportati e conferiti in un impianto di discarica autorizzata.

I cassoni e/o contenitori contenenti le altre tipologie di rifiuti, previa caratterizzazione, vengono caricati sul vano di carico dell'autoveicolo stradale per il successivo trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento.

Il conducente consegna al Responsabile dei Servizi tutti i modelli del bollettino comprovante, relativi a tutte le navi servite nel turno di lavoro.

Il Responsabile dei Servizi (SER) compila in ogni sua parte il formulario di accompagnamento del trasporto dei rifiuti in discarica e/o impianto di recupero, debitamente compilato in ogni sua parte e controfirmato dal Responsabile dei Servizi (SER) e dal conducente del mezzo.

Il conducente dell'automezzo, al ritorno dall'impianto cui ha conferito i rifiuti, consegna al Responsabile dei Servizi (SER) le copie dei formulari conferiti, attestanti l'avvenuto conferimento e con l'indicazione di data, ora e quantità di rifiuti rilevata all'atto del conferimento.

Il Responsabile dei Servizi (SER) compila il registro di carico/scarico riportando tutti i dati dei formulari entro i termini di legge previsti.

I cassoni dislocati a bordo delle motobarche sono predisposti per il carico delle tipologie di rifiuti più frequenti, oltre a quelli per la raccolta indifferenziata, come segue:

- a. CER 20.01.08 frazione organica;
- b. CER 20.01.39 plastica ed oggetti in plastica;
- c. CER 20.01.37 o CER 20.01.38 legno;
- d. CER 20.01.20 metalli ed oggetti metallici;
- e. CER 20.01.02 vetro (esclusi i tubi fluorescenti);
- f. CER 20.01.01 carta e cartone.

2) raccolta differenziata rifiuti via terra

Lo scopo della presente procedura è fornire le istruzioni della procedura di ritiro e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dalle navi commerciali via terra ed il loro conferimento in discarica e/o recupero.

Il Responsabile dei Servizi (SER) qualora risulti impossibile effettuare il ritiro dei rifiuti dalle navi via mare con motobarca, a causa delle condizioni meteo-marine incompatibili con le prescrizioni di sicurezza per il traffico portuale, definite dall'ordinanza della Capitaneria di Porto, provvede al ritiro dei rifiuti dalle navi ormeggiate ai pontili via terra con automezzi stradali.

Ad inizio del turno lavorativo, il conducente con l'operatore ecologico, dopo aver visionato il programma giornaliero e la copia dell'autorizzazione provvisoria, avvia le operazioni di raccolta rifiuti dalle navi via terra nell'ambito dell'area portuale.

Il conducente, dopo aver controllato e verificato la documentazione di bordo, la dotazione di sicurezza, le attrezzature necessarie al servizio e il numero di cassoni di raccolta (minimo n. 6), avvia l'automezzo e si dirige nel porto mercantile e molo ovest.

L'operatore ecologico, tramite scalandrone si trasferisce a bordo della nave munito delle attrezzature di lavoro e dei documenti obbligatori e si presenta al comandante o suo delegato per informarlo del ritiro rifiuti. Ricevuto il benestare, l'operatore ecologico effettua un preventivo sopralluogo nella zona della nave, dedicata al deposito dei rifiuti, per accertarsi delle condizioni di imballaggio e dell'effettiva differenziazione per tipologia, in ottemperanza all'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 116/94 e valuta con la miglior precisione possibile la quantità in volume per ciascuna tipologia di rifiuti.

L'operatore ecologico dà conferma al conduttore dell'accertamento effettuato che provvede ad accostare l'automezzo alla nave nel punto più idoneo della banchina in condizioni di sicurezza.

L'operatore ecologico, in collaborazione col conducente, trasferisce una singola tipologia dei rifiuti per volta nel fusto o nel sacco di trasbordo assicurando la corretta chiusura e li fila a terra sulla banchina e il conducente li

travasa nel cassone posizionato sull'automezzo, dedicato alla tipologia di rifiuti in corso di trasbordo.

Eventuali altre tipologie di rifiuti, depositate in modo differenziato nella'area di stoccaggio delle navi (stracci e indumenti protettivi, batterie ed accumulatori, apparecchiature elettriche, imballaggi vuoti di pitture, vernici, solventi, oli) devono essere riprese, trasbordate e raccolte separatamente in idonei contenitori dedicati ed identificati.

Completato il trasbordo dei rifiuti, l'operatore ecologico si ripresenta dal comandante della nave o suo delegato per conferma dell'avvenuto ritiro dei rifiuti, consegna i sacchetti in PET di ricambio e richiede il visto di conferma sul modulo del "Bollettino Comprovante" in triplice copia, debitamente compilato in ogni sua parte.

L'operatore ecologico rilascia la prima copia del "bollettino comprovante", recupera tutte le attrezzature di lavoro e si trasferisce sull'automezzo stradale. Esaurita la raccolta dei rifiuti dalle navi, riportate nel programma giornaliero, il conduttore dirige l'automezzo al cantiere dell'impresa.

Il conducente consegna a SER tutti i modelli del bollettino comprovante, relativi a tutte le navi servite nel turno di lavoro.

I rifiuti costituiti dalla frazione organica vengono trasferiti nell'automezzo compattatore o auto compattatore per ribaltamento del cassone di raccolta e successivamente trasportati e conferiti ad impianto di discarica autorizzato, accompagnati dal documento FIR.

I cassoni e/o contenitori contenenti le altre tipologie di rifiuti, previa caratterizzazione, vengono trasportati per conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento, accompagnati dai relativi FIR.

Il conducente dell'automezzo, al ritorno dell'impianto di recupero/smaltimento, cui sono stati conferiti i rifiuti, consegna a SER le copie del formulario dei rifiuti conferiti, attestanti l'avvenuto conferimento, con l'indicazione di data, orario e quantità di rifiuti rilevata all'atto del conferimento.

Il Responsabile dei Servizi (SER) compila il registro di carico/scarico riportando tutti i dati dei formulari entro i termini di legge previsti.

Oltre tali procedure esiste la procedura per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alimentari ritirati da bordo delle navi prodotti con materie prime provenienti e rifornite da paesi extra U.E. secondo quanto riportato nel Decreto Interministeriale 22/05/2001 dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità e dall'Ordinanza n° 261/2000 della Capitaneria di Porto così come modificata con l'Ordinanza n° 173/2002. Le operazioni di carico sono riferite al rifiuto classificato CER 180103 – rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni per evitare infezioni. Tale tipologia di rifiuti ha le caratteristiche di essere rifiuti da cucina e ristorazione prodotti con alimenti provenienti da paesi extra U.E. e ritirati da bordo navi provenienti da tragitti internazionali.

L'intervento di ritiro di questo tipo di rifiuti è organizzato sulla base delle seguenti informazioni provenienti da:

- "*situazione del porto*" ricevuta ogni giorno dall'"Avvisatore Marittimo";
- dichiarazione del comando di bordo da cui si evinca un'eventuale detenzione a bordo di rifiuti extraeuropei.

I rifiuti raccolti nei cassonetti possono essere avviati subito dopo lo scarico alla sterilizzazione, presso l'impianto di autoclavaggio ubicato all'interno dell'area portuale, oppure possono essere stoccati nel locale adibito a deposito temporaneo, attrezzato con cella frigorifera con controllo di temperatura +2,0 °C, entro i termini fissati per lo stoccaggio provvisorio (5 giorni e/o 10 mc max).

I rifiuti vengono trasferiti manualmente dai cassonetti nei carrelli di carico dell'autoclave ed immediatamente caricati in autoclave per essere sottoposti al trattamento termico di sterilizzazione il cui ciclo di durata è di 25 minuti con vapore saturo a 134 °C e 2,75 bar di pressione relativa. A fine ciclo di

sterilizzazione efficace, i rifiuti sottoposti a tale trattamento sono estratti dall'autoclave e trasferiti dai carrelli di sterilizzazione in autocompattatore per essere avviati in discarica autorizzata come rifiuti solidi urbani – CER 200301 e/o comunque presso inceneritore.

3. raccolta acque nere

I liquami neri sono costituiti da una miscela di acqua e detersivi di lavaggio per uso igienico, acqua di scarico di lavabiancheria, lavastoviglie, cucina e servizi igienici utilizzati dal personale di bordo e raccolti nel serbatoio dedicato.

Si presentano allo stato liquido-fangoso pompabile, di colore scuro e odore tipico.

L'operazione di ritiro e trasbordo dei liquami dalle navi commerciali viene effettuata a mezzo autospurgo, posizionato in modo adeguato sul pontile, nel punto più vicino alla motonave attraccata, solo quando per condizioni meteo-marine oltre i valori fissati dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità Portuale non consentono la navigazione delle motobarche nel porto di Taranto.

Il responsabile di esercizio, sulla base delle richieste, delle informazioni e del programma operativo giornaliero, predispone il FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR), compilandolo con tutti i dati già disponibili, ad esclusione della data e ora di inizio trasporto e della quantità di reflui caricati.

Il conducente dell'autospurgo, in collaborazione con l'operatore ecologico, provvede a portare a bordo dell'automezzo il FIR già predisposto, avvia l'automezzo e si dirige nel porto, individua la posizione di attracco della motonave e si avvicina a distanza di sicurezza, senza interferire con altre attività che si svolgono sulla motonave.

L'operatore ecologico sale sulla motonave e con l'aiuto di un operatore della stessa effettua un sopralluogo preventivo per verificare la quantità di liquami, le condizioni di sicurezza per avvicinare l'autospurgo ed effettuare le

operazioni di travaso senza interferire con le attività di scarico e/o carico della motonave.

Col benessere del comandante della nave, l'autospurgo si avvicina sistemandosi in posizione di sicurezza.

Il conducente dell'autospurgo, in collaborazione con l'operatore ecologico, posiziona correttamente la manichetta e avvia l'operazione di spurgo con le attrezzature in dotazione all'automezzo.

A operazione di trasbordo dei reflui completata, il conducente con l'aiuto dell'operatore ecologico recupera la manichetta evitando sversamenti accidentali in mare o sul suolo.

L'operatore ecologico si presenta dal comandante della motonave o ad un suo delegato per far sottoscrivere il comprovante ed il FIR, regolarmente compilati (tipologia dei reflui e quantità stimata trasbordata).

Il conducente dell'autospurgo completa la compilazione del FIR con data ed ora di inizio trasporto e lo sottoscrive, consegna la prima copia del FIR al comandante della nave e quindi riavvia l'automezzo verso l'impianto autorizzato di depurazione reflui.

Dopo accettazione e controllo peso, il conducente dell'autospurgo scarica i reflui seguendo le indicazioni dell'operatore dell'impianto.

Il conducente dell'autospurgo consegna al responsabile esercizio la quarta copia del formulario vidimato e sottoscritto dall'addetto dell'impianto di depurazione per l'accettazione dei reflui.

e.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Per il servizio di ritiro delle acque di sentina si prevede che le richieste devono pervenire entro le 24 ore precedenti l'espletamento del servizio e devono indicare il nominativo dell'unità navale, il luogo dove si effettuerà il ritiro (punto di ormeggio), il quantitativo presunto ed il nominativo dell'agente addetto.

L'area portuale è servita via mare a mezzo motobettolina per le navi presenti in rada ed in banchina; e se necessario via terra a mezzo autobotte per le navi ormeggiate.

Per effettuare il ritiro delle acque di sentina e delle morchie, la Società incaricata è contattata dalle agenzie marittime e/o dagli armatori, almeno un giorno prima per ricevere le informazioni riguardanti i dati delle navi interessate. Tale ritiro avviene in genere a mezzo motobettolina sulle navi presenti in rada ed in banchina, e se necessario via terra a mezzo autobotte per le navi ormeggiate. Le operazioni di prelievo possono essere eseguite o con il sistema di pompaggio dalle navi stesse o con quelle presenti sui mezzi operativi. Molto spesso le acque di sentina contengono olio combustibile molto denso e poco pompabile; per essere rese più fluide e velocizzare le operazioni di prelievo, le suddette acque vengono riscaldate e portate a temperature di circa 50° - 60°C mediante l'utilizzo di tubazioni flessibili adeguate a quelle temperature e pressioni in dotazione ai mezzi operativi.

Le acque di sentina, ritirate a mezzo bettolina da bordo delle navi, vengono scaricate all'interno della cisterna e portate presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati per lo svolgimento delle operazioni conseguenti.

f) La stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;

f.1) RIFIUTI VARI

Una valutazione dei costi per la realizzazione di un impianto di raccolta e di trattamento dei rifiuti richiede l'analisi di diversi aspetti, come ad esempio il tipo di attrezzature da utilizzare nei processi organizzativi, etc...

Detta analisi risulta, oltre che estremamente complessa, notevolmente influenzata da scelte di natura imprenditoriale. Per queste ragioni ed essendo il ritiro dei rifiuti obbligatorio e senza possibilità di esenzione, si è preferito individuare i requisiti minimi del servizio e delle attrezzature, rilevare delle tariffe medie per detti servizi e lasciare al libero mercato l'individuazione del massimo sconto che, in base ai costi previsti dalle singole imprese che partecipano alla gara, si poteva applicare alle tariffe medesime.

f.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Una prima valutazione dei costi è stata realizzata con l'acquisizione dei dati di bilancio della società concessionaria relativi al 2005 mediante i quali si è proceduto all'analisi dei costi in modo tale da valutare i costi relativi alla raccolta ed al ritiro delle acque di sentina e quelli relativi all'impianto di recupero e smaltimento. Detta analisi risulta complessa dal momento che il servizio de quo non era obbligatorio fino all'entrata in vigore del D. M. n. 269 del 17 novembre 2005.

g) La descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;

g.1) RIFIUTI VARI

Per quanto riguarda il sistema delle tariffe per i rifiuti solidi, vige l'ordinanza n. 08/14 del 26/08/2014 (All. 3) dell'Autorità Portuale di Taranto con la quale sono state determinate le tariffe in vigore dal 01/09/2014 ricavate da un calcolo sulla base delle esperienze consolidate e sottoposto a sconto in sede di gara per l'affidamento del servizio. Le tariffe così determinate sono annualmente adeguate in base agli aggiornamenti degli indici dell'Istituto Nazionale di Statistica su richiesta del Concessionario in base a quanto previsto dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Le tariffe previste nell'ordinanza prevedono una tariffa su base giornaliera, differenziata in base al tipo di nave ed alla posizione occupata dalla stessa in ambito portuale. Le tariffe sono determinate sia per i servizi svolti a favore delle navi da carico che per quelli relativi alle navi passeggeri. Inclusa in detta quota base vi è la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o ad essi assimilabili fino alla quantità di 0,5 mc. Quantità eccedenti di conferimento prevedono la corresponsione di un'ulteriore somma calcolata sulla base delle quantità effettivamente conferite.

Detta scelta è stata dettata dalla necessità di contemperare le esigenze derivanti dall'obbligo di conferimento già esistente nel porto e, quindi:

- di assicurare una tariffa minima che consentisse di garantire gli introiti necessari per la sostenibilità economica del servizio secondo gli *standard* previsti;
- di assicurare che il normale conferimento dei rifiuti fosse compreso in questa tariffa assorbendo così la maggior parte delle prestazioni eseguite;
- di evitare che l'esistenza di tale obbligo solo in questo porto portasse le navi ad accumulare a bordo quantità notevoli di rifiuti che poi conferivano a "costo fisso" creando così problemi alla società concessionaria del servizio. Infatti, in detta ipotesi, la stessa era costretta ad aumentare notevolmente le quantità di rifiuti da trattare con un inevitabile incremento dei costi.

Detto sistema tariffario si ritiene sia conforme alle previsioni del D. Lgs. 182/03 per quanto attiene i "*criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10*" di cui all'Allegato IV.

Da quanto valutato dalla società che gestisce il servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi, emerge come la quota fissa prevista dal decreto, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi, sia ampiamente coperta dalla predetta tariffa base. Considerando che detta tariffa è corrisposta da ~~tutte le navi~~, per

effetto della obbligatorietà del servizio già esistente nel Porto a seguito dell'applicazione dell'Ordinanza 261/2000 della locale Capitaneria di Porto, si può ben comprendere come la stessa copra una percentuale superiore a quella indicata dall'Allegato IV al D. Lgs. 182/03.

Le tariffe di ritiro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono maggiorate del 30% nel caso in cui vengano conferiti rifiuti non differenziati al fine di disincentivare tale modalità di conferimento.

g.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Allo stato non essendo il servizio affidato ad un concessionario ma svolto secondo quanto previsto dall'art. 68 del Cod. Nav. non sono applicate tariffe imposte dall'Autorità Portuale ma esiste un regime di libera concorrenza.

In relazione all'affidamento del servizio, si è valutata l'opportunità di considerare il versamento di *"una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1"*, così come previsto dall'allegato IV co. 1 lett. a) del D. Lgs. 182/03. Quindi, si è ritenuto che il sistema tariffario dovesse essere conforme alle previsioni del suddetto allegato IV *"criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10"* del D. Lgs. 182/03. Pertanto il sistema tariffario ipotizzato è il seguente:

1. Tariffa fissa per le navi in deroga

1.1 La tariffa fissa

Per le navi che fanno scalo in porto e che, poiché in deroga ai sensi dell'art. 7 co. 2 del D. Lgs. 182/03, non conferiscono le acque di sentina, la tariffa fissa è variabile in funzione delle tonnellate di stazza lorda (T.S.L.) della nave ed è pari a:

<i>navi di TSL</i>	<i>Tariffa fissa</i>
<i>fino a 3.000</i>	<i>€ 70</i>
<i>da 3.001 a 10.000</i>	<i>€ 90</i>
<i>oltre 10.001</i>	<i>€ 150</i>

La tariffa fissa non si applica quando la nave conferisce i residui del carico.

1.2 Tariffa fissa per le navi che scalano frequentemente nel porto di Taranto.

Per le navi che fanno scalo almeno 12 volte l'anno (solare) - nel porto di Taranto si applica la seguente tariffa quando sono in deroga:

N° conferimenti	Tariffa
0	Tariffa fissa
1	Tariffa fissa*0.85
2	Tariffa fissa *0.70
3	Tariffa fissa*0.55
4	Tariffa fissa*0.40
5	Tariffa fissa*0.25
6	Tariffa fissa*0.10
Dal 6° in poi	Tariffa fissa*0

La tariffa per le navi che scalano frequentemente nel porto di Taranto in deroga è determinata, dopo aver effettuato i dodici scali, in relazione al numero di conferimenti effettuati dalla nave durante l'anno solare.

2. Tariffe per le navi che conferiscono acque di sentina

2.1 La tariffa fissa

Per le navi che fanno scalo in porto e che conferiscono le acque di sentina, la tariffa fissa è determinata in funzione della quantità di acque di sentina raccolte e del tempo a ciò impiegato. La tariffa fissa comprende la raccolta ed il trasporto all'impianto di conferimento della totalità delle acque di sentina che la nave conferisce ed è di:

- a. 480 € sino a 8 m³ di acque di sentina raccolti in max 3 h;
- b. 850 € oltre 8 m³ di acque di sentina raccolti in max 4 h;

2.2 La tariffa variabile

Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m³ e sue frazioni di acque di sentina ritirate. La tariffa variabile comprende il conferimento a recupero e/o smaltimento delle acque di sentina raccolte. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 60 € /m³.

3. Tariffe per acque di sentina prodotte da navi in uso per servizi tecnico – nautici in porto (pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio).

3.1. La tariffa fissa

La tariffa fissa da applicarsi comprende la raccolta ed il trasporto sino all'impianto di conferimento della totalità delle acque di sentina ed è di:

- a. 380 € sino a 8 m³ di acque di sentina raccolte in max 3 h;
- b. 680 € oltre 8 m³ di acque di sentina raccolte in max 4 h;

3.2. La tariffa variabile

Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m³ e sue frazioni di acque di sentina ritirate. La tariffa variabile comprende il conferimento a recupero e/o smaltimento delle acque di sentina raccolte. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 50 €/ m³;

4. Tariffa per operazione che superano i limiti di orario

La tariffa variabile, da sommarsi alle precedenti qualora l'attività di raccolta superi rispettivamente le 3 o le 4 ore, è pari a € 220 all'ora.

5. Tariffa per le navi che conferiscono le acque di lavaggio, le acque di zavorra

Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle acque di lavaggio, delle acque di zavorra, dei residui del carico si applica il seguente sistema tariffario: a misura, in funzione della spesa globale documentata incluso il costo della manodopera dell'intera operazione di trasporto e smaltimento in funzione del quantitativo e della distanza chilometrica tra il porto di Taranto ed il più vicino centro di smaltimento.

Le tariffe sono comprensive di tutte le eventuali spese che il concessionario sostiene in relazione alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio.

h) Le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

A tal fine si è ritenuto necessario predisporre un modello (All. 6) in cui riportare le eventuali inadeguatezze riscontrate negli impianti portuali di raccolta da consegnare unitamente al materiale informativo ai Comandanti delle navi che approdano in Porto.

i) Le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;

Si considera fondamentale predisporre una procedura che preveda degli incontri o riunioni permanenti tra gli interessati alla problematica.

L'Autorità Portuale si fa promotrice della consultazione permanente con gli utenti del porto, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e di scarico e dei depositi costieri.

A tal fine, l'Autorità Portuale prevede che venga fatto un incontro o una riunione tra le parti interessate una volta l'anno per consentire una corretta gestione e circolazione delle informazioni.

Dette riunioni sono da intendersi come ordinarie ma all'occorrenza o qualora ne venga rappresentata la necessità da parte degli utenti, dei gestori o degli operatori possono essere effettuate delle riunioni su argomenti specifici.

j) La sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;

Si veda a tal fine il paragrafo sulla normativa di riferimento.

k) L'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;

La responsabilità dell'attuazione del presente piano è data alla sezione ambiente, sicurezza e controllo dell'Autorità Portuale.

l) Le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;

Si ritiene necessario informare il personale di bordo perché si sensibilizzi alla utilità di stoccare i rifiuti prodotti in maniera differenziata, separando i rifiuti da cucina e ristorazione da imballaggi di vetro, carta e cartone, legno e metallo ed altre tipologie di rifiuti. Pertanto è stata predisposta una campagna informativa per gli utenti del porto a mezzo di un opuscolo/comunicazione che è stata all'uopo predisposta e distribuita alle Agenzie Marittime per la consegna agli equipaggi delle navi ed a chiunque ne avesse interesse. Detta attività sarà implementata attraverso opuscoli e informazioni reperibili direttamente dal sito dell'Autorità Portuale di Taranto al fine di sensibilizzare e coinvolgere quanta più utenza portuale possibile in merito alla problematica ambientale della gestione dei rifiuti.

A tutta l'utenza portuale che accede in ambito portuale a vario titolo viene consegnata una informativa nella quale si comunica che l'Ente è certificato ai sensi della ISO 14001:2004 e si informa della presenza della raccolta differenziata in ambito portuale invitando ad evitare ogni forma di inquinamento.

L'accesso in ambito portuale è controllato pertanto accedono coloro che ne hanno titolo e di conseguenza è evitato il conferimento da parte degli abitanti del contesto urbano.

Periodicamente vengono svolte campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata in ambito portuale mediante consegna di opuscoli e

brochure all'uopo preparate e vengono svolti incontri informativi con le ditte che svolgono interventi e lavori per conto dell'Ente.

m) La descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;

m.1) RIFIUTI VARI

L'impresa Nigromare S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni dell'O.M. SANITA' del 21.04.1999, si è dotata di un impianto di autoclavaggio dei rifiuti di ristorazione e cucina prodotti da navi con alimenti provenienti da paesi extra U.E., poiché classificati a rischio infettivo. Tale impianto è installato in un'area di circa 1000 mq, all'altezza della radice del 4° sporgente del porto di Taranto. Il processo di autoclavaggio per l'inertizzazione dei rifiuti a rischio infettivo è un trattamento fisico, basato sull'esposizione del materiale infetto al calore (vapore saturo a 139°) ed alta pressione (2.75 bar) con effetto distruttivo su tutti i microrganismi patogeni per l'uomo e gli animali. L'impianto vero e proprio di sterilizzazione, corredato di accessori e strumentazione varia, è corredato da un autoclave in acciaio inox di volume utile di mc 3.0 circa.

La capacità produttiva massima di tale impianto, con un carico massimo di mc 2 di rifiuti e durata del ciclo di sterilizzazione di 25 minuti, è stimata pari a 4 mc/h, equivalenti a 0,6/0,7 t/h di rifiuti trattati. I rifiuti scaricati dopo il ciclo di autoclavaggio vengono riclassificati e messi in carico come rifiuti urbani, caricati su autocompattatore e conferiti a smaltimento in discarica.

m.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Non sono previsti pretrattamenti per questo tipo di rifiuti in porto ma solo il ritiro e lo stoccaggio temporaneo sul mezzo prima di conferire tali rifiuti all'impianto di smaltimento/recupero.

n) La descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta ;

In base all'art. 6 del D. Lgs. 24/06/2003, n°182, il Comandante della nave deve notificare all'Autorità Marittima le informazioni previste dall'allegato III del medesimo decreto così come modificato dal Decreto 1 luglio 2009, che contiene, tra le altre, i seguenti dati:

- a) Nome della nave, proprietario o armatore, numero IMO, stato, tipo di nave;
- b) luogo;
- c) dove effettuare il ritiro;
- d) quantitativo;
- e) data del ritiro.

Per effetto di una direttiva della locale Autorità Marittima, la notifica deve essere contemporaneamente estesa anche all'Autorità Portuale, all'Ufficio di Sanità Marittima, all'Ufficio Veterinario del Porto ed alla società concessionaria del servizio interessato. Sulla base di predetta comunicazione le affidatarie hanno sviluppato le sottoriportate procedure.

n.1) RIFIUTI VARI

Con la consuntivazione giornaliera delle attività programmate, l'impresa registra su documentazione scritta:

- il mezzo nautico e relativo equipaggio per l'intervento di ritiro via mare, con annotazioni per eventuali anomalie;
- il mezzo stradale e relativo equipaggio per l'intervento di ritiro via terra, con annotazioni per eventuali anomalie;
- nel formulario dei rifiuti sono riportati i dati identificativi dell'automezzo che effettua il trasporto;
- si compila il registro di carico/scarico nel caso di autoclavaggio.

n.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Sono compilati i seguenti registri e moduli:

- registro “dogana” per acque di sentina prelevate da navi mercantili ed immesse nell’impianto;
- registro “dogana” per i residui oleosi recuperati dalla disoleazione;
- registro annuale “U.T.F.” per il carico e scarico dell’olio combustibile;
- D.A.S. (documento di accompagnamento semplificato vidimato dall’U.T.F.) per la circolazione intracomunitaria dei prodotti già immessi in consumo;
- registro di scarico dei D.A.S.;
- registro “provincia” per le acque di sentina prelevate da navi e trattate all’impianto *recoil*;
- registro “provincia” per lo smaltimento dei fanghi di depurazione acque reflue prodotti all’impianto.

o) La descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;

o.1) RIFIUTI VARI

Al momento del ritiro dei rifiuti, l’operatore che interviene a bordo nave, prima di avviare le operazioni di trasbordo, effettua un sopralluogo nel punto di stoccaggio, valuta le quantità dei rifiuti per tipologia e le riporta, espresse in metri cubi, sul comprovante che viene sottoposto al comando di bordo per farlo controfirmare. Le quantità di rifiuti conferiti ad impianti di smaltimento/recupero vengono registrate in kg e riportate sui formulari, senza più riferimenti alle navi di provenienza;

o.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Per il ritiro dei rifiuti viene compilato il comprovante, documento dove viene dichiarata la modalità del ritiro, le attrezzature utilizzate, i quantitativi, la tipologia del prodotto, ed il tempo impiegato per tale operazione.

Tale documento viene firmato da un operatore e controfirmato, per conferma dell'avvenuto ritiro, dal comandante della nave. Poi viene compilato il formulario, documento fondamentale per il trasporto dei rifiuti, per il loro smaltimento e/o recupero. Anche questo documento viene firmato da un operatore e controfirmato dal comandante della nave per ricevuta.

La società di gestione, infine, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 182/03 presenta alla Camera di Commercio di Taranto, competente per territorio, il M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione) annuale, nel quale vengono indicate le quantità ed i tipi di rifiuti raccolti e/o trattati.

p) La descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

p.1) RIFIUTI VARI

Con l'attuale modalità di raccolta dei rifiuti dalle navi si adottano le seguenti modalità di smaltimento/recupero:

- i. rifiuti urbani non differenziati: *“riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi”* (R3) presso la Società C.I.S.A. S.p.A. ubicata alla Contrada Console in Massafra (n. aut. 0123/cd AIA del 30/07/2008);
- ii. rifiuti di cucina e di ristorazione a rischio infettivo: *“trattamento fisico – chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”* (D9) e successivo riciclo/recupero (R3); in emergenza sono smaltiti per *“incenerimento a terra”* (D10) presso la Società C.I.S.A. S.p.A. ubicata alla Contrada Console in Massafra (n. aut. 0123/cd AIA del 30/07/2008);
- iii. farmaci scaduti o inutilizzati: *“incenerimento a terra”* (D10) presso l'Ecologica Tarantina s.r.l. ubicata in Taranto (n. aut. 50 del 06/03/2000);

- iv. scarti di olio motore, ingranaggi, ecc.: *“rigenerazione o altri impieghi degli oli”* (R9) presso l’Ecologica Sud di D’Angiulli Vittorio in Taranto (in qualità destinatario: n. aut. Det. Dir. N.96 del 03/08/2010; Det. Dir. N. 110 del 08/11/2012 – in qualità di trasportatore: n. aut. BA 00669 del 22/09/2011 e BA 00669 del 07/11/2011);
- v. batterie ed accumulatori: *“riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici”* (R4) presso l’Ecologica Sud di D’Angiulli Vittorio in Taranto (in qualità destinatario: n. aut. Det. Dir. N.96 del 03/08/2010; Det. Dir. N. 110 del 08/11/2012 – in qualità di trasportatore: n. aut. BA 00669 del 22/09/2011 e BA 00669 del 07/11/2011);
- vi. plastica ed oggetti in plastica: *“riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi”* (R3) presso l’impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011);
- vii. legno: *“messa in riserva per operazioni da R1 a R12”* (R13) presso l’impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011);
- viii. metalli ed oggetti metallici: *“riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici”* (R4) presso l’impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011);
- ix. carta e cartone: *“messa in riserva per operazioni da R1 a R12”* (R13) presso l’impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011);
- x. frazione organica: *“riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi”* (R3) presso l’impianto di smaltimento autorizzato “Ecologica Sud” di Vittorio D’Angiulli in Taranto (in qualità destinatario: n. aut. Det. Dir. N.96 del 03/08/2010; Det. Dir. N. 110 del 08/11/2012 – in qualità di trasportatore: n. aut. BA 00669 del 22/09/2011 e BA 00669 del 07/11/2011);
- xi. vetro: *“messa in riserva per operazioni da R1 a R12”* (R13) presso l’impianto di smaltimento autorizzato M.M.F. s.r.l. in Taranto (n. aut. BA/000391 del 18/07/2011).

p.2) SLOP (ACQUE DI LAVAGGIO, Etc)

Il processo avviene in base al tipo di rifiuto trattato ed in base alla concentrazione di olio in esso presente.

Gli oli recuperati vengono trasportati a centri autorizzati di recupero.

2. Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti nelle aree comuni.

Anche nella trattazione dei rifiuti prodotti nelle aree comuni, si utilizzerà, per quanto possibile, lo schema adottato nella realizzazione del piano di raccolta e di gestione per i rifiuti prodotti dalle navi.

Appare necessario precisare preliminarmente che la circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità Portuale va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004.

Ai fini della presente trattazione vi è la necessità di suddividere dette aree in base al loro utilizzo:

- aree in regime di concessione demaniale marittima ed in autonomia funzionale;
- aree ad uso comune.

La distinzione è necessaria per l'individuazione del responsabile della gestione dei rifiuti e la classificazione degli stessi. Infatti, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 *"i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e in rifiuti non pericolosi"*. La diversa classificazione, realizzata in base all'origine, è rilevante anche ai fini degli oneri che la predetta norma pone a carico dei produttori e detentori.

Analizzando nello specifico le attività che si svolgono in ambito portuale si può affermare che:

- nelle aree in regime di concessione si producono “*rifiuti speciali*” in quanto inquadrabili ai sensi del co. 3 dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 fra quelli previsti alle lettere:

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 185, co. 1 lett. i);

- f) i rifiuti di attività di servizio;

- nelle aree ad uso comune si producono, invece, “*rifiuti urbani*” in quanto inquadrabili nel co. 2 del predetto articolo alle lettere:

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

Risulta evidente come, ai sensi della normativa citata, la responsabilità della gestione spetti ai singoli concessionari per i rifiuti prodotti nell’ambito delle aree a loro date in uso esclusivo ed a questa Autorità Portuale per quelli raccolti nelle aree ad uso comune e quindi, da considerarsi “*prodotti*” in dette aree. Questi ultimi si possono suddividere in due tipologie in quanto distinguibili fra quelli rinvenuti dalla pulizia delle aree comuni e quelli raccolti nelle “*Isole ecologiche*”. Per quanto attiene i rifiuti provenienti dal servizio di pulizia delle aree comuni si deve, per ragioni del tutto evidenti, ulteriormente specificare che questi provengono dalle aree a terra e dagli specchi acquei.

Per quanto riguarda il servizio di pulizia delle aree a terra, esso consiste nella Pulizia delle strade, dei piazzali e delle altre aree scoperte in ambito portuale per una superficie complessiva pari a circa 520.790 m² e così distribuiti:

- PORTO IN RADA: 361.583 mq con area non asfaltata da anettere alla Piattaforma Logistica 59.525 mq, area non asfaltata antistante Vigili del Fuoco e Darsena Ovest 47.787 mq, area non asfaltata SOICO ed edifici darsena servizi 21.253 mq;

- PORTO FUORI RADA (MOLO POLISETTORIALE): 159.207 mq.

Allo stato attuale, il servizio di pulizia degli spazi acquei non è ancora stato attivato essendo stato ritenuto sufficiente il servizio di rimozione di rifiuti e di modesti inquinamenti sottobanchina fino a tre metri, previsto nel contratto di pulizia delle aree a terra. Inoltre va considerato che nel Porto di Taranto esiste un servizio di prevenzione e protezione degli inquinamenti e di pronto intervento per la bonifica degli specchi acquei e degli ambiti portuali da idrocarburi dato in concessione dalla locale Capitaneria di Porto alla Società Ecotaras S.p.A..

Con l'ampliamento delle aree di competenza dal Molo S. Eligio al Castello Aragonese si ritiene necessario, per la conformazione della costa in quel tratto e per l'accumulo dei rifiuti che, per effetto delle correnti marine, si crea in quegli ambiti, prevedere un servizio di pulizia di specchi acquei da eseguire con l'impiego di mezzi nautici.

Il progetto delle "*Isole ecologiche*", invece, è nato dall'esigenza di fornire agli utenti della nautica, privata e professionale, della pesca e/o da diporto, strutture funzionali per la raccolta di rifiuti come le batterie al piombo esauste e gli oli usati. Se non trattati in modo corretto, tali tipi di rifiuti possono essere nocivi non solo per l'ambiente ma anche per la salute dell'uomo. Raccolti con cura ed in particolari aree non inquinano e possono anche essere recuperati per essere riutilizzati.

Questa Autorità Portuale, con l'ordinanza n. 08/09, in data 12 novembre 2009, (All. 4) ha disciplinato l'uso delle due "*Isole ecologiche*" che sono state installate in porto, e più precisamente nei pressi del Varco Est e nella Darsena Servizi.

Analogamente alla parte del piano attinente i rifiuti prodotti dalle navi si riportano di seguito i dati riguardanti i rifiuti raccolti all'interno delle aree ad uso

comune, suddivisi fra quelli provenienti dallo spazzamento delle strade e dalla pulizia degli specchi acquei (che definiremo, per semplicità, “*rifiuti da pulizia*”) e quelli provenienti dalle Isole ecologiche, in modo da avere un quadro generale più chiaro della tipologia e dei quantitativi di rifiuti presenti.

Non saranno presi in considerazione i rifiuti prodotti nelle aree ad uso esclusivo non attenendo, per le motivazioni espresse in precedenza, alla gestione di competenza di questa Autorità Portuale.

a) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune;

a.1) RIFIUTI DA PULIZIA

Tali rifiuti possono essere classificati come “*rifiuti urbani non differenziati*”, non polverulenti, aventi il codice europeo CER 200301; le quantità sono riportate per gli ultimi sei anni nei diagrammi seguenti e per chiarezza si riportano i dati in tabella, che, come anticipato, attengono la sola pulizia a terra non essendoci dati quelli relativi agli specchi acquei:




fig. 10 andamento delle quantità di rifiuti ritirati nel Porto di Taranto negli ultimi sei anni

Anno	Quantità (in kg)
2008	104.620

2009	103.460
2010	144.600
2011	145.360
2012	132.120
2013	131.340

fig. 11 quantità dei rifiuti ritirati nel Porto di Taranto negli ultimi sei anni

a.2) ISOLE ECOLOGICHE

Per quanto riguarda le diverse tipologie di rifiuti speciali raccolti riportiamo la tabella (fig. 12) dalla quale si evincono i dati dalla data di installazione delle Isole ecologiche:

Codice del rifiuto	Descrizione del rifiuto	Caratteristiche fisiche	Quantità (kg)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
130208*	Olio minerale usato	liquido	2000	4150	4700	2300	2540	4000
160601	Batterie al piombo	solido	1280	700	200	100	100	200
150106	Imballaggi in materiali	solido	1200	/	/	/	/	/
160107*	Filtri olio	solido	205	490	490	185	550	750
150203	stracci etc	solido	/	/	/	/	/	100
150102	Toner esauriti	solido	/	/	/	/	/	500
130802	emulsioni	liquido	/	200	/	100	/	200
150110	imballaggi contenenti sostanze pericolose	solido	/	515	905	210	405	330
150202	assorbenti per materiali filtranti, stracci contenenti sostanze pericolose	solido	/	140	110	40	165	/
120301	Soluzioni acquose di lavaggio	liquido	/	/	/	/	200	/
150101	Imballaggi di carta e cartone	solido	/	/	/	/	/	100
200125	Olio vegetale esausto	liquido	/	/	/	/	/	20

fig. 12 dati relativi ai rifiuti ritirati nelle isole ecologiche negli ultimi sei anni

b) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle aree ad uso comune;

b.1) RIFIUTI DA PULIZIA

In base a quanto valutato e successivamente riportato nel capitolato speciale che ha regolamentato la gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli spazi comuni a terra si sono ritenute sufficienti le sottoelencate attrezzature:

- una autospazzatrice meccanica di tipo meccanico ad almeno tre spazzole, con impianto di abbattimento delle polveri a secco, munita di filtri in grado di garantire un filtraggio fino a 5 micron e un'emissione dell'aria proveniente dall'aspirazione con un contenuto di particelle non superiore a $0,1 \text{ mg/m}^3$, completa di cassone contenitore di rifiuti della capacità non inferiore a 6 m^3 e assicurare una superficie spazzabile non inferiore a $25.000 \text{ m}^2/\text{h}$;
- uno autospurgo munito di due serbatoi della capacità di circa 2.000 litri per l'acqua pulita e circa 4.000 litri per la raccolta del materiale di recupero.
- una autobotte per l'innaffiamento successivo alla spazzatura, utilizzato quando si ritiene necessario, in coincidenza di sversamenti di materiale trasportato, oppure quando in coincidenza di eventi meteorici abbondanti si verifica il deposito di materiale terroso sulla strada di accesso. L'autobotte (per l'innaffiamento ed il lavaggio delle aree spazzate / per l'abbattimento delle polveri) ha una capacità di almeno 5.000 litri ed è dotato di pompa volumetrica, con portata di almeno 90 litri/minuto e munita di apparecchiatura irroratrice stradale completa di spingarda da minimo 7 atm con ugelli spruzzatori laterali e centrali per assicurare il lavaggio di una striscia di almeno 4 m per ogni passaggio.
- uno automezzo (autocarro o motocarro) per il prelievo dei rifiuti accumulati, corredato di cassone o contenitore ribaltabile con portata utile minima di 12 q.li, munito di carburante e lubrificante per trasportare a discarica i rifiuti raccolti nella giornata.
- uno autocompattatore, per il prelievo e trasporto alla pubblica discarica dei rifiuti depositati all'interno dei cassonetti, corredato di contenitore stagno rispondente alle normative vigenti in materia di trasporto di rifiuti solidi urbani;
- uno autocarro completo di gru omologata per almeno 1000 kg.

- autoveicoli abilitati al trasporto specifico delle tipologie di rifiuti individuate e compresi del relativo decreto d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- n. 30 cassonetti differenziati per la raccolta di carta, plastica, vetro, metalli ed umido e per l'indifferenziato posizionati all'interno dell'area portuale.

Per quanto attiene la pulizia degli specchi acquei, tenendo conto dell'esistenza del servizio di pronto intervento, si ritiene sufficiente la seguente attrezzatura:

- nr. 1 imbarcazione di lunghezza non inferiore ad 8 metri, con pescaggio idoneo ai bassi fondali, che si dovranno pulire, attrezzata con sistemi di raccolta meccanica di rifiuti solidi in galleggiamento ed un idoneo stoccaggio a bordo;
- autocarro idoneo al trasporto a scarica dei rifiuti raccolti;
- attrezzatura necessaria per la raccolta (ad esempio: coppo, pompa aspirante, mattonelle assorbenti, etc...).

b.2) ISOLE ECOLOGICHE

La struttura è costituita da una gabbia metallica di forma esagonale, all'interno della quale sono poste le attrezzature e gli appositi contenitori. Nel porto di Taranto il servizio di raccolta degli olii usati, sbarcati dalle unità minori, dalle imbarcazioni da pesca e da diporto, dei filtri e delle batterie al piombo esauste è espletato dalla ditta Ecologica Sud di Vito D'Angiulli, ditta mandataria del Consorzio Obbligatorio degli Oli usati e del Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste.

Ciascuna isola è costituita da un gazebo di forma esagonale che ospita al suo interno tre contenitori per la raccolta rispettivamente di olio usato, filtri olio e batterie esauste. Il gazebo, di colore verde per mitigarne l'impatto visivo e meglio inserirlo nel paesaggio circostante, è in acciaio zincato. La copertura consente di evitare la contaminazione dei rifiuti raccolti con gli agenti atmosferici. Inoltre la

base è costituita da un grigliato posto su un basamento di acciaio che funge da bacino di contenimento in caso si verificano sversamenti accidentali di olio.

Le strutture delle Isole ecologiche garantiscono in base anche a quanto previsto dal sistema di gestione ambientale dell'Ente:

- adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto;
- sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di chiusura le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- mantenimento in perfetta efficienza delle macchinette e dei raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- un volume residuo di sicurezza pari al 10% del contenitore o serbatoio fisso o mobile, dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- le stesse devono essere poste su superficie pavimentata, i serbatoi devono essere dotati di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, dotati di adeguato sistema di svuotamento;
- contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi, per i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi;
- raggruppamento dei contenitori per tipologie omogenee di rifiuti, disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

Nel sistema di gestione ambientale è altresì previsto che:

- I rifiuti devono essere raccolti per categorie omogenee in apposite aree dello stabilimento, nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- I rifiuti depositati non devono contenere PCB e simili in quantità superiore a 25 ppm [mg/kg] (NB: se si producono oli contenenti PCB in

concentrazione superiore a 25 ppm e si intende depositarli, è necessaria un'apposita autorizzazione regionale/provinciale).

- I rifiuti devono essere raccolti in modo tale evitare pericoli di dispersione, spandimento e percolazione sul o nel suolo.
- Tutti i luoghi dedicati allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, devono essere attrezzati con cartelli indicanti la tipologia e l'eventuale pericolosità.
- I rifiuti liquidi devono essere raccolti in appositi contenitori stagni (vasche, fusti, cisternette, ecc.), collocati su aree pavimentate, coperte e preferibilmente dotate di cordolo di contenimento.
- I fusti e le cisterne contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.
- Gli eventuali rifiuti pericolosi prodotti devono essere raccolti separatamente, in contenitori a tenuta posizionati al coperto e su area pavimentata.
- Le quantità in deposito vanno rimosse con la frequenza sotto specificata:
 - rifiuti non pericolosi, almeno con cadenza trimestrale o quando si raggiungono i 20 m³ complessivi;
 - rifiuti pericolosi, con cadenza almeno trimestrale oppure al raggiungimento dei 10 m³ complessivi;
 - almeno una volta all'anno se la produzione annua di rifiuti complessiva non supera i 20 m³ per i rifiuti non pericolosi e i 10 m³ per i pericolosi.
- I serbatoi contenenti rifiuti liquidi:
 - devono riportare una sigla di identificazione;
 - devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere avviati ad apposito sistemi di abbattimento;
 - possono contenere un quantitativo massimo pari al 90% della capacità del serbatoio;
 - devono essere provvisti di segnalatori di livello;

- se dotati di tubazioni di troppo pieno, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

c) la descrizione della tipologia della capacità degli impianti portuali di raccolta;

c.1) RIFIUTI DA PULIZIA

Quanto descritto al punto a) fa parte degli impianti disponibili e di proprietà della società che gestisce il servizio.

c.2) ISOLE ECOLOGICHE

La struttura dell'isola rappresenta da sola l'impianto portuale di raccolta inteso, ai sensi dell'art.2 c.1 lett. e) del D.Lgs. 182/03, come "*struttura fissa...all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave e dai residui del carico*".

d) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;

d.1) RIFIUTI DA PULIZIA

I rifiuti assimilabili agli urbani vengono raccolti negli appositi 30 cassonetti differenziati per la raccolta di carta e plastica, vetro, metalli e per l'indifferenziato posizionati all'interno dell'area portuale disposti in base alle esigenze degli utenti. E' assolutamente vietato creare depositi temporanei delle immondizie e di altro materiale di sgombero provenienti dalle operazioni di spazzamento. Quanto precede al fine di assicurare un servizio di raccolta differenziata tale da massimizzare quantità e qualità dei rifiuti raccolti affinché, nel rispetto delle normative vigenti questi possano essere recuperati.



d.2) ISOLE ECOLOGICHE

I rifiuti da destinare alla raccolta differenziata, vengono raccolti direttamente all'interno delle Isole ecologiche che rappresentano esse stesse un impianto di raccolta. Le due isole esistenti in ambito portuale sono riportate nella planimetria allegata.

e) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune;

e.1) RIFIUTI DA PULIZIA

Il servizio di ritiro dei rifiuti consiste in:

- a) Pulizia delle strade, dei piazzali e delle altre aree scoperte in ambito portuale;
- b) Pulizia mensile delle vasche di raccolta liquami e loro smaltimento, con l'utilizzo di auto spurgo;
- c) Prelievo, trasporto e smaltimento di sostanze e materiali di qualsiasi natura giacenti abbandonati in aree pubbliche;

d) Raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere provenienti dall'espletamento del servizio di pulizia. Detta raccolta è eseguita con appositi contenitori/cassonetti igienicamente idonei che vengono periodicamente igienizzati, anche ricorrendo all'uso di prodotti di neutralizzazione degli odori. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento del contenuto dei cassonetti avviene ogni qualvolta necessario, e comunque, almeno con cadenza settimanale. La pulizia ed il lavaggio dei cassonetti avviene quando necessario, e comunque almeno una volta a trimestre.

e) Pulizia semestrale di caditoie, canali, griglie e pozzetti della fognatura bianca nell'ambito dell'area portuale, compresa la disinfestazione per insetti striscianti e la derattizzazione.

Le attività di spazzamento manuale di strade, moli e piazzali, e di raccolta dei rifiuti vengono svolte quotidianamente con particolare riferimento alle aree strategiche costituite dal Molo S. Cataldo e relativa radice, dai varchi di accesso al porto, dalla Darsena S. Nicolichio, dalle palazzine per servizi pubblici al Molo Polisettoriale.

Le operazioni ordinarie di pulizia con autospazzatrice, estese a tutte le aree portuali scoperte sono previste e programmate con cadenza mensile.

Il servizio di pulizia degli specchi acquei consiste nel recupero dei rifiuti solidi galleggianti e successivo trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata. Esso dovrà essere effettuato settimanalmente e/o quando se ne presenti particolare esigenza (ad esempio mareggiate, etc.).

e.2) ISOLE ECOLOGICHE

- ❖ controllo periodico sull'integrità e pulizia dell'isola ecologica;
- ❖ informazione al pubblico sugli orari di apertura e di chiusura giornaliera, con particolare attenzione che la chiusura sia assicurata dal gestore;

- ❖ verifica da parte della società mandataria del Consorzio Obbligatorio degli Oli usati e del Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo esauste della tipologia dei rifiuti depositati all'interno dell'isola.
- ❖ il servizio di ritiro, da parte del concessionario del Consorzio, può essere effettuato periodicamente o nel caso risulti necessario;

f) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;

f.1) RIFIUTI DA PULIZIA

In questo caso gli utenti non sono tenuti a sostenere alcun tipo di onere in quanto il servizio è a carico dell'Autorità Portuale.

f.2) ISOLE ECOLOGICHE

Non c'è obbligo di alcun tipo di costo trattandosi di attività di raccolta promossa e finanziata dal Consorzio Obbligatorio degli Oli usati e dal Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste.

g) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;

Si tratta di servizi a carico dell'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. c) della legge 84/94 e pertanto non si prevedono tariffe.

h) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;

Allo stesso modo di quanto previsto dal piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, si predispone un modello (All. 6) sul quale vengano

indicate le eventuali anomalie o disfunzioni nelle operazioni di raccolta da parte degli utenti.

- i) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;**

Considerando che il piano è unico si ritiene di dover affrontare questa parte negli incontri previsti al punto i) della parte relativa ai rifiuti prodotti dalle navi.

- j) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;**

j.1) RIFIUTI DA PULIZIA

Si tratta di raccolta di rifiuti da spazi ad uso pubblico e pertanto non si prevedono norme particolari per il conferimento.

j.2) ISOLE ECOLOGICHE

Le formalità per il conferimento sono state previste dall'Ordinanza dell'Autorità Portuale n. 08/2009 in data 11 novembre 2009 (All. 4).

“Gli oli usati provenienti da cambio di lubrificanti effettuato a bordo di unità mercantili minori, dalle imbarcazioni da pesca e/o da diporto che approdano o stazionano nel porto di Taranto, devono essere raccolti nelle isole ecologiche a cura dei Comandanti/conducenti delle unità medesime. I comandanti delle unità minori sono tenuti, all'atto del conferimento e/o travaso degli oli usati ad adottare ogni utile accorgimento al fine di evitare lo spandimento dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento negli specchi acquei interessati dalle relative operazioni. E' vietato il conferimento o il deposito in assenza del personale preposto allo svolgimento del servizio. La ditta mandataria del Consorzio obbligatorio degli oli usati e del Consorzio obbligatorio delle

batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi provvederanno settimanalmente a prelevare gli oli usati, le batterie ed i filtri”.

k) l’indicazione di una o più persone responsabili dell’attuazione del piano;

Analogamente al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, per entrambe le tipologie di rifiuti trattati, i responsabili del presente piano e della sua attuazione sono gli addetti della sezione sicurezza, ambiente e controllo dell’Autorità Portuale di Taranto.

l) le iniziative dirette a promuovere l’informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;

Al fine di rendere possibile una corretta informazione degli utenti del porto e di coloro che lo frequentano regolarmente o in maniera occasionale, si è ritenuto utile predisporre una campagna di sensibilizzazione tramite il posizionamento di cartelloni informativi all’interno dell’area portuale.

Per rendere ancora più incisiva detta azione sono state realizzate delle cartoline e stampe riportanti immagini riguardanti la sicurezza e l’igiene negli ambienti di lavoro da distribuire alle utenze. In questo modo si cerca di rendere partecipe tutta l’utenza alla salvaguardia dell’ambiente in cui lavora.

A titolo di esempio si riporta il cartellone posizionato presso le “Isole ecologiche”:



m) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;

Nel porto vengono effettuate esclusivamente le operazioni di raccolta e non esistono pretrattamenti dei rifiuti.

n) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta ;

Per la tipologia dei servizi trattati, siano essi da pulizia o provenienti dalle Isole ecologiche, è di tutta evidenza che non è possibile averne registrazione dell'uso effettivo.

o) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune;

Nella gestione di queste tipologie di rifiuti aspetto fondamentale è il trasporto per trasferire i rifiuti dal luogo di produzione a quello di smaltimento. La normativa attribuisce particolare importanza al trasporto che viene regolamentato e dettagliato in modo preciso e puntuale.

Lo strumento essenziale del sistema di trasporto è costituito dal formulario di identificazione.

Il modello che viene usato per le aree ad uso comune, risulta conforme al modello ufficiale del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06.

Gli estremi identificativi del formulario vengono riportati sul registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti; registro che viene mantenuto dall'Autorità Portuale in quanto considerata quale detentore dei rifiuti in questione. Il formulario viene redatto in quattro copie esemplari, è datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dall'Autorità Portuale e controfirmato dal trasportatore. Avviato il trasporto, la prima copia resta all'Ente mentre le altre tre copie restano al trasportatore e vengono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario dopo l'accettazione del rifiuto.

Una copia, quindi, resta al destinatario e due al trasportatore che, a sua volta, ne conserva una e provvede ad inviare la quarta all'Autorità Portuale entro i tre mesi successivi alla data del conferimento.

Le modalità di registrazione dei rifiuti raccolti nelle due "isole ecologiche" seguono un *iter* analogo a quello dei rifiuti di tipo urbano. Anche in questo caso

esistono appositi registri (uno per ogni impianto portuale esistente) su cui sono annotate tutte le informazioni riguardanti le operazioni di carico e scarico.

p) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree ad uso comune;

p.1) RIFIUTI DA PULIZIA

I rifiuti prodotti all'interno delle aree comuni sono destinati alle operazioni di riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3). Tali rifiuti vengono trasportati dall'Ecologica S.p.A. presso l'impianto di destinazione ubicato presso la Società C.I.S.A. S.p.A. alla Contrada Console in Massafra (Ta) che provvede allo smaltimento e/o recupero degli stessi.

p.2) ISOLE ECOLOGICHE

L' "Isola ecologica" rappresenta solo un impianto portuale di raccolta dei rifiuti che vengono poi conferiti al Consorzio Obbligatorio degli Oli usati e al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste che provvedono al loro recupero/smaltimento.

Pertanto, i rifiuti raccolti nelle "Isole ecologiche" sono destinati alle seguenti operazioni:

- batterie al piombo: "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" (R13);
- filtri dell'aria e stracci usati: "deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" (D15);
- filtri dell'olio usato: "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" (R13);


- imballaggi in materiali misti: *“deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”* (D15);
- olio minerale usato: *“messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”* (R13);
- filtri olio e stracci usati: *“deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”* (D15).

Rifiuti provenienti da imbarcazioni da diporto.

A conclusione della trattazione dei rifiuti prodotti dalle navi si rende necessario approfondire tale problematica dal momento che sono presenti, all'interno della circoscrizione di competenza, due porticcioli turistici presso i quali stazionano un numero cospicuo di imbarcazioni da diporto che sono comprese nella definizione di cui al co. 1 lett. g) dell'art. 2 del D. Lgs. 182/03 *"unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative"* e, di conseguenza, assoggettate all'applicazione dello stesso.

Si precisa che nell'ambito di competenza non stazionano pescherecci, pertanto detto aspetto non sarà considerato mentre stazionano un discreto numero di imbarcazioni da diporto per le quali è stata data, con la prima versione del presente piano, la seguente organizzazione della gestione dei rifiuti.

I porto turistico ha sede presso il molo Sant'Eligio e sulla calata I.



Esso, incastonato nella suggestiva cornice della Città Vecchia, ha disponibilità di pontili e piazzali per l'ormeggio ed il rimessaggio di 300 imbarcazioni circa, con acqua potabile ed energia elettrica in banchina. Progettato per accogliere barche fino ad un massimo di 40 metri, il suo specchio d'acqua ha una profondità variabile da 12 a 6 metri.

Si riportano di seguito i dati relativi alle infrastrutture portuali turistiche presenti dal 1° gennaio 2004 con l'indicazione dei potenziali posti barca a disposizione presso il molo e sulla calata 1:

Località	Fino a 7.50 mt	Da 7.51 a 10 mt	Da 10.01 a 12 mt	Da 12.01 a 18 mt	Da 18.01 a 24 mt	Oltre 24 mt
Molo S. Eligio	144	52	26	33	13	4
Calata 1	80	40	30	10	10	10

Le strutture sono state date in concessione alle società "Taranto Yacht" ed al Comune di Taranto e già negli atti si prevede che i concessionari siano obbligati *"ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale"*; *"a mantenere pulita e sgombera da rifiuti ed immondizie di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione"*; *"ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite.....in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente"*.

Dette clausole sono previste per attestare che le responsabilità della gestione delle problematiche ambientali spetta ai singoli concessionari nelle aree date loro in uso esclusivo. Ove lo scopo della concessione è quello di gestire un porticciolo turistico appare di tutta evidenza come l'organizzazione di un sistema

di gestione dei rifiuti prodotti dal concessionario per la sua attività deve, necessariamente, tenere conto dei servizi da offrire alle imbarcazioni da diporto. Fra questi deve, evidentemente, anche essere compreso lo smaltimento dei rifiuti che dalle imbarcazioni vengono prodotti e sbarcati.

Ciò posto, si deve ritenere che l'onere risulta essere a carico dei concessionari dei porticcioli per le imbarcazioni omologate fino ad un massimo di dodici passeggeri. Il ritiro e raccolta dei rifiuti solidi urbani o assimilabili prodotti dalle imbarcazioni da diporto avviene tramite contenitori appositi dislocati nell'area del diporto. Per quanto concerne i dati relativi alla raccolta e al ritiro dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto non sono stimabili in quanto non esistono dati pregressi.

I contenitori, di idonee dimensioni, sono dislocati :

a. presso il Molo S. Eligio: n. 4 cassonetti per i rifiuti solidi non differenziati assimilabili agli urbani; n. 1 cassonetto per la raccolta di "carta e cartone"; n. 1 cassonetto per la raccolta di "plastica"; n. 1 cassonetto per la raccolta del "vetro";

b. presso la Calata 1: n. 1 cassonetto per la raccolta dei rifiuti solidi non differenziabili assimilabili agli urbani; n. 1 cassonetto per la raccolta di "carta e cartone"; n. 1 cassonetto per la raccolta di "plastica"; n. 1 cassonetto per la raccolta del "vetro";

La raccolta dei rifiuti solidi non differenziati assimilabili agli urbani e di quelli differenziati avviene con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne dovesse ravvisare la necessità. I concessionari hanno stipulato contratti *ad hoc* con Società autorizzate al fine di provvedere allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti nelle aree in concessione.

In sintesi si ritiene che ogni concessionario deve garantire, all'interno delle aree dategli in concessione, la presenza di un servizio di raccolta dei rifiuti

costituito da un numero idoneo di cassonetti in banchina e provvedere al loro smaltimento tramite l'impresa che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dalle navi. Ciò in quanto la gestione dei rifiuti di che trattasi è da considerarsi facente parte dell'attività cui sono stati autorizzati con la concessione demaniale ma comunque attinente a rifiuti provenienti dalle navi.

Le esigenze degli utenti sono soddisfatte dalla presenza, lungo la banchina, di strutture amovibili (cassonetti) per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi, in particolare derivanti dall'attività di pesca e costituiti da rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, e dall'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione delle imbarcazioni, quali batterie esauste, oli e filtri.

Questo si ritiene conforme alla norma anche per quanto attiene gli aspetti tariffari. Infatti, l'art. 8 del D. Lgs. 182/03, comma 4, prevede che *“nel caso di pescherecci e di imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente (che in questo caso è l'Autorità Portuale) in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV”*.

Conclusioni

E' importante sottolineare come, fino ad oggi, la gestione descritta non abbia provocato segnalazioni di eventuali disservizi o malcontenti da parte degli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti anche durante le riunioni annuali svolte con gli operatori e le Amministrazioni interessate.

Dal piano elaborato emerge, a parere di questa Autorità Portuale, la conformità delle normative locali e delle procedure adottate a quanto previsto dal D. Lgs. 182/03. Il presente elaborato si pone, pertanto, come punto di riferimento

per una corretta ed efficace gestione dei rifiuti in ambito portuale non solo da un punto di vista prettamente normativo ma anche di effettiva pratica per il raggiungimento di un elevato livello di rispetto nei confronti dell'ambiente.

Infine in un'ottica di miglioramento continuo e di attenzione nei confronti dell'impatto ambientale derivante dalle attività portuale in senso lato si ritengono utili le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- dotare le macchine operatrici di opportuni silenziatori e di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, viene garantita la minimizzazione dei tempi di stazionamento;
- per quanto riguarda l'energia vengono adottate tutte le migliori tecnologie per il contenimento dei consumi.

Come previsto dalla normativa anzidetta, lo stesso sarà aggiornato in base alle nuove normative ma anche in base ai cambiamenti che si potranno avere nella gestione del servizio all'interno del porto di Taranto.

Elenco allegati:


- All. 1: Ordinanza Capitaneria di Porto n. 261/2000 in data 23.11.2000; Ordinanza Capitaneria di Porto n. 173/2002 in data 3.8.2002;
- All. 2: Ordinanza Autorità Portuale di Taranto n. 04/1997 in data 6.3.1997;
- All. 3: Ordinanza Autorità Portuale di Taranto n. 08/14 del 26/08/2014;
- All. 4: Ordinanza Autorità Portuale di Taranto n. 08/2009 in data 11.11.2009;
- All. 5: Ordinanza Capitaneria di Porto n. 73/1999 del 8.4.1999;
- All. 6: Procedura per la segnalazione di eventuali inadeguatezze;
- All. 7: Planimetria del Porto di Taranto;
- All. 8: Impianto di autoclavaggio;
- All. 9: interno impianto di autoclavaggio;
- All. 10: Planimetria del Porto di Taranto con indicazione della localizzazione delle isole ecologiche;
- All. 11: Planimetria del Porto di Taranto con indicazione della localizzazione dei cassonetti.
- All. 12: procedure di conferimento dei residui del carico prodotti a bordo di navi commerciali;
- All. 13: Planimetria del Porto di Taranto con indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione dei nuovi impianti;

Indice

Premessa	
Introduzione	
Normativa di riferimento.....	
Definizioni.....	
Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto	
1. piano di raccolta e di gestione dei rifiuti raccolti dalle navi	
2. piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti nelle aree comuni....	
Rifiuti provenienti da imbarcazioni da diporto.....	
Conclusioni.....	
Elenco allegati	
Indice.....	



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO



Rapporto Preliminare Ambientale per l'assoggettività a VAS

Documento redatto ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

*Responsabile : Giuseppe LECCE
Collaborazione : ing. Tiziana STEA*



Autorità Portuale Di Taranto

INTRODUZIONE

I TRAFFICI

- Rinfuse
- Merci Varie
- Traffico Passeggeri
- Contenitori

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL PORTO DI TARANTO

LOCALIZZAZIONE DEL PORTO DI TARANTO

- Le strutture e le infrastrutture del Porto di Taranto
- Terminal contenitori*
- Terminal siderurgico*
- Terminal petrolifero*
- Terminal cemento*
- Banchine commerciali*
- Porto turistico*
- Descrizione delle infrastrutture
- Collegamenti stradali*
- Collegamenti ferroviari*
- Scali aeroportuali*

L'INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PORTO DI TARANTO

- Il Porto di Taranto e l'economia regionale

***SITO DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)***

CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL PORTO DI TARANTO

- Impatto sulla componente aria*
- Impatto sulla componente paesaggio*
- Impatto sulla componente acqua*
- Impatto sulla componente suolo e sottosuolo*
- Impatto sulla componente rumore*
- Impatto sull'ambiente marino*
- Impatto sulla vegetazione*
- Impatto sulle componenti fauna ed ecosistemi*

CONCLUSIONI

Introduzione

Anagrafica: Autorità Portuale di Taranto

Indirizzo: Porto di Taranto

Fax: 099 4706877

Mail: authority@port.taranto.it

Pec: protocollo.autportta@postecert.it

La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di *"...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"* (art. 1).

A livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita formalmente il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della parte II del D. Lgs 152/2006, corretto poi con il D. Lgs. n.4/2008, e successivamente con il D. Lgs. 128/2010.

Il principale riferimento regionale in materia di VAS è costituito dalla Circolare 1/2008 dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia recante *"Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs 152/2006 stabilisce che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare viene effettuata una valutazione per tutti i piani ed i programmi che sono elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e

delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto.

L'art. 6, comma 3 e comma 3 bis, stabilisce inoltre che, per determinate tipologie di piani, la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, che prevede l'espletamento della Verifica di assoggettabilità.

Il "*Piano di Raccolta e di gestione dei Rifiuti del Porto di Taranto*" è redatto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182/2003. Alla luce del suddetto quadro normativo di riferimento, il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Raccolta e di gestione dei Rifiuti del Porto di Taranto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

I traffici

Nonostante la crisi nazionale ed internazionale il volume dei traffici del porto di Taranto, nell'anno 2011, è stato di **40.798.729 tonnellate**, con un incremento pari al **17,1%** rispetto all'anno precedente (+5.949.885 tonn.).


L'incremento dei traffici è stato maggiore per gli sbarchi (+17,2%) che per gli imbarchi (+16,8%).

<i>Merci</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2010</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione %</i>
<i>Rinfuse Liquide</i>	6.858.857	6.572.479	286.378	4,4%
<i>Rinfuse Solide</i>	21.710.786	18.138.111	3.572.675	19,7%
<i>TOTALE RINFUSE</i>	28.569.643	24.710.590	3.859.053	15,6%
<i>Merci in container</i>	4.404.188	3.749.734	654.454	17,5%
<i>Altri merci varie</i>	7.824.898	6.388.520	1.436.378	22,5%
<i>TOTALE MERCI VARIE</i>	12.229.086	10.138.254	2.090.832	20,6%
<i>TOTALE GENERALE (tonn.)</i>	40.798.729	34.848.844	5.949.885	17,1%
<i>TOTALE Contenitori (TEU)</i>	604.404	581.936	22.468	3,9%
<i>SBARCHI</i>	25.820.905	22.026.654	3.794.251	17,2%


<i>Rinfuse Liquide</i>	3.113.269	3.219.263	-105.994	-3,3%
<i>Rinfuse Solide</i>	19.381.511	16.028.846	3.352.665	20,9%
TOTALE RINFUSE	22.494.780	19.248.109	3.246.671	16,9%
<i>Merci in container</i>	2.314.093	1.855.169	458.924	24,7%
<i>Altri merci varie</i>	1.012.032	923.376	88.656	9,6%
TOTALE MERCI VARIE	3.326.125	2.778.545	547.580	19,7%
<i>Contenitori (TEU)</i>	301.777	287.798	13.979	4,9%
IMBARCHI	14.977.824	12.822.190	2.155.634	16,8%
<i>Rinfuse Liquide</i>	3.745.588	3.353.216	392.372	11,7%
<i>Rinfuse Solide</i>	2.329.275	2.109.265	220.010	10,4%
TOTALE RINFUSE	6.074.863	5.462.481	612.382	11,2%
<i>Merci in container</i>	2.090.095	1.894.565	195.530	10,3%
<i>Altri merci varie</i>	6.812.866	5.465.144	1.347.722	24,7%
TOTALE MERCI VARIE	8.902.961	7.359.709	1.543.252	35,0%
<i>Contenitori (TEU)</i>	302.627	294.138	8.489	2,9%

La composizione percentuale del totale generale risulta così distinta per tipologia di merce: 17% sono rinfuse liquide, 53% rinfuse solide, 30% merci varie, delle quali l'11% sono trasportate nei contenitori.

L'andamento positivo risulta ancor più significativo, come si evince dal grafico sottostante, in quanto di nuovo crescente già a partire dal 2010, mentre era stato decrescente dal 2006 al 2009.



I dati raccolti indicano che negli ultimi 10 anni ci sono stati i seguenti approdi:



Rinfuse

La movimentazione delle **rinfuse liquide**, ha registrato un leggero incremento (+ 4,4%) rispetto al 2010 dovuto soltanto ai prodotti raffinati. Nel 2011 infatti il volume dei traffici di tale comparto si è attestato su un totale di circa **6,9 milioni** di tonnellate di cui 2,1 milioni di petrolio greggio (- 27%), circa 168.000 tonnellate di altre rinfuse liquide (-6,3%) mentre 4,6 milioni sono stati i prodotti raffinati (+29,4%).

Le **rinfuse solide** con un volume di circa **21,7 milioni** di tonnellate hanno avuto, in relazione all'anno precedente, un incremento pari al 19,7%. Grazie anche alla ripresa del mercato internazionale dell'acciaio, tutte le merci legate al terminal siderurgico sono significativamente aumentate: carbone (+26%), minerali (+6,8%).

Merci Varie

Le **merci varie** movimentate sono state circa **12,2 milioni** di tonnellate con un incremento percentuale rispetto al 2010 pari al 20,6%. Nel dettaglio le tonnellate di merci in container sono state circa 4,4 milioni (+17,5%) mentre circa 7,8 milioni di tonnellate (+22,5%) sono state le altre merci varie (prodotti siderurgici finiti, pale eoliche, auto ecc.).

Traffico Passeggeri

Nell'anno 2011 (da aprile ad ottobre) sono arrivate nel porto di Taranto n. **6 navi da crociera**: **604** è stato il numero totale dei **passeggeri** in transito.

Contentori

Per quanto riguarda il traffico di **contentori 604.404** sono stati i **TEU** movimentati, con un leggero incremento percentuale pari al **3,9%** rispetto al 2010 (+ 22.468 TEU).

In aumento del 7,1% rispetto al 2010 i container in transhipment che sono stati **529.422 TEU**.

Inquadramento geografico del Porto di Taranto

Il Porto di Taranto è situato sulla costa settentrionale dell'omonimo Golfo, è costituito da un'ampia rada denominata Mar Grande, da un'insenatura interna chiamata Mar Piccolo e da una parte fuori rada al di là di punta Rondinella. Vista la sua posizione riveste un ruolo importante sia da un punto di vista commerciale che strategico.

Il Porto di Taranto, discostato di sole 172 miglia nautiche dalla rotta Suez-Gibilterra, gode di una posizione geografica strategica nel Mediterraneo, baricentrica rispetto alle rotte principali tra Oriente ed Occidente.

Le installazioni portuali sono distribuite lungo il settore nord occidentale del Mar Grande (Porto Mercantile e Porto Industriale) e immediatamente fuori di esso in direzione ovest (Terminal contenitori e 5° Sporgente).

Appare necessario precisare preliminarmente che la circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità Portuale va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06/04/1994 e 23/06/2004.

Localizzazione del Porto di Taranto

Le strutture e le infrastrutture del Porto di Taranto

L'Autorità Portuale di Taranto, in seno al Comitato Portuale, ha adottato, nel 2007, il nuovo Piano Regolatore che prevede, da un lato di incrementare le aree destinate alle attività

mercantili per consentire l'acquisizione di nuovi traffici e dall'altro, di migliorare la relazione con la Città di Taranto aprendo ad essa nuove aree dell'ambito portuale.

In relazione alle prospettive di sviluppo emerse dagli studi settoriali del Piano, sono stati individuati alcuni settori d'intervento:


- un nuovo Terminal Contenitori da realizzare al 5° Sporgente;
- incentivare il traffico ro-ro / ro-pax;
- incrementare i collegamenti ferroviari su tutte le aree e banchine del porto;
- un Centro Servizi Polivalente.

L'ambito portuale si estende per 3.408.560 m². La lunghezza complessiva delle banchine è pari a 9.995 m, di cui 1.310 m ad uso pubblico e 8.685 m in concessione.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio sulle singole banchine.

Denominazione dell'accosto	Concessionario	Lunghezza (m)	Pescaggio (m)	Fonnellaggio max	Aree operative (m2)	Merci movimentate
Calata 1 (Quay 1)	-	240	8,5	20.000	1.800	Varie
1° Sporgente levante	-	320	9,5	25.000	1.600	Varie
1° Sporgente Ponente	-	330	12,5	25.000	13.00	Varie
Testata 1° Sporgente	-	130	8,0	2.000	-	Varie
CALATA 2 (Quay 2)	-	290	12,5	22.000	30.000	Varie
2° Sporgente Levante	ILVA S.p.A.	515	16,0	130.000	9.000	Minerale ferro
Testata 2° Sporgente	ILVA S.p.A.	143	10,5 -16,0	40.000	-	Sosta tecnica navi
2° Sporgente Ponente	ILVA S.p.A.	550	10,0	40.000	10.600	Materiale siderurgico
CALATA 3 (Quay 3)	ILVA S.p.A.	230	10,5	12.000	4.000	Ferroleghie - Loppa
3° Sporgente Levante	ILVA S.p.A.	615	11,0	45.000	10.800	Materiale siderurgico
Testata 3° Sporgente	ILVA S.p.A.	200	11,0	30.000	13.400	Combustibile - catrame
3° Sporgente Ponente	ILVA S.p.A.	630	11,0	45.000	12.200	Materiale siderurgico
CALATA 4 (Quay 4)	Cementir Italia S.r.l.	300	11,0	12.000	-	Carico/scarico cemento
4° Sporgente levante radice	Cementir Italia S.r.l.	167	12,5	6.000	-	Carico cemento
4° Sporgente Ponente	ILVA S.p.A.	434	25,0	350.000	-	Scarico ferro - carbone

Testata 4° Sporgente	ILVA S.p.A.	72	23,0	2.000	-	Imbarco bitume
Pontile Petroli	ENI S.p.A.	560 + 560	11,0	20.000	-	Prodotti petroliferi
Campo Boe AGIP	ENI S.p.A.	-	22,0	300.000	-	Scarico petroli greggio
5° Sporgente/Molo Ovest	ILVA S.p.A.	1.200	11,5	45.000	631.300	Prodotti siderurgici
Calata 5 (Quay 5) - Molo polisettoriale	TCT S.p.A.	2.000	14,0 / 15,0	-	1.000.000	Movimentazione contenitori



Localizzazione delle banchine del Porto di Taranto

Terminal contenitori

Le grandi potenzialità commerciali del Porto di Taranto si rivelano a partire dal giugno 2001 con l'apertura di un terminal contenitori tra i più moderni esistenti nel Mediterraneo, con una capacità di movimentazione di oltre 2 milioni di TEU all'anno.

Questo terminal, situato sul Molo Polisettoriale, dispone di ampio spazio per servizi di supporto, ed è in concessione alla Taranto Container Terminal S.p.A., società del Gruppo Evergreen Marine Corporation di Taiwan, compagnia di navigazione tra i leader mondiali nel trasporto marittimo containerizzato.

Il Terminal di Taranto, con le sue linee di navigazione, costituisce il punto di snodo di un'arteria globale di collegamento con il Vicino/Medio/Estremo Oriente, le Americhe e l'Europa.

Sono attive al momento una linea oceanica di navigazione e sette linee di navigazione feeder che distribuiscono le merci in tutto il Mediterraneo fino al Mar Nero. Il transhipment rappresenta circa il 90% delle attività del terminal, mentre il restante 10%, tendenzialmente in crescita, è costituito dalle importazioni/esportazioni.

Il terminal ha una rete di tecnologie informatiche e di comunicazione, che permettono di gestire telematicamente e con la massima efficienza l'intero ciclo operativo. Tutte le operazioni vengono controllate da una torre di controllo dall'aspetto simile a quella di un aeroporto.

Il terminal dispone di 10 gru a portale per operazioni tra nave e banchina:

- le due più grandi sono ultra post-panamax con uno sbraccio di 22 file (67 metri) e una portata di 60 tonnellate (75 tonnellate al gancio);
- le altre otto gru sono super post-panamax con uno sbraccio di 18 file (52 metri) e una portata di 50 tonnellate (75 tonnellate al gancio).

È anche disponibile una gru mobile con uno sbraccio di 50 metri ed una portata di 100 tonnellate.

Il piazzale è dotato di 22 gru a portale su rotaia con una portata di 40,6 tonnellate. Altri impianti includono tre reach stackers, cinque side loaders e 62 trattori pesanti, tutti con una portata di 60 tonnellate. La banchina attualmente utilizzata dal terminal ha una lunghezza di 1.500 metri e un fondale di oltre 15 metri, che consente l'attracco di navi con pescaggio fino a 14,5 metri. Il terminal è dotato di un'area operativa di 110 ettari con 25 ettari di piazzale, dove sono disponibili 7.062

posizioni a terra per container, pari ad una capacità complessiva di 35.310 TEU. La capacità di stoccaggio per i container vuoti è invece di 45.000 TEU, mentre 900 prese di corrente sono a disposizione per i container refrigerati.

Terminal siderurgico

Lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A., privatizzato nel 1994 ed acquisito dal Gruppo RIVA, ha rappresentato dall'inizio degli anni '60 il motore fondamentale dell'economia di Taranto. Nonostante le ricorrenti crisi che negli anni '80 hanno interessato il mercato dell'acciaio, lo stabilimento di Taranto è riuscito a mantenere una posizione di rilievo nel mercato mondiale.

L'acciaieria è il principale cliente del porto di Taranto: l'ILVA ha in concessione quattro sporgenti (numero 2, 3, 4 e 5) e una calata (numero 3), per un totale di 4.589 m di banchine (con pescaggio massimo di 25 m) e 931.000 mq di aree operative. Vi si sbarcano materie prime come minerale di ferro e carbon fossile, mentre prodotti siderurgici semilavorati e finiti sono oggetto sia di imbarco che di sbarco. La movimentazione complessiva dei traffici connessi allo stabilimento siderurgico è pari a una media annua di oltre 30 milioni di tonnellate tra materie prime e prodotti finiti.

Fra le attrezzature meccaniche disponibili sono in esercizio:

- n 7 scaricatori a benna da 42 a 63 t di portata per sbarco materie prime;
- n 1 scaricatore continuo con capacità massima di 7.200 t/h per minerale e di 3.600 t/h per fossile;
- n 4 caricatori a benna da 30 t per sbarco ferroleghie-rottame;
- n 12 caricatori da 32 a 63 t per imbarco/sbarco prodotti;
- n 1 caricatore continuo da 1.100 t/h per imbarco loppa;
- n 4 nastri trasportatori di collegamento Porto – Parchi materie prime:
 - n. 2 da 3.600 t/h per minerale (1.800 t/h per fossile);
 - n. 1 da 7.200 t/h per minerale (3.600 t/h per fossile);
 - n. 1 nastro loppa da 1.100 t/h.

Terminal petrolifero

ENI S.p.A. ha in concessione un pontile lungo 560 m, con un fronte d'accosto totale di 1.120 m, che viene utilizzato per lo sbarco/imbarco di petrolio greggio, prodotti petroliferi raffinati e derivati. Il trasbordo avviene mediante un sistema di condutture che collegano il pontile allo stabilimento

petrolifero. Nell'ambito del Mar Grande esiste anche un campo boe che accoglie navi cisterna fino a 300.000 T. S. L., che trasportano il petrolio destinato ad alimentare la raffineria: si tratta di un impianto speciale che consente il trasbordo del greggio dalle petroliere allo stabilimento attraverso condotte sottomarine. La media annua della movimentazione degli impianti è pari a 5/5,5 milioni di tonnellate. La raffineria ha in programma un incremento del ricevimento e della raffinazione del greggio proveniente dalla Val d'Agri (Basilicata) in aggiunta agli attuali volumi di trattamento, che ha comportato la progettazione da parte della Società del potenziamento del pontile petrolifero sia per il greggio che per il prodotto finito.

Terminal cemento

Sono in concessione alla Cementir Italia S.r.l. la Calata 4 (300 m di lunghezza con pescaggio di 12,5 m) e un tratto di 167 metri lineari del 4° Sporgente Levante: vi si svolgono operazioni di carico e scarico di cemento per un volume annuo di circa 400.000/500.000 tonnellate.

Il collegamento tra l'accosto portuale e l'impianto cementiero è assicurato da un ponte mobile – con una portata di 2.400 sacchi/ora o 400 t/ora di clinker – e da un nastro trasportatore.

Banchine commerciali

Sulle banchine commerciali libere (non assentite in concessione) disponibili per la movimentazione di merci varie e alla rinfusa, cioè la Calata 1, il 1° Sporgente levante, il 1° Sporgente ponente, il 1° Sporgente testata e la Calata 2, operano le seguenti Imprese Portuali autorizzate:

- Impresa Portuale Neptunia S.r.l.
- Peyrani Sud S.p.A.
- Italcave S.p.A.
- Ecologica S.p.A.

Le merci movimentate sono: alluminio, bobine di alluminio, pesce congelato, cemento (Cementi Centrosud S.p.A.), carpenteria metallica, macchinari, impiantistica, componenti di aerogeneratori, minerale di ferro, clinker, fertilizzanti e merci varie.

Porto turistico

Il porto turistico ha sede presso il molo Sant'Eligio e, parzialmente, sulla calata 1. Il porto turistico, incastonato nella suggestiva cornice della Città Vecchia, ha disponibilità di pontili e piazzali per

l'ormeggio ed il rimessaggio di 300 imbarcazioni circa, con acqua potabile ed energia elettrica in banchina. Progettato per accogliere barche fino ad un massimo di 40 metri, il suo specchio d'acqua ha una profondità variabile da 12 a 6 metri. Il molo S. Eligio è protetto anche nel caso di forti mareggiate. Nella tabella seguente è riportato il numero di posti barca presenti.

Località	Numero posti parca presenti		
	Fino a 10 m	Da 10,01 a 24 m	Oltre 24 m
Molo S. Egidio	178	72	-
Scivolo	120	30	-

I servizi che vengono forniti sono l'attracco, l'acqua, la luce, la vigilanza, le informazioni turistiche, i servizi igienici, il parcheggio, l'alaggio ed il ritiro dei rifiuti.

Descrizione delle infrastrutture

Collegamenti stradali

Il Porto di Taranto si trova completamente fuori dal centro urbano e l'accesso alle maggiori vie di comunicazione è immediato.

L'autostrada Adriatica A14 Taranto – Bari - Bologna rappresenta per il Porto di Taranto il collegamento stradale strategico per il trasporto su lunga distanza, garantendo un rapido inoltro terrestre verso i mercati dell'Italia settentrionale e del Centro Europa.

Il bacino d'utenza di più corto raggio – l'arco ionico e la penisola salentina – è connesso a Taranto da una rete di strade statali tra cui la SS7 Taranto – Brindisi - Lecce e la SS106 che collega Taranto a Reggio Calabria, passando per la Basilicata.

L'apertura di un nuovo varco di ingresso al Porto Commerciale, il Varco Nord, garantisce una migliore accessibilità delle aree portuali rispetto alla grande viabilità e contribuisce a decongestionare il traffico cittadino in corrispondenza del Varco Est, più vicino alla città.

Collegamenti ferroviari

Sotto il profilo ferroviario il Porto di Taranto è collegato alla dorsale adriatica Bari – Bologna e alle direttrici per Potenza - Napoli, Brindisi - Lecce e Reggio Calabria: nel complesso la rete di trasporto ferroviario risulta adeguata all'obiettivo di raggiungere la massima celerità e il trasferimento di

maggiori quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia. Il Terminal contenitori del Porto di Taranto è dotato di un collegamento ferroviario diretto con la rete nazionale.

In data 18 giugno 2010 è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia, RFI SpA, Autorità Portuale di Taranto e Distripark Taranto, un Protocollo di intesa dal titolo "*Norme, condizioni ed obblighi per l'esecuzione ed il finanziamento dell'intervento di attrezzaggio infrastrutturale ferroviario nonché del collegamento del bacino logistico "Porto di Taranto" con la rete ferroviaria nazionale*".

Scali aeroportuali

Il Porto di Taranto dista rispettivamente 90 e 75 km dagli aeroporti di Bari e Brindisi, da cui partono e arrivano quotidianamente voli da/verso i principali scali italiani ed europei.

Inoltre, a circa 20 km di distanza si trova lo scalo aeroportuale Arlotta di Grottaglie, ove si è insediata di recente la società Alenia. L'aeroporto è collegato direttamente al porto grazie alla strada Porto (varco nord) – Grottaglie – Brindisi e potrebbe rappresentare un'opportunità di sviluppo per un'ulteriore modalità del trasporto delle merci mediante aerei cargo che possono usufruire di una pista di 3,2 Km.

Ciò anche in vista della realizzazione di una piattaforma logistica intermodale nell'area portuale.

L'inquadramento territoriale del Porto di Taranto

Il Porto di Taranto e l'economia regionale

L'attività del Porto – e in particolare – del Terminal contenitori di Taranto contribuisce in modo significativo allo sviluppo del sistema produttivo della Puglia e delle regioni limitrofe.

Per le aziende pugliesi e lucane c'è il vantaggio di trovarsi nelle immediate vicinanze di uno scalo attrezzato, da cui poter ricevere le materie prime e le merci necessarie per la propria attività e poter spedire i prodotti finiti (mobili, pasta, scarpe, tessuti, ecc.) verso l'Estremo, il Vicino e il Medio Oriente, nonché gli Stati Uniti e il Nord Europa in tempi brevi e certi, con un servizio economico. Questa utilità è destinata a crescere ulteriormente con l'attuazione dei vari progetti di logistica integrata che prenderanno forma nei prossimi anni.

Un altro aspetto della dimensione regionale del Porto di Taranto è quello delle relazioni con gli altri scali marittimi pugliesi: in questa direzione si deve registrare un'iniziativa istituzionale, cioè un protocollo d'intesa del maggio 2007 tra le Regioni Puglia e Basilicata e le Autorità Portuali di Taranto, Bari e Brindisi, che mira a promuovere la specializzazione e la complementarietà dei tre

maggiori porti pugliesi, superando la logica della competizione e realizzando un sistema portuale realmente integrato.

Geologia

Nell'area di Taranto depositi clastici Plio - Pleistocenici poggiano in trasgressione sulla successione calcarea Mesozoica rappresentata dal Calcarea di Altamura. La successione delle formazioni è costituita principalmente, procedendo dal basso verso l'alto, da:

- calcarea di Altamura (Cretaceo superiore: Turoniano - Senoniano);
- calcareniti di Gravina (Pliocene medio - Pleistocene inferiore);
- argille Subappennine (Pleistocene inferiore);
- calcareniti di Monte Castiglione (Calabriano - Tirreniano);
- deposito marini terrazzati.

Il Calcarea di Altamura (Cretaceo superiore: Turoniano - Senoniano) è costituito da calcari compatti, biancastri e grigi, talvolta rossastri in superficie per via dei fenomeni di alterazione, con intercalati calcarei dolomitici e dolomie compatti generalmente di colore grigio scuro. La stratificazione è sempre evidente, ma lo spessore degli strati varia da 2 m sino a trasformarsi in una vera e propria laminazione, soprattutto nei livelli più bassi (a sud di Crispiano); la potenza massima presunta è di 300 m.

Le Calcareniti di Gravina, in discordanza angolare sul Calcarea di Altamura, sono costituite da biocalcareniti e biocalciruditi in grossi banchi, con intercalazioni calcilutitiche. Sono in genere molto compatte, porose di colore bianco o giallastro ("tuffi"), associate a ghiaie e breccie calcaree. La potenza di tale unità è estremamente variabile in relazione all'andamento irregolare del substrato calcareo.

Le Argille Subappennine (Argille del Bradano) poggiano in contatto stratigrafico ed eteropico sulla Calcarenite di Gravina, sono costituite da argille marnose a luoghi fittamente fratturate, marne argillose e siltose grigio-azzurro o grigio-verde talora con intercalazioni sabbiose. I litotipi più argillosi e plastici sono presenti nella parte bassa della formazione, mentre verso l'alto prevalgono i litotipi più marnosi. La stratificazione non è evidente e dà luogo a banchi di notevole spessore. La potenza massima è dell'ordine dei 100 m.

Le Calcareniti di M. Castiglione, sono per lo più grossolane, compatte o friabili di colore grigio giallastro con stratificazione sottile, in genere evidente. Lo spessore è sempre ridotto, con valori medi oscillanti tra 2 e 7 m. Esse poggiano stratigraficamente sulle Argille del Bradano o sulla Calcarenite di Gravina (essendo queste due ultime unità in parte eteropiche).

I Depositi terrazzati poggiano in trasgressione su superfici di abrasione poste a quote diverse.

Sono costituiti da conglomerati poligenici, ghiaie e sabbie di origine marina, alluvioni limosabbiose, depositi argillosi o limoso-argillosi di origine palustre.

Il basamento carbonatico è caratterizzato da un sistema di faglie a gradinate di direzione appenninica. I depositi clastici sono stati interessati da un movimento di sollevamento ed hanno assunto un assetto monoclinatico con debole immersione NE.

Nell'area oggetto di indagine affiorano prevalentemente i depositi marini terrazzati: si tratta di sabbie da limose ad argillose a grana variabile, a luoghi cementate, di colore marrone chiaro e scuro in alternanza con limi sabbiosi e argillosi di colore grigio scuro.

Morfologia

Dal punto di vista morfologico nel territorio tarantino si possono distinguere da nord a sud tre zone: a) zona murgiana o degli alti strutturali caratterizzata da discrete pendenze; b) zona intermedia a debole pendenza; c) zona costiera.

La fascia costiera, in cui è localizzato il sito oggetto di indagine, è caratterizzata da superfici terrazzate e antiche linee di costa. Le quote di massima ingressione del mare medio pleistocene (linea di costa di 35-55 m) diminuiscono procedendo da nord-ovest a sud-est di Taranto (si hanno quote di 35-40 m nei pressi di Lizzano; raggiungono i 55 m a nord-ovest del Mar Piccolo). L'attuale linea di costa si presenta molto articolata ed in particolare risulta disposta in direzione E-O ad oriente di Torre Zozzoli (o Torre Sgarrata), mentre segue l'andamento NO-SE ad occidente della stessa torre. Fra Capo San Francesco e Torre Zozzoli, prevale una linea molto irregolare costituita da una rapida successione di baie sabbiose della lunghezza di alcune centinaia di metri e poco profonde e di promontori rocciosi di varia ampiezza. Più ad est il paesaggio muta: compaiono arenili che si sviluppano per vari chilometri con formazioni di dune alte e penetranti varie centinaia.

Idrogeologia

Il territorio in esame, così come l'intera area pugliese, è caratterizzato dalla sostanziale carenza di idrografia superficiale attiva: infatti, ad esclusione delle "gravine" e di altre incisioni di minore entità ("lame"), mancano delle precise direttrici superficiali di deflusso.

Le caratteristiche del reticolo idrografico sono strettamente dipendenti dalla buona permeabilità delle unità litologiche presenti: le Calcareniti di Gravina, quelle di M. Castiglione e i depositi grossolani di età più recente risultano permeabili per porosità; il Calcare di Altamura presenta una permeabilità primaria, nei suoi termini a maggior contenuto fossilifero, e secondaria per fatturazione e carsismo. Le acque meteoriche vengono quindi completamente assorbite e viene a

mancare una vera e propria rete idrografica superficiale; solo in occasione di eventi meteorici rilevanti si creano corsi d'acqua effimeri a carattere torrentizio.

Di contro nell'area ha sede un'intensa circolazione idrica sotterranea. L'assetto geologico ed i caratteri di permeabilità concorrono all'esistenza di due acquiferi principali: uno profondo o di base che ha sede nei calcari mesozoici permeabili per fratturazione e carsismo e che rappresenta la risorsa idrica più cospicua, ed uno superficiale che ha sede nei depositi calcarenitici del Pleistocene medio e superiore nonché nei depositi permeabili più recenti.

Vengono considerate superficiali tutte le falde sostenute dai sedimenti impermeabili delle Argille del Bradano, mentre le sottostanti unità ospitano la cosiddetta "falda di base".

L'alimentazione della falda superficiale è legata unicamente alle precipitazioni. Gli accumuli sono sempre modesti a causa della scarsità delle precipitazioni e del modesto spessore del serbatoio.

Alla falda superficiale sono associate numerose piccole sorgenti che sorgono lungo le lame e le gravine che incidono aree pianeggianti e piccoli bacini secondari.

La falda di base rappresenta la maggiore risorsa idrica del territorio ed è generalmente di tipo freatico, risulta in pressione solo nelle aree costiere dove può dar luogo a sorgenti di trabocco.

Nell'area di Taranto la falda carsica risulta suddivisa da uno spartiacque sotterraneo passante per l'abitato di Statte in direzione Nord-Sud che separa il bacino delle Murge dal cosiddetto bacino del Salento. Ad est di tale linea le acque tendono a raggiungere l'area del Mar Piccolo. Mentre nell'area ad ovest di Taranto il deflusso della falda di base si manifesta in modo tale che dalle zone di alimentazione le acque fluiscono al di sotto della piana costiera verso il Mar Ionio. La falda carsica è sostenuta alla base da acque di intrusione marina.

Nell'area di indagine il deflusso della falda avviene verso il Mar Ionio, in direzione N-S e la superficie piezometrica si attesta circa a 2,50 – 3,00 m da p.c..

Climatologia

Presso il Comune di Taranto è presente una stazione meteorologica.

La stazione meteorologica si trova nel comune di Taranto, a 3 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 40°27' Nord 17°18' Est.

In base alle medie di riferimento trentennale (1961-1990), la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno ai +9 °C, mentre quella dei mesi più caldi, luglio e agosto, si aggira sui +25,5 °C. Le precipitazioni medie annue, piuttosto scarse, fanno registrare un valore appena superiore ai 400 mm, con un marcato minimo estivo ed un moderato picco autunnale.

Sito di Interesse Nazionale (SIN)

Con la Legge n. 426/98 “Nuovi interventi in campo ambientale” i territori di Brindisi e Taranto, già ricadenti nell’area dichiarata ad “elevato rischio ambientale” (di cui alle leggi n. 349/86 e n. 305/89), sono stati riconosciuti tra i 14 siti di interesse nazionale destinati alla realizzazione dei primi urgenti interventi di bonifica i cui ambiti sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministero dell’Ambiente con DM del 10.01.2000.

Tale perimetrazione, per il sito di Taranto, comprende aree industriali e specchi acquei marini e salmastri, con superfici interessate agli interventi di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale pari a circa: 22 km² di aree private, 10 km² di aree pubbliche, 22 km² nel Mar Piccolo, 51,1 km² nel Mar Grande e 9,8 km² nella Salina Grande. Lo sviluppo costiero è di circa 17 km.

Nel corso degli ultimi anni sono state realizzate numerose campagne di caratterizzazione ambientale, allo scopo di definire lo stato di contaminazione, di aree pubbliche e private sia a terra che a mare interne al perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Taranto (SIN).



Inquadramento del SIN


1. Per le aree a terra di competenza del porto sono state eseguite attività di caratterizzazione da parte della Autorità portuale, Amministrazioni pubbliche e/o privati concessionari.

In particolare si segnalano le caratterizzazioni ambientali delle aree strada dei moli, piattaforma logistica e yard ex Belleli, nonché le aree libere del porto in rada. Le attività di bonifica della strada dei moli e della piattaforma logistica sono inserite nel cd. progetto di piastra logistica, in istruttoria, per l'approvazione del CIPE, da parte della struttura tecnica di missione del Ministero infrastrutture. Le operazioni di bonifica dello yard ex Belleli, a carico del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, sono state avviate nell'ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto nel novembre 2009.

2. Per le aree a mare di competenza del porto è stata eseguita l'attività di caratterizzazione da parte della Autorità portuale e/o Amministrazioni pubbliche.

In particolare si segnalano le caratterizzazioni ambientali dei fondali di pertinenza delle opere portuali relative all'ampliamento del 4° sporgente, alla vasca di contenimento in area adiacente lo yard ex Belleli ed alla darsena molo Polisetoriale (eseguite dalla Autorità portuale). Le prime due opere sono inserite nel procedimento di approvazione da parte del CIPE del cd. progetto di piastra logistica. L'intervento di dragaggio e bonifica della darsena polisettoriale è, come la Piastra Logistica, inserito tra quelli individuati dal DPCM 17/02/2012 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario del Porto di Taranto.

Sviluppo Italia AP, per conto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, ha eseguito la caratterizzazione ambientale della cd. area vasta antistante il porto di Taranto. Le risultanze sono state approvate dal Ministero dell'Ambiente in conferenza dei servizi.



Qualità dell'aria

Tra febbraio ed aprile 2009 l'Autorità Portuale di Taranto ha fatto eseguire dall'ARPA Puglia – Sezione di Taranto un'indagine conoscitiva sullo stato della qualità dell'aria in ambito portuale.

Detta indagine è stata effettuata mediante l'istallazione del laboratorio mobile e di n. 2 campionatori per il prelievo ad alto volume delle polveri PM10.

Il laboratorio mobile è stato posizionato in zona “Varco Nord” (fronte Calata 4) ed accanto è stato installato un campionario ad alto volume, mentre il secondo campionario è stato posizionato nella zona della Calata 2.

Considerando gli standard di riferimento per la qualità dell'aria non si sono registrate criticità per gli inquinanti gassosi, mentre si sono riscontrate possibili criticità per il PM10.

L'analisi dei dati chimici incrociati con i dati meteorologici di vento hanno indicato la presenza di numerose e differenti fonti emissive. Le rose dell'inquinamento per gli inquinanti monitorati sono molto diverse tra loro: ad esempio il benzene proviene principalmente dall'area dei serbatoi della raffineria, l'SO₂ sia dalla zona industriale sia dall'area portuale (traffico navale), l'NO₂ e CO (ben correlati) dalla zona industriale (ad indicare tipicamente i processi di combustione), le polveri sia dall'area industriale sia da quella portuale.

Per un maggior dettaglio si rimanda alla “*Relazione tecnica*” elaborata dall'ARPA Puglia – Sezione di Taranto nel 2009.

Allo stato attuale l'Autorità Portuale ha intrapreso un percorso di collaborazione volto alla stipula di una convenzione con l'Arpa Puglia al fine di creare un monitoraggio continuo della qualità dell'aria e dell'acqua in ambito portuale.

La Regione Puglia, nel corso del 2012, ha emanato il Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel Quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)Pirene ai sensi del D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2 che ha interessato anche le aree portuali in quanto è stato ritenuto contributo non trascurabile quello proveniente dalle emissioni di polveri inquinanti attribuibili al funzionamento del porto industriale e di quello commerciale, sulla base dei dati dell'inventario regionale delle emissioni, ed è stata attribuita la fonte principale di emissione alle fasi di stazionamento (in maggior misura) e manovra di attracco delle navi all'interno del porto.

Risorse idriche

Alla fine del 2010 l'Autorità Portuale di Taranto ha affidato ad una società di ingegneria la progettazione preliminare e definitiva inerente alla "*Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del Porto di Taranto*". Ad oggi è presente il progetto preliminare per la rete idrica nella zona di levante del Porto di Taranto. Non risultano presenti punti di prelievo della risorsa idrica nelle aree comuni.

Scarichi idrici

Alla fine del 2010 l'Autorità Portuale di Taranto ha affidato ad una società di ingegneria la progettazione preliminare e definitiva inerente alla "*Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del Porto di Taranto*". Ad oggi è presente il progetto preliminare per la rete di raccolta e collettamento delle acque di prima pioggia nelle parti comuni del porto e della rete fognante nella zona di levante del Porto.

Contenuti ed obiettivi del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto

Il Piano oggetto della presente valutazione contiene le procedure afferenti la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito portuale di competenza dell'Autorità Portuale di Taranto.

Il Piano in oggetto scaturisce da un adempimento ex Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 che recepisce la Direttiva "2000/59/CE del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico".

Obiettivo del decreto è ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

Il suddetto piano è stato elaborato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. che prevede come iter procedurale da applicare al documento in esame al comma 1 che " *...l'Autorità Portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'Ufficio di Sanità Marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio.* "

Detto piano deve essere altresì, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, " *aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia dei rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto* " pertanto Autorità/Organo deputato all'approvazione è la Regione Puglia.

Il documento è stato redatto oltre che ai sensi della predetta normativa anche ai sensi del D. Lgs. 152/06 e nel rispetto della vigente normativa locale emanata dalla Capitaneria di Porto e dalla stessa Autorità Portuale.

Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto ha un ambito Territoriale di interesse Comunale in quanto la circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità Portuale va dalla foce sinistra del fiume Tara fino al confine del molo di ponente del Castello Aragonese, giusto il combinato disposto dei DD.MM. 06.04.1994 e 23.06.2004.

Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti presenta il seguente indice:

- Premessa
- Introduzione
- Normativa di riferimento
- Definizioni
- Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del Porto di Taranto
- piano di raccolta e di gestione dei rifiuti raccolti dalle navi
- piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti nelle aree comuni
- Rifiuti provenienti da imbarcazioni da diporto
- Conclusioni
- Elenco allegati

In particolare il piano comprende ai sensi della predetta normativa i seguenti argomenti:

- a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;
- b) la descrizione della tipologia della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti nonché l'indicazione delle aree non idonee;
- d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;
- f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;
- g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
- h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;
- i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti (in particolare la produzione totale di rifiuti urbani; la quantità di rifiuti conferita in discarica; la quantità di carta e cartone inviata a recupero; la quantità di vetro inviata a recupero; la quantità di plastica inviata a recupero; la quantità di rifiuti raccolti e inviati a recupero provenienti dalle Isole Ecologiche);
- l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;
- m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;

- n) la descrizione delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;
- o) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta ;
- p) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti
- q) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tratta di un documento descrittivo della gestione dei rifiuti applicata dai concessionari dei servizi di ritiro di rifiuti da bordo delle navi ed in rada e di quelli che svolgono il servizio nelle aree in comune di competenza dell'Autorità Portuale di Taranto.

E' stata analizzata la gestione ed il trattamento di tutte le diverse tipologie di rifiuti prodotti e raccolti nell'ambito portuale completando le parti che nella precedente versione non era stato possibile approfondire per la mancanza delle procedure semplificate. Ciò in particolare per la gestione degli *slops*, delle acque di sentina e delle morchie per i quali è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 269, in data 17/11/2005.

Le attività previste nel piano sono attuate dall'Autorità Portuale e dalle Società incaricate della gestione dei rifiuti.

In particolare l'Ente ha affidato a società autorizzate la gestione dei rifiuti presenti nell'area portuale che derivano:

- dai punti di raccolta (cassonetti) presenti in vari punti dell'area portuale e dalla pulizia delle strade;
- dalle n. 2 isole ecologiche;
- dal servizio di raccolta a bordo nave.

Attualmente i rifiuti raccolti nelle parti comuni sono gestiti dalla società Ecologica S.p.A.; i rifiuti presenti nelle n. 2 isole ecologiche sono gestiti dalla società Ecologica Sud S.p.A.; i rifiuti derivanti dai servizi di raccolta a bordo nave sono gestiti dalla società Nigromare S.r.l.; infine il servizio di ritiro delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie e delle acque di zavorra dalle navi in sosta nel Porto di Taranto viene svolto in regime di libera concorrenza in attesa dell'affidamento del servizio a soggetto qualificato mediante gara ad evidenza pubblica la cui procedura è stata avviata per due volte e le relative gare sono andate deserte.

Per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti, che rappresenta una parte fondamentale della gestione dei rifiuti, occorre precisare che in ambito portuale avviene principalmente già nel processo di raccolta dei rifiuti. Infatti, dato che a bordo delle navi è previsto che ci siano dei contenitori di colore diverso a seconda del tipo di rifiuti che possono contenere, gli operatori addetti provvedono già nella fase di raccolta ed accettazione ad una prima cernita e differenziazione dei rifiuti stessi.

Nella raccolta dei rifiuti a terra, è stato previsto che la raccolta dei rifiuti avvenga in maniera differenziata tramite i cassonetti di colore differenti posizionati *ad hoc*. La raccolta differenziata ha come obiettivo non solo la diminuzione della produzione dei rifiuti ma anche la diminuzione degli sprechi in quanto la trasformazione del rifiuto stesso, in centri specializzati, fa in modo che essi possano essere riutilizzati in nuovi cicli produttivi. È stato previsto a tal fine un colore diverso per ogni cassonetto a seconda del tipo di rifiuto. E' stata realizzata una campagna informativa di sensibilizzazione mediante la distribuzione di opuscoli all'utenza portuale per rendere noto il posizionamento di 30 cassonetti per la raccolta del vetro, della carta e cartone, della plastica e di un contenitore specifico per il conferimento dei rifiuti in alluminio.

I mezzi di trasporto nautici e terrestri trasferiscono i rifiuti direttamente agli impianti di recupero e/o di smaltimento che provvedono a comunicare all'Autorità Portuale per i rifiuti prodotti a terra ed alle Società concessionarie per quelli prodotti a mare i quantitativi ritirati portati a recupero e/o a smaltimento.

Gli obiettivi che l'Autorità Portuale di Taranto si prefigge di realizzare con l'attuazione del piano sono principalmente:

- la fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani e speciali di ogni genere e tipo, sia solidi che liquidi: ritiro, trasporto, recupero e/o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
- l'organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali.

L'Autorità Portuale, nell'ambito delle attività per migliorare le proprie prestazioni ambientali e di conseguenza quelle del Porto, utilizza anche:

- un sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 14001:2004;

- Piano Operativo Triennale 2012 – 2014 nel quale sono stati riportati obiettivi in materia ambientale quali la riqualificazione del water front, avviamento di un processo di riqualificazione ambientale; avviamento di un processo che consenta il ricorso a fonti di energie rinnovabili in tutto il porto.

Nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità, sono individuati i seguenti soggetti coinvolti, in base alle definizioni fornite nel D. Lgs. 152/2006, e alla DGR 1474 del 17/07/2012:

- Autorità Proponente: Autorità Portuale;
- Autorità procedente: Ufficio Gestione e ciclo dei rifiuti della Regione Puglia;
- Autorità competente: Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia.

Nell'ambito della consultazione di cui all'art.12 co. 2 i soggetti che si ritiene essere coinvolti in materia ambientale sono:

1. Servizi Regionali con compiti di tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
2. Servizi Provinciali con compiti di tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
3. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia;
4. ASL competente per territorio;
5. Autorità Marittima;
6. Circoscrizione Doganale;
7. Ufficio Veterinario –PIF;
8. Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima;
9. Operatori portuali e Concessionari dei servizi.

Per quanto riguarda il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto è stato sottoposto in bozza al parere della Capitaneria di Porto di Taranto, della Circoscrizione Doganale, dell'Ufficio Sanità Marittima, all'Ufficio Veterinario – PIF, dell'Amministrazione Provinciale, del Rappresentante degli Agenti Marittimi, del Rappresentante degli Spedizionieri; acquisendo parere favorevole della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio di Sanità Marittima – Unità Territoriale di Taranto e della *“Associazione Nazionale delle Imprese per i servizi ecologici portuali e la tutela dell'Ambiente Marino”* Ansep – Unitam.

Il piano elaborato risulta essere coerente e non in contrasto con quanto analizzato nella documentazione presentata per l'ottenimento della Valutazione Ambientale Strategica dal Piano Regolatore Portuale in corso di approvazione definitiva (Determinazione Regionale del Dirigente Servizio Ecologia, 6 aprile 2012, 78 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 03-05-2012).

Analisi impatti ambientali

Occorre ricordare che la città di Taranto, da 50 anni circa, ospita attività industriali di grande impatto, concentrando in un territorio tutto sommato contenuto, industrie pesanti quali:

- stabilimento siderurgico (la più grande acciaieria europea comprensiva di due centrali elettriche);
- raffineria;
- cementificio;
- zincheria;
- arsenale militare con cantieri navali;
- discariche di varie categorie.

Questi insediamenti sono inseriti in uno scenario cittadino che ha subito un incremento demografico che nel giro di alcune decine di anni ha raggiunto circa 250.000 abitanti senza che essa fosse urbanisticamente pronta a recepire tale popolazione. Le conseguenze sono state inquinamento atmosferico, del suolo e sottosuolo, inquinamento delle acque marine.

In questa evoluzione, le attività portuali hanno avuto ovviamente una parte di responsabilità richiedendo, per il loro sviluppo, sacrifici soprattutto in termini di sottrazione di ampie fasce costiere.

Non di minore importanza le attività militari, che hanno portato alla realizzazione di una nuova Base Navale nel Mar Grande, quelle turistiche diportistiche che hanno avuto un ulteriore incremento con la costruzione di un approdo per barche da diporto nel vecchio molo di S. Eligio, l'attività di mitilicoltura che, risentendo direttamente della qualità delle acque marine, rischia di entrare in conflitto con eventuali sviluppi del bacino che dovessero comportare un ulteriore degrado delle stesse acque.

Impatto sulla componente aria

La qualità dell'aria nel Comune di Taranto è fortemente influenzata dalla presenza del polo industriale. In particolare il polo siderurgico ILVA, la raffineria ENI ed il cementificio Cementir contribuiscono in modo rilevante alle emissioni, in particolar modo di polveri.

Nell'area in esame, il monitoraggio della qualità dell'aria, avviene attraverso una rete di misura gestita dal Comune di Taranto.

Il quadro generale di qualità dell'aria è così riassumibile:

- l'inquinamento atmosferico non è limitato alla sola area urbana principale, ma si estende con una certa omogeneità all'intero territorio di riferimento, per la presenza della zona industriale, del tasso generale di urbanizzazione e dell'elevata mobilità di persone e merci;
- il settore di territorio che presenta livelli di concentrazione relativamente minori è quello meridionale, contraddistinto da una minore densità abitativa e da un regime di brezze che lo pone sopravvento rispetto all'area urbana principale e alla zona industriale;
- gli inquinanti per cui si riscontrano valori significativi di concentrazione sono le Polveri Totali Sospese e il PM10.

L'impatto sulla qualità dell'aria da parte del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è rappresentato in particolare dagli eventuali spostamenti dei camion e delle motobarche adibiti alla raccolta all'interno della area portuale (a terra e a mare) per la raccolta dei rifiuti. Tale impatto risulta irrilevante dato che gli spostamenti avvengono in maniera limitata nel tempo e per un percorso comunque breve data la distanza da percorrere per il raggiungimento degli impianti di smaltimento.


Impatto sulla componente paesaggio

Per quanto concerne la componente paesaggistica, l'analisi già svolta per il piano regolatore portuale ha evidenziato una qualità paesaggistica medio bassa in considerazione dei numerosi detrattori presenti quali gli stabilimenti industriali (ILVA, ENI, CEMENTIR ecc.) e dall'assenza nell'ambito portuale di elementi di naturalità a causa della forte antropizzazione subita.

Nel nostro caso, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti non prevede la realizzazione di alcuna nuova opera all'interno dell'area portuale e pertanto lo stesso non produce impatti sulle componenti paesistico-ambientali, non modificando l'assetto paesaggistico complessivo.

Sono collocati all'interno dell'area portuale:

- Un impianto di autoclavaggio per il trattamento dei rifiuti di provenienza U.E. gestito dalla Società Nigromare concessionaria del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi per il quale è già in corso il procedimento di VAS;
- Due isole ecologiche per il deposito temporaneo degli oli esausti. Sono, all'interno dell'ambito portuale di competenza, posizionate in due luoghi che risultano essere di facile accesso per l'utenza portuale.



Impatto sulla componente acqua

Per quanto riguarda l'analisi già svolta sulla componente acqua – l'impatto sull'ambiente marino viene riportato più avanti – ha evidenziato un impatto legato allo sfruttamento delle risorse idriche (aspetto quantitativo). Ciò tenendo conto del fatto che l'approvvigionamento di acque potabili avviene dalla esistente rete dell'AQP.

Per quanto riguarda la fogna nera, si prevede l'allacciamento alla rete esistente, con potenziamento del sollevamento ed adeguamento del collettore di mandata fino all'impianto di depurazione. Questo in quanto allo stato attuale non esiste l'allacciamento all'acquedotto per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue per le quali vengono utilizzate delle fosse imhoff e lo smaltimento

presso l'Acquedotto Pugliese. Con l'allacciamento alla rete esistente l'impatto sulla componente, che già risulta di poco conto, potrà essere considerato irrilevante dal momento che verrà eliminata la fase relativa alla gestione delle fosse imhoff e dello smaltimento.

Impatto sulla componente suolo e sottosuolo

Non sono previste costruzioni di impianti nuovi all'interno dell'area portuale, pertanto l'impatto nei confronti del suolo rimane ininfluenza.

Impatto sulla componente rumore

In considerazione delle attività analizzate nel piano di che trattasi non sono presenti impatti significativi legati al rumore.

Impatto sull'ambiente marino

Gli impatti sull'ambiente marino sono positivi dal momento che viene svolta la raccolta dei rifiuti in ambito portuale a bordo delle navi proprio per evitare il fenomeno di inquinamento delle acque marine. Il piano in questione si è sviluppato infatti a tutela dell'ambiente conformemente alla politica dell'Unione Europea caratterizzata essenzialmente da tre principi: l'accesso pubblico alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale ed il principio di "chi inquina paga".

I principi enunciati sono stati sanciti mediante diverse direttive emanate dall'Unione Europea. Tali norme sono state, poi, recepite dal nostro paese con l'emanazione di leggi afferenti suddetta materia.

In particolare il D. Lgs. 182/03 si fonda sui predetti principi di carattere generale al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti e di ottenere così il rispetto dell'ambiente. In primo luogo impone il divieto a chiunque detenga rifiuti di abbandonarli, obbligandolo a provvedere al loro smaltimento e/o recupero nelle varie forme previste dal decreto stesso a seconda del tipo di detentore e/o produttore.

Il piano si preoccupa di ribadire che la gestione dei rifiuti costituisce una attività di pubblico interesse ed ha l'obiettivo di indicare come priorità la riduzione della produzione degli stessi. In questa ottica il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti persegue la valorizzazione dei rifiuti prodotti spingendo al recupero, al riciclaggio ed al riutilizzo dei rifiuti rispetto al loro smaltimento.

Preme sottolineare che l'impatto che ne consegue dalla corretta applicazione del piano di raccolta nella gestione dei rifiuti risulta essere positivo dal momento che viene applicato il "divieto di gettare o abbandonare i rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura nelle aree demaniali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto" e vengono individuate le procedure di corretta gestione dei rifiuti raccolti.

Impatto sulla vegetazione

Il territorio interessato dall'estensione dell'area portuale di Taranto comprende differenti unità ambientali con diversa valenza floristico-vegetazionale: l'area degli sporgenti, gli incolti all'interno dell'area portuale, l'area di Punta Rondinella, l'area del nuovo Molo Polisettoriale con i terminal containers e l'area della foce del Tara, sebbene quest'ultima sia al di fuori dell'ambito portuale ma a contatto con esso.

L'area degli sporgenti è del tutto priva di vegetazione mentre le aree incolte presentano una vegetazione di tipo ruderale ed infestante. Tutta l'area dei terminal containers risulta occupata da infrastrutture e mancano spazi per consentire l'insediamento di una vegetazione spontanea. Nessun habitat di importanza prioritaria o comunitaria è presente nel sito d'intervento né sono state rinvenute specie vegetali riportate negli allegati della Direttiva Habitat e nelle Liste rosse nazionali o regionali.

In conclusione l'impatto sulla vegetazione è irrilevante dal momento che nessun intervento progettuale è previsto dal piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.

Impatto sulle componenti fauna ed ecosistemi

L'ambito portuale, considerato l'elevato grado di antropizzazione, risulta quasi del tutto privo di vegetazione naturale, né sono presenti habitat di particolare interesse per la fauna. All'interno dell'ambito portuale soltanto "Punta Rondinella" riveste una grande importanza per la fauna, per la presenza di un contesto ambientale ancora non completamente antropizzato ma anzi in via di rinaturalizzazione.

Pertanto, poiché non sono previsti alcun tipo di intervento, non sono ravvisabili impatti sulle componenti in questione.

Conclusioni

Appaiono evidenti anche i benefici per l'ambiente derivanti dall'applicazione del piano in questione. Gli stessi sono notevoli in quanto la pianificazione di un servizio che è indispensabile per la salvaguardia della salute e dell'ambiente produce altresì effetti positivi non solo sullo specifico ambito dei rifiuti ma anche:

- l'organizzazione derivante dal piano riduce il transito giornaliero dei mezzi di trasporto che i km percorsi e benché in maniera poco significativa riduce anche l'inquinamento atmosferico derivante;
- sulla qualità delle acque in quanto orienta al conferimento dei rifiuti da parte delle navi infatti, conformemente alle normative nazionali e comunitarie di riferimento, le stesse sono obbligate a contribuire ai costi del servizio sia che ne usufruiscano sia che ne siano esonerati dall'Autorità marittima;
- non sono previste interferenze con il suolo ed il sottosuolo;
- non viene modificato l'assetto paesaggistico in quanto non è prevista alcuna realizzazione di nuove opere;
- sullo scopo di sensibilizzare l'utenza portuale al corretto utilizzo delle strutture presenti per la riduzione della produzione dei rifiuti; vuole incentivare la raccolta differenziata, eventuali segnalazioni di gestione non corretta dei rifiuti.

Appare positivo anche considerare che il conseguimento della certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001 dimostra il raggiungimento, da parte dell'Ente, di comportamenti sostenibili e di un adeguato livello di attenzione alle problematiche ambientali in ambito portuale. Ciò avviene, come disposto dalle predette norme, mediante il controllo - previsto in specifiche procedure - degli impatti ambientali connessi alle proprie attività, ai prodotti ed ai servizi forniti nell'ambito portuale e rientranti nella sfera di propria competenza.

Da quanto precedentemente riportato ed essendo la VAS un processo di programmazione finalizzato all'integrazione della componente ambientale nelle politiche di sviluppo sociale ed economico, il Piano in questione si può ritenere che abbia scontato l'analisi di contesto necessaria per la valutazione della verifica di assoggettabilità ambientale tramite la VAS svolta dal piano regolatore portuale che abbraccia problematiche più complesse del piano in questione in quanto affronta lo sviluppo dell'intero ambito portuale di competenza tenendo conto anche della problematica connessa alla produzione di rifiuti.

Per tali ragioni ed in base a quanto precedentemente riportato si ritiene non si debba procedere alla valutazione ambientale strategica del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti del Porto di Taranto dal momento che lo stesso è uno strumento di pianificazione che non genera impatti significativi negativi sull'ambiente.

In relazione a quanto precedentemente riportato si precisa che per la procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'allegato G del medesimo DPR le caratteristiche del piano non provocano effetti negativi né vi è la possibilità di alcuna interferenza tra quanto previsto dal piano e le risorse tutelate dai siti Natura 2000.

Ciò in relazione al fatto che le caratteristiche del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto è stato sviluppato in relazione alla:

- tipologia delle opere presenti nell'ambito portuale di competenza;
- dimensione dell'ambito portuale;
- complementarietà con il piano regolatore portuale;
- utilizzo di risorse naturali non presente;
- produzione dei rifiuti;
- inquinamento eventualmente prodotto.



PROF. N. 300/2000 DEL 23.11.2000 Al. 5

ASSIGNATA

AI SERVIZI DI

ASSEGNAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ELENCO DI DISTRIBUZIONE ORDINANZA N. 261/2000 IN DATA 23.11.2000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - GABINETTO	00100 ROMA	AUTORITA' PORTUALE	74100 TARANTO
UNITA' DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO - DEM3	00100 ROMA	AGENZIE MARITTIME:	
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE C.P.	00100 ROMA	ANCHOR	74100 TARANTO
MINISTERO DELLA SANITA'		SPT (PRESSO ANCHOR)	74100 TARANTO
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE - ROMA		G.M. TRADING & CHARTERING di GUIDA C.	74100 TARANTO
MINISTERO AMBIENTE		AUSIELLO	74100 TARANTO
ISPETTORATO CENTRALE DIFESA MARE - ROMA		BARION	74100 TARANTO
PROCURA DELLA REPUBBLICA	74100 TARANTO	CAFFIO	74100 TARANTO
PREFETTURA	74100 TARANTO	CARMED ITALIA (c/o CARMED)	74100 TARANTO
MARIDIPART	74100 TARANTO	CIPPONE (c/o CARMED)	74100 TARANTO
COMMISSARIATO P.S. PORTO	74100 TARANTO	CARMED	
UFFICIO DI SANITA' MARITTIMA	74100 TARANTO	DENIS PACK	74100 TARANTO
UFFICIO VETERINARIO DI PORTO P.L.F. TARANTO		GENNARINI	74100 TARANTO
CORPORAZIONE PILOTTI	74100 TARANTO	GIRONE	74100 TARANTO
ORMEGGIATORI	74100 TARANTO	NAVALSUD	74100 TARANTO
SOCIETA' RIMORCHIATORI NAPOLETANI	74100 TARANTO	PIGNATELLI MARZO & DANESE	74100 TARANTO
SOCIETA' NIGROMARE	74100 TARANTO	ILVA SERVIZI MARITTIMI	74100 TARANTO
SOCIETA' ECOTARAS	74100 TARANTO	TEAM	74100 TARANTO
SOC. JONICA TRASPORTI MARITTIMA	TARANTO	Cooperative Pescatori:	
SOC. MARILLIMARE	74100 TARANTO	DUE MARI	74100 TARANTO
SOCIETA' ILVA S.P.A.	74100 TARANTO	MAR JONIO	74100 TARANTO
SOCIETA' AGIP PETROLI	74100 TARANTO	STELLA MARIS	74100 TARANTO
SOCIETA' BELLELI	74100 TARANTO	MAR PICCOLO	74100 TARANTO
SOCIETA' CEMENTIR	74100 TARANTO	PRIORE	74100 TARANTO
RACCOMAR - VIA PICCINNI N. 132	70100 BARI	ARMAMENTO/SPEDIZIONI	SEDE
RACCOMAR C/O AG. ANTEMAR	74100 TARANTO	NOSTROMO	SEDE
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	74100 TARANTO	SEZIONE OPERATIVA	SEDE
CAPITANERIE DI PORTO:		UFFICIALE D'ISPEZIONE	SEDE
70100 BARI		MINUTA	
72100 BRINDISI			
73014 GALLIPOLI			
71043 MANFREDONIA			
70056 MOLFETTA			

Proc. n. 300/2000/TEC. 24.11.2000

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza.

Si trasmette copia dell'Ordinanza n. 261/2000 in data 23.11.2000 con preghiera di volerne curare la massima diffusione.

d'ordine

IL CAPO SEZIONE OPERATIVA E TECNICA
C.F. (CP) *Cristoforo PELORELLA*



CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ORDINANZA N° 262 /2000

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

RITENUTO necessario aggiornare le norme che regolano il servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi nel porto, nella rada del Mar Grande e di Mar Piccolo di Taranto e nello specchio acqueo antistante l'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella;

VISTO l'art.6 della Convenzione sulla Salvaguardia del Mare Mediterraneo adottata a Barcellona 16 Febbraio 1976 e ratificata con legge 25 dicembre 1979, n°30;

VISTO l'allegato V alla Convenzione MARPOL 73/78 entrato in vigore in data 31 Dicembre 1988, recante norme in materia di prevenzione dell'inquinamento causato da rifiuti originati dalle navi;

VISTO il Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n°152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 Dicembre 1982, n°979 "Disposizioni per la Difesa del Mare";

VISTA la legge 28 Gennaio 1984, n°84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n°22 "Attuazione delle direttive 31/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Cee sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Ordinanze Ministeriali (Ministero della Sanità) datate 10.05.1973 e 21.04.1999;

VISTA la Circolare congiunta in data 30.11.99 del Ministero della Sanità - Dipartimenti della Prevenzione e A.N.S.P.V.;

VISTE le proprie Ordinanze n°94/78, 118/30, 116/94 e 105/96 rispettivamente in data 03.07.78, 03.07.80, 10.09.94 e 19.07.96;

VISTO il foglio n° 922177/OP in data 20.06.2000 di Maridipart Taranto;

SENTITO il locale Ufficio di Sanità Marittima e Veterinario che si sono espressi rispettivamente con fg.n°1490 e 1702 in data 28.06.2000 e 30.06.2000 e fg.n°1215 in data 13.07.2000;

VISTA la nota n° 400/2109.1/17/1513 in data 17.07.2000 del Ministero della Sanità - Dipartimento della Prevenzione - Ufficio II;

SENTITA la locale Autorità Portuale che si è espressa in merito alla problematica con foglio n°2531 in data 04.07.2000;

VISTO, altresì, l'ulteriore nota n. 2808 in data 25.10.2000 del locale Ufficio di Sanità Marittima;

VISTI ED APPLICATI gli artt.71 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt.59, 60 e 77 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1 (Generalità)

Le presenti disposizioni sono emanate in attuazione all'Annesso V alla MARPOL 73/78, contenente disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti originati da navi, relativo all'eliminazione ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere prodotti dalle navi, comprese le unità da pesca, da diporto ed i galleggianti, nell'ambito del Circondario Marittimo di Taranto

Non rientrano fra le finalità delle presenti disposizioni lo smaltimento - inteso nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento e discarica - dei:

- a. rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali di terraferma;
- b. residui, acque di lavaggio/sentina/zavorra, miscele di sostanze di cui agli Annessi I e II alla MARPOL 73/78;
- c. liquidi di cui all'Annesso IV alla MARPOL 73/78;
- d. materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali, ovvero da terreni litoranei emersi.

Sono altresì fatte salve le competenze dell'Ufficio di Sanità Marittima e del Veterinario di Taranto, delle Amministrazioni locali e dell'Autorità Portuale di Taranto.

Articolo 2 (Definizioni)

Acque interne marittime: le zone di mare indicate nell'art.2, secondo comma, del Codice della Navigazione. Rientra in tale contesto, il "porto" inteso come il complesso degli accosti formato dagli sporgenti, dai moli, dai pontili e dalle calate compresi il Molo S. Eligio - Calata I a levante ed il molo polisettoriale a ponente, delimitante a Nord la Rada di Mar Grande. Fanno altresì parte del sistema portuale: la Rada stessa, il campo boe (Soc. Agip Petroli), il pontile Chiapparo M.M. ed i pontili della Nuova Stazione Navale in corso di ultimazione, il primo e secondo seno del Mar Piccolo;

Acque territoriali: le zone di mare indicate nell'art.2, secondo comma, del Codice della Navigazione;

Conferimento: l'operazione di consegna dei rifiuti da parte di una nave.

Discarica: ogni immissione in mare, comunque proveniente da una nave, qualunque sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo.

Ente Tecnico: il Registro Italiano Navale.

Nave: un mezzo nautico di qualsiasi tipo, comunque operante nell'ambito marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le piattaforme fisse o galleggianti.

Rifiuto: qualsiasi oggetto o sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto urbano: quello definito dall'art.7, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22 (i rifiuti previsti dall'Annesso V alla MARPOL 73/78 rientrano nella categoria dei rifiuti urbani).

Rifiuti pericolosi: quelli non domestici riportati nell'elenco di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22 (ai fini della presente Ordinanza non si considerano tali i residui e le sostanze indicati anche negli Annessi I e II alla MARPOL 73/78, ovvero le sostanze ad asse assimilabili).

Rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra-U.E.: rifiuti formati - a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri - da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E.. In tutti i casi in cui non sia possibile risalire con certezza alla provenienza dell'alimento da cui si genera il rifiuto, il rifiuto stesso si considera "a rischio" e sottoposto alle misure dell'Ordinanza Ministeriale della Sanità in data 21.04.99.

Rifiuti alimentari: i rifiuti che si formano - a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri - da alimenti provenienti da paesi facenti parte dell'U.E..

Articolo 3

(Campo di applicazione)

Sono soggetti all'osservanza delle presenti disposizioni:

- a. le navi italiane e straniere che navighino o stazionino nelle acque territoriali e nelle acque interne marittime del Circondario Marittimo di Taranto;
- b. le navi italiane e straniere che siano ormeggiate in porto, alla banchina e nella rada di Mar Grande, Mar Piccolo e nello specchio acque antistante l'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella;
- c. le persone a qualsiasi titolo presenti sulle navi stesse.

Le presenti disposizioni non si applicano alle navi da guerra e alle navi e galleggianti appartenenti alle Amministrazioni militari nazionali ed estere.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, in parte richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente riportare e che devono essere puntualmente osservate.

Articolo 4

(Controlli ed ispezioni)

Le navi sono tenute a consentire i necessari controlli da parte del personale preposto.

Ispezioni e verifiche sull'osservanza delle presenti disposizioni potranno essere eseguite anche su unità in navigazione.

Articolo 5

(Eliminazione e trattamento dei rifiuti)

Secondo quanto previsto dall'Annesso V alla MARPOL 73/78 (normativa relativa alle aree speciali), è fatto divieto, alle navi in navigazione o in sosta nelle acque territoriali o nelle acque interne marittime, ovvero ormeggiate in porto, alle banchine e rade come sopra individuate, di procedere alla discarica in mare dei rifiuti di qualsivoglia natura.

E' parimenti fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti e/o materiali di qualsiasi natura nelle aree demaniali marittime di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto.

E' vietato l'uso di inceneritori per rifiuti, a bordo di tutte le navi in porto o nella rada di Taranto, nonché nel mare territoriale prospiciente il Circondario Marittimo di Taranto.

Le navi possono procedere al trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurre il volume, mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti ufficialmente idonei da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane, dall'Ente Tecnico, e che le operazioni di trattamento non possano causare versamenti, anche accidentali, di rifiuti in mare.

Le navi adibite al trasporto di animali vivi non possono effettuare la discarica in mare dei "rifiuti operativi", costituiti dalla massa di eiezioni organiche, materiali da lettiera, residui di foraggi e mangimi mescolati o non con sostanze usate per la pulizia e/o disinfezione degli spazi per il bestiame.

Articolo 6

(Periodicità del conferimento dei rifiuti)

Le navi di cui all'art.3 devono conferire i propri rifiuti alla ditta che effettua il relativo servizio, entro ventiquattro ore dall'arrivo in porto o in rada, qualora, all'arrivo, siano trascorse meno di ventiquattro ore dall'ultimo documentato conferimento effettuato in conformità a quanto previsto dall'Annesso V alla MARPOL 73/78.

Il conferimento va invece effettuato immediatamente dopo l'arrivo, qualora siano trascorse più di ventiquattro ore dall'ultimo conferimento.

Per quanto sopra, è vietato l'accumulo di rifiuti a bordo, i quali vanno, pertanto, conferiti giornalmente per tutto il periodo di permanenza in porto o in rada.

La periodicità nel conferimento può essere differita, qualora la nave sia dotata di contenitori raccogli-rifiuti idonei, tali da evitare dispersioni e rischi per la salute e l'ambiente, ed in ordine alla capacità degli stessi.

Per le navi in rada, il conferimento può essere differito, qualora le condizioni meteomarine impediscano l'effettuazione del servizio.

Il ritiro dei rifiuti da bordo delle navi cisterna ormeggiate a qualunque banchina o molo, deve essere effettuato esclusivamente mediante impiego di idonei contenitori in plastica e di mezzi nautici che oltre a quanto previsto dal successivo art.12 devono essere provvisti di idonee reti parascintille per i tubi di scarico dei motori e di efficaci parabordi. Tutte le operazioni devono essere svolte con l'osservanza delle norme di sicurezza in vigore.

Articolo 7 (Raccolta differenziata dei rifiuti)

Ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti, gli stessi devono essere preventivamente suddivisi per tipologia, a bordo della nave, ed i contenitori destinati alla raccolta dei vari tipi di rifiuti devono essere chiaramente segnalati.

Per quanto sopra, il comando della nave disporrà la diversificazione dei rifiuti secondo le seguenti tipologie:

- plastica (inclusi i cavi sintetici, reti da pesca, sacchetti, bottiglie);
- metalli (che a loro volta dovranno essere ulteriormente suddivisi, ad es. ferro, alluminio, ecc...);
- carta e materiali cartacei e/o di fibra vegetale per l'imballaggio;
- vetro;
- rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra U.E.;
- rifiuti alimentari;
- batterie esaurite;
- batterie al piombo e rifiuti piombosi;
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo provenienti da strutture sanitarie di bordo;
- farmaci non stupefacenti;
- farmaci stupefacenti;
- rifiuti pericolosi.

Articolo 8 (Confezionamento dei rifiuti; confezionamento e smaltimento dei rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra U.E.)

I rifiuti, con particolare riguardo a quelli di alimenti provenienti da paesi extra U.E., devono essere confezionati in appositi sacchi, a tenuta stagna, e chiusura assicurata. Tali sacchi, quando riempiti, dovranno avere un peso che non ne pregiudichi la maneggevolezza.

I restanti rifiuti possono essere confezionati in involucri di qualsiasi natura e tipo. Nel caso di rifiuti particolarmente ingombranti, quando gli stessi non danno luogo a percolaggi o possibilità di inquinamento di qualsiasi tipo, si potrà prescindere dal confezionamento.

Ogni cura deve essere praticata da parte del personale di bordo affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, essi non vengano dispersi a bordo o nell'ambiente.

I rifiuti alimentari devono essere posti in sacchi che, se in corso di riempimento, devono essere sostenuti da appositi igienici contenitori posizionati nei locali dove avviene la produzione; i sacchi pieni, debitamente chiusi, devono essere posti in contenitori all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio. Detti contenitori devono essere chiudibili e frequentemente puliti e disinfettati in modo da evitare odori sgradevoli e fastidiosi.

I rifiuti di tipologia diversa da quelli alimentari, dopo il preventivo confezionamento, devono essere altresì posti in contenitori, differenti da quelli utilizzati per i rifiuti alimentari, situati all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio.

Qualora i rifiuti di cui al precedente comma fossero contaminati da rifiuti alimentari o da rifiuti provenienti da paesi extra U.E., essi devono essere trattati con le modalità previste per il rifiuto nella circostanza contaminante.

I rifiuti pericolosi devono essere confezionati in conformità alle disposizioni in materia vigenti in Italia e separati dalle altre tipologie di rifiuti.

Le operazioni di confezionamento e smaltimento dei rifiuti – prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri – di alimenti provenienti da paesi extra U.E., devono avvenire secondo le modalità di cui all'Ordinanza in data 21.04.99 del Ministero della Sanità, allegata alla presente ordinanza, e alle disposizioni di cui alla nota in data 30.11.1999 del Ministero della Sanità richiamata in premessa.

In particolare, all'arrivo in porto, il comandante della nave notifica all'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto o all'Ufficio Veterinario di Porto P.I.F. di Taranto l'eventuale presenza di rifiuti alimentari di provenienza extra U.E., facendo contestualmente richiesta, solo nel caso di smaltimento secondo le modalità di cui alla lettera c) del comma 4) dell'Ordinanza Ministeriale della Sanità del 21 Aprile 1999, di nulla-osta alla termodistruzione fuori dall'ambito portuale (si allega fac simile). Per tale nulla-osta è dovuto il versamento anticipato di £ 100.000, sul ccp intestato all'Ufficio Sanità Marittima n° 00277749 o all'Ufficio Veterinario P.I.F. ccp n° 934745 che lo rilascia.

Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza la competenza al rilascio del nulla-osta da parte dei due Uffici Sanitari preposti sarà trimestrale a partire dall'Ufficio di Sanità Marittima.

I rifiuti alimentari extra U.E. devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile, di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore deve essere tale da evitare ogni possibile dispersione.

E' consentito il deposito temporaneo nelle aree portuali dei rifiuti alimentari extra U.E., purchè lo smaltimento avvenga con periodicità non superiore ai cinque giorni indipendentemente dalle quantità in deposito e comunque ogni qualvolta il quantitativo raggiunga i 10 metri cubi. Il deposito deve avvenire in condizioni tali da non comportare rischi per la salute e per l'ambiente.

- In caso lo smaltimento dei rifiuti alimentari extra U.E. avvenga secondo le modalità di cui alla lettera a) del comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale della Sanità più volte citata (termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'interno dell'area portuale, ed avvio del residuo della combustione a discarica), la ditta incaricata dello smaltimento dovrà far pervenire all'Ufficio di Sanità Marittima e/o all'Ufficio Veterinario idonea documentazione dell'avvenuta termodistruzione secondo la vigente normativa;
- In caso di smaltimento secondo la lettera b) del comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale della Sanità (autoclavaggio o altra metodica di sterilizzazione riconosciuta dal Ministero della Sanità, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, tale da garantire un S.A.L. non inferiore a 10^{-6} in impianto sito all'interno delle aree portuali, ed avvio del materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica) la ditta incaricata dello smaltimento dovrà far pervenire all'Ufficio di Sanità Marittima e all'Ufficio Veterinario: -1) copia della relazione tecnica dell'impianto di autoclavaggio, con ubicazione dell'impianto stesso, e copia delle eventuali autorizzazioni dell'impianto, laddove previste dalle norme vigenti; -2) documentazione idonea a dimostrare la convalida e la valutazione di efficacia dell'impianto al fine di garantire il raggiungimento di un S.A.L. non inferiore a 10^{-6} , secondo la norma UNI 10384/94, parte L nonchè, trimestralmente, la verifica del processo di sterilizzazione mediante l'impiego di bioindicatori adeguati; -3) per ciascuna operazione, copia della documentazione dell'avvenuta sterilizzazione e dell'avvio del materiale trattato in impianto autorizzato di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica autorizzata.
- In caso di smaltimento secondo la lettera c) del comma 4 dell'Ordinanza ministeriale della Sanità (termodistruzione in impianti per rifiuti sanitari pericolosi sito all'esterno dell'area portuale, nel rispetto della vigente normativa concernente la raccolta, il conferimento ed il

trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo), ogni singola operazione va assoggettata ad autorizzazione, con conseguente rilascio di nulla-osta, da parte dell'Ufficio di Sanità Marittima o dell'Ufficio Veterinario, come sopra meglio specificato (fermo restando la tariffa di £ 100.000 da versarsi per ciascuna autorizzazione, è possibile concedere preventivamente più autorizzazioni in un unico nulla-osta). La ditta incaricata dello smaltimento dovrà produrre copia dell'autorizzazione dell'impianto utilizzato e documentazione dell'avvenuto avvio a termodistruzione all'Ufficio di Sanità Marittima e all'Ufficio Veterinario.

La vigilanza su quanto sopra è svolta, per quanto riguarda l'USM, in coordinamento con il PIF, sulla base documentale e/o ispettiva e/o con controlli analitici presso il Presidio Multizonale di Prevenzione, con spese a carico del produttore dei rifiuti.

Articolo 9 **(Registrazione delle operazioni di conferimento)**

Il comando di bordo deve registrare le operazioni connesse all'eliminazione dei rifiuti e conservare, nell'archivio di bordo, la documentazione comprovante l'avvenuto ritiro dei rifiuti da parte della ditta incaricata, al fine di consentire il controllo e la verifica dell'osservanza delle presenti disposizioni.

Articolo 10 **(Disposizioni particolari per le unità da pesca e da diporto)**

Per le unità da pesca di stazza lorda inferiore o uguale alle 50 tonnellate, per le imbarcazioni ed i natanti da diporto, nonché per tutte le altre unità che non raggiungono le 25 tonnellate di stazza lorda o per le quali non possa essere effettuato il servizio di conferimento rifiuti secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, fermo restando il divieto di gettare in mare rifiuti di qualsivoglia natura, è fatto comunque obbligo di procedere alla raccolta dei rifiuti a bordo, seguendo altresì i medesimi criteri di differenziazione, e di curarne il conferimento a terra, presso i punti di raccolta predisposti presso gli approdi o nel corrispondente ambito comunale dopo averli opportunamente confezionati.

Articolo 11 **(Enti e ditte autorizzate)**

Nell'ambito del porto di Taranto l'affidamento dell'esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti ad apposita ditta è di competenza dell'Autorità Portuale di Taranto ai sensi del combinato disposto dall'art.6 della legge 28 Gennaio 1994, n°84, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art.1 del Decreto 14 Novembre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Articolo 12 **(Mezzi nautici utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti)**

I mezzi nautici utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le vigenti norme di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e devono essere dotati di accorgimenti ed arredi idonei ad impedire che i rifiuti raccolti possano finire accidentalmente in mare, anche sottoforma di percolaggi.

La rispondenza dei mezzi nautici alle presenti disposizioni sarà accertata in occasione delle visite iniziali/periodiche previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione, dalla Commissione di visita prevista dalla Legge 616/62 in cui sia assicurata la presenza del rappresentante dell'Ufficio di Sanità Marittima.

Per il trasporto di sostanze pericolose, ivi comprese le materie infettanti quali rifiuti alimentari, le unità devono essere in possesso della "Attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose in colli" di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con DPR.09.05.1968, n°1008.

I mezzi nautici utilizzati per il trasporto marittimo dei rifiuti non possono essere adibiti ad altri servizi, a meno che non trattasi di quelli relativi alla prevenzione e repressione degli inquinamenti.

Il trasporto contemporaneo sullo stesso mezzo nautico di rifiuti appartenenti alle categorie di pericolosità previste dall'IMDG CODE, deve avvenire nel rispetto dei "criteri di segregazione" previste dalle vigenti disposizioni in materia.

I mezzi nautici debbono essere mantenuti in ordine.

Durante la sosta di detti mezzi nautici in banchina in attesa della scaricazione, i rifiuti presenti a bordo devono essere ricoperti, anche mediante teloni mobili, al fine di evitare esalazioni moleste e proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali.

Detta sosta deve in ogni caso essere ridotta alla minima durata possibile.

Articolo 13 (Tariffe)

Le tariffe compensative del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti da bordo delle navi di cui all'art. 3 della presente ordinanza sono approvate dall'Autorità Portuale cui spetta regolamentare gli ulteriori oneri per il trasporto via terra e il conferimento a discarica quando derivanti da apposite normative, sulla base dei costi all'uopo evidenziati e motivati dall'esercente il servizio.

All'atto della consegna dei rifiuti, il Comandante della nave o chi per esso, deve firmare apposito buono staccato da un blocco a madre e figlia, comprovante l'esecuzione del servizio sul quale il bordo stesso deve apporre il timbro nave. Ciò per le incombenze di cui all'Ordinanza n°73/99 in data 08.04.1999 e per la emissione della relativa fattura a cura dell'impresa autorizzata.

Articolo 14 (Disposizioni particolari)

Alle navi provenienti da zone infette e sottoposte ad ordinanze sanitarie e/o veterinarie e a quelle che non siano comunque ancora in libera pratica sanitaria, fermo restando il divieto di scaricare i rifiuti in mare, è fatto altresì divieto di scaricare tali rifiuti nell'ambito del Circondario Marittimo di Taranto, fino alla concessione della stessa libera pratica sanitaria.

Per quanto riguarda le Ordinanze in materia veterinaria sarà cura del P.I.F. aggiornare periodicamente le Autorità competenti e le Agenzie marittime, sulle problematiche riguardanti le

situazioni epidemiologiche in atto in paesi U.E. ed extra U.E. con le relative disposizioni e/o ordinanze in materia di rifiuti od altro.

Articolo 15
(Entrata in vigore – Sanzioni)

Le suddette disposizioni abrogano e sostituiscono le Ordinanze citate in premessa nonché ogni altra norma in contrasto con esse, emanate da quest'Autorità Marittima.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza che entra in vigore dal 01.12.2000.

I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Taranto, li 23 12 2000

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Salvatore GIUFFRÈ

1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 152

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 giugno 1999.

Attuazione della direttiva 97/71/CE recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera h) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 233, successivamente modificata con legge 15 febbraio 1963, n. 441;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva 97/71/CE della Commissione del 13 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, le quali fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva 98/82/CE della Commissione del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, le quali fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli ed in particolare l'art. 5, paragrafo 2;

Visti le ordinanze del Ministro della sanità del 3 maggio 1994, pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1994, i decreti del Ministro della sanità del 9 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1995, del 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997 e del 27 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1998, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari che ha unificato anche i sopraindicati provvedimenti;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 e 30 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle qualità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 97/71/CE, con cui l'Unione europea ha prorogato le date per la fissazione dei valori lasciati in sospeso, affinché le parti interessate producano i dati mancanti e siano esaminati dalla Commissione e dalle autorità nazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella nota a) la data «1° gennaio 1998» è sostituita dalla seguente: «1° agosto 2000»;

b) nelle note l) e c) la data «30 aprile 2000» è sostituita dalla seguente: «entro il 1° luglio 2000».

Art. 2.

1. All'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella nota a) la data «30 giugno 1999» è sostituita dalla seguente: «entro il 1° luglio 2000»;

b) nella nota b) la data «30 aprile 2000» è sostituita dalla seguente: «entro il 1° luglio 2000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

99A5297

ORDINANZA 21 aprile 1999.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 recante: «Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 recante: «Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 dell'8 giugno 1973, ed in particolare l'art. 11;

1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 152

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1985 recante: «Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 13 giugno 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca di trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea»;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 23 giugno 1995, recante modificazione alla citata ordinanza ministeriale 10 maggio 1973;

Tenuto conto che in diversi porti, aeroporti e confini terrestri permangono difficoltà operative rispetto all'obbligo di distruzione dei rifiuti prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E.;

Ritenuto pertanto necessario disporre nuove misure sanitarie in caso di conferimento a terra dei rifiuti prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, di aimenti provenienti da Paesi extra-U.E.;

Ordina:

Art. 1.

1. L'art. 11 dell'ordinanza del Ministro della sanità 10 maggio 1973, così come modificato dall'ordinanza 21 aprile 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. I rifiuti — prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri — di aimenti provenienti da Paesi extra-U.E., per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore utilizzato deve possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.

2. È ammesso il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al comma 1 nelle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre a condizione che lo smaltimento avvenga con periodicità non superiore ai cinque giorni indipendentemente dalle quantità in deposito e comunque ogniqualvolta il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi.

3. Il deposito temporaneo di cui al comma 2 deve essere effettuato in condizioni tali da non comportare rischi per la salute e per l'ambiente.

4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del residuo della combustione a discarica;

b) autoclavaggio o altra metodica di sterilizzazione — tale comunque da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-4} — in impianto sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica;

c) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'esterno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre, nel rispetto della vigente normativa concernente la raccolta, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

5. Ogni singola operazione di cui al comma 4, lettera c), è autorizzata dagli uffici di sanità marittima ed aerea o dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto; il conseguente rilascio di apposito nulla-osta è assoggettato alla corresponsione della tariffa di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993 e successive modifiche.

6. La vigilanza relativa alle operazioni di cui al comma 1, 2 e 4 è esercitata dagli uffici di sanità marittima ed aerea e dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto.

7. L'idoneità di metodiche di sterilizzazione dei rifiuti alimentari diverse dall'autoclavaggio di cui al comma 4, lettera b), è riconosciuta dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità.

8. Le spese connesse all'applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza sono a carico del produttore dei rifiuti senza alcun onere per lo Stato.»

Art. 2.

1. È abrogata l'ordinanza del Ministro della sanità 21 aprile 1993.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1995

Il Ministro Sanità

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 111

99A5296

Al Ministero della Sanità
UFFICIO DI SANITA' MARITTIMA
Taranto

Il sottoscritto _____, in qualità di Comandante/Agente della M/N _____ di bandiera _____ porto di iserizione _____ matricola _____ TSN _____ arrivata a Taranto il _____ ormeggiata _____ proveniente da _____

DICHIARA

la presenza a bordo di rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra-UE, confezionati in contenitore apposito, di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Pertanto,

CHIEDE

Il rilascio del relativo NULLA-OSTA allo smaltimento di tali rifiuti, conferiti alla Ditta _____, con termodistruzione presso l'inceneritore _____ situato _____, nel rispetto della Ordinanza del Ministero della Sanità 21/04/1999.
Lo scrivente

SI IMPEGNA

a fornire copia della documentazione attestante l'avvenuta termodistruzione, per il tramite della Ditta incaricata _____.

Allega ricevuta del versamento di € 100.000 effettuato sul c/cp 00277749 intestato all'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto.

Data _____

IL COMANDANTE
(Timbro e firma)

ALD. 5



CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ORDINANZA N° 173/2002

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

VISTA la propria ordinanza n. 261/2000 in data 23.11.2000 relativa alla disciplina del "servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi nel porto, nella rada del Mar Grande e di Mar Piccolo di Taranto e nello specchio acqueo antistante l'ampliamento ad ovest di Punta Rondinella";

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità datato 22.05.01 relativo "alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari presenti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali";

VISTE le note n. 61 e n. 2114 rispettivamente in data 07.01 e 30.05.2002 dell'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto relative ad alcune variazioni introdotte dal decreto precitato in merito ai rifiuti di alimenti di provenienza extra - UE;

VISTA la propria ordinanza n. 147/02 in data 29.06.2002;

VISTO il foglio n. 4358/08 in data 18.07.2002 dell'Autorità Portuale di Taranto relativo a suggerimenti migliorativi in ordine all'organizzazione del servizio esistente in ambito portuale;

VISTA la nota n. 2980 in data 29.07.2002 dell'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto relativa ad ulteriori precisazioni in ordine al precitato Decreto datato 22.05.2001;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto precede, aggiornare conseguentemente la ripetuta ordinanza n. 261/2000 e la n. 147/02;

VISTI ED APPLICATI gli artt. 71 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59, 60 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1 - L'articolo 8 dell'Ordinanza n. 261/2000 in data 23.11.2000 come modificato con l'ordinanza n. 147/02 in data 29.06.2002, è sostituito dal seguente:

Articolo 8

(Confezionamento dei rifiuti, confezionamento e smaltimento dei rifiuti di alimenti provenienti da paesi extra U.E.)

I rifiuti, con particolare riguardo a quelli di alimenti provenienti da paesi extra U.E., devono essere confezionati in appositi sacchi, a tenuta stagna, e chiusura assicurata. Tali sacchi, quando riempiti, dovranno avere un peso che non ne pregiudichi la maneggevolezza.

I restanti rifiuti possono essere confezionati in involucri di qualsiasi natura e tipo. Nel caso di rifiuti particolarmente ingombranti, quando gli stessi non danno luogo a percolaggi o possibilità di inquinamento di qualsiasi tipo, si potrà prescindere dal confezionamento.

Ogni cura deve essere praticata da parte del personale di bordo affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, essi non vengano dispersi a bordo o nell'ambiente.

I rifiuti alimentari devono essere posti in sacchi che, se in corso di riempimento, devono essere sostenuti da appositi igienici contenitori posizionati nei locali dove avviene la produzione; i sacchi pieni, debitamente chiusi, devono essere posti in contenitori all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio. Detti contenitori devono essere chiudibili e frequentemente puliti e disinfettati in modo da evitare odori sgradevoli e fastidiosi.

I rifiuti di tipologia diversa da quelli alimentari, dopo il preventivo confezionamento, devono essere altresì posti in contenitori, differenti da quelli utilizzati per i rifiuti alimentari, situati all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio.

Qualora i rifiuti di cui al precedente comma fossero contaminati da rifiuti alimentari o da rifiuti provenienti da paesi extra U.E., essi devono essere trattati con le modalità previste per il rifiuto nella circostanza contaminate.

I rifiuti pericolosi devono essere confezionati in conformità alle disposizioni in materia vigenti in Italia e separati dalle altre tipologie di rifiuti.

Le operazioni di confezionamento e smaltimento dei rifiuti - prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri - di alimenti provenienti da paesi extra U.E. devono avvenire secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità datato 22.05.01 e quelli di cui alla nota in data 30.11.1999 del Ministero della Sanità, richiamate in premessa. In particolare, all'arrivo in porto, il Comandante della nave notifica all'Ufficio di Sanità Marittima di Taranto e all'Ufficio Veterinario di Porto P.I.P. di Taranto l'eventuale presenza di rifiuti alimentari di provenienza extra U.E. facendo contestualmente richiesta, solo nel caso di smaltimento per incenerimento in impianto extra portuale, di nulla - osta alla termodistruzione fuori dall'ambito portuale (si allega fac simile). Per tale nulla-osta è dovuto il versamento anticipato di euro 51,65 sul ccp intestato all'Ufficio Sanità Marittima n° 00277749 o all'Ufficio Veterinario P.I.F. ccp n° 934745 che lo rilascia. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza la competenza al rilascio del nulla-osta da parte dei due Uffici Sanitari preposti sarà trimestrale a partire dall'Ufficio di Sanità Marittima. I rifiuti alimentari extra U.E. devono essere confezionati in apposito contenitore anche flessibile, di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore deve essere tale da evitare ogni possibile dispersione.

- In caso di smaltimento per sterilizzazione in modo da garantire un S.A.L. non inferiore a 10^{-6} in impianto sito all'interno delle aree portuali ed avvio del materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica, la ditta incaricata dello smaltimento dovrà far pervenire all'Ufficio di Sanità Marittima e all'Ufficio Veterinario:
 - 1) copia della relazione tecnica dell'impianto di sterilizzazione, con ubicazione dell'impianto stesso, e copia dell'autorizzazione all'impianto rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata.
 - 2) Documentazione idonea a dimostrare la convalida e la valutazione d'efficacia dell'impianto al fine di garantire il raggiungimento di un S.A.L. non superiore a 10^{-6} secondo la norma

UNI 10384/94, parte prima e che il procedimento comprende l'essiccamento nonché trimestralmente la verifica del processo di sterilizzazione mediante l'impiego di bioindicatori adeguati;

- 3) Per ciascuna operazione copia della documentazione dell'avvenuta sterilizzazione e dell'avvio del materiale trattato in impianto autorizzato di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica autorizzata.
- Tenuto conto che il porto di Taranto è dotato di un impianto di sterilizzazione, ove, per problemi all'impianto o per altro motivo che rendesse impossibile la sterilizzazione dei rifiuti, si dovesse procedere mediante termodistruzione in impianti siti all'esterno o interno dell'area portuale, nel rispetto della vigente normativa concernente la raccolta, il conferimento ed il trasporto di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ogni singola operazione in caso di termodistruzione in impianto extra portuale va assoggettata ad autorizzazione, con conseguente rilascio di nulla osta, da parte dell'Ufficio di Sanità Marittima o dell'Ufficio Veterinario, come sopra meglio specificato (fermo restando la tariffa di euro 51,65 da versarsi per ciascuna autorizzazione, è possibile concedere preventivamente più autorizzazioni in un unico nulla osta). La Ditta incaricata dello smaltimento dovrà produrre in tutti i casi copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata dell'impianto utilizzato e documentazione dell'avvenuto avvio a termodistruzione all'Ufficio di Sanità Marittima e all'Ufficio Veterinario.

La vigilanza su quanto sopra è svolta, per quanto riguarda l'USM, in coordinamento con il PIF, sulla base documentale e/o ispettiva e/o con controlli analitici presso il Presidio Multizonale di Prevenzione, con spese a carico del produttore dei rifiuti. La vigilanza mediante controlli analitici viene effettuata da USM e PIF con alternanza trimestrale.

Art - 2 Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con l'ordinanza n° 261/2001 precitata. L'Ordinanza n.147/2 in data 29.06.2002 è abrogata.

Art - 3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Taranto, li **03 AGO. 2002**



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Salvatore GIUFFRÈ

AQQ. 121

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**ORDINANZA N.4/97****Il Presidente**

- vista** la legge 28 gennaio 1994, n.84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale";
- visto** l'art. 6, comma 1, lettera a) della succitata legge;
- visti** gli artt. 14, 50 e 51 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22;
- visto** il D.M. 6.4.1994 che individua la Circostrizione Territoriale dell'Autorità Portuale per come costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dal Molo S.Eligio alla riva sinistra del fiume Tara;

ORDINA**Art. 1**

In tutto il territorio della Circostrizione Territoriale dell'Autorità Portuale, l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo n.22/97, chiunque viola i divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con i titolari del diritto di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile per dolo o colpa.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno altresì perseguiti, a meno che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi dell' art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Taranto, li - 6 MAR. 1997

PRESIDENTE
Giuseppe GUACCI

A.U. 5



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Ordinanza n° 15/14
del 08/08/2014

Oggetto: Servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto – Determinazione delle tariffe.

Il Presidente

- vista** la delibera del Comitato Portuale n° 15/13 del 10.12.2013 con la quale veniva stabilito di indire, mediante procedura aperta, la gara per l'affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto;
- visto** l'esito della gara, esperita in data 05.05.2014, con la quale veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio alla Nigromare S.r.l. con sede in Matera alla via della Croce n. 9/a;
- considerato** che l'aggiudicazione provvisoria veniva approvata – ai sensi dell'art. 12, co. 1 del D. Lgs. 163/06 – in data 22/07/2014, diventando definitiva;
- vista** il ribasso dello 0,20% prodotto dalla Nigromare S.r.l. sulle tariffe di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- vista** il Decreto n. 87/14, in data 22.07.2014, con il quale veniva affidato definitivamente l'appalto di che trattasi alla Nigromare S.r.l.;
- visti** gli atti d'ufficio tutti;

ORDINA

Articolo 1

Sono approvate le sottototate tariffe che entreranno in vigore dalle ore 00,01 del 01/09/2014:

- Tariffa base giornaliera, forfettaria per ogni singola prestazione:
 - Servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani o assimilabili da navi da carico:

<i>navi di TSL</i>	<i>Interno Rada Mar Grande</i>	<i>Fuori Rada Mar Grande</i>
<i>fino a 2.000</i>	<i>€ 14,17</i>	<i>€ 18,46</i>
<i>da 2.001 a 5000</i>	<i>€ 25,85</i>	<i>€ 32,24</i>
<i>da 5001 a 10.000</i>	<i>€ 38,72</i>	<i>€ 48,40</i>
<i>da 10.001 a 20.000</i>	<i>€ 51,60</i>	<i>€ 64,57</i>

da 20.001 a 80.000	€ 61,28	€ 77,44
oltre 80.000	€ 77,44	€ 93,51

- Qualora la quantità di rifiuti conferita dovesse superare 1 mc in aggiunta alla precedente tariffa dovrà essere corrisposta, per lo smaltimento delle quote eccedenti, la somma di € 31,64 per ogni mc o frazioni di esso.
- Servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero rifiuti solidi o assimilabili da bordo delle navi passeggeri:
 - Fino a 200 persone imbarcate, compreso l'equipaggio€ 94,91;
 - Per ogni gruppo di 50 persone o frazione, eccedente le 200€ 12,67;
- Per acque nere e simili: raccolta, trasporto e smaltimento per ogni mc € 49,10;
- Per rifiuti solidi speciali non pericolosi: raccolta, trasporto e smaltimento per ogni mc (minimo addebitabile 1 mc) € 63,27;
- Per rifiuti solidi speciali pericolosi:
 - Raccolta, trasporto per ogni mc (minimo addebitabile 1 mc) € 57,98;
 - Smaltimento: il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa globale documentata dell'operazione di smaltimento in relazione alla tipologia/classificazione, del rifiuto accertato con analisi di campioni rappresentativi, incluso il costo della manodopera e delle analisi;
- Per rifiuti di natura sanitaria di bordo:
 - Raccolta, trasporto e smaltimento: il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa globale documentata incluso il costo della manodopera dell'intera operazione di trasporto e smaltimento in funzione del quantitativo e della distanza chilometrica tra il porto di Taranto ed il più vicino centro di smaltimento.

Articolo 2

Le tariffe di cui sopra sono maggiorate:

- a. Per rifiuti da sottoporre a sterilizzazione +40%
- b. Per consegna rifiuti non differenziata +30%
- c. Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore dalle ore 7.00 alle ore 17.00, le tariffe sono aumentate del 30%.
- d. Per i servizi resi nei giorni festivi dalle ore 17.00 alle ore 7.00, le tariffe sono aumentate del 60%.

Si specifica che per le voci in cui viene riportato il costo della manodopera impiegata è pari a € 22,82/h con un intervento minimo di 3 ore pari a € 68,46.

Qualora l'Impresa non si attenga al rispetto delle tariffe sopraindicate incorrerà nelle sanzioni dell'ex art. 1173 del Codice della Navigazione.

L'impresa comunicherà entro un giorno lavorativo dalla prestazione del servizio il costo dello stesso all'Agente Raccomandatario interessato. Detta comunicazione e le fatturazioni relative

dovranno essere predisposte in formato bilingue (italiano ed inglese). Il pagamento delle fatture nei confronti della società concessionaria dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa.

Articolo 3

Le suddette tariffe sono da intendersi quale importo massimo applicabile.

Il tariffario sarà aggiornato annualmente, su richiesta del Concessionario, solo sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati, relativamente all'anno precedente salvo documentati aumenti dei costi di smaltimento finale per effetto di leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti Amministrazioni.

La Società concessionaria si impegna ad accettare eventuali modifiche allo schema tariffario che prevedano una semplificazione della stessa con l'eliminazione ad esempio delle maggiorazioni. Detta nuova struttura tariffaria sarà redatta, con la collaborazione del concessionario, mantenendo invariato il fatturato stimato a parità di prestazioni svolte tenendo conto dei dati degli esercizi precedenti e sarà altresì concordata dall'Autorità Portuale di Taranto con gli utenti interessati.


Articolo 4

La mancata osservanza delle tariffe suindicate comporterà l'applicazione delle sanzioni *ex* art. 1173 del Codice della Navigazione nei confronti della Società concessionaria.

Articolo 5

L'Ordinanza n. 04/13, in data 29/05/2013, è abrogata.

Taranto, li 26/08/2014

H Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE




AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ORDINANZA N. 08 / 2009

Il Commissario

- Vista** la Legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. di riordino della legislazione in materia portuale;
- Visto** il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, e s.m.i. con il quale è stato istituito il "Conorzio obbligatorio degli oli usati";
- Visto** il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.95 e s.m.i. "Attuazione delle direttive CEE 75/439 e 87/101 relativa alla eliminazione di oli usati" che regola la raccolta, la rigenerazione, la riutilizzazione e l'eliminazione degli oli usati, prevedendone la cessione al predetto Consorzio;
- Visto** il D. Lgs. 9 settembre 1988, n. 397 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, con cui è stato istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed è stata disciplinata la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio di tale tipologia di rifiuti;
- Visto** il D. Lgs. 03 aprile 2008, n. 152 "Norme in materie ambientale" e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 232 "Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico", che individua nel D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" la disciplina nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi;
- Visto** l'art 4 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n.182 che disciplina gli impianti portuali di raccolta;
- Vista** l'Ordinanza n. 194/2008 in data 02/09/2008 della Capitaneria di Porto di Taranto che approva e rende esecutivo il "Piano provvisorio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto e da pesca scalanti i porti minori e gli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo della Capitaneria di Porto di Taranto";
- Visto** il "piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto" approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale n. 1189 in data 6 agosto 2005;

Pagina 2 di 3

Ritenuto necessario emanare una specifica disciplina che regolamenti il deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, co.1, let. m del D. Lgs. 152/06 precitato, dei rifiuti sopra citati nella circoscrizione di competenza di questa Autorità Portuale anche ai fini della prevenzione dell'inquinamento;

Visti i Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 4 e 108 rispettivamente del 15/05/2008 e del 06/08/2008;

RENDE NOTO CHE

nel Porto di Taranto il servizio di raccolta degli olii usati, dei filtri e delle batterie al piombo esauste, prodotti dalle unità minori, dalle imbarcazioni da pesca e da diporto, è espletato dalla Ditta "ECOLOGICA SUD del geom. V. D'Angiulli" ditta mandataria del Consorzio obbligatorio degli olii usati e del Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo esauste e per i rifiuti piombosi presso le isole ecologiche appositamente posizionate nei pressi della Calata Uno e della Darsena Servizi.

ORDINA

Art. 1

Gli olii usati provenienti da cambio di lubrificanti effettuato a bordo di unità mercantili minori, dalle imbarcazioni da pesca e/o da diporto che approdano o stazionano nel porto di Taranto, devono essere depositati temporaneamente nelle apposite isole ecologiche installate come sopra specificato a cura dei Comandanti/Conducenti delle unità medesime.

E' vietato il deposito di rifiuti contenenti policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

Art. 2

Le informazioni relative agli orari di apertura e le modalità per l'accesso alle strutture predisposte saranno evidenziate a mezzo di comunicazioni espresse direttamente sulle medesime strutture.

I Comandanti delle unità minori, da pesca e i conducenti di unità da diporto sono tenuti, all'atto del deposito degli oli usati, ad adottare ogni utile accorgimento al fine di evitare lo spandimento dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento negli specchi acquei interessati dalle relative operazioni. In caso contrario, i predetti soggetti saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni causati a terzi e all'ambiente in conseguenza dell'inquinamento provocato, con l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alle conseguenti operazioni di pulizia e disinquinamento.

Pagina 3 di 3

E' vietato il deposito in assenza del personale preposto al controllo del regolare svolgimento delle operazioni di deposito.

Art. 3

La ditta mandataria del Consorzio obbligatorio degli olii usati e del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi provvederà periodicamente almeno con cadenza bimestrale a prelevare gli olii usati, le batterie e i filtri dalle isole ecologiche. Prelievi particolari e/o aggiuntivi a quelli periodici potranno essere disposti in ogni momento dalla Capitaneria di Porto e dall'Autorità Portuale di Taranto in caso di comprovate situazioni di necessità.

Art. 4

Il deposito temporaneo degli oli usati dovrà avvenire nel rispetto della normativa in premessa richiamata, delle leggi doganali e fiscali, nonché di ogni altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.

Art. 5

Il presente provvedimento abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 03/2001 in data 13/11/2001 di questa Autorità Portuale.

Art. 6

I contravventori alle presenti norme, ove il fatto non costituisce più grave reato e ove non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui alle norme in materia ambientale, saranno perseguiti a mente dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Taranto, li 19.11.2009


Il Commissario
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRÈ

ALL. D
ANTINQUINAMENTO

20.13



CAPITANERIA DI PORTO

TARANTO

ORDINANZA N° 73 / 99

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

VISTO il Regolamento di sicurezza del porto di Taranto, approvato con Ordinanza n. 104/78 in data 14.07.78 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge n. 662, in data 29.09.1980, con cui è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione Internazionale per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi adottata a Londra il 2 novembre 1973 (MARPOL 73/78);

VISTA la legge 5 marzo 1982 n. 62 che converte con modificazioni il D.L. 30.12.1981 n. 801 concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la legge 04/06/1982, n. 438 con cui è stato ratificato e reso esecutivo il protocollo relativo alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottato a Londra il 27.02.1978 nonché gli emendamenti di cui alla risoluzione MEPC 14(20) del 07/09/1984 adottati dall'IMO nel corso della XVI sessione;

VISTA la legge 31 Dicembre 1982, recante "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTO il DPR 27/05/1978 n.504 recante "Norme di attuazione della delega di cui alla legge 06/04/77 n.185 per assicurare l'esecuzione della Convenzione in materia di inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29/11/68, e della Convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 28/12/1971;

VISTA la circolare n.38 - prot.n.9260863 in data 06.04.87 del Ministero Marina Mercantile Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare relativa alle disposizioni in merito alla prevenzione dell'inquinamento da sostanze liquide nocive a seguito dell'entrata in vigore in data 06.04.87 dell'Annesso II alla MARPOL 73/78;

VISTO il D.M. 11 Dicembre 1992 concernente l'approvazione del modello del Registro degli idrocarburi;

STO il D.M. 31.07.34, ed in particolare gli artt. 16 e 36, dettante norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego, la vendita ed il trasporto degli oli minerali;

RICHIAMATO il foglio n.4956/Sez. Tec. in data 05.03.1998 con il quale questa Capitaneria di Porto dava disposizioni alle locali Agenzie marittime in merito all'attuazione delle direttive contenute nel D.P.R. 19.05.1997 n. 268 che ha introdotto il "Regolamento d'attuazione della direttiva 93/75 CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva";

PRESO ATTO che l'ormai imminente insediamento della Soc. Evergreen al molo polisettoriale, nonché il progettato prolungamento del pontile petrolifero Agip, incrementeranno notevolmente il numero di navi scalanti il porto di Taranto con conseguente aumento del potenziale rischio di inquinamento marino;

CONSIDERATA la necessità, per effetto di quanto precede, di incrementare le misure di prevenzione antinquinamento previste dal Regolamento di sicurezza prima citato, aggiornando ed integrando la vigente normativa alle specifiche disposizioni di legge nel frattempo intervenute e dare così adeguata risposta operativa ai timori, da più parti manifestati, di maggiori rischi ambientali conseguenti all'incremento del traffico portuale così come sopra indicato;

VISTI gli artt. 17, 30, 52, 65, 68, 71, e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 77, 82, 83, 85, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

l'osservanza delle seguenti direttive da parte delle navi e dei titolari di attività che possono determinare inquinamento marino nel porto e nel Circondario marittimo di Taranto.

Art. 1

(Obblighi certificativi per le navi)

A - NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI IDROCARBURI

1. Le navi che trasportano più di 2000 tonnellate di idrocarburi possono accedere e trattenersi nel porto di Taranto per effettuarvi operazioni commerciali e possono, nei limiti di cui sopra, transitare nelle acque territoriali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Taranto, soltanto se munite del Certificato assicurativo prescritto dall'Art. VII, paragr. 1, della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29.11.1969, ratificata con legge 06.04.1977 n.185.

Il proprietario, l'armatore o il raccomandatario delle navi di cui al precedente comma deve comunicare all'Autorità Marittima, prima dell'accesso in porto, gli estremi del

certificato assicurativo che deve essere esibito, dopo l'arrivo, dal Comandante della nave.

In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo, l'Autorità Marittima rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando e sospendendo le operazioni di carico e scarico, dandone immediata comunicazione all'Autorità Doganale agli stessi fini.

2. Tutte le navi cisterna aventi stazza lorda uguale o superiore alle 1600 tonnellate, che siano totalmente o parzialmente vuote ma non degassificate, in entrata ed uscita dal porto di Taranto, dovranno compilare fedelmente ed accuratamente la lista di controllo (Allegato I) mettendola a disposizione del pilota che si trova a bordo, per sua informazione, il quale successivamente la consegnerà controfirmata all'Autorità Marittima. Qualora dalla lista di controllo risulti l'esistenza di manchevolezze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione dell'unità o costituire comunque un pericolo, il pilota deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Taranto.
3. a) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e navi non petroliere superiori a 400 TSL, appartenenti a paesi aderenti alla MARPOL 73/78 che effettuano viaggi internazionali devono essere in possesso del certificato internazionale di prevenzione dall'inquinamento (I.O.P.P.) e del registro degli idrocarburi.
b) ~~Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le altre navi non petroliere superiori a 400 TSL, se adibite a viaggi nazionali devono essere munite del Certificato di conformità all'annesso I MARPOL 73/78, con allegato l'elenco delle soluzioni costruttive e delle apparecchiature installate, e del Registro degli idrocarburi.~~
c) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le altre navi non petroliere superiori alle 400 TSL, iscritte nei registri di un paese che non sia parte delle MARPOL 73/78 e non in possesso del Certificato di conformità all'annesso I MARPOL 73/78 saranno sottoposte, con le procedure previste dal Memorandum di Parigi 1982, prima del loro ormeggio, a visita dettagliata al fine di verificare che rispondano alle disposizioni della MARPOL 73/78; a tal fine il Raccomandatario Marittimo della nave dovrà presentare alla Capitaneria di Porto di Taranto apposita istanza di visita con almeno 36 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave.
La nave che dovrà essere sottoposta a visita dettagliata, dovrà dar fonda in rada nel punto di coordinate stabilito di volta in volta dall'Autorità Marittima ed attendere l'arrivo della Commissione di visita.
d) Le navi non petroliere di stazza lorda superiore a 50 tonnellate ed inferiore a 400 tonnellate e le navi petroliere di stazza lorda superiore a 50 tonnellate ed inferiore a 150 tonnellate, sia in navigazione nazionale che internazionale, devono essere in possesso di dichiarazione di conformità all'annesso I della MARPOL 73/78 nonché di apposito registro per l'annotazione delle operazioni connesse allo smaltimento delle acque oleose di sentine.
e) Tutte le navi sopracitate di cui ai punti a), b) e c) al loro arrivo in porto devono consegnare all'Autorità Marittima, unitamente alla nota d'informazione di cui all'art.179 del Codice della Navigazione:
 - 1) Le navi non cisterna: una copia del quadro riepilogativo delle operazioni del locale macchine, contenuta nella parte I del registro degli idrocarburi, firmata dal Comandante della Nave, o analoga dichiarazione nel caso di navi appartenenti a paesi non aderenti alla MARPOL 73/78;
 - 2) Le navi cisterna: a) copia del quadro riepilogativo delle operazioni del locale macchine; b) copia del quadro riepilogativo delle operazioni del carico e della zavorra contenuta nella parte II del Registro degli idrocarburi, o analoga dichiarazione nel caso di navi appartenenti a paesi non aderenti alla MARPOL 73/78; c) copia del piano delle cisterne del carico e degli slop.

- 3) Le navi cisterna che abbiano trasportato petrolio grezzo, olio grezzo, olio combustibile, olio diesel pesante, olio lubrificante o altro prodotto di natura inquinante, (fatta eccezione per quelle considerate SBT Separated Ballast Tank), che arrivano in zavorra per caricare: a) la documentazione di cui al punto e.2 sopracitato; b) il piano di sistemazione della zavorra (allegato II).
- f) le navi cisterna di cui al punto e.3, sopracitato e tutte le altre navi cisterna, fatta eccezione per quelle considerate SBT (Separated Ballast Tank) che arrivano in zavorra per caricare e quelle che cambiano carico e che effettuano, quindi, il lavaggio delle cisterne, devono, altresì, prima della partenza, integrare la documentazione su indicata con un'ulteriore copia del quadro riepilogativo della parte II del registro degli idrocarburi o analogha dichiarazione (per le navi appartenenti ai paesi non aderenti dalla MARPOL 73/78) che riportino integralmente i dati contenuti nello stesso, da cui dovrà risultare la destinazione delle acque di zavorra e/o di quelle di lavaggio.

B - UNITA' > 50 TSL - PESCA - DI PORTO - TRAFFICO

- Tutte le unità superiori a 50 TSL da pesca, da diporto e da traffico, abilitate a navigazione nazionale devono essere in possesso di dichiarazione di conformità all'annesso I della MARPOL 73/78 nonché di apposito registro per l'annotazione di operazioni commesse allo smaltimento delle acque oleose.

C - TUTTE LE NAVI

Tutte le navi in arrivo in porto, che siano o meno in possesso di un separatore di miscele oleose, unitamente alla nota d'informazione di cui all'art. 179 del Codice della Navigazione, dovranno correttamente comunicare e consegnare all'Autorità Marittima "l'elenco di controllo per le navi" di cui all'allegato I (le navi petroliere compileranno invece l'allegato II) opportunamente integrato dalle notizie relative al quantitativo di acque di sentina tenuto a bordo, all'ubicazione delle casse ove esso è contenuto e alla capacità totale di tutte le casse. Analogha indicazione sarà fatta relativamente alle morchie presenti a bordo.

Qualora il quantitativo di acque di sentina e/o delle morchie detenute a bordo sia superiore ad $\frac{1}{4}$ della capacità totale delle rispettive casse di contenimento - o comunque qualora, in relazione alla durata del viaggio da intraprendere, sia ritenuto opportuno dall'Autorità Marittima - è fatto obbligo alla nave, non dotata di separatore, di conferire dette acque e/o morchie, a ditta a terra specializzata nella raccolta e trattamento delle acque oleose.

Dovrà inoltre, per lo stesso fine, comunicare il quantitativo di rifiuti esistenti a bordo da smaltire a terra.

Le navi che sostano in porto oltre le 24 ore, prima della partenza dovranno esibire copia dei documenti comprovanti - se dovuto - l'avvenuta ricezione a terra dei rifiuti solidi e liquidi da parte delle imprese appositamente autorizzate.

La mancata osservanza di detto adempimento sarà motivo ostativo al rilascio delle spedizioni.

Art. 2
(Integrazioni a precedenti disposizioni)

1. Dopo il secondo comma dell'art. 45 – capo VI – del Regolamento di Sicurezza del porto di Taranto, approvato con Ordinanza n. 104/78, è aggiunto il seguente comma:

“Le Ditte suddette e tutti gli stabilimenti industriali che movimentano prodotti comportanti rischio d'inquinamento marino di qualsiasi natura devono predisporre, tramite ditta specializzata a ciò autorizzata, tutte le precauzioni ritenute opportune per evitare e/o contenere gli effetti di un inquinamento.”

2. La premessa ed i punti a) e b) dell'art. 47 del Regolamento di Sicurezza del porto di Taranto, approvato con Ordinanza n. 104/78, sono modificati nel modo seguente:

“Art. 47 – Obblighi per la prevenzione degli inquinamenti

Al fine di consentire un pronto contenimento e recupero del prodotto versato in mare ed evitare quindi il suo spandimento su maggiori aree con conseguente emulsione, alle Ditte concessionarie di raffinerie, stabilimenti e depositi costieri ed a quelle autorizzate ad effettuare operazioni di movimentazione di prodotti comunque inquinanti è fatto obbligo di:

- a) mantenere un costante servizio di pulizia degli specchi acquei adiacenti i terminali degli oleodotti e di quelli adiacenti le banchine interessate o i pontili petroliferi dai residui di idrocarburi e/o di altre sostanze inquinanti, a mezzo di un natante opportunamente attrezzato con sistemi di recupero, idonei serbatoi e/o contenitori di stoccaggio e panne galleggianti pronte all'impiego, ritenuti idonei dall'Autorità Marittima;
- b) disporre di un mezzo nautico simile al precedente, comunque ritenuto idoneo dall'Autorità Marittima, pronto a muovere per lo spargimento di sostanze disinquinanti di cui al successivo comma c).

Nessuna operazione di caricazione, scarica o rifornimento di idrocarburi o altra sostanza inquinante, potrà essere iniziata senza che il mezzo nautico di cui sopra sia presente sul posto, pronto ad operare, e senza che le panne galleggianti siano state adeguatamente posizionate in modo da contenere almeno 2000 mq. di superficie marina.

E' lasciata tuttavia facoltà alla Ditta concessionaria del servizio prevenzione antinquinamento, che assume la responsabilità delle operazioni di bonifica, di posizionare le panne galleggianti a propria discrezione in relazione alle condizioni meteomarine, al tipo di prodotto movimentato, ecc.”

3. Il primo rigo del punto e) dell'art. 47 del sopracitato Regolamento di Sicurezza, è modificato in modo da leggere:

“ e) destinare apposito personale per la sorveglianza delle operazioni di innesto e disinnesco delle manichette ai terminali degli oleodotti o per lo spostamento dei bracci di carico nonché delle precauzioni indispensabili per evitare il colaggio in mare o sulle banchine dei prodotti residui contenuti in dette tubazioni di collegamento o la rottura delle tubazioni stesse”.

Art. 3 .
(Decorrenza)

- Le presenti disposizioni, che entrano in vigore il 15 aprile 1999, abrogano e sostituiscono le precedenti norme finora emanate qualora con esse contrastanti.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti, di far osservare la presente Ordinanza.
I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ed incorreranno nelle sanzioni di cui alla Legge 31.12.1982 n. 979 richiamata nelle premesse.

Taranto, li 08 aprile 1999

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni ATTILI



ELENCO DI CONTROLLO PER LE NAVI

ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

Nome della nave:

Proprietario:



Anno di costruzione:

Bandiera:

Nominativo internazionale:

Stazza lorda:

Porto di iscrizione:

Lunghezza fuori tutto:

Nominativo internazionale della nave, se disponibile:

Società di classificazione:

Classe:

Scafo:

Macchine:

Impianto di propulsione:

Potenza:

Agente:

Pescaggio:

Prua:

Centrale:

Poppa:

Volume/massa del carico pericoloso e inquinante

Quantità giornaliera di acque di sentina producibili in 24 ore

Porto di destinazione

Durata viaggio

Capacità delle casse destinate alla raccolta di acque di sentina (Tonn.)

Quantità acque sentina presenti a bordo (Tonn.)

Percentuale (%) delle acque di sentina presenti a bordo rispetto alla capacità totale delle casse di raccolta

			Deficienze
1. Costruzione e attrezzature tecniche			
Motori principali e ausiliari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Dispositivo per il timone principale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Dispositivo per il timone ausiliario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Dispositivo per l'ancora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Sistema antincendio permanente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Sistema di gas inerte (se applicabile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Attrezzatura di navigazione			
Caratteristiche di manovra disponibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Primo dispositivo radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Secondo dispositivo radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Bussola giroscopica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Bussola magnetica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Radiogoniometro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Ecoscandaglio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Altre apparecchiature elettroniche per la determinazione della posizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Apparecchi radio			
Impianto di radiotelegrafo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Impianto di radiotelefono (VHF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

C. DOCUMENTI

	Certificati/documenti validi a bordo	
	SI	NO
Certificato di sicurezza previsto per la costruzione per navi da carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di sicurezza dotazioni per navi da carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato radiotelegrafo per navi da carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato radiotelefono per navi da carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di bordo libero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di classe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di assicurazione contro i rischi di inquinamento (CLC) (per le navi che trasportano più di Tonn. 2000 di idrocarburi)*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di conformità alla SOLAS relativo alle merci pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di sicurezza per le navi passeggeri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registro degli idrocarburi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto di prodotti chimici alla rinfusa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato (internazionale) di idoneità al trasporto di gas liquidi alla rinfusa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato (internazionale) di prevenzione contro l'inquinamento da idrocarburi (Certificato IOPP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato (internazionale) di prevenzione contro l'inquinamento per il trasporto di sostanze nocive liquide alla rinfusa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	SI	NO			
Comandante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Primo ufficiale di coperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Secondo ufficiale di coperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terzo ufficiale di coperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direttore di macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Primo ufficiale di macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Secondo ufficiale di macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terzo ufficiale di macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Addetto alle comunicazioni radio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale altri componenti equipaggio, di cui:			in coperta:	in sala macchina:	
		
Pilota di altura preso a bordo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....				
Data			Firma del comandante e, in caso di suo impedimento, di chi lo sostituisce		

Allegato II

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

**NOTIZIE COMPLEMENTARI ALLA NOTA DI INFORMAZIONI PRESENTATA DAL
COMANDO DI BORDO DELLE NAVI CISTERNA IN ARRIVO NEL PORTO DI TARANTO
IN ZAVORRA O PARZIALMENTE CARICHE (art. 183 Codice della Navigazione).**

M/c o T/c.....matr.....di.....
.....bandiera.....tsl.....tpl.....Comandan
te.....matr.....di.....
.....domicilio.....

DATI RELATIVI AL PORTO DI PROVENIENZA

Porto.....data Partenza.....ora
(TMG).....


ZAVORRA : permanente tonn.....cisterne n.....
sporca tonn.....cisterne n.....
segregata tonn.....cisterne n.....

ACQUE SENTINA : bilge water tonn.....numero casse.....capacità totale casse = tonn.....

PESCIAGGI : Pr.....Pp.....; bunker tonn.....

qualità ultimo carico trasportato.....tonn.....

PIANC DI ZAVORRA (a=permanente, b=segregata, c=sporca, d=slops)



Riportare la sistemazione delle cisterne e l'indicazione della ubicazione e della categoria (permanente, segregata, sporca e slops) delle acque di zavorra.

DATI RELATIVI ALL'ARRIVO A TARANTO

Operazioni da compiere.....

Pescaggi: Pr.....Pp.....bunker tonn.....

Zavorra da consegnare al serbatoio acque zavorra del terminale AGIP tonn.....

Acque sentina da conferire a terra, tonn.....

Note: (Riferire se durante la navigazione per Taranto siano state effettuate operazioni relative alla zavorra quali: imbarco, sbarco e movimentazioni interna).

AKV. G



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Modello per la segnalazione di eventuali inadeguatezze (ai sensi della lett. g) dell'all.1 del D.Lgs.24.06.2003 n. 182).

Spett.le Ministero della Sanità

*Spett.le Capitaneria di Porto
74100 Taranto*

*Spett.le A.S.L.
74100 Taranto*

*Spett.le Autorità Portuale
74100 Taranto*

Oggetto: segnalazione di inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

Il sottoscritto _____ nato/a a _____ il _____, comandante della M/N _____

SEGNALA

la seguente inadeguatezza relativa al seguente impianto di raccolta dei rifiuti vari/slop in ambito portuale:

Società Concessionaria _____;

Data disservizio _____;


Motivi del disservizio:


Taranto, li _____

In fede

Firma

Al. 7







20.12

NIGROMARE S.r.l. TARANTO	PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEI RESIDUI DEL CARICO PRODOTTI A BORDO DI NAVI COMMERCIALI	P - 018 pag 1/3
---	--	----------------------------------

CONFERIMENTO DEI RESIDUI DEL CARICO E RESIDUI ASSOCIATI AL CARICO PRODOTTI DA NAVI COMMERCIALI IN TRANSITO NEL PORTO DI TARANTO

PROCEDURA DI RACCOLTA, TRASBORDO E TRASPORTO

Scopo

La presente procedura ha lo scopo di descrivere e illustrare le modalità e la sequenza delle operazioni da effettuare per la raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da residui del carico e residui associati al carico, individuati ai sensi del D. Lgs. 182/2003 (di attuazione della Direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico).

Definizione

L'articolo 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 182/2003 definisce **residui del carico** "i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permane al termine delle operazioni di scarico o pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slops) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite".

Per **residui associati al carico** si intendono materiali e oggetti che rimangono a bordo delle navi al termine delle operazioni portuali e che hanno terminato di svolgere la loro funzione di protezione del carico (per es. imballaggi vuoti, sovraimballaggi, pedane, legno, cartoni, metalli vari, plastica, corde, ecc.).


Modalità operative

RITIRO RESIDUI DEL CARICO DA BORDO NAVE

1. Il responsabile dell'impianto predispone, sulla base delle informazioni pervenute tramite notifica e il modulo di dichiarazione compilato dal comandante della nave, il programma di intervento e lo trasmette alla squadra degli operatori addetti.
2. Il programma, tenuto conto delle quantità stimate e delle tipologie dei residui del carico ed associati al carico, dello stato fisico e caratteristiche merceologiche degli stessi, della posizione della nave, e di eventuali altri vincoli contingenti, prevede i mezzi, le attrezzature di lavoro e la formazione della squadra di intervento per il ritiro dei rifiuti in modo semplice, rapido e sicuro.

3. il primo operatore, in collaborazione con gli operatori della squadra, predisporre la motobarca, carica, verifica le attrezzature di bordo, i materiali e le apparecchiature necessarie per l'esecuzione dell'intervento (imballaggi, cassone, cisterna, corde, bettolina, pompa, manichette, ecc.).
4. la squadra di intervento si trasferisce con la motobarca e con le attrezzature previste per avvicinarsi e affiancarsi alla nave in posizione di sicurezza e senza arrecare interferenze alle operazioni in corso sulla nave.
5. Un operatore ecologico sale a bordo nave e, in collaborazione con il comandante della nave o di suo delegato, effettua un breve sopralluogo per valutare lo stato dei luoghi in cui giacciono i residui del carico, fa una stima per quantità e per tipologia e concorda le modalità operative di intervento della raccolta e trasbordo.
6. Il primo operatore, sulla base dei rilievi del sopralluogo, in collaborazione con gli altri operatori della squadra trasferisce a bordo della nave le attrezzature e i contenitori/imballaggi necessari alla raccolta e reimballaggio dei materiali da trasbordare.
7. La raccolta delle varie tipologie dei residui del carico deve essere effettuata imballando e/o reimballando con l'uso di imballaggi idonei e adeguati allo stato fisico e alle caratteristiche merceologiche dei materiali e in grado di assicurare il massimo grado di contenimento e confinamento del carico nelle normali condizioni di trasbordo.
8. I rifiuti del carico e residui associati al carico devono essere imballati tenendo separate e differenziate le varie tipologie e senza miscelarli con altre tipologie di rifiuti come quelle generate dalle attività di cucina e ristorazione.
9. ogni singolo collo, ben chiuso e a tenuta, deve essere segnalato con una idonea etichetta e targhetta con i dati identificativi del rifiuto caricato.
10. il trasbordo dalla nave alla motobarca deve essere effettuato per singolo collo, alloggiato in un contenitore metallico o di plastica rigida e resistente, assicurato alla corda per la filatura manuale o tramite gru/argano, installato a bordo nave e manovrato da un operatore dell'equipaggio della stessa nave.
11. il primo operatore, operando da bordo della motobarca, cura lo sgancio dei colli e il relativo stivaggio nel vano di carico della motobarca.

12. Per il trasbordo dei residui del carico caratterizzati da stato liquido che devono essere trasportati alla rinfusa, l'operatore ecologico, in collaborazione con gli operatori dell'equipaggio della nave, posiziona pompa e manichette per il travaso del materiale dalla nave nella cisterna della bettolina.
13. Completato il trasbordo dei rifiuti, l'operatore ecologico compila il modulo comprovante in tutte le sue parti, indicando la tipologia dei rifiuti e la relativa quantità stimata, lo sottoscrive, lo fa controfirmare al Comandante della nave e ne rilascia una copia.
14. L'operatore ecologico recupera e raccoglie le attrezzature di lavoro e scende dalla nave.
15. I colli dei residui del carico ed associati al carico stivati nella motobarca vengono trasferiti nell'area di deposito temporaneo dell'impianto portuale di raccolta rifiuti, ove vengono sottoposti a prelievo e campionamento per analisi.
16. Sulla base dei risultati analitici riportati nei rispettivi rapporti di prova, le varie tipologie di rifiuti vengono classificate, identificate e contrassegnate con il pertinente codice identificativo CER, dal responsabile di impianto in collaborazione con il responsabile tecnico.
17. Sulla base dei dati di classificazione e identificazione delle singole tipologie di rifiuti, il responsabile di impianto individua gli opportuni impianti di recupero/smaltimento, stabilendo le prassi e procedure di omologa e conferimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1408

Risorse ex art. 7, co.29 e 31 L.R. 30 Dicembre 2011 n.38. Spacchettamento del capitolo 611087 ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario, confermata dal Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica riferisce quanto segue l'Ass. Giannini.

PREMESSO che

Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" al comma 11 dell'art. 3 stabilisce che le regole contabili ivi contenute si applicano a tutte le operazioni gestionali di entrata e di spesa dell'esercizio 2015;

VISTE

La nota prot. 767/SP del 14 novembre 2014 relativa alle formulazioni propositive per il Bilancio di previsione E.F. 2015 di cui all'art. 21 comma 4 DPGR 22 febbraio 2008, n. 161;

La Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 53 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 30 dicembre 2014, n. 176 straordinario;

La nota prot. 237 del 13 gennaio 2015 "Gestione del Bilancio 2015: Comunicazioni" con cui il Servizio Bilancio e Ragioneria in applicazione del D.lgs 118/2011, ha diffuso comunicazioni in materia di formazione del bilancio 2015 e più specificamente al punto 6. definito le modalità con cui "spacchettare" lo stanziamento dei capitoli collegati di entrata e di spesa;

La circolare n. 5 prot. 2007 del 17 febbraio 2015 con cui il Servizio Ragioneria ha trasmesso le indicazioni operative in materia di adempimenti contabili da inserire negli atti dirigenziali di spesa per l'esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione n. 2746 del 22.12.2014 la Giunta Regionale, ha ritenuto necessario attivare e rendere operativo l'Osservatorio regionale Rifiuti già istituito con L.R. 31.12.2009, n. 36, destinando la somma di € 220.804,59 al fine di garantire le procedure selettive, da svolgersi a cura del Servizio Personale e Organizzazione finalizzate all'assunzione di tre unità di personale da assumere con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa di durata biennale;
- che con propria nota n.3728 del 16.4.2015 è stato richiesto al Servizio Personale e Organizzazione di poter incrementare il numero delle unità da assumere con Co.Co.Co.;

DATO ATTO, che il Servizio Personale e Organizzazione, con nota 9278 del 13.5.2015 ha comunicato la possibilità di poter procedere alla nuova assunzione con Co.Co.Co., mediante scorrimento, a condizione che fosse assicurata la relativa copertura finanziaria;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 26 Maggio 2015 è stata approvata la Variazione di Bilancio ai sensi dell'art 42, co.1 L.R. 28/2001 ss.mm.ii. prevedendo l'istituzione del nuovo capitolo 611104, derivato dal Capitolo 611087 U.P.B. 9.5.1. "Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'art. 3, co.27 della L.549/95 e art. 7, co. 31- 1° capoverso L.R. 38/2011 collegato al capitolo di entrata 1013400," Spese per il pagamento delle competenze per Co.Co.Co.;

Tanto premesso si rende necessario proporre il seguente spacchettamento del capitolo 611087: **C.N.I. 611099 derivato dalCapitolo 611087 U.P.B. 9.5.1**, con la seguente declaratoria: "Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'art. 3, co.27 della L.549/95 e art. 7, co. 31- 1° capoverso L.R. 38/2011 collegato al capitolo di entrata 1013400,"Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Ente INPS-INAIL per personale con contratto di Co.Co.Co.;"

Missione/Programma/Titolo: 9.3.1

Piano dei Conti:1.01.02.01

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 E S.M. E I.:

Il presente provvedimento comporta l'istituzione del nuovo capitolo per la parte competenza e per la parte cassa derivato dal Capitolo 611087 come in premessa, ai sensi dell'art. 42 co.1 L.R. 28/2001:

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma IV, lett. a della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2) Di autorizzare il Servizio Ragioneria ad istituire il nuovo capitolo di spesa riaccordato al Piano dei conti finanziario di cui al Dlgs 118/2011 e ss.mm. e ii:

C.N.I. 611099 derivato dal Capitolo 611087 U.P.B. 9.5.1, con la seguente declaratoria: *"Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'art. 3, co.27 della L.549/95 e art. 7, co. 31- 1° capoverso L.R. 38/2011 collegato al capitolo di entrata 1013400,"* Contributi previdenziali e assicurativi a carico dell'Ente INPS-INAIL per personale con contratto di Co.Co.Co.;"

Missione/Programma/Titolo: 9.3.1
Piano dei Conti:1.01.02.01;

3) Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 42 L.R. 28/2001 ss.mm.ii.

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1409

Variazione di bilancio 2015 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione attività in materia di controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il miglioramento genetico del bestiame svolta a livello periferico dalle Associazioni degli allevatori - Decreti Ministero Agricoltura, Alimentazione e Foreste n. 10937 e 110938 del 28/05/2015.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. Produzioni zootecniche, confermata dal dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce l'Ass. Sasso:

Visto il decreto legislativo 4.6.1997, n.143 che ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti già svolti dal soppresso Ministero dell'Agricoltura in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, da esercitarsi direttamente o mediante delega attribuzione agli enti locali, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 14, comma 2 del D.L. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, che sul complesso delle risorse statali, finanziate fino a tutto il 2010 con DPCM 11 maggio 2001, per le atti-

ività trasferite dal D.lgs. 143/97, ha operato drastiche riduzioni, colpendo in particolare l'attività dei controlli funzionali dell'attitudine produttiva dei bovini e degli ovini, per la produzione del latte e/o della carne e la tenuta dei libri genealogici,svolti dalle associazioni degli allevatori ai sensi della Legge 15.1.1991 n.30;

Visti i decreti ministeriale nn. 10937 e 10938 entrambi del 28.05.2015, con i quali il Ministero, allo scopo di assicurare per l'anno 2015 il finanziamento delle attività in materia di controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il miglioramento genetico del bestiame svolta a livello periferico dalle Associazioni degli allevatori, ha provveduto ad impegnare sui capitoli di bilancio di propria competenza, la somma complessiva di € 22.451.873,20, di cui 672.365,54 destinata alla Regione Puglia;

Considerato che con gli stessi decreti si riconosce che l'attività in materia di controlli funzionali del bestiame, in quanto collegata ai cicli biologici degli animali, non può subire interruzioni, e che, considerato il tempo trascorso occorre scongiurare il blocco totale dell'attività per mancanza di fondi;

Tutto ciò premesso si rende necessario provvedere alla Variazione di Bilancio secondo quanto specificato negli Adempimenti contabili

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.r. n. 28/2001 e del d.lgs n.118/2011 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, si introduce la seguente variazione al bilancio regionale di previsione vincolato relativo all'esercizio finanziario 2015 con l'iscrizione della somma di nei seguenti Capitoli:

PARTE ENTRATA – In termini di competenza e cassa:

U.P.B. 2.1.4 Assegnazioni statali per il Settore agricolo	2041120	Assegnazione fondi per funzioni delegate dal Ministero per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.L.vo n. 143/98	+ 672.365,54
---	----------------	--	--------------

Classificazione Decreto legislativo 118/2011	TITOLO	Tipologia	Categoria	Livello IV	Livello V
	2	01	01	01	001

Codice SIOPE: 2116 – Altri trasferimenti correnti da Stato

Si attesta che l'importo di **euro 672.365,54** corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo, ed è esigibile come di seguito indicato:

Importo totale	€ 672.365,54
Esercizio 2015	€ 672.365,54
Esercizio 2016	€ 0,00
Esercizio 2017	€ 0,00
Oltre, specificare singole annualità	€ 0,00

Debitore: Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)

PARTE SPESA – In termini di competenza e cassa:

U.P.B. 1.1.7 Produzioni animali – Incremento ippico	114157	Spesa per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.L.vo n. 143/98	+ 672.365,54
---	---------------	---	--------------

Classificazione Decreto legislativo 118/2011	MISS.	PROGR.	TIT.	Macro aggregato	Livello III	Livello IV	Livello V
	16	01	1	04	04	01	001

Codice SIOPE: 1634 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali per fini diversi dal sociale.

L'Assessore Fabrizio Nardoni relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f) e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Produzioni zootecniche" dal dirigente dell'Ufficio Produzioni animali e dal dirigente del Servizio Agricoltura che attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- di apportare la variazione amministrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, come riportato nella sezione Adempimenti contabili, con riguardo ai trasferimenti da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari

e Forestali delle risorse volte ad assicurare per l'anno 2015 il finanziamento delle attività in materia di controlli funzionali, nonché la tenuta dei libri genealogici e il miglioramento genetico del bestiame svolta a livello periferico da parte delle Associazioni degli allevatori

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42, comma 7 della Legge Regionale 16.11.2001, n. 28 e successive modifiche.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1410

Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 27/05/2015. Approvazione delle "Linee Guida per il Parco della Ricerca e Sperimentazione finalizzata alla prevenzione e al contenimento del complesso del disseccamento rapido dell'Olivo (codiro)".

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente a.i. dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue l'Ass. Sasso:

L'evento costituito dall'emergenza fitosanitaria determinata dalla diffusione dell'agente patogeno da quarantena *Xylella Fastidiosa*, subspecie *pauca*, ceppo *CoDiRO*, che le evidenze scientifiche hanno dimostrato essere la causa della fitopatia conosciuta come Complesso del Disseccamento Rapido dell'olivo, sta causando una massiccia moria di alberi di olivo nelle province di Lecce e di Brindisi, provocando gravi danni economici agli olivicoltori e ai vivaisti salentini, nonché ad altri soggetti della filiera olivicola, con risvolti negativi anche in termini occupazionali.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2023 del 29/10/2013 che ha approvato le misure fitosanitarie di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione degli agenti responsabili del "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" cui è associata la *Xylella fastidiosa*.

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 13 Febbraio 2014 n. 2014/87/UE;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2015/789/UE del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea della *Xylella fastidiosa*, che revoca la precedente Decisione;

VISTE le "Linee guida per l'eradicazione e il contenimento della diffusione della *X. fastidiosa*" emanate dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario del Servizio Agricoltura sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche e dello stato di avanzamento delle ricerche in atto e a seguito di condivisione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti sul territorio;

PRESO ATTO degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate, che registrano la presenza di ulteriori focolai di *Xylella fastidiosa* insistenti su aree più ampie rispetto all'estensione originaria delle aree infette;

PRESO ATTO che successivamente sono state individuate ulteriori specie vegetali ospiti, oltre a quelle già inserite nella Decisione comunitaria, che risultano molto diffuse nel territorio salentino, sia nelle aree ad utilizzo agricolo sia in aree naturali, in giardini privati e in ambito urbano;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1842 del 05/09/2014 recante "Richiesta dichiarazione stato di emergenza fitosanitaria e conseguente emanazione di specifiche norme per la eradicazione e il contenimento delle infezioni di *Xylella fastidiosa* e adempimenti conseguenti";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 2777 del 29/09/2014 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana"

PRESO ATTO che la situazione presenta ad oggi le caratteristiche di una emergenza fitosanitaria straordinaria - in quanto non assimilabile ad altre precedenti emergenze fitosanitarie che hanno interessato un numero più ristretto di specie vegetali meno diffuse nell'areale mediterraneo rispetto all'olivo e alle altre piante ospiti, nonché causata da un agente patogeno mai in precedenza rilevato in questi contesti;

VISTO il verbale della riunione dell'11 maggio 2015 del Comitato tecnico-scientifico per la *Xylella fastidiosa* istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM del 12/09/2014;

CONSIDERATO che, per quanto raccomandato dal Comitato al punto precedente, è necessario armonizzare le iniziative di ricerca finanziate con le risorse stanziare con la presente Deliberazione e renderle coerenti con la pianificazione degli interventi di ricerca effettuati a livello nazionale, anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicati con altri progetti in atto o a farsi;

RITENUTO di adottare ed attuare i successivi avvisi e/o bandi di ricerca finanziati con le risorse messe a disposizione dalla presente Deliberazione, in stretto coordinamento con il suddetto Comitato tecnico-scientifico ministeriale per la *Xylella fastidiosa*;

CONSIDERATO che:

- la Legge Regionale 8 febbraio 1994 n. 8, "Interventi regionali per il coordinamento dei Servizi di Sviluppo Agricolo e connessa attività di ricerca e

sperimentazione”, ha istituito i Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia e ne ha stabilito le finalità e le funzioni;

- la competenza per le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, già affermata dal DPR 616/77, è stata rafforzata con il D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143 e dalla modifica al Titolo V della Costituzione, che pone la ricerca fra le materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
- l’art. 4, lett. n) della Legge Regionale del 30 novembre del 2000, n. 16 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura” prevede, tra le funzioni riservate alla competenza regionale, quelle concernenti la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all’assistenza tecnica in agricoltura;
- la Regione, per la sua natura di ente territoriale a diretto contatto con le realtà e le problematiche del territorio agricolo e rurale, può meglio interpretare il fabbisogno di innovazioni e di nuove conoscenze adatte al suo sviluppo economico e sociale nonché a fronteggiare le eventuali e emergenze di carattere fitosanitario;
- nella visione complessiva della nuova Politica Agricola Comune la ricerca, l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze rappresentano i fattori strategici e fondamentali per la competitività del sistema agricolo e agroalimentare, prevedendosi nella programmazione europea dello sviluppo rurale (SR) 2014-2020 importanti interventi per promuovere e trasferire le conoscenze tecnico-scientifiche agli agricoltori anche in campo fitosanitario, anche attraverso la prestazione dei servizi di consulenza aziendale di formazione;
- Il suddetto ruolo strategico delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura è stato già rimarcato in precedenza dalla Giunta Regionale che, con Deliberazione n. 903 del 15 maggio 2012, ha approvato le “Linee guida per la ricerca e sperimentazione in agricoltura 2012-2014”;
- le “Linee guida”, nel quadro della programmazione dello SR, hanno definito gli indirizzi dell’azione regionale al fine di fornire adeguate risposte alla domanda di conoscenza e innovazione espressa dalle aziende agricole e forestali pugliesi e dal sistema agroalimentare regionale, nonché avvicinare le attività di ricerca ai reali fab-

bisogni di innovazione del territorio e favorire la condivisione delle conoscenze e l’integrazione tra produzione, trasferimento e diffusione dei risultati delle ricerche.

RITENUTO indispensabile mettere in campo un intervento straordinario di ampliamento delle conoscenze scientifiche ad opera della ricerca e sperimentazione, denominato “LINEE GUIDA PER IL PARCO DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL COMPLESSO DEL DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO (CODIRO)”;

DATO ATTO che tali “Linee Guida” sono finalizzate, attraverso l’attivazione di un “laboratorio a cielo aperto”, la ricerca di soluzioni integrate e diversificate, l’acquisizione e applicazione di nuove e più ampie conoscenze scientifiche, ad individuare interventi efficaci di natura agronomica e fitosanitaria attinenti a modalità di controllo e prevenzione della diffusione della patologia;

In relazione a quanto innanzi la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1198 del 27/05/2015 ha approvato con alcune modifiche le “LINEE GUIDA PER IL PARCO DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL COMPLESSO DEL DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO (CODIRO)” di cui all’Allegato A del medesimo provvedimento;

PRESO ATTO che le modifiche apportate dalla Giunta Regionale alle suddette “LINEE GUIDA” sono state le seguenti:

- nel par. 3, pag. 5, l’ultimo capoverso “assicurare, negli interventi a realizzarsi, il pieno rispetto delle norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione dell’agente patogeno *Xylella fastidiosa* subspecie *Pauca ceppo CODIRO* richiama al paragrafo 2, e di ogni altra norma o buona prassi necessaria ad evitare la sua diffusione” è abrogato;
- nel par. 4.2, pag. 6, fra i temi individuati e le parole “saranno finanziati” è inserito il seguente testo: “nella selezione delle proposte sarà data priorità a quelle finalizzate a evitare l’estirpazione delle piante e a monitorare l’evoluzione in situ delle piante malate al fine di verificare la reazione al patogeno e la individuazione di metodi di contrasto alternativi alla estirpazione”

- nel par. 4.3, pag. 7, fra le parole “specifica modalità” e “determinazione del dirigente” è inserito il seguente testo: “nella selezione delle proposte sarà data priorità a quelle finalizzate a evitare l’estirpazione delle piante e a monitorare l’evoluzione in situ delle piante malate al fine di verificare la reazione al patogeno e la individuazione di metodi di contrasto alternativi alla estirpazione”

CONSIDERATO che l’allegato A alla D G R 1198 del 27/05/2015 per un errore materiale non è stato adeguato alle suddette modalità difiche deliberate dalla Giunta Regionale;

CONSIDERATO che pertanto si rende necessario revocare la D G R n. 1198 del 27/05/2015 e procedere alla approvazione delle “LINEE GUIDA PER IL PARCO DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL COMPLESSO DEL DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO (CODIRO)” che contengono le modalità difiche di cui innanzi;

Tanto premesso, si propone:

1. di revocare la D G R 1198 del 27/05/2015;
2. di approvare le “LINEE GUIDA PER IL PARCO DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL COMPLESSO DEL DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO (CODIRO)” di cui all’allegato A alla presente Deliberazione, composta da n. 10 facciate, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il dirigente del Servizio Agricoltura ad adottare gli atti conseguenti alle direttive del presente provvedimento e a procedere all’espletamento delle procedure previste per l’affidamento delle attività ai soggetti individuati;
4. di stabilire che le iniziative di ricerca finanziate con le risorse stanziare con la presente Deliberazione saranno armonizzate e rese coerenti con la pianificazione degli interventi di ricerca effettuati a livello nazionale, in stretto coordinamento con il Comitato tecnico-scientifico ministeriale per la *Xylella fastidiosa*;
5. di stabilire che il Dirigente del Servizio Agricoltura potrà provvedere con successivi atti all’assunzione degli impegni di ulteriori somme necessarie all’attuazione degli interventi di previsti

nelle “Linee Guida”, sulla base di eventuali ulteriori assegnazioni;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 2.000.000,00 (duemilioni/00), è prenotata a valere sul cap. 111034 del bilancio regionale, giusta autorizzazione in termini di competenza e di cassa, di cui alla DGR n. 621 del 30/03/2015, in relazione ai vincoli previsti dal comma 463 dell’articolo unico della L. 190/2014. Successivamente si procederà all’adozione dei correlati impegni di spesa, allorquando saranno individuati i soggetti attuatori ai quali affidare le attività.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente a.i. dell’Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione dell’Assessore relatore che qui si intende integralmente richiamata;
- di revocare la D GR 1198 del 27/05/2015;
- di approvare le “LINEE GUIDA PER IL PARCO DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL COMPLESSO DEL DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO (CODIRO)” di cui all’allegato A alla pre-

sente Deliberazione, composto da n. 10 facciate, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare il dirigente del Servizio Agricoltura ad adottare gli atti conseguenti alle direttive del presente provvedimento e a procedere all'espletamento delle procedure previste per l'affidamento delle attività ai soggetti individuati;
- di stabilire che le iniziative di ricerca finanziate con le risorse stanziare con la presente Deliberazione saranno armonizzate e rese coerenti con la pianificazione degli interventi di ricerca effettuati a livello nazionale, in stretto coordinamento con il Comitato tecnico-scientifico ministeriale per la *Xylella fastidiosa*;
- di stabilire che il Dirigente del Servizio Agricoltura potrà provvedere con successivi atti all'assunzione degli impegni di ulteriore somma necessaria all'at-

tuazione degli interventi previsti nelle "Linee Guida", sulla base di eventuali ulteriori assegnazioni;

- di incaricare la Segreteria della Giunta, ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94 di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P.;
- di incaricare il Dirigente a.i. dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del presente atto deliberativo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul portale web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
Servizio Agricoltura

**LINEE GUIDA PER IL PARCO DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE
FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL COMPLESSO
DEL DISSECCAMENTO RAPIDO DELL'OLIVO (CODIRO)**

GIUGNO 2015

INDICE

- 1 Finalità
- 2 Riferimenti normativi
- 3 Indirizzi strategici
- 4 Definizione dei temi di ricerca e sperimentazione finalizzati alla prevenzione e al contenimento del CoDiRO
- 5 Risorse finanziarie
- 6 Attuazione delle iniziative
- 7 Fasi del procedimento
- 8 Uso e trasferimento dei risultati

1. FINALITÀ

Le presenti LINEE GUIDA PER IL PARCO DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL COMPLESSO DEL DISSECCAMENTO RAPIDO DELL'OLIVO (CODIRO) individua nella ricerca, nell'innovazione e nel trasferimento delle conoscenze i fattori decisivi strategici per l'implementazione di azioni di contrasto, efficaci, durature e strutturali, nei confronti della diffusione dell'agente patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*, sottospecie *pauca* ceppo *CoDiRO*, diffusa nel territorio del Salento e anche agente causale del "Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDiRO)".

Le presenti "Linee Guida" sono finalizzate, attraverso l'attivazione di un "laboratorio a cielo aperto", la ricerca di soluzioni integrate e diversificate, l'acquisizione e applicazione di nuove e più ampie conoscenze scientifiche, ad individuare interventi efficaci di natura agronomica e fitosanitaria attinenti a modalità di controllo e prevenzione della diffusione della patologia,

Obiettivo strategico è preservare l'olivicoltura pugliese e le diverse specie ospiti interessate dal batterio dagli effetti negativi in termini di potenziale produttivo, di ripercussioni sulla filiera, sull'indotto e sul mercato, oltreché paesaggistici e sociali.

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, le presenti "Linee Guida" definiscono – nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi più generali che la Regione Puglia intende perseguire per la promozione e il sostegno della ricerca, della sperimentazione e del trasferimento delle innovazioni in campo agricolo – i temi, le tipologie di intervento e le modalità di finanziamento, i meccanismi di selezione, le modalità di monitoraggio e di valutazione dei progetti che saranno oggetto di sostegno finanziario da parte della Regione Puglia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2000/29/CE concernente le "misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità".

Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2023 del 29/10/2013 che ha approvato le misure fitosanitarie di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione degli agenti responsabili del "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo" cui è associata la *Xylella fastidiosa*.

Decisione di esecuzione della Commissione del 13 Febbraio 2014 n. 2014/87/UE.

Determinazione Dirigenziale del Servizio Agricoltura n. 31 del 27/02/2014 "Disposizioni regionali in attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione 2014/87/UE del 13/02/2014".

Determinazione dirigenziale n. 157 del 18/04/2014 con la quale sono state delimitate le aree contaminate con riferimento alle risultanze del monitoraggio attivato dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario regionale.

Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23/07/2014 recante misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella Fastidiosa* (Well e Raju).

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1842 del 05/09/2014 recante "Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza fitosanitaria straordinaria e conseguente emanazione di specifiche norme per la eradicazione e contenimento delle infezioni di *Xylella Fastidiosa* e adempimenti conseguenti".

Decreto Ministeriale n. 2777 DEL 29/09/2014 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella Fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana.

Ordinanza del Commissario Delegato art. 1 c. 4 dell'OCDPC 225/2015. Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.

3. INDIRIZZI STRATEGICI

3.1 Azioni in corso

Tra i diversi comparti produttivi agricoli, quello olivicolo rappresenta uno dei più importanti, in quanto trainante dell'economia agricola pugliese. L'emergenza fitosanitaria collegata alla diffusione del patogeno da quarantena *Xylella Fastidiosa* subspecie *Pauca* ceppo *CoDiRO* nelle piante di olivo pugliesi ha generato un complesso quadro di interventi da parte della Commissione europea, del Governo italiano e della Regione Puglia, tesi a definire misure obbligatorie da attuare per l'eradicazione ed il controllo, in particolare riguardanti la gestione degli oliveti, il controllo degli insetti vettori, le misure fitosanitarie obbligatorie, l'eradicazione.

È stata altresì da subito posta in essere una intensa attività di ricerca scientifica, finalizzata, tra l'altro, alla diagnosi e monitoraggio, alla caratterizzazione dell'agente patogeno e sue interazioni, agli aspetti epidemiologici, agli studi sui vettori, ecc.

3.2 Strategie di ricerca e sperimentazione

Con le presenti "Linee Guida" si intende implementare in tempi brevi iniziative - basate sull'approccio olistico, sull'aggregazione di competenze multidisciplinari e sull'utilizzo coordinato di maggiori strumenti - per un deciso potenziamento delle azioni in corso, per un ampliamento dell'attività di ricerca scientifica e sperimentazione, e per lo sviluppo di azioni pilota, al fine di costruire un quadro completo e coordinato di conoscenze scientifiche e tecniche che permetta di rendere maggiormente efficace l'azione di contrasto alla diffusione dell'agente patogeno da parte della Regione Puglia.

In quest'ottica le iniziative, sostenute con la disponibilità finanziaria prevista al par. 5, devono essere strumento per dare risposte rapide ed efficaci al problema specifico.

Sono promosse sia forme di aggregazione e di sinergia che consentano di accumulare "massa critica" per una risoluzione strutturale della specifica problematica fitosanitaria e che siano basate su uno stretto legame con il territorio, sia soggetti o gruppi di soggetti focalizzati su aspetti fortemente applicativi per la messa a punto di strumenti di gestione dell'emergenza. Entrambe le tipologie di aggregazione dovranno presentare idee progettuali mirate e con risultati immediatamente applicabili.

Le presenti "Linee Guida" si basano pertanto su presupposti che qualificano, per il comparto olivicolo regionale, l'azione della Regione Puglia in materia di ricerca, sperimentazione

agricola e trasferimento delle conoscenze finalizzata alla gestione dell'emergenza fitosanitaria derivante dalla diffusione della *Xylella fastidiosa*, sottospecie *Pauca*, ceppo *CoDiRO*, e che si traducono nei seguenti indirizzi strategici:

- fornire adeguate e, per quanto possibile, rapide risposte alla domanda di conoscenza e di innovazione espressa dalle aziende olivicole pugliesi per fronteggiare l'emergenza *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ceppo *CoDiRO*;
- concentrare ed ottimizzare le risorse finanziarie da investire in ricerca e sperimentazione per la risoluzione della specifica problematica fitosanitaria in oggetto, operando secondo criteri di efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e secondo il principio del giusto procedimento, nonché efficientando le procedure per la gestione e l'attuazione degli interventi promossi;
- rafforzare le reti di relazioni tra gli enti di ricerca e gli altri attori del sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura coinvolti, e tra essi e la filiera olivicola pugliese, nonché il confronto, la collaborazione e la partecipazione (anche finanziaria) nei progetti di comune interesse, favorendo un approccio olistico;

4. DEFINIZIONE DEI TEMI

4.1 Modalità di consultazione e partecipazione

Per conseguire un più incisivo avvicinamento tra gli interventi da realizzare, in termini di risultati della ricerca scientifica e innovazione, e le esigenze dell'olivicoltura salentina e del territorio pugliese complessivamente considerato, la Regione Puglia ha promosso forme di consultazione e partecipazione attiva e continua con le Istituzioni scientifiche e i centri di ricerca, e altresì con le Organizzazioni professionali agricole, le Organizzazioni dei produttori, le Organizzazioni delle imprese di trasformazione e commercializzazione e gli altri soggetti competenti per materia, comunque interessati (*stakeholders*).

L'attivazione di tali processi partecipativi, posti in essere anche attraverso osservazioni e proposte comunque pervenute e appositamente vagliate, ha consentito di effettuare una precisa analisi dei fabbisogni di ricerca e di individuare le strategie, le priorità, le necessità, le opportunità, le emergenze, in base alle quali operare decisioni in merito alle esigenze conoscitive della Regione Puglia, dei produttori e della filiera olivicola, nonché del territorio e del paesaggio rurale.

I temi oggetto degli interventi delle presenti "Linee Guida" sono individuati, tenuto conto delle modalità suindicate, sulla base:

- degli approfondimenti svolti dalla Regione Puglia attraverso l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario e l'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, nel quadro dell'attività istruttoria e di campo, concernente le specifiche misure di protezione e fitosanitarie di emergenza relative all'agente patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ceppo *CoDiRO*;
- degli approfondimenti scientifici già svolti ed in corso, ad opera degli Enti pubblici di ricerca impegnati nello studio della batteriosi causata negli alberi di olivo dall'agente patogeno e dai risultati degli specifici incontri;
- degli esiti dei tavoli tecnici attivati dalla Regione Puglia, coinvolgendo ricercatori, tecnici, specialisti e comunque gli *stakeholders*, come definiti.

4.2 Temi di ricerca e sperimentazione

I temi individuati sono:

1. caratterizzazione genotipica e sequenziamento del genoma dell'agente patogeno *Xylella fastidiosa* subspecie *Pauca* ceppo *CoDiRO*;
2. miglioramento delle tecniche di diagnosi del batterio;
3. suscettibilità varietale del germoplasma olivicolo e miglioramento genetico finalizzato alla resistenza al patogeno;
4. eziologia del *CoDiRO* per la valutazione del ruolo e dell'influenza dei diversi agenti patogeni e parassiti coinvolti nella malattia;
5. studio interazioni pianta-batterio per valutare il processo di colonizzazione delle piante ospiti e sviluppo di sistemi di contrasto della capacità colonizzante attraverso le nuove tecnologie
6. identificazione delle specie ospiti dell'agente patogeno *Xylella fastidiosa* subspecie *Pauca* ceppo *CoDiRO*;
7. indagini epidemiologiche e studio dei potenziali insetti vettori e sulla modalità di trasmissione del batterio;
8. studi e analisi sui fattori ambientali predisponenti la diffusione delle infezioni e sui fattori agronomici per un corretto sviluppo vegeto-produttivo delle piante;
9. implementazione delle metodologie di monitoraggio al fine di agevolare le attività su ampie superfici anche con sistemi informatici;
10. misure di controllo nei confronti sia del batterio che verso i potenziali insetti vettori nel rispetto delle pratiche ecosostenibili;

Nella selezione delle proposte sarà data priorità a quelle finalizzate a evitare l'estirpazione delle piante e a monitorare l'evoluzione in situ delle piante malate al fine di verificare la reazione al patogeno e la individuazione di metodi di contrasto alternativi alla estirpazione.

Saranno finanziati, ai sensi delle presenti "Linee Guida", progetti che siano orientati alla produzione di risultati scientifici e di soluzioni innovative sui temi sopra elencati.

I progetti comprenderanno azioni di ricerca, sperimentazione, trasferimento dell'innovazione, applicazioni pratiche di soluzioni innovative, anche attraverso azioni pilota.

Ai fini del finanziamento regionale, i progetti saranno acquisiti e sottoposti a valutazione secondo le procedure descritte nei paragrafi successivi.

Le iniziative di ricerca finanziate saranno armonizzate e rese coerenti con la pianificazione degli interventi di ricerca effettuati a livello nazionale, in coordinamento con il Comitato tecnico-scientifico per la *Xylella fastidiosa*.

4.3 Modalità di attuazione

I progetti di cui al punto precedente potranno essere presentati secondo le seguenti modalità:

- attraverso bando pubblico di ricerca (Cod. A) saranno raccolte e valutate proposte progettuali le quali prevedono sviluppi mirati delle attività di ricerca scientifica volta alla individuazione di nuove conoscenze finalizzate al contrasto e alla prevenzione della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*;

AREA POI

- attraverso invito mirato di ricerca (Cod. B) saranno raccolte ulteriori proposte progettuali finalizzate al potenziamento, al completamento e al consolidamento delle conoscenze e degli approfondimenti scientifici in corso e svolti ad opera degli Enti pubblici di ricerca coinvolti, sul batterio *Xylella fastidiosa*;
- attraverso sportello saranno raccolte e valutate, nei termini previsti da apposito avviso pubblico (cod. C), proposte progettuali a carattere dimostrativo e di applicazione pratica delle conoscenze, in forma di progetti pilota, fino a concorrenza della dotazione finanziaria complessivamente attribuita alla specifica modalità.

Nella selezione delle proposte sarà data priorità a quelle finalizzate a evitare l'estirpazione delle piante e a monitorare l'evoluzione in situ delle piante malate al fine di verificare la reazione al patogeno e la individuazione di metodi di contrasto alternativi alla estirpazione.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura sono approvate le forme e i termini per la presentazione delle proposte progettuali in risposta alle modalità sopra indicate.

Le proposte progettuali saranno presentate alla Regione Puglia da un unico soggetto proponente o, in caso di più partner, dal soggetto capofila nella qualità di rappresentante legale e soggetto delegato dell'ATS, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

5. RISORSE FINANZIARIE

Per la realizzazione delle attività definite dalle presenti "Linee Guida" è prevista una spesa complessiva di € 2.000.000 a carico del bilancio regionale rivenienti dal capitolo di spesa 111034 del bilancio regionale. Il suddetto costo totale è soggetto ad eventuali variazioni in funzione delle effettive assegnazioni e disponibilità in termini di competenza e di cassa sul capitolo di spesa specifico e della piena osservanza degli obblighi posti a carico della Regione Puglia per il rispetto dei vincoli di gestione della finanza regionale imposti dalla normativa vigente.

6. ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE

6.1. Limiti e condizioni generali

La Regione Puglia attua gli interventi di cui alle presenti "Linee Guida" mediante il finanziamento in conto capitale di progetti, in ogni caso dopo aver espletato i procedimenti amministrativi collegati alle fasi di valutazione e di approvazione. Nel rispetto del criterio di trasparenza sono previste adeguate forme di pubblicità per la diffusione degli inviti a presentare proposte.

Nella concessione dei finanziamenti di cui sopra, la Regione Puglia adotta i criteri, le condizioni e i limiti fissati dalla normativa vigente e, in particolare, laddove ravvisi fattispecie di erogazione di aiuti di Stato, applica gli orientamenti fissati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca.

Inoltre, i risultati delle ricerche realizzate nell'ambito dei progetti finanziati sono di interesse pubblico e, quindi, a disposizione di tutte le parti interessate, compresi i diretti beneficiari dell'aiuto, anche in presenza di misure costituenti aiuti di Stato, secondo criteri non discriminatori e conformemente alla disciplina comunitaria.

Si darà informazione - a livello regionale, nazionale e comunitario - con ampia diffusione delle ricerche e delle attività finanziate, al fine di garantire che ogni operatore interessato sia messo al corrente che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati ottenuti sono o saranno messi a disposizione, su richiesta, di chiunque ne abbia interesse.

La proprietà dei risultati delle ricerche e sperimentazioni finanziate e gli eventuali diritti di brevettazione, ferma restando la normativa vigente in materia, sarà oggetto di apposite convenzioni stipulate con la Regione Puglia.

6.2. Definizioni

Ai sensi delle presenti "Linee Guida", sono definiti:

- soggetti promotori, gli attori del sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura che, interpretando i fabbisogni di ricerca e di conoscenza dell'olivicoltura pugliese e intendendo darvi risposte, intendono proporre progetti e interventi di ricerca finalizzati al contrasto e alla prevenzione nei confronti della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* subspecie *Pauca* ceppo *CoDiRO* nei temi e secondo le modalità descritte nel par. 4.
- soggetti attuatori, i soggetti qualificati nel settore della ricerca agricola, agroalimentare e agroindustriale, quali le Università e le loro strutture di ricerca, gli Istituti e laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA), Istituti scientifici e tecnologici e relative sezioni operative, gli Istituti Sperimentali a finalità agricola, agroalimentare ed agroindustriale, gli altri Enti e Istituti, pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione, i Poli tecnologici e i Centri di ricerca. I soggetti attuatori sono quelli che sviluppano direttamente gli interventi di ricerca, in partenariato con i soggetti promotori.
- soggetti cofinanziatori i soggetti, pubblici e privati, che apportano risorse finanziarie alla proposta di progetto e non partecipano direttamente alle attività di realizzazione tecnica del progetto.

6.3. Pubblicità

I bandi pubblici di ricerca, l'invito mirato di ricerca e l'avviso pubblico "a sportello", completi dei formulari per la presentazione delle proposte progettuali, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale (www.regione.puglia.it).

6.4. Criteri di valutazione dei progetti

I bandi, gli inviti e gli avvisi pubblici conformeranno i criteri di valutazione delle proposte progettuali alle seguenti indicazioni generali:

- La valutazione della rilevanza e qualità scientifica della proposta progettuale verifica l'aderenza della stessa ai contenuti e ai punti riportati nel bando e nell'invito, rispetto all'entità del contributo conoscitivo fornito dal progetto proposto, all'apporto innovativo dei metodi adottati; all'adeguatezza degli approcci, delle metodologie, dei piani di lavoro e delle risorse, scelti per l'esecuzione del progetto e per il trasferimento dei risultati.

- La valutazione della competenza considera l'esperienza e la specializzazione accumulata dal soggetto proponente o, nel caso di partenariato, di ciascun soggetto partecipante.
- La valutazione della congruità economica verifica l'efficienza economica, il grado di cofinanziamento della proposta e, nell'ipotesi di partenariato, la ripartizione dei costi tra i partner.
- La valutazione della chiarezza nella formulazione considera la comprensibilità della proposta progettuale e la facilità nell'estrarre le informazioni necessarie ad alimentare gli indicatori di valutazione e gli elementi utili per i passaggi successivi della valutazione.
- La valutazione dell'adeguatezza ed efficacia considera la rispondenza della proposta alle priorità e agli obiettivi e, inoltre, verifica la capacità della proposta di rispondere efficacemente alla situazione di urgenza fitosanitaria.
- La valutazione della cantierabilità dei risultati considera le modalità e i tempi di applicazione delle innovazioni e delle soluzioni proposte.

Le proposte ritenute idonee entrano in una graduatoria di progetti finanziabili, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per ciascuna modalità attuativa.

Le modalità innovative di trasferimento, l'adozione di buone prassi nelle attività di collaudo e valutazione dei risultati, nonché gli strumenti di informazione e divulgazione previsti nel progetto costituiscono un elemento positivo di valutazione.

7. FASI DEL PROCEDIMENTO

7.1 Selezione e approvazione delle proposte progettuali

La selezione si basa su procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e pubblicità. La procedura di selezione e approvazione delle proposte, ispirata al principio di celerità del procedimento, si basa sulle seguenti fasi:

- a) valutazione di ammissibilità della proposta progettuale (ricevibilità ed eleggibilità/attinenza);
- b) valutazione della qualità tecnico-scientifica della proposta progettuale; valutazione della qualità del partenariato e della rispondenza del progetto alle priorità e agli obiettivi del programma;
- c) costruzione della graduatoria;
- d) eventuale negoziazione e aggiudicazione.

Ai fini dell'ammissibilità, sarà verificata la rispondenza della proposta progettuale ai requisiti minimi previsti dal bando, dall'invito o dalla specifica procedura attivata. Le proposte giudicate non ricevibili non saranno ammesse alla fase successiva di valutazione.

Le proposte progettuali dichiarate ricevibili saranno esaminate da una Commissione di valutazione tecnico-scientifica, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura.

7.2 Assegnazione del finanziamento

La concessione dei contributi relativi ai progetti valutati positivamente e ammessi a finanziamento è disposta dal Dirigente del Servizio Agricoltura sulla base delle graduatorie approvate, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale. I progetti dichiarati

vincitori sono ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili dal bando o dall'avviso. Le eventuali economie conseguite andranno a costituire fondo a disposizione di successive iniziative.

Il rapporto tra la Regione Puglia e gli assegnatari dei contributi è disciplinato da un contratto, in forma di convenzione, in cui saranno definiti impegni e obblighi delle parti, tempistica, reportistica tecnico-scientifica, modalità di rendicontazione delle spese, nonché di gestione e coordinamento dei progetti, verifiche e controlli. La convenzione viene stipulata successivamente alla data di comunicazione al soggetto promotore o capofila del provvedimento dirigenziale di assegnazione del contributo, a cura del Servizio Agricoltura.



8. USO E TRASFERIMENTO DEI RISULTATI

La Regione Puglia, il soggetto proponente e i partner dei progetti di ricerca hanno pieno diritto d'uso dei risultati, dei prodotti e degli elaborati ottenuti dai progetti. In attuazione del principio enunciato, i beneficiari devono predisporre un piano di divulgazione e di trasferimento dei risultati.

I risultati sono di interesse pubblico, a disposizione di tutte le imprese olivicole e di tutti i soggetti interessati, secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria; i progetti devono pertanto favorire la massima accessibilità possibile ai risultati.

Riguardo la domanda di privativa per varietà vegetali, si richiama la disciplina legislativa specifica di cui al Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni.

In sede di pubblicazione e utilizzazione, in qualsiasi forma, dei risultati delle attività realizzate con finanziamento regionale, i beneficiari sono tenuti ad indicare che l'attività stessa è stata realizzata con il contributo della Regione Puglia.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza